

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **6**

GIUGNO 2000 - ANNO IX

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20, lett. b), L. 23.12.96, n. 662/96 - Filiale di Roma

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

	pag.		pag.
Parte I - DOTTRINA		Parte II - GIURISPRUDENZA (*)	
STEFANO MASINI: Sulla delega per l' <i>orientamento</i> di una moderna definizione dell'impresa agricola	357	ACQUE	
NOTE A SENTENZA		Acque - Dichiarazione generalizzata di pubblicità - Natura demaniale dell'alveo di un corso d'acqua alimentato esclusivamente da acque meteoriche - Necessità di una funzione di interesse pubblico. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 27 luglio 1999, n. 507</i> , con nota di F. BRUNO	394
ANTONIO FONTANA: Contratto a termine finale e contratto a tempo indeterminato nel panorama odierno del lavoro operaio in agricoltura	386	Acque - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti di accettabilità - Luogo di consumazione del reato - Luogo di innesto della fognatura - Irrilevanza del luogo di sbocco dello scarico finale della fognatura - Legittimazione a costituirsi parte civile da parte del Comune titolare della fognatura - Risarcimento. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2000, n. 1928</i> , con nota di S. NICOLUCCI	407
CARLO GATTA: Il blocco delle pensioni di anzianità e relative deroghe <i>ex art. 1 l. 14 novembre 1992, n. 438</i> in relazione alla normativa previgente	391	Acque - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti di accettabilità - Reato di pericolo - Esclusione della necessità della concreta prova di un danno - Danno ambientale presunto - Risarcibilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 febbraio 2000, n. 1928</i> , con nota di S. NICOLUCCI	407
LUIGI TORTOLINI: In tema di regolamento di competenza tra le Sezioni specializzate agrarie e il giudice ordinario	393	Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi - Scarico nella laguna veneta - Autorizzazione richiesta ma non ancora ottenuta - Reato di cui all'art. 9 della legge n. 171/1973 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. Un. Pen. 3 maggio 1999, n. 7</i> , con nota di A. VOLPE	409
FRANCESCO BRUNO: Acqua ed alveo: proprietà divisa dopo la legge Galli?	395	Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di autolavaggio - Natura di insediamento civile - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 1999, n. 112 (M)</i>	424
FRANCESCO SAVERIO SESTI: Donazione con riserva d'usufrutto ed affitto. Esclusione della prescrizione del diritto alla consegna del fondo in uno strano caso di affitto agrario	401	AGRICOLTURA E FORESTE	
STEFANO NICOLUCCI: Natura e caratteri del danno ambientale derivante dall'effettuazione di uno scarico con superamento dei limiti tabellari	408	Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Mutui <i>ex art. 4 legge n. 286 del 1989</i> - Aziende agricole - Nozione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 12 ottobre 1999, n. 1555</i> , con nota di G. ROSSI	417
ANTONELLA VOLPE: Scarichi in laguna veneta: l'orientamento delle Sezioni Unite	410	Agricoltura e foreste - Proprietà contadina - Agevolazioni - Legge n. 604/1954 - Per l'acquisto di terreno agricolo in esecuzione della prelazione agraria - Legge n. 590/1965 - Differenze. <i>Comm. tribut. reg. - Napoli, Sez. XL 6 dicembre 1999</i> , con nota di G. DI PAOLO ...	420
PATRIZIA MAZZA: Sulla abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli	413	Agricoltura e foreste - Quote latte - Provvedimenti di aggiornamento - Ricorsi per riesame - Modalità istruttorie - Carattere regolamentare - Esclusione - Necessità	
GIANLUCA ROSSI: Sulle attività agricole per connessione: specificazioni del giudice amministrativo	418		
MARIO GORLANI: Danni provocati dalla selvaggina e responsabilità delle aziende faunistico-venatorie.....	419		
GIUSEPPE DI PAOLO: Tassazione dell'atto di trasferimento di un terreno agricolo in esecuzione del diritto di prelazione agraria	420		

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

del previo parere del Consiglio di Stato - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1998, n. 1246/99 (Parere) (M)</i>	pag. 425	Contratti agrari - Controversie - Controversia promossa da famiglia coltivatrice - Tentativo di conciliazione - Esperimento da parte di un solo partecipante - Idoneità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 febbraio 2000, n. 1872, con nota redazionale</i>	pag. 387
Agricoltura e foreste - Quote latte - Provvedimenti di aggiornamento - Termine - Carattere ordinatorio - Conseguenze. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1998, n. 1246/99 (Parere) (M)</i>	425	Contratti agrari - Diritto di ripresa - Requisiti - Soggetto equiparato a coltivatore diretto - Obbligo di coltivare direttamente il fondo - Organizzazione e programmazione di attività agricole - Idoneità - Integrazione con attività manuali - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 gennaio 2000, n. 18, con nota redazionale</i>	390
Agricoltura e foreste - Quote latte - Determinazione - Ricorsi per riesame - Eccezione di legittimità costituzionale - Inammissibilità in sede di contenzioso amministrativo. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1998, n. 1246/99 (Parere) (M)</i>	425	Contratti agrari - Controversie - Competenza e giurisdizione - Controversia per il rilascio di un fondo rustico - Eccezione del convenuto di detenere il fondo in forza di un contratto di affitto - Domanda dell'attore di accertamento dell'inopponibilità nei suoi confronti del contratto di affitto in questione - Competenza della Sezione specializzata. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 novembre 1999, n. 12697, con nota di L. TORTOLINI</i> .	392
AMBIENTE		Contratti agrari - Affitto - Successiva donazione della nuda proprietà del medesimo bene tra le stesse parti - Estinzione per mutuo consenso del contratto di affitto - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 maggio 1999, n. 5099, con nota di F.S. SESTI</i>	399
Ambiente - Inquinamento atmosferico - Gas di insediamento produttivo - Richiesta di emissione - Tutela diritti dei terzi - Permane - Conseguenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 1999, n. 112 (M)</i>	424	Contratti agrari - Affitto - Diritto dell'affittuario alla consegna del bene - Prescrizione - Durata coincidente con quella del contratto di affitto - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 maggio 1999, n. 5099, con nota di F.S. SESTI</i>	399
BELLEZZE NATURALI		Contratti agrari - Controversie - Tentativo di conciliazione - Successiva modificazione della <i>causa petendi</i> - Inammissibilità. <i>Trib. Termini Imerese, Sez. spec. agr. 25 novembre 1998, n. 613, con nota redazionale</i>	414
Bellezze naturali (protezione delle) - Concessione edilizia relativa a lavori che richiedono l'autorizzazione paesaggistica - Momento di integrazione dell'efficacia - È quello dell'esaurimento della procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione medesima - Autorizzazione paesaggistica - Momento di integrazione dell'efficacia - È quello della decorrenza del sessantesimo giorno dalla data in cui il provvedimento è pervenuto all'autorità tutoria - Fattispecie in tema di abuso di ufficio per il quale è stato ritenuto mancante l'estremo della realizzazione di un ingiusto profitto in relazione alla inefficacia della concessione. <i>Cass. Sez. VI Pen. 11 novembre 1999, n. 12928 (M)</i>	424	Contratti agrari - Inadempimento - Risoluzione - Procedimento - Adempimenti a carico del locatore - Contestazione delle inadempienze e convocazione dinanzi all'Ispettorato dell'agricoltura - Assolvimento con unica e contestuale comunicazione - Inammissibilità - Inosservanza dell'onere di distinte e successive comunicazioni - Conseguenze - Improcedibilità della domanda. <i>Trib. Termini Imerese, Sez. spec. agr. 25 novembre 1998, n. 613, con nota redazionale</i>	414
Bellezze naturali (protezione delle) - Rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Revoca per incompatibilità con l'intervenuta sanatoria - Incompatibilità futura o eventuale - Idoneità - Esclusione - Incompatibilità esistente ed insanabile - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 1999, n. 441 (c.c.) (M)</i>	424	Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - In genere - Competenza - Presupposti - Rapporto sorto dal contratto agrario e stipulato dal convenuto con un terzo - Subingresso al terzo dell'attore - Controversia - Competenza del giudice specializzato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 febbraio 1999, n. 14391 (M)</i>	422
CACCIA		Contratti agrari - Controversie - Condizione di procedibilità - Tentativo di conciliazione - Necessità - Esperimento nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice - Idoneità - Fondamento - Convocazione nella qualità - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 aprile 2000, n. 4859 (M)</i>	423
Caccia - Fauna selvatica - Danni arrecati alle colture - Azienda agricola compresa nel perimetro di un'azienda faunistico-venatoria - Responsabilità. <i>T.A.R. Umbria 15 marzo 1999, n. 290, con nota di M. GORLANI</i>	418	IMPOSTE E TASSE	
Caccia e pesca - Pesca - Ritiro dall'attività di pesca - Concessione di contributo - Procedimento - Domanda di contributo - Termine - Entro sessanta giorni dalla riconsegna della licenza di pesca - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. III ter 4 giugno 1999, n. 1456 (M)</i>	425	Imposte e tasse - INVIM - Cessione di terreno agricolo - Acquisto da parte del coltivatore diretto del fondo - In esecuzione della prelazione agraria - Assoggettabilità - Sussiste. <i>Comm. tribut. reg. - Napoli, Sez. XI 6 dicembre 1999, con nota di G. DI PAOLO</i>	420
Caccia e pesca - Pesca - Ritiro dall'attività di pesca - Concessione di contributo - Procedimento - Modalità fissate dagli Stati membri - Osservanza - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. III ter 4 giugno 1999, n. 1456 (M)</i>	425	INQUINAMENTO	
CONTRATTI AGRARI		Inquinamento - Inquinamento marino - Tutela - Competenza del Ministero ambiente. <i>Cons. Stato, Sez. II 27 ottobre 1999, n. 1234/99 (M)</i>	425
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - A coltivatore diretto - Stipulazione del relativo contratto - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Mancata precisazione delle modalità della stipula e dell'ammontare del canone - Rilievo ostativo - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 febbraio 2000, n. 1872, con nota redazionale</i>	387		

	pag.		pag.
Inquinamento - Inquinamento marino - Tutela - Competenza del Ministero ambiente - Anche nelle aree portuali. <i>Cons. Stato, Sez. II 27 ottobre 1999, n. 1234/99 (M)</i>	425	PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO	
LAVORO		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vini - Falsità di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli - Abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo di detti documenti - Permanenza - Sussistenza. <i>Cass. Sez. V Pen. 16 febbraio 1999, n. 6253 (c.c.), con nota di P. MAZZA</i>	413
Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - Durata - Rapporto a tempo determinato - Carattere normale - Conseguenze - Onere probatorio relativo alla sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato - Incidenza sul lavoratore - Applicabilità della legge n. 230 del 1962 - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 10 aprile 2000, n. 4523, con nota di A. FONTANA</i>	385	PROPRIETÀ	
PRELAZIONE E RISCATTO		Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - In genere - Obbligo di estirpazione - Tutela dell'ambiente e del paesaggio - Limite - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 dicembre 1999, n. 14455 (M)</i>	422
Prelazione e riscatto - Prelazione - Esclusione - Condizioni - Natura non agricola del terreno - Destinazione edilizia in base a piano regolatore anche non approvato - Sufficienza - Richiesta di variante da parte del proprietario del fondo - Persistenza della destinazione agricola. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 gennaio 2000, n. 673, con nota redazionale</i>	389	SANITÀ PUBBLICA	
Prelazione e riscatto - Prelazione - Diritto di prelazione «a parità di condizioni» ex art. 8 legge n. 560 del 1965 - Affittuario - Esercizio della prelazione - Possibilità di discriminare le clausole non favorevoli - Inopponibilità di queste ultime - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 febbraio 2000, n. 2050 (M)</i>	422	Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti - Raccolta e smaltimento di autoveicoli - Senza autorizzazione - Reato anche dopo l'abrogazione del d.p.r. 915 del 1982 - Art. 51 d.lgs. del 1997, n. 22. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 dicembre 1999, n. 3731 (M)</i>	424
Prelazione e riscatto - Prelazione - Fondo destinato in parte ad utilizzazione edilizia - Diritto di prelazione - Solo per la parte che ha conservato destinazione agricola. <i>Cass. Sez. III Civ. 12 aprile 2000, n. 4659 (M) ...</i>	423	Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti - Disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 maggio 1999, n. 6107 (M)</i>	424
PREVIDENZA SOCIALE		USI CIVICI	
Previdenza sociale - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità - Diritto di conseguire il pensionamento di anzianità - Sospensione ex art. 1 d.l. n. 384 del 1992 conv. in l. n. 438 del 1992 - Deroghe - Ipotesi del possesso del requisito dell'antecedente cessazione del lavoro - Percezione di redditi derivanti da attività lavorativa in agricoltura - Rilevanza ostativa - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 20 novembre 1999, n. 12907, con nota di C. GATTA</i>	391	Usi civici - Occupazioni e legittimazioni - Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici ex d.p.r. n. 616 del 1977 - sottrazione di ogni competenza già attribuita in materia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ivi compresa quella di attestazione di appartenenza di terreni al regime dei beni di uso civico. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 febbraio 2000, n. 2092 (M)</i>	422
Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Dipendenti da consorzi - Regime anteriore alla legge n. 92 del 1979 - Qualifica agricola o industriale dei lavoratori - Criteri - Riferimento al d.p.r. n. 795 del 1955 sugli assegni familiari - Necessità - Fattispecie relativa al Consorzio di bonifica di Sannio Alifano. <i>Cass. Sez. Lav. 6 dicembre 1999, n. 13637 (M)</i>	423	MASSIMARIO	
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		- <i>Giurisprudenza civile</i>	422
Procedimento amministrativo - Rapporti tra P.A. e privati - Principio dell'affidamento - Applicazione - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. II 14 luglio 1998, n. 1246/99 (Parere) (M)</i>	425	- <i>Giurisprudenza penale</i>	424
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i>	425
		Parte III - PANORAMI	
		RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	
		- <i>comunitaria</i>	426
		- <i>nazionale</i>	426
		- <i>regionale</i>	427
		LIBRI	
		A. PACCHIAROTTI: Province e pianificazione urbanistica (F. Mazza)	428
		A. SGRO: L'espropriazione per pubblica utilità	428
		M. ROSSI LOCCHI: Manuale per l'ambiente	428

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina
1998		
<i>LUGLIO</i>		
14	Cons. Stato, Sez. II n. 1246/99 (Parere) (M)	425
<i>NOVEMBRE</i>		
25	Trib. Termini Inerese, Sez. spec. agr. n. 613	414
1999		
<i>FEBBRAIO</i>		
16	Cass. Sez. V Pen. n. 6253 (c.c.)	413
21	Cass. Sez. III Civ. n. 14391 (M)	422
<i>MARZO</i>		
15	TAR Umbria n. 290	418
<i>APRILE</i>		
8	Cass. Sez. III Pen. n. 441 (c.c.) (M)	424
<i>MAGGIO</i>		
3	Cass. Sez. Un. Pen. n. 7	409
17	Cass. Sez. III Pen. n. 6107 (M)	424
26	Cass. Sez. III Civ. n. 5099	399
<i>GIUGNO</i>		
4	T.A.R. Lazio, Sez. III <i>ter</i> n. 1456 (M)	425
<i>LUGLIO</i>		
27	Cass. Sez. Un. Civ. n. 507	394

Data	Autorità	pagina
<i>OTTOBRE</i>		
1	Cass. Sez. III Pen. n. 112 (M)	424
12	Cons. Stato, Sez. IV n. 1555	417
27	Cons. Stato, Sez. II n. 1234/99 (Parere) (M)	425
<i>NOVEMBRE</i>		
11	Cass. Sez. VI Pen. n. 12928 (M)	424
16	Cass. Sez. III Civ. n. 12697	392
20	Cass. Sez. Lav. n. 12907	391
<i>DICEMBRE</i>		
6	Comm. tribut. reg. - Napoli, Sez. XL	420
6	Cass. Sez. Lav. n. 13637 (M)	423
16	Cass. Sez. III Pen. n. 3731 (M)	424
22	Cass. Sez. II Civ. n. 14455 (M)	422
2000		
<i>GENNAIO</i>		
4	Cass. Sez. III Civ. n. 18	390
21	Cass. Sez. III Civ. n. 673	389
<i>FEBBRAIO</i>		
18	Cass. Sez. III Civ. n. 1872	387
21	Cass. Sez. III Pen. n. 1928	407
23	Cass. Sez. III Civ. n. 2050 (M)	422
24	Cass. Sez. III Civ. n. 2092 (M)	422
<i>APRILE</i>		
10	Cass. Sez. Lav. n. 4523	385
12	Cass. Sez. III Civ. n. 4659 (M)	423
14	Cass. Sez. III Civ. n. 4859 (M)	423

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Sulla delega per l'orientamento di una moderna definizione dell'impresa agricola

di STEFANO MASINI

1. Una legge organica dell'agricoltura: premesse storiche. - 2. Crisi del primato del codice civile ed esperienza delle leggi speciali. - 3. Sistema della disciplina dell'impresa agricola nel codice civile e sua attuale rilevanza. Dubbi sulla centralità dell'art. 2135 c.c. - 4. Fattispecie dell'impresa agricola: realtà economica e valutazione normativa. Critica alla dilatazione dell'agrarietà. - 5. Verso una moderna nozione di imprenditorialità in agricoltura. - 6. Necessità di risalire alla collocazione dell'agricoltura nel sistema del codice del 1882. Rilevanza dell'atto di commercio. - 7. Contrapposizione dell'impresa agricola alla proprietà terriera. Definizione dell'impresa *per conto proprio* ed esercizio dell'agricoltura. Insufficienza del dibattito sul concetto di agricoltura per la riforma del codice di commercio. - 8. Rilevanza giuridica dell'impresa nell'ordinamento *corporativo* e problematica della sua commercialità. - 9. Separazione del momento della vendita e della trasformazione dei prodotti agricoli dall'attività di coltivazione del fondo e di allevamento di bestiame. Impostazione del problema. - 10. Impostazione unitaria della disciplina dell'impresa ed esigenza di una disciplina differenziata dell'impresa agricola. - 11. Problema dei confini tra attività agricola e attività commerciale. Verifica del criterio distintivo. - 12. Limiti dell'art. 2135 c.c. e necessità dell'esame dei rapporti sociali e di produzione nella prospettiva di orientamento verso il mercato. - 13. Superamento dell'ambiguità della nozione di imprenditore agricolo nella disciplina del codice civile. Precisazioni. - 14. Critica alla tesi della *inesistenza* della impresa agricola. Esame dell'elemento teleologico. - 15. Insufficienza della disciplina del codice per l'esercizio dell'attività agricola. Tendenza evolutiva delle leggi speciali. - 16. Importanza pratica di uno *statuto* per l'impresa agricola. - 17. Forma commerciale nell'esercizio di attività agricole e rilevanza della soggezione a registrazione. - 18. Pubblicità dell'impresa agricola e sua funzione nel sistema economico. - 19. Estensione della procedura concorsuale all'impresa agricola. - 20. Impresa agricola nel diritto tributario: precedenti storici ed esigenze di riforma. Il reddito agrario come reddito dell'impresa agricola. - 21. Pluralità di imprese e caratteri della organizzazione della produzione. - 22. Agricoltura territoriale e posizione sistematica del fondo rustico. - 23. Chi deve qualificarsi imprenditore agricolo. Profili di un modello di impresa *multifunzionale*, sostenibile e competitiva. - 24. Allargamento della sfera di agrarietà ed ammissibilità di una impresa *rurale*. - 25. Attività connesse all'agricoltura. Rilievi sul criterio di normalità. - 26. Momenti della valutazione normativa unitaria dell'impresa e coordinamento economico dei fini della produzione e dello scambio. - 27. Inadeguatezza del criterio di connessione e possibilità di nuove iniziative economiche. - 28. Caratteri tipici della produzione agraria. Tendenze espansive e riflessi sulla disciplina. - 29. Categorie e varietà delle imprese: rilevanza della *funzione* e tipologie dell'economico. - 30. Nozione di professionalità e qualifiche professionali. - 31. Ridefinizione della nozione di piccolo imprenditore ed agricoltura di *professione*. - 32. Capacità professionale e combinazione dei mezzi produttivi. Rilevanza del territorio e scelte economiche di esercizio della impresa agricola.

1. - Apprendo l'ordine dei lavori del Secondo Congresso Nazionale di Diritto Agrario, nella seduta dedicata alla trattazione dell'importante tema relativo ad una «legge organica dell'agricoltura», G. BOLLA, valutando il complesso, informe e macchinoso delle regole ordinate a disciplinare il processo economico della produzione agraria, premette che «la tendenza alla unificazione delle norme, consuetudinarie o scritte, disciplinatrici dell'agricoltura è un fenomeno che si ripete nel tempo, allorché lo specificarsi e l'estendersi dell'attività normativa, parallela allo sviluppo di fatti tecnici e sociali, reclama una riduzione quantitativa ed un coordinamento qualitativo delle norme» (1).

Di fronte al trasformarsi delle relazioni giuridiche e delle condizioni economiche quali effettivamente si manifestano nel clima culturale dell'epoca sembra, infatti, indispensabile rivedere i caratteri della disciplina del suolo destinato alla produzione, che ne determinano la natura, la struttura e la funzione, per l'innegabile interesse rivestito nella organizzazione dello Stato corporativo, rinvenendo le più solide e certe fondamenta della ricerca, nella stessa autonomia del diritto agrario, da intendere «non come un diritto diverso od opposto: ma come uno sviluppo, un adattamento del diritto comune, che attinge la sua particolare fisionomia dalle qualità delle persone e dei beni; dall'esercizio di determinati diritti; da un complesso di istituti e di rapporti peculiari dell'agricoltura» (2).

(1) Così BOLLA, *Per una legge organica dell'agricoltura. Presupposti e sistemi*, in *Atti del Secondo Congresso Nazionale di Diritto Agrario*, Mussoliniana - Cagliari - Sassari 16-19 ottobre 1938 - XVI, Roma, 1939 - XVII, 137, secondo cui: «È bene avvertire anzitutto che la proposta muove da ragioni pratiche tecnico-legislative, ma altresì dogmatiche. E se quelle mirano a dare all'agricoltura un regolamento unitario, vivo, completo che tolga il pratico, l'interprete, il giudice, dal disagio, talora preoccupante, di una legislazione frammentaria, ispirata ad epoche diverse, la quale non sempre aderisce alla

nuova struttura dello Stato e dell'economia corporativa; le ragioni dogmatiche risalgono ad esigenze scientifiche ed anche didattiche: e noi pure, come gli altri settori del diritto, si vuole uscire dal disagio di una dottrina la quale pur avendo una propria unità e sistema oscilla tra l'empirismo di un metodo legislativo che manca di principi generali e di risoluzioni unitarie e le posizioni tradizionali consacrate nei codici generali».

(2) Così, ancora, BOLLA, *Per una legge organica dell'agricoltura. Presupposti e sistema*, cit., 151.

L'approccio legislativo di taglio specialistico non si presentò, tuttavia, nel segno del progresso in relazione all'influenza, destinata a prevalere nel pensiero giuridico, di intraprendere una unitaria opera di codificazione, né ha potuto avere seguito; ma la consistenza teorica e l'adeguatezza scientifica delle riflessioni emerse da quel fecondo dibattito hanno consentito di mettere in luce il riconoscimento dei connotati specifici dell'attività agricola e di tradurli, in termini operativi, nell'elaborazione del nuovo libro del lavoro.

2. - La funzione di statuto della vita privata e delle libertà civili in adesione ai valori del liberalismo ottocentesco ed al modo di organizzazione della società, che il codice del 1942 ha rappresentato storicamente, conosce, presto, fratture e sospensioni di fronte alle crescenti aspettative di dare risposta a specifiche e determinate pretese di autonomia, di libertà, di iniziativa dei soggetti che, con l'illusione di una legislazione uniforme ed appiattita si pensava di aver rimosso in termini di generalità ed astrattezza delle previsioni e di eguaglianza formale delle posizioni di fatto contemplate; ed affianco ad esso, riannodandosi direttamente ai principi della Costituzione, prendono corpo gruppi di norme speciali che orientano la disciplina di singoli istituti e provvedono alla tutela di interessi che pongono il problema di necessarie distinzioni e rispondono a logiche settoriali (3).

In una situazione di accentuato dinamismo rispondente a finalità e disegni di politica legislativa basati sulla rilevazione delle tendenze in atto, in cui il valore generale della norma assume un prevalente contenuto contingente ed una contraddizione stridente si apre rispetto al rapporto giuridico concreto, «la stessa impronta dottrinarica del codice italiano tende sempre più, di fronte all'evoluzione della pratica e della legislazione speciale, a fare di più parti della normativa codicistica uno schema di principi offerti per un inquadramento, piuttosto che una disciplina almeno normalmente esauriente dell'attività economica» (4).

Se è vero quello che scrive ASCARELLI (5), a proposito della creatività della interpretazione e della stessa necessità di applicazione del diritto, vale a dire, che «la norma non è intellegibile "in sé", ma solo in funzione di una realtà e

compito del giurista è necessariamente e sempre quello di una valutazione normativa di questa realtà» diventa, allora, necessario ritornare sull'attualità dello stesso complesso di norme che saldano la connessione tra forma giuridica e materia economica.

3. - Può convenirsi che «nessun codice era arrivato a dettare una disciplina giuridica dell'agricoltura partendo da presupposti più logici e più aderenti alla realtà storica ed economica» (6), ma in un contesto di mutamento delle condizioni generali legato alle aspettative della comunità ed al progresso della cultura e delle idee, ha acquistato mano a mano rilevanza, rispetto alla capacità produttiva ed alla sicurezza quantitativa dell'approvvigionamento, la garanzia di gestire correttamente l'ambiente e di controllare i possibili effetti negativi sulla salute, trovando sul terreno della legislazione speciale e delle fonti gerarchicamente sovraordinate di derivazione comunitaria, quel supporto in grado di spiegare il diverso modo di concepire la percezione tra l'esercizio dell'attività agricola e la sua qualificazione giuridica.

È senz'altro vero quanto ROMAGNOLI coglie, riannodandosi alla più sensibile dottrina (7) - che sviluppa la logica della costruzione della materia agraria come specchio di una «natura delle cose» - con riguardo alla formula dell'art. 2135 c.c. e, cioè, che «con il riferimento a nozioni comuni ampie e costituenti oggetto anche di definizioni tecnico-economiche ... non fornisce all'interprete una nozione "immobile" dell'oggetto dell'impresa agricola, bensì una nozione aperta alle trasformazioni dell'agricoltura sotto gli aspetti tecnico, economico e sociali». Ma non si può né pure non accorgersi come di fronte al disegno di una politica di *sviluppo rurale* la stessa formula segni, ormai, un costante e progressivo *sfasamento* tra lo schema dell'impresa ed il comportamento economico dei produttori, che accettano la sfida di una agricoltura multifunzionale, sostenibile, competitiva e diffusa su tutto il territorio europeo, capace di salvaguardare il paesaggio, mantenere lo spazio naturale ed apportare un contributo essenziale alla vitalità del territorio, anche nelle regioni svantaggiate e di montagna, e, insieme, di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in fatto di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari (8).

(3) In proposito, si veda *amplius* IRTI, *L'età della decodificazione*, in *Dir. e soc.*, 1978, 613; ID., *L'età della decodificazione*, Milano, 1979; ID., *Leggi speciali, dal monosistema al polisistema*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, 141, il quale osserva: «Un sistema, che ormai non combacia con un corpo definito di leggi, assume un nuovo valore. Non più mono-sistema, correlativo alle strutture del codice civile, svolto secondo il disegno e le partizioni di esso ...; ma polisistema, come quadro d'insieme, o cornice di principi, in cui si iscrive una pluralità di micro-sistemi e di logiche di settore. Il codice civile è soltanto una parte del sistema (o poli-sistema) del diritto privato, che vede al centro la Costituzione e di qui irradiarsi un fascio di nuclei legislativi».

Possono, inoltre, richiamarsi le osservazioni di MENGONI, *Il «diritto vivente» come categoria ermeneutica*, in *Ermeneutica e dogmatica giuridica*. Saggi, Milano, 1996, 149, il quale passa in rassegna la teoria del «diritto vivente», che «supera la posizione, caratteristica del positivismo ottocentesco, che identifica la norma col testo legale, e aderisce al principio ermeneutico che al testo riconosce solo un valore euristico per la ricerca della regola di decisione» ed osserva (150) «Poiché i dati per l'elaborazione della norma non sono soltanto le strutture linguistiche del testo, ma anche gli elementi di fatto (extratestuali) emergenti dal segmento della realtà sociale individuato dalla disposizione come proprio ambito normativo, la formula del diritto vivente investe il rapporto tra il giudice e la legge sintetizzando il problema della partecipazione dell'interprete alla formazione del diritto e la connessa esigenza di (relativa) stabilizzazione delle sue applicazioni».

(4) COSÌ ASCARELLI, *Il dialogo dell'impresa e della società nella dottrina italiana dopo la nuova codificazione*, in *Scritti vari di diritto pubblico e privato*, Milano, 1969, 782.

(5) Si veda l'A., *Norma giuridica e realtà sociale*, in Studi in onore di Francesco Messineo per il suo XXXV anno d'insegnamento, vol. IV, Milano, 1959, 71, il quale aggiunge «La tesi contraria fa anch'essa capo, ché non potrebbe essere altrimenti, a un ordinamento della realtà, ma sostituisce all'esame della realtà effettuale quello di una realtà ideale. Col che si apre inevitabilmente il cammino a una dottrina aulica e concettuale, che trascura una valutazione normativa della realtà presente, ciò che si traduce non (come a volte si pensa) in una accentuazione di quella funzione di conservazione che è sempre e necessariamente propria di ogni diritto costituito, ma in un'accentuazione del potere delle forze economicamente prevalenti in quanto operanti in una realtà diversa da quella visualizzata nella normativa».

(6) In questi termini, si legga MAROI, *L'agricoltura nel libro del lavoro del nuovo codice civile* (memoria letta nell'Adunanza della R. Accademia dei Georgofili del 14 giugno 1942 - XX), in *Riv. dir. agr.*, 1942, I, 124.

A proposito del concetto di impresa agricola intesa come attività autonoma di organizzazione, lo stesso A., *Nozione di imprenditore agricolo nel nuovo codice civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, I, 1, osserva: «Se nel nostro precedente codice era stato omesso ogni accenno a questa forma organizzata della produzione, non può prescindere un codice che intende consacrare la nuova concezione corporativa della produzione e la nuova responsabilità dei produttori».

(7) Si veda l'A., voce *Impresa agricola*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. Comm., vol. VII, Torino, 1992, 115.

In argomento, si vedano le osservazioni formulate da GALONI, *La interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti tra interpretazione autentica e giurisprudenziale*, Milano, 1955, 86: «Per la definizione dell'istituto e, conseguentemente, per la ricerca della tipicità, la dogmatica non si può accontentare di una mera astrazione delle norme scritte, ma deve spostare la sua indagine alla struttura economico-sociale e all'interesse materiale non per coglierlo nella sua essenza (vizio sociologico della tipicità sociale), ma nel suo *dover essere* sprigionato dalla coscienza sociale». Ed ancora: «È vero che nell'ambito del corpo sociale il dover essere dei rapporti si forma normalmente in conformità delle leggi scritte o consuetudinarie. Ma quando le leggi scritte non aderiscono ed anzi contrastano con le esigenze della mutata organizzazione della struttura sociale, allora spontaneamente si forma un dover essere, che tende a superare le leggi scritte e a conformarsi nella misura più omogenea possibile alla nuova struttura organizzativa».

(8) Sull'istanza di una *legge organica* in grado di delineare lo statuto giuridico dell'impresa agraria al fine di precisarne i confini e la disciplina fondamentale, cfr. LONGO, *Per un nuovo statuto giuridico dell'impresa agraria*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, 489, il quale premette l'osservazione che «La poca chiarezza di alcune disposizioni del codice civile, la successiva sovrapposizione di norme particolari da un lato e, dall'altro lato, lo sviluppo di nuove forme tecniche ed organizzative dell'economia agraria provocano molte incertezze interpretative e fanno dubitare che la disciplina complessiva dell'impresa agricola sia frutto più del casuale incontro di norme diverse che non di una ben definita volontà legislativa e che, comunque, essa sia poco rispondente ai problemi che nascono per molte situazioni tecnico-economiche più o meno profondamente nuove».

Probabilmente, partendo dalla considerazione dell'incidenza della nozione di *agrarietà* sulla disciplina propria di attività particolarmente qualificate, sia quanto alle modalità di esercizio, che quanto all'orientamento, si può rinnovare la costruzione dell'interesse che presiede alla qualificazione di emergenti tipologie economiche di organizzazione della produzione, tenendo conto dell'evoluzione del giudizio di valore operata dal corpo sociale anche al fine di colmare il ritardo con cui è intervenuto finora il legislatore a disciplinare questi fenomeni di più difficile comprensione a contatto con i dati normativi della norma codicistica.

L'interpretazione estensiva applicata all'esame dei casi concreti e delle continue novità presenti nella complessiva esperienza può svolgere un ruolo propositivo ed essere utile mediante la formalizzazione di concetti, ma non può, comunque, considerarsi un risultato definitivo od esaustivo perché «oltre un certo livello ... l'art. 2135 non si può manovrare» (9).

4. - Sul piano della ricostruzione del sistema ha, sicuramente, importanza precisare che, il fatto che, nel titolo e nell'ambito dell'art. 2135 c.c., abbia priorità terminologica il riferimento all'imprenditore, piuttosto che all'impresa, non deve far dimenticare come sia quest'ultimo concetto a designare la *fattispecie*, quale dato della realtà economico-sociale normativamente delimitato (10), mentre l'imputazione dell'attività economica al soggetto rileva, piuttosto, sul piano della titolarità dell'iniziativa economica e della integrazione della relativa disciplina.

Intorno all'impresa occorre, dunque, lavorare per ripristinare il ruolo centrale e la funzione portante che ha questo concetto, in termini di effettività, nell'economia di mercato e nel commercio giuridico, dipanando, poi, le fila di un disegno capace di rivelare i connotati dello statuto soggettivo dell'imprenditore, predisposto secondo una pluralità di modelli adeguati a cogliere e dare regola agli elementi connessi alla natura dell'attività, alla qualità di essa ed alla preminenza della sua funzione (11).

Si introduce, così, il presupposto essenziale, dal punto di vista metodologico, per una analisi conoscitiva del materiale normativo attenta ai mutamenti in atto e con forza promozionale rispetto al processo di elaborazione di nuove

regole secondo le indicazioni prevalenti nella prassi dei rapporti produttivi, maturando, da un lato, «la necessità di una revisione sostanziale di tutti i risultati raggiunti nella elaborazione concettuale della esperienza precorsa» e, dall'altro lato, la responsabilità di «adeguarsi, nella impostazione dei problemi nuovi o novellamente posti, al punto di vista del legislatore, nella valutazione della realtà sociale» (12).

Può dirsi, in vero, complice anche la *fortunata* applicazione del criterio biologico nella interpretazione evolutiva della materia, che la nozione economica dell'agricoltura sia venuta articolandosi e specificandosi in una pluralità di ambiti disciplinari, che hanno permesso di ricondurre attività svincolate dallo sfruttamento del fondo, emergenti sul piano economico, ad una considerazione unitaria, risultando, tuttavia, innegabile l'esigenza di un coordinamento delle definizioni legislative volte ad assoggettare a regole *speciali* rapporti il cui contenuto sostanziale rifugge da quella tradizionale valutazione di favore che ne giustifica l'applicazione (13).

La delimitazione dell'ambito dell'agricoltura rispetto a quella operata nel 1942 è diventata un problema di *distacco* o di *separazione* dal diritto commerciale, ogni volta che la fattispecie sia stata modellata in relazione ad elementi di indole economica o sociale richiedenti una considerazione speciale della condizione giuridica del soggetto, sia sul piano privatistico sia con immediata rilevanza sul piano amministrativo o tributario, per questa via anche introducendo elementi di «deterioramento» della tecnica normativa (14).

La preferenza è stata accordata piuttosto che alla scelta di calare necessariamente la concreta fattispecie nella disciplina predisposta per quella tipologia di impresa qualificata nel codice secondo il proprio *nomen iuris*, all'opportunità di far vivere, di volta in volta, il riconoscimento della situazione corrispondente fuori dal suo ambito, con la frantumazione del modello astratto in risposta all'occasionale dispiegarsi delle relazioni economiche.

Da qui il recente interrogativo, carico di suggestione, in ordine alla direzione raccomandata, in chiave ermeneutica o di formalizzazione di principi, per ricomporre il fenomeno dell'impresa e fare i conti con le peculiarità del suo ambiente,

(9) Così FRANCIOSI, *Impresa agricola e impresa commerciale: ai confini del diritto agrario*, in *Gli attuali confini del diritto agrario. Atti del Convegno «Enrico Bassanelli»*, Firenze, 28-30 aprile 1994, a cura di E. Casadei, A. Germanò e E. Rook Basile, Milano, 1996, 226, il quale ritiene che si debba realizzare, nel dibattito sull'impresa agricola, «un'operazione di politica del diritto che sia più rispettosa della logica specifica di ogni categoria giuridica, storicamente determinata, che non può essere manipolata in modo arbitrario fino a renderla elastica, fungibile per qualunque tipo di politica del diritto».

Favorevole ad una interpretazione evolutiva dell'art. 2135 c.c. è, invece, GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1999, 288, il quale osserva che i rilievi critici mossi alla norma «risultano insuperabili solo per gli interpreti che si adeguano a quel metodo di rigido positivismo giuridico che non riesce a vedere la norma staccata dalla sua matrice storica e la cristallizza nel tessuto economico-sociale in cui è stata espressa. Per chi invece crede che la norma viva, si evolve e partecipi al contesto sociale della comunità da cui nasce e ne accompagni le trasformazioni, non si tratta di accantonare la norma giudicandola superata e di invocare dal legislatore una norma sostitutiva, ma si tratta di interpretare la norma esistente alla luce del mutato contesto sociale ed economico».

(10) Per questa qualificazione, cfr. OPPO, *L'impresa come fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 1, 109, il quale, analizzando il rapporto impresa-imprenditore, osserva: «Fattispecie è l'impresa, non l'imprenditore; nozione, quest'ultima, che attiene, sia come riflesso della paternità della fattispecie, sia come momenti della disciplina, alla sfera dell'effetto. Tanto basta per riconoscere all'impresa il carattere di nozione originaria e di nozione primaria rispetto a quella di imprenditore e per sfatare la diversa valutazione ancora stranamente diffusa».

(11) Osserva GALLONI, *Una nuova nozione di «imprenditorialità» in agricoltura*, in *Nuovo dir. agr.*, 1981, 56, «Una nozione di imprenditore non poggiata su una sicura nozione di impresa rivelava tutta la sua fragilità. Né il parallelismo con la nozione di proprietario poteva andare oltre le apparenze; perché alle spalle della nozione di proprietario vi è una millenaria costruzione della dottrina e della giurisprudenza, alle spalle della nozione di imprenditore agricolo non vi può essere e non vi è una elaborazione del concetto di impresa in qualche modo paragonabile. E la nozione di imprenditore agricolo senza l'impresa non esiste, diventa una pura finzione, viene

alla lunga riassorbita dentro la figura del diritto soggettivo o del proprietario o del locatario o - nei contratti agrari associativi - del socio».

(12) In questo senso, si legga NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 177, per una critica all'atteggiamento di chi, «per il culto di formule ormai anacronistiche, si lascia sfuggire i motivi profondi e il senso reale del mondo che lo circonda».

(13) Osserva MASI, *L'impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, 540, che «gli orientamenti nuovi, anche se affascinano e corrispondono ad esigenze attualmente avvertite, non possono prevalere sul «dato positivo» che, valutato con metodo corretto, non consenta una interpretazione evolutiva che permetta di ricondurre alla legge vigente; perché anzi l'accorgersi che la legge non consente interpretazioni evolutive che soddisferebbero esigenze attualmente avvertite risulta sovente spiacevole».

Per una decisa critica all'allargamento del sistema agevolativo e protettivo previsto per l'esercizio delle attività agricole in dipendenza dell'accoglienza positiva riservata dal legislatore al criterio biologico, si veda COSTANTO, *Sul criterio «biologico» per la qualificazione dell'attività agricola* (Commento alla l. 23 agosto 1993, n. 349), in questa *Riv.*, 1993, 588.

(14) Sul punto, cfr. CASADEI, *Riflessioni sull'impresa agricola alla luce di recenti interventi legislativi*, in *Studi in onore di Enrico Bassanelli*, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, Milano, 1995, 208, che, in relazione all'introduzione del criterio del reddito impiegato per la qualificazione agraria dell'acquicoltura e dell'allevamento di cani, osserva: «Il legislatore è cosciente di introdurre significative modifiche nella classificazione delle attività economiche, soprattutto rispetto alla visuale assai restrittiva degli allevamenti agrari tipica della giurisprudenza, e avverte, inoltre, che la qualifica agraria può comportare agevolazioni e benefici che non ritiene debbano attribuirsi a certe categorie di imprese del comparto preso in considerazione. Così limita la qualifica alle imprese che ritiene meritevoli di tutela, ma in tal modo cade in un grave errore di tecnica normativa, giacché la qualifica non può che collegarsi al tipo di attività oggettivamente considerata, mentre, in base a precise scelte politiche, fra le imprese che svolgono tale attività, possono variamente individuarsi quelle cui indirizzare le agevolazioni, che possono anche essere diversamente graduate secondo molteplici parametri».

sul quale CARROZZA (15) avrebbe voluto intrattenere la laboriosa ricerca degli studiosi della materia: «vi piace o no la formulazione dell'art. 2135? Pensate di doverla mantenere così com'è, con una lettura adeguata alle circostanze odierne, oppure ritenete di doverla modificare o sostituire?».

5. - La recente presentazione di un disegno di legge contenente la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi più l'orientamento e la modernizzazione dell'agricoltura traduce, in specie, una sentita aspettativa di riflessione dogmatica e di elaborazione normativa nella *materia* per dare un contributo di sistemazione degli schemi formali relativi all'ordinamento della produzione ormai logorati sotto il peso della realtà effettuale (16).

Tra i principi programmatici contenuti nella delega assumono un ruolo centrale quelli relativi alla qualificazione delle attività economiche ed alla ridefinizione della disciplina dell'impresa agricola, tenuto conto delle trasformazioni del processo produttivo secondo le dinamiche di sviluppo dipendenti dal quadro comunitario (17).

Nel primato dell'impresa, quale punto di riferimento capace di indirizzare le coordinate della riforma verso il mercato in vista della tutela dei consumatori e degli interessi nuovi connessi alla salvaguardia dell'ambiente, si può cogliere il profilo più significativo di una emergente tensione sociale a superare le contraddizioni residue di un modello regolatore dell'attività economica incapace, almeno in parte, di promuovere ed assecondare la *pluralità delle funzioni* che sono ormai svolte dall'agricoltore.

Già da tempo, del resto, si è avuto modo di registrare «lo scarto crescente tra l'articolarsi delle strutture produttive agricole, chiamate a svolgere compiti nuovi e caricate di nuove responsabilità, e i criteri di qualificazione giuridica attraverso i quali si realizza la funzione propria del diritto che è quella di controllare, disciplinare fenomeni a tutela degli interessi coinvolti» (18), sì che il dibattito aperto dalla dinamica degli interessi in gioco e la stessa rimediazione critica dei dati ricavati dalla esperienza codicistica colgono, nella concessione di una delega al Governo, l'occasione per fissare la crescita imprenditoriale dell'agricoltura e riconoscere la sua definitiva modernizzazione con l'assunzione di rinnovate *scelte politiche*.

Il risultato a cui approdare non può, dunque, essere raggiunto attraverso una semplice raccolta di dati normativi capace di riunire in un unico corpo disciplinare il materiale disponibile, che oggi appare sicuramente frammentario, slegato ed incoerente, perché se la revisione risulta rispon-

dente ad esigenze di pronto adattamento alla evoluzione dei rapporti giuridici concernenti fenomeni della corrente vita economica e sociale, essa segna anche una fondamentale tappa per approfondire, con consapevolezza, gli effetti della trasformazione delle attività economiche e la qualificazione dei connotati peculiari che il processo produttivo agricolo presenta rispetto a quello industriale.

Il metodo da seguire è quello di dedicare una specifica analisi del quadro normativo esistente, utilizzando i materiali e gli elementi disordinati e grezzi dispersi in una cospicua e diversa articolazione disciplinare, riconsiderarli attraverso una cernita accurata e provvedere ad una loro completa rielaborazione: «bisogna separare l'utile dal vano, far cadere le scorie, identificare ciò che è sano e vitale, rielaborare gli istituti vecchi e nuovi» (19), ma con la consapevolezza che il lavoro possa approdare a risultati che non solo abbiano una *sedes materiae* fuori del codice, quanto ammettere anche soluzioni *in contrasto* con la tradizionale impalcatura.

Nel momento in cui tra costruzione giuridica e realtà economica e sociale dei rapporti di produzione non vi è più quell'armonica adesione, che ha determinato l'affermarsi della nozione di *monoattività* rispetto a quella – oggi, richiesta dalle misure di promozione dello sviluppo rurale – della *multi-attività*, a fissare i confini della nozione comune di agricoltura, non appare più sufficiente assecondare l'interpretazione evolutiva dell'art. 2135 c.c., preferendosi la via della elaborazione originale di un sistema di norme ordinato intorno all'impresa, che va *orientato* in direzione della disciplina di una molteplicità di aspetti economici, sociali ed ambientali in vista del pronto adeguamento del modello alle esigenze espresse dalla società.

6. - Nel volgere lo sguardo indietro, risalendo, mano a mano, agli anni immediatamente successivi alla conquista dell'unità politica ci si avvede che il momento *speculativo* dei beni indirizzati alla produzione ovvero sia la specifica considerazione dell'attività dell'agricoltore successiva alla percezione dei frutti per il mercato di consumo non trova una immediata rilevanza nel codice di commercio, ma affiora più tardi «sotto la pressione di esigenze sociali nuove e per l'influenza di sistemi politici che al fattore economico attribuiscono un valore più accentuato nel campo giuridico» (20).

Con la preferenza accordata, rispetto ad una determinazione sintetica del concetto di commercio, ad una scelta analitica dei singoli atti, il criterio o principio direttivo alla base della enumerazione legislativa viene individuato nella funzio-

(15) Cfr. l'A., *Conclusioni*, in *Gli attuali confini del diritto agrario. Atti del Convegno «Enrico Bassanelli»*, Firenze, 28-30 aprile 1994, a cura di E. Casadei, A. Germanò e E. Rook Basile, cit., 324.

Si tratta del disegno di legge n. 4339 comunicato alla Presidenza il 15 novembre 1999, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati».

(16) Per una precedente iniziativa di riforma dell'intero sistema delle regole in agricoltura, si vedano GERMANÒ e ALBISINNI, *Verso una loi d'orientation agricole italiana?*, in questa Riv., 1999, 205.

(17) Nello studio della esperienza francese ROOK BASILE, voce *Orientation (Lois D')*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. Civ., vol. XII, Torino, 1995, 201, sottolinea come le *lois d'orientation* sono introdotte con formule enunciative delle finalità, e dunque della *ratio*, delle leggi stesse con una sorta di interpretazione autentica che non esaurisce la sua funzione alla sfera di azione di tali leggi, ma che consente all'interprete di riannodarle tra loro ed alle disposizioni di *code rural* mediante una logica di insieme i cui principi trovano il proprio sostegno nell'espressa formulazione degli obiettivi e nella esplicita predisposizione di modelli di condotta, tanto che in questa ottica di accentuato dinamismo «può ravvisarsi nelle varie *lois d'orientation* la rappresentazione, sì come in un filmato, delle tappe della storia dell'economia agricola francese e del suo rapporto con quella comunitaria, tappe in cui l'evolversi degli strumenti idonei a garantire la tutela dei valori confermati dalla società contemporanea rende conto dell'evolversi dei bisogni e della loro emersione alla coscienza giuridica».

(18) Così JANNARELLI, *Il dibattito sull'impresa agricola a cinquant'anni dalla codificazione*, in *Diritto agrario e società industriale*, tomo primo, *Imprese e contratti agrari*, Bari, 1993, 81, il quale osserva come «La perdita di contatto con la realtà economica e con l'effettiva dinamica degli interessi in gioco ha condotto, e conduce ancor oggi, a una distorta valutazione del dato codicistico da parte della dottrina», sottolineando, ad esempio, «che

proprio il giusto recupero del legame che esiste tra le soluzioni tecniche, con le conseguenti elaborazioni concettuali, e le scelte politiche alla base delle prime, abbia potuto evidenziare l'inaccettabilità di quelle impostazioni dottrinali agraristiche che tendono ad ampliare l'area dell'agrarità dell'impresa *ex art. 2135* attraverso una semplice operazione interpretativa tesa a spostare l'accento dalla terra all'elemento biologico».

(19) In questi termini, si legga AZZARITI, *Per una legge organica dell'agricoltura. Il contributo delle leggi speciali*, in *Atti del Secondo Congresso Nazionale di Diritto Agrario*, cit., 423.

(20) Così BASSANELLI, voce *Diritto agrario*, in *Noviss. dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, 782.

In generale, può dirsi come sia stata offerta risposta positiva alla domanda «se il diritto abbia soltanto la funzione di organizzare le forme esteriori del processo economico, nell'ambito delle quali i singoli comportamenti economici si svolgono in condizioni di sostanziale immunità dalla regola giuridica, essendo deterministicamente orientati verso un ordine naturale prestabilito, oppure se il diritto costituisca uno strumento attivo del processo economico, in virtù del quale l'ordine economico riceve l'impronta della volontà umana», così MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, in *Studi in onore di Alberto Asquini*, vol. III, Padova, 1965, 1078. Si veda, inoltre, lucidamente, per quanto più da vicino interessa sottolineare, GIORGIANNI, *Il diritto agrario tra passato e l'avvenire*, in *Riv. dir. agr.*, 1964, I, 30, il quale osserva: «La considerazione dell'agricoltura *sub specie* dell'attività, e non più della proprietà e del godimento del fondo, sorta dalla necessità di delimitare la materia mercantile da talune operazioni poste in essere dall'agricoltore al di fuori del godimento del fondo, ha quindi finito per mutuare dalla materia mercantile quel movimento per il quale dalla considerazione dell'attività germogliò il concetto di impresa, ovvero – secondo la confusa terminologia di quel tempo – di azienda».

ne intermediaria dello scambio e nella connessione all'introduzione fra produttori e consumatori diretta a facilitare lo scambio di beni, mentre resta del tutto privo di rilievo sistematico l'approfondimento del concetto di impresa in quanto «è troppo largo o almeno è troppo indeterminato» (21).

Si che, nell'introdurre un'eccezione alla inclusione della vendita dei prodotti del fondo nell'ambito degli atti commerciali è facilmente spiegabile come il riferimento non sia diretto alla produzione «agricola» bensì alla produzione dei «fondi» (22), senza riporre adeguata considerazione alla particolare forma di organizzazione della produzione, che appare, ancora, come una modalità specifica dell'intermediazione e risulta, dunque, un elemento diretto a sanzionare la natura non commerciale dello sfruttamento delle risorse della terra concepito come attività di mero godimento.

Nel determinare il campo di applicazione del diritto commerciale mediante il rinvio ad un elenco di singoli atti nascenti dall'esercizio di un'attività professionale, il concetto di impresa è essenzialmente riferito all'economia di scambio e non coinvolge la produzione agricola, potendo osservare che «se ogni impresa è di necessità una attività complessa, non ogni attività complessa è una impresa, e soprattutto non ogni attività complessa ha carattere commerciale. Indubbiamente è una attività complessa l'industria agraria e lo diviene sempre più man mano che si perfezionano i procedimenti della produzione agraria. Eppure non vi è alcun dubbio che l'industria agraria sia fuori del campo del dir. comm.; l'art. 5 del codice di commercio lo dice esplicitamente quando stabilisce che non è un atto di commercio la vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato» (23).

Risulta, così, nitidamente scolpita l'opinione del VIVANTE: «finché la mira principale dei suoi affari è quella di utilizzare le proprie terre, l'agricoltore non fa atto di commercio» (24) e, cioè, non si interpone nella circolazione dei beni nel senso che, pur presentando una necessaria coordinazione di beni e organizzazione di rapporti, non opera per lo scambio ossia per il soddisfacimento dei bisogni del mercato.

Legato alla visione della terra a diretto contatto con

l'ambiente esterno, il legislatore del tempo non conosce, in buona sostanza, altra forma di svolgimento dell'agricoltura che quella connessa all'esercizio delle facoltà di godimento inerenti al diritto di proprietà, assecondando il pacifico e diffuso apprezzamento che «senza il fondo non è concepibile l'agricoltura» (25).

È questo *vizio di origine* pur non pregiudicando – quando il codice di commercio è stato soppresso e la materia in esso contenuta è stata trasfusa entro gli schemi del nuovo codice civile – l'accoglimento delle attività agricole nell'istituto dell'impresa come fattore unitario di produzione, ha lasciato il segno di una innegabile ambiguità rispetto alla effettiva coincidenza della nozione di *agricoltore* con quella di *imprenditore*, ritardando l'attingimento di strumenti ricavabili sulla base dell'esperienza commercialistica o l'adeguamento della specificità di taluni istituti in dipendenza dell'applicazione nell'ordinamento della produzione agraria.

Del resto, si è argomentato, proprio traendo lo spunto dal momento organizzativo dei beni indirizzati al fine della produzione agricola, come «il nesso di proprietà ed impresa non risponde ad un criterio logico né ad un bisogno sistematico» nel senso che «le due nozioni sono *autonome*, e l'una può stare senza l'altra» (26).

7. - Nell'indagare intorno al carattere qualificante l'attività dell'impresa – e, cioè, nel senso che la produzione sia rivolta al mercato ovvero anche al proprio consumo – è significativo che, in modo esemplare, sia descritta la sufficienza dell'organizzazione *per conto proprio*, che riflette la situazione del «coltivatore il quale adoperi unicamente per sé e per la sua famiglia i prodotti del fondo da lui coltivato» (27).

Tale qualificazione trae, in vero, fondamento nell'opinione tradizionale risalente al clima economico e sociale fino ai primi decenni del novecento, volta a ridurre – come si è accennato – il fenomeno produttivo in agricoltura ad una semplice attività di godimento del fondo, confusa con l'esercizio della proprietà, alimentando l'equivocità fatta propria da chi anche successivamente – pur mutando la combinazione di mezzi più

(21) Così ROCCO, *Corso di diritto commerciale*. Parte generale, Padova, 1921, 188, secondo cui ne discendono due conseguenze: «1. Ogni attività, in cui si esplica una funzione intermediaria degli scambi, è atto di commercio, qualunque sia la persona che lo compie, qualunque sia l'oggetto e la forma dello scambio che quella funzione vuol facilitare ... 2. Ogni attività connessa con un'attività intermediaria è commerciale, anche all'infuori dei casi espressamente preveduti dalla legge».

(22) In questo senso, cfr. VIVANTE, *La nozione giuridica di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1914, 594. Si veda anche VALERI, *Impresa, azienda, fondo nel nuovo diritto agrario italiano*, in *Riv. dir. agr.*, 1943, I, 154, il quale ritiene che «il territorio giuridico veramente proprio dell'agricoltura non è l'impresa, non è l'azienda, è, per tradizione storica e per necessità pratica, una tutt'altra entità: il fondo».

(23) Così ROCCO, *Corso di diritto commerciale*. Parte generale, cit., 188. Osserva CASTAGNOLA, in *Nuovo Codice di Commercio italiano*. Testo - Fonti - Motivi - Commenti - Giurisprudenza, per gli avvocati S. Castagnola - S. Gianzana - L. Maurizi - N. Manara - L. Bolaffio - A. Scerola - Fr. Berlingieri - C. Pagani - E. Masè-Dari, *Commento, sub art. 5*, 74: «Puossi obbiettare che questa industria non dà un prodotto all'agricoltore, sia desso proprietario od affittuario, che per mezzo dei prodotti della terra; che questi prodotti non sono che il rappresentativo del suo lavoro e di quello dei suoi operai, dei bestiami, degli'ingrassi, delle sementi che adopera e che ha ben dovuto comprare almeno una prima volta, e che quindi si ha questo finale risultato di una compra di derrate per rivenderle quando furono lavorate».

Questa opinione però non ha trovato grazia presso la dottrina. Egli è vero che l'agricoltura è una manifattura dei prodotti agricoli; ma questi prodotti l'agricoltore non li riceve già per via di scambio da un precedente produttore, mentre li riceve invece direttamente dalle forze della natura».

Per un approfondimento delle relazioni tra agricoltori ed atti di commercio nella storia del diritto, cfr. MAGNO, *L'azienda agricola in relazione a gli atti di commercio*, in *Riv. dir. agr.*, 1924, I, 401.

(24) Così l'A., *Trattato di diritto commerciale dell'avv. Cesare Vivante*, vol. I, *I commercianti*, Torino, 1902, 115, il quale aggiunge: «Ma l'industria agricola si trasforma in industria manifattrice quando questa non può più considerarsi come un accessorio di quella; quando non ha più il semplice scopo di agevolare la vendita delle derrate o degli animali che sono i prodotti del fondo, come può essere un caseificio, una fabbrica di aceto, di acquavite, una raffineria di zucchero, una fabbrica di birra, un setificio, uno stabilimento di floricoltura o di orticoltura».

(25) Così MAZZONI, *La posizione giuridica del titolare dell'impresa agraria secondo i principi e le norme della legislazione corporativa*, in *Riv. dir. agr.*, 1938, 193, il quale rileva che il fondo, come unità immobiliare, «di cui è evidente la funzione produttiva, autorizza altresì l'intervento dello Stato nell'economia agraria attraverso i suoi organi corporativi e i soggetti autarchici nazionali e corporativi per regolare giuridicamente anche questo tipo di produzione, in conformità dei fini di tutela economica e sociale che esso si propone e che esercita prevalentemente per mezzo dell'ordinamento corporativo. Il fondo, come complesso economico, il quale ne disciplina, attraverso un diritto pubblico delle imprese agrarie e dei rapporti collettivi di lavoro agricolo, tutti i rapporti giuridici, esterni ed interni, che si ricollegano comunque al fenomeno produzione».

Il fondo assume così una fisionomia che lo riavvicina, in quanto soggetto produttivo e quindi destinatario dell'ordinamento corporativo, all'impresa industriale e commerciale».

(26) In questi termini, si legga IRTI, *Proprietà e impresa con particolare riguardo al diritto agrario*, Napoli, 1965, I, secondo il quale «Proprietà e impresa hanno il punto di riferimento nei soggetti giuridici: titolare del diritto è la persona, e la persona esercita l'attività economica».

(27) La tesi dell'ammissibilità dell'impresa per conto proprio è sostenuta dal BIGIARI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948, 123.

Si veda anche BARBERO, *Fondo e azienda nell'impresa agricola*, in *Atti del Primo Convegno Internazionale di Diritto Agrario*, vol. I, Firenze, 1954, 111, il quale osserva incisivamente che «L'attività agricola ..., pur giuridicamente qualificata, a differenza di quella industriale e di quella commerciale, che si svolgono unicamente, cioè quindi essenzialmente, sul piano dell'impresa – piccola o grande; ma impresa –, si può svolgere anche al di fuori dell'impresa, e allora al di fuori della disciplina degli articoli 2135 e seguenti».

L'attività industriale e l'attività commerciale non si possono sottrarre al dominio degli artt. 2082 o 2083, con le conseguenze che comportano; si può invece sottrarre al dominio dell'art. 2135 la coltivazione del fondo. L'agricoltura, insomma, pur avendo sempre per oggetto la *coltivazione del fondo*, non sempre dà luogo ad un fenomeno d'*impresa agricola*.

Non sono certo i più cospicui, ma non sono infrequenti i casi in cui la coltivazione del fondo è realizzata solo in funzione di provvedere al bisogno della famiglia agricola. I prodotti ottenuti dal fondo non sono in alcuna misura destinati ad entrare nel mercato; la loro vicenda si esaurisce nel viaggio dal campo alla casa e dalla casa al forno e alla mensa».

moderni per la produzione i cui frutti sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni del mercato – ha continuato ad affermare, con qualche appiglio al dato normativo, ma senza alcuna attenzione al dinamismo dei rapporti economici connessi allo sfruttamento del suolo, che l'attività agricola non implica necessariamente un orientamento diretto a produrre per i terzi, in quanto «nell'organizzazione del campo industriale e commerciale l'imprenditore crea la produttività dell'organizzazione; nel campo agricolo l'organizzazione non crea la produttività; la produttività è nel bene stesso; l'organizzazione potrà servire ad aumentare questa produttività, ma l'imprenditore agrario percepisce i frutti, li percepirà in maniera più adeguata se l'organizzazione è più perfetta ma il bene stesso è in condizione di avere una sua produttività» (28).

Rispetto a quella *diversità* dello «spirito che anima lo speculatore e l'uomo della economia rurale e domestica conservatore delle sue tradizioni» (29), su cui veniva fatta poggiare la ragione dell'autonomia dell'ordinamento commerciale, ha continuato, ancora a lungo, a fondarsi la mancata estensione all'impresa agricola della disciplina prevista per le altre attività economiche a causa della diffusa preoccupazione conseguente alla soggezione del settore alle stesse norme che regolano la materia commerciale, restando necessariamente attratta nell'ambito del diritto civile l'iniziativa dell'agricoltore «fino a che lavora i propri fondi, vende i prodotti dei propri fondi, vive con ciò che ricava dai propri fondi» (30).

Nel presentare lo schema di progetto legislativo preparato dalla Commissione ministeriale per la riforma della disciplina commerciale VIVANTE, manifestando adesione al testo proposto volto a negare l'assorbimento dell'attività agraria nel sistema degli atti commerciali, resta, così, fermo – malgrado le forti critiche sollevate a proposito del processo evolutivo dell'agricoltura verso le più progredite forme industriali – nel ritenere che la sua soppressione, lasciando che il diritto commerciale invada liberamente il campo dell'agricoltura, «significhi l'unità del diritto privato ottenuta insidiosamente e

possa destare contro la riforma l'allarme della pubblica opinione» e, ancora, che «passare l'agricoltura nel dominio del diritto commerciale vorrebbe dire porre gli agricoltori sotto il regime del diritto fallimentare. Questo è un salto enorme, che colpirebbe gli agricoltori e questi si ribellerebbero» (31).

In questo senso, il più convinto assertore della tesi tradizionale, che l'attività agricola rimanga, per sua natura, fuori dalla materia commerciale, aveva buon gioco ad evidenziare il vizio del ragionamento di chi, appunto, «dimentica che un sistema legislativo, specialmente in problemi, come questi, fondamentali, non è tutto nella lettera della legge, ma è soprattutto nel clima storico in cui la legge vive» (32), osservando che ai progressi che la stessa ha conosciuto, dal punto di vista tecnico e economico, non abbia corrisposto una uguale trasformazione nell'animo degli agricoltori.

8. - La questione inerente alla qualificazione dell'attività professionale torna, invece, ad affacciarsi quando, venuta a mancare la disciplina dei singoli atti di commercio è rimasta ed ha conosciuto piena espansione come dato qualificante della realtà economica, la nozione di impresa, di cui quella commerciale costituisce una particolare fattispecie, in quanto viene da quel ramo del diritto il riferimento tanto all'aspetto di organizzazione patrimoniale, quanto di quello di organizzazione personale accolto nel nuovo libro del lavoro (33).

Affermando la sua priorità sociale, l'imprenditore prende giuridicamente il posto del *mercante* come soggetto animatore dello sviluppo produttivo pur nei limiti e con il condizionamento imposto dagli obblighi stabiliti dalla legge e l'impresa si presenta come «realtà pulsante della vita economica» (34).

Anche nella disciplina della produzione agraria si avverte, dunque, che la proprietà fondiaria non è un bene qualunque: «essa è un mezzo economico naturalmente destinato a produrre, onde chi la possiede ha l'*obligation tacite à la colture*» (35), tanto che, con riguardo alla posizione giuridica del suo titolare, si avverte «lo spostamento che è avvenuto, in seguito

(28) Così G. FERRI, *L'impresa agraria è impresa in senso tecnico?*, in *Atti del Terzo Congresso Nazionale di Diritto Agrario*, Milano, 1954, 398.

(29) Così VIVANTE, *L'autonomia del diritto commerciale e i progetti di riforma*, in *Riv. dir. comm.*, 1925, I, 576, il quale osserva che: «La funzione cosmopolita del commercio e del diritto che lo fiancheggia nel provvedere ai bisogni del mercato, ha determinato la formazione di istituti giuridici che formano un sistema speciale ed autonomo che subisce sempre più l'influenza del grande commercio di carattere internazionale, il quale imprime ai mercati locali il carattere di organi dipendenti da quello, o almeno connessi con quello».

(30) Cfr. Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, in *Riv. dir. comm.*, 1920, I, 100, intervento del Presidente (112 e 114), il quale sottolinea, ancora, come «considerando atto di commercio l'impresa agricola con carattere industriale o commerciale, si creerebbe una profonda disuguaglianza di trattamento tra le diverse regioni d'Italia. Perché, com'è noto, mentre nell'Italia del nord si svolge l'evoluzione dell'agricoltura verso le più moderne forme industriali, nel mezzogiorno d'Italia l'evoluzione è ancora appena agli inizi. Cioè si avrebbe un'agricoltura del nord regolata dal codice di commercio e un'agricoltura del sud regolata dal codice civile, con una disuguaglianza di cui non si possono valutare gli effetti sociali».

Sul punto, si veda GALGANO, *Il concetto di imprenditore commerciale*, Sez. II, *L'imprenditore commerciale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Francesco Galgano, vol. II, *L'impresa*, Padova, 1978, 69, il quale osserva: «L'agricoltura era materia sottratta al codice di commercio e regolata, esclusivamente, dal codice civile perché l'applicazione di questo, anziché dell'altro codice, era più vantaggiosa alla classe agraria. Il codice di commercio soddisfaceva le esigenze speculative del capitalismo industriale: la sua funzione era di soddisfare, nel rapporto contrattuale fra «commerciante» e proprietario dei mezzi di produzione, fra «commerciante» e consumatore, l'aspettativa di profitto del primo. La classe agraria era, invece, sufficientemente protetta dal diritto di proprietà, garantito dal codice civile: esso bastava ad assicurare lo sfruttamento economico delle risorse della terra e, quindi, il profitto. L'essere sottratti al codice di commercio non nuoceva, dunque, agli agricoltori; mentre si presentava, sotto altri aspetti, come una condizione di favore».

(31) Cfr. Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, cit., 100.

In dottrina, si veda, diffusamente, VIVANTE, *La riforma del codice e l'agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1923, I, 416, secondo il quale «il problema non può trovare la sua soluzione in un taglio netto, ma attraverso questa difficoltà bisogna preferire quella soluzione che non diminuisce il capitale strumentale dedicato all'agricoltura, minacciandolo colle sanzioni giuridi-

che e le affezioni morali che colpiscono il commerciante».

Opinione affatto diversa è sostenuta da ROCCO, *Principi di diritto commerciale*. Parte generale, Torino, 1928, 198, secondo il quale «la grande industria agraria rientra nel concetto d'impresa, secondo il codice di comm.»; non che da CARNELUTTI, *Infortunati sul lavoro*, vol. I, Roma, 1913, 68, il quale rileva: «Ma chi dice che la grande industria agricola non sia un'impresa commerciale? L'art. 5 del cod. di comm.? Ma neppur per sogno! Quel testo dice solo che chi vende i prodotti del proprio fondo non fa atto di commercio, ma non nega che lo faccia chi impiega braccia altrui per ottenere quei prodotti del proprio fondo, che egli destina ai consumatori!».

(32) In questo senso, si legga ARCANGELI, *Agricoltura e materia di commercio*, in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, vol. II, Roma, 1931, 833, il quale precisa: «Siamo anche noi seguaci della cosiddetta interpretazione evolutiva e consideriamo la legge come una realtà vivente nell'ambiente da cui promana, ma non fino al punto di servirci dell'interpretazione per sconvolgere le linee fondamentali, storicamente accertate di un determinato sistema legislativo».

Nello stesso senso, cfr. ancora ARCANGELI, *Istituzioni di diritto agrario*. Parte generale, Roma, 1936-XIV, 25: «In problemi fondamentali come questo, bisogna aver riguardo al clima storico in cui la legge venne formata; e considerare anche, che la legge non si dilunga ad esporre principi che furono per secoli il presupposto tradizionale del sistema legislativo, se non nel caso in cui intenda modificarli».

(33) Osserva ASQUINI, *Il diritto commerciale nel sistema della nuova codificazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, I, 430: «A differenza quindi dell'unificazione del diritto civile e commerciale operata in altri paesi, che è stata guidata da uno spirito conservatore e che perciò ha compresso, se non sacrificato, i principi informativi del diritto commerciale ..., la rifusione del nuovo codice civile italiano della materia civile e commerciale è avvenuta secondo uno spirito molto più prossimo a quello del diritto commerciale, che a quello dell'antico diritto civile. Sarebbe certamente erroneo interpretare la riforma come una semplice commercializzazione del codice civile; perché il piano e lo spirito del nuovo codice sono il piano e lo spirito del nuovo ordinamento corporativo. Ma sarebbe non meno erroneo considerare la riforma come una eclissi dei principi informativi del diritto commerciale. Nel sistema del nuovo codice civile, questi principi rivivono su un piano più alto, dominando con la loro linea tutta la materia del nuovo diritto dell'economia».

(34) Così A. GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*, Napoli, 1959, 22.

(35) Così BOLLA, *Per una legge organica dell'agricoltura. Presupposti e sistema*, cit., 148, il quale osserva: «titolare è l'agricoltore inteso come produttore; è quindi un soggetto idoneo tecnicamente, professionalmente

ai principi e alle norme della legislazione corporativa ... egli non è un semplice privato che consegue uno scopo di lecito lucro, ma è un *produttore*, vale a dire è un privato che, come titolare dell'impresa agraria, esercita, non solo nel proprio interesse, ma anche in quello della collettività nazionale, una funzione che lo Stato considera di pubblica utilità» (36).

La diversa disciplina corporativa – risultato dell'intreccio di spinte economiche e sociali e di scelte politiche – dando rilievo alla figura dell'imprenditore, come organizzatore dei fattori della produzione rispetto alla figura tradizionale del commerciante, inteso come *speculatore* consente, dunque, di mettere in evidenza il profilo della produzione, oltre a permettere il definitivo superamento della relativa considerazione sotto il profilo dell'atto di intermediazione sul lavoro (37).

Non si può, tuttavia, dubitare che il concetto economico di impresa, che il nuovo codice viene ad ereditare, sia «essenzialmente riferito all'economia di scambio, poiché solo nell'orbita dell'economia di scambio l'attività dell'imprenditore può acquistare carattere professionale» (38).

Tale fattispecie rivela, in sostanza, le tracce per la ricostruzione del proprio ordito sul filo storico dell'origine commerciale della qualificazione dell'attività intermediazione nella circolazione dei beni, mentre «man mano che le altre attività economiche umane per il ritmo più veloce e possente che le anima, acquistano presso a poco lo slancio, la complessità, l'organizzazione di quella commerciale, chiedono anch'esse un regime più adatto alle loro cresciute esigenze», com'è, propriamente, per l'agricoltura «che oggi si va organizzando su basi industriali, e comincia a sentire il bisogno di una legislazione più adatta alle sue nuove esigenze; ed infatti, per vie indirette, ha cominciato a fruire, quasi di furto, della legge commerciale» (39).

In questo contesto, trae, appunto, alimento la considerazione che «il processo di continua espansione del diritto commerciale è oggi giunto a tale punto che una folla di attività, le quali o appartengono ad altri rami della produzione, o non sono neppure atti di produzione economica, rientrano sotto la disciplina del diritto commerciale» (40).

qualificato e responsabile, sindacalmente inquadrato».

(36) In questi termini, si legga MAZZONI, *La posizione giuridica del titolare dell'impresa agraria secondo i principi e le norme della legislazione corporativa*, cit., 211.

Si veda, inoltre, MAROI, *Nozione d'imprenditore agricolo nel nuovo codice civile*, cit., 2, secondo il quale, in relazione «a questa nuova posizione giuridica che l'ordinamento giuridico conferisce al singolo (stato professionale) si determina una nuova capacità speciale (capacità professionale) per cui l'imprenditore, quale depositario di una funzione pubblica viene ... ad essere soggetto di nuovi poteri e di nuovi doveri. Si viene così dilatando il concetto di "amministrazione pubblica del diritto privato" per cui sono affidate a privati funzioni aventi finalità pubblicistiche, ai casi già noti alla dottrina del tutore, del sequestratario, del curatore si aggiunge oggi quello dell'imprenditore».

(37) Per una introduzione di metodo sulla posizione sistematica dell'impresa nell'ordinamento, si veda GALGANO, *Le teorie dell'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Francesco Galgano, vol. II, *L'impresa*, cit., 3.

(38) In questi termini, ASQUINI, *Profili dell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, 2, secondo il quale «Anche nell'economia di scambio la funzione dell'imprenditore è dunque una funzione creativa di ricchezza e non soltanto intermediazione», da cui argomenta che «la distinzione tra "produzione (per lo scambio)" e "scambio" puro e semplice, fatta dall'art. 2082, è una distinzione empirica, in relazione alla tradizionale distinzione dei due momenti economici della produzione e della distribuzione dei beni ... In sostanza con le parole "al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi" il codice intende dire che il concetto di imprenditore va riferito ad ogni settore dell'economia: agricola, industriale, commerciale, creditizia, ecc. salvo il raggruppamento delle diverse figure dell'imprenditore, in relazione all'oggetto dell'attività imprenditrice, nei due fondamentali tipi di *imprenditore agricolo e imprenditore commerciante* ai fini del loro diverso statuto legislativo».

(39) Così ARCANGELI, *La nozione giuridica di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1914, I, 605, il quale accenna sul piano sistematico che «tutto questo è segno palese, indubbio, della tendenza verso l'unificazione del diritto privato, e del fatto che questa unificazione è in continuo divenire nel movimento legislativo moderno».

Resta a sapersi, se la nostra compagine economico-sociale sia già matura per costosa radicale riforma, o se non convenga arrivarci per stadi graduali e successivi ... troppa distanza separa ancora regione da regione, provincia da provincia: troppo diversa è l'agricoltura di alcune, e con essa

Nel percorso storico di elaborazione della disciplina dei rapporti che presentano una caratteristica organizzazione «non si ha più riguardo alla natura, al contenuto degli affari, ma alla forma con cui vengono trattati» (41), da cui discende l'ulteriore riflessione che «ogni organizzazione economica, nelle proporzioni e nelle forme di impresa deve essere ... materia commerciale; l'organizzazione economica dell'impresa deve bastare a qualificarne commerciale la costituzione e la operosità» (42).

Di qui la esclusione manifestata con enfasi delle ragioni che possano portare a distinguere «l'impresa agraria, anche originaria ma commercialmente organizzata, dalle altre» (43), se bene sia, mano a mano, prevalsa la considerazione *separata* di essa nella elaborazione giuridica e negli indirizzi dell'intervento pubblico di sostegno destinati a promuovere la collocazione in un contesto sociale di particolare favore.

Tale differenziazione tiene conto, com'è noto, della fragilità di una attività economica condizionata, in partenza, da fattori ineliminabili di *rigidità* non rinvenibili in altri settori dell'economia, che «hanno per legge di natura caratteri diversi: diverso sviluppo dei cicli produttivi, diverso rapporto tra investimenti immobiliari e mobiliari, diverso funzionamento del credito e quindi esigenze diverse soprattutto in materia di organizzazione e amministrazione aziendale, di pubblicità legale, di garanzia per il credito» (44).

9. - Dalla separazione dell'agricoltura dalla materia dello scambio mercantile per rispondere ad una funzione tipicamente produttiva e di soddisfazione di bisogni primari discende, dunque, la considerazione dei caratteri peculiari della struttura imprenditoriale in rapporto alle relazioni che intrattiene con il mercato.

Infatti, ancora nel nuovo codice per escludere che l'attività di alienazione dei prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore, riceva una qualificazione commerciale in quanto sia compiuta con caratteristiche non normali, si evocano modalità –

lo spirito degli agricoltori, da quella di altre!

È le riforme giuridiche non debbano violente le condizioni naturali, per non spegnere talune fonti di attività e di ricchezza, ma debbono adattarsi ad esse, contribuendo a modificarle per quel poco che si può senza scosse e senza violenze».

(40) Così Rocco, *Corso di diritto commerciale*. Parte generale, cit., 3.

(41) «O che tenga conto della complessità loro, in quanto tutti, o prevalentemente alcuni, degli elementi della produzione, siano dall'imprenditore concentrati e organizzati: o che abbia riguardo alla tendenza moderna, per cui talune attività vengono ad assumere nella loro esplicazione un'organizzazione analoga a quella che da secoli è propria dell'azienda del commerciante: somiglianza di ordinamento e di forma che rivela analoghe esigenze giuridiche, e giustifica un'identità di trattamento», così ARCANGELI, *La nozione giuridica di commercio*, cit., 592.

(42) Così, MOSSA, *Per il nuovo codice di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1928, I, 22, il quale premette l'osservazione che «Non è più il concetto tradizionale del commerciante che si presenta, ma il commerciante è tale, solo in quanto compie atti di commercio. Si allarga la nozione di impresa anche a quelle senza oggetto commerciale. Vi è, infatti, nella organizzazione in forma commerciale la creazione di un organismo che deve ordinarsi col diritto più adatto».

Sul punto si veda, ancora, VALERI, *Brevi note per lo studio del nuovo diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, 46, secondo cui «È risaputo, che il nuovo diritto commerciale è a base *subbiettiva*, ha carattere professionale, in quanto imperniato sul concetto dell'impresa: i rapporti assoggettati alla disciplina commercialistica sono quelli che fanno capo ad un dato imprenditore, non quelli che fanno capo ad una data attività in sé e per sé considerata, come avverrebbe invece in un diritto commerciale a base *obiettiva*».

(43) In questi termini, si legga MOSSA, *Per il nuovo codice di commercio*, cit., 22, il quale aggiunge: «L'industrializzazione della agricoltura, è in tutta Italia avviata; le imprese agrarie abbisognano delle forme e del credito commerciali. Esse continuano la funzione storica delle imprese commerciali, e nella fase attuale del diritto domandano un ordinamento comune».

(44) In questi termini, si legga ASQUINI, *Il diritto commerciale nel sistema della nuova codificazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, I, 433, secondo cui: «Questi due tipi fondamentali di impresa rispecchiano oltretutto l'effettiva struttura dell'economia italiana, che mantiene le sue fortune solidamente legate alla terra, ma che deve il suo sviluppo alle forze espansive del commercio, dell'industria e del credito».

uso di locali per la vendita, invio di cataloghi ed elenchi di prezzi, uso di etichette, esposizione di prodotti, assunzione di personale specializzato (45) – capaci di rappresentare quelle condizioni *minime* di remunerazione dei fattori della produzione impiegati, superando le quali si avrebbe la trasformazione della forma organizzata dell'attività produttiva non ostante sia economicamente più vantaggiosa e remunerativa.

Applicandosi la disciplina commerciale a quelle attività che realizzano l'integrazione dell'impresa agricola con le fasi dell'intero ciclo produttivo si perviene, cioè, a riproporre quella costruzione basata sulla separazione dei singoli *momenti* dell'attività imprenditoriale, limitando attraverso il criterio della connessione, quella proiezione verso il mercato, per cui «mercè queste istituzioni gli agricoltori serbano a se stessi tutti i profitti della loro industria trasformandola dalle forme casualinghe a quelle più proficue e perfezionate dalla grande impresa» (46).

Se non che, rispetto alle trasformazioni intervenute nelle forme organizzative dei rapporti di produzione è entrata, ormai, in crisi la definizione delineata dal codice per l'impresa agricola, apparsa «non più praticamente utile né scientificamente corretta» (47), mentre l'ausilio del criterio biologico non finisce con il rappresentare altro che il limite pratico per delimitare, mettendola a fuoco, «l'essenza genuina dell'attività agricola e quindi dell'agricoltura» (48), e supportare la specialità del suo ordinamento all'interno di una visione *diseguale* dei problemi dell'economia.

10. - Una ricerca, che risalga all'origine e segni le diverse fasi dello sviluppo della disciplina dell'impresa agricola in vista della individuazione di obiettivi di adattamento e di riposizionamento rispetto ad una realtà dominata da un accaval-

larsi di cambiamenti sempre più numerosi ed incisivi, segnala una progressiva e sempre più matura esigenza di conformazione dello statuto a quello delle altre forme di produzione in risposta ad identici bisogni economici e giuridici.

Il legame che in precedenza si riconosceva esistente tra la proprietà, il rischio e la responsabilità dell'individuo, nel senso che il valore dei beni in proprietà rappresentava, di norma, il limite del rischio da lui intrapreso e del credito che gli riconoscevano i terzi, può dirsi venuto meno, nei rapporti di produzione agricola, proprio in considerazione dello svolgersi dell'iniziativa economica al di là dei tradizionali schemi del godimento della proprietà e dei diritti sulle cose (49).

Del resto, con il nuovo codice civile il fenomeno economico dell'impresa, che era rimasta, nella progressiva importanza economica, una «incognita» per l'ordinamento giuridico (50) diventa rilevante nella sua «generalità» (51), quale che sia la natura dei beni, la qualità dei soggetti e l'attività svolta.

In proposito, si osserva efficacemente come basti dar soluzione a «una delle due incognite, per avere automaticamente la soluzione anche dell'altra, giacché, chiarito che cosa si intenda per attività imprenditrice agraria, ogni altra attività imprenditrice non potrà essere che commerciale, e, viceversa, chiarito che cosa si intenda per attività imprenditrice commerciale, ogni altra attività imprenditrice non potrà essere che agricola» (52).

Se non che, non può senz'altro non prendersi atto che la disciplina del codice sia «poco più di uno spunto» (53), lasciando alla dottrina il compito di offrire una sistemazione adeguata e razionale al dato qualificante del carattere unitario di *imprenditorialità*, rispetto alla tipologia specifica dipendente dalla diversa natura dell'attività

(45) Sul punto, si veda AULETTA, voce *Atto di commercio*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, 202.

(46) Si consideri, tuttavia, la perplessità manifestata chiaramente al riguardo da FRANCESCHELLI, *Imprese e imprenditori*, Milano, 1969, 230, secondo cui «Che l'agricoltore venda i prodotti del proprio fondo è indubbiamente normale. Anzi, se i prodotti non fossero destinati allo scambio non avrebbe esercizio di impresa, che suppone ... appunto la produzione per il mercato generale. Ma forse che la normalità del fatto sussiste o meno a seconda che l'agricoltore attenda che i compratori vengano da lui, o si rechi sul mercato, o apra una bottega, o si impegni a somministrare regolarmente i suoi prodotti a clienti determinati, o conferisca i prodotti all'ammasso o li reimpieghi nella sua impresa, o a seconda delle caratteristiche quantitative del fenomeno, caratteristiche quantitative che potrebbero appunto essere in funzione delle dimensioni dell'impresa?».

(47) In questi termini, si legga VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, cit., 115.

(48) Così, GALASSO, *Programmazione e mercato nello sviluppo dell'agricoltura*, in *L'impresa agricola tra mercato e programmazione* a cura di A. Galasso, Bari, 1978, 13, il quale precisa (22): «La necessità di individuare le nuove forme organizzative e giuridiche dell'impresa agricola deve partire da un vero e proprio ribaltamento della logica che ha ispirato il Codice civile, laddove l'impresa agricola si poneva non solo come appendice condizionata dall'esercizio del diritto di proprietà – quasi una funzione della proprietà –, ma come entità separata entro la quale la forza polarizzante dello sfruttamento del fondo rustico costituiva il fondamento di un aprioristico isolamento dell'agricoltura dagli altri comparti produttivi».

(49) In questi termini, si legga CARROZZA, voce *Diritto agrario*, in *Noviss. dig. it.*, App., vol. II, Torino, 1981, 1156. *Contra* v. ADORNATO, *L'impresa forestale*, Milano, 1996, 415, secondo il quale «La teoria agro-biologica è frutto del suo tempo, quando all'agricoltura veniva riconosciuta una funzione esclusivamente produttiva ed il criterio a cui questa si ispirava serviva ad allargare il campo di applicazione dello statuto "agrario": oggi l'agricoltura viene esercitata lungo una linea inversa di contenimento produttivo e di valorizzazione ambientale».

(50) In questo senso, si veda RESCIGNO, *Manuale di diritto privato italiano*, Napoli, 1983, 480.

Osserva, ancora, GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, Milano, 1974, 6, che, quando si opera nel senso di scoprire e di analizzare il diritto di proprietà, differenziandone i regimi in relazione a categorie di beni economici, siamo anche in grado di precisare che i «beni economici di cui si parla hanno prevalentemente un loro centro di interesse e di organizzazione e sono nella maggior parte dei casi comunque funzionali rispetto ad un ordinamento diverso e distinto che è quello dell'impresa, sia essa agricola o commerciale».

Tutto questo sta a significare che il concetto costituzionale di funzione sociale della proprietà e la teoria civilistica della pluralità dei tipi di proprietà colgono l'aspetto moderno e socialmente rilevante del rapporto tra proprietà e impresa ...

Ogni qualvolta i beni economici sono o diventano strumenti di produzione, la funzione sociale riguarda il loro inserimento e la loro utilizzazione nell'impresa e la stessa proprietà diventa strumento o funzione dell'attività produttiva.

Allora si comprende come la rottura del vecchio sistema proprietario si è avuta con la nascita dell'impresa e con l'affermazione della sua autonomia rispetto alla proprietà».

(51) In questo senso, si veda MOSSA, *La nuova scienza del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, I, 412, secondo il quale «La suggestione esercitata sulla codificazione si accentuò, in virtù degli ideali politico-sociali che con il riconoscimento dell'impresa si realizzavano».

(52) In argomento cfr., tra gli altri, SANTORO PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 377, il quale sottolinea che «alla natura dell'attività attiene la distinzione fondamentale fra impresa agricola e impresa commerciale».

(53) Così FRANCESCHELLI, *Imprese e imprenditori*, cit., 216.

Sulla configurazione del concetto giuridico di impresa commerciale mediante *esclusione* si veda, invece, ASQUINI, *Profili dell'impresa*, cit., 11, secondo il quale «ogni attività imprenditrice che non rientri nel concetto di attività agricola è commerciale»; AULETTA, *Diritto commerciale. L'impresa e l'azienda*, Torino-Catania, 1945, 18, che ritiene compresi nelle cinque categorie di imprenditori commerciali, indicate nell'art. 2195, «tutti gli imprenditori non agricoli»; FERRARA, *Gli imprenditori e le società*, Firenze, 1946, 24, il quale assume che «il concetto di imprenditore commerciale si ottenga *negativamente*, sottraendo dalla nozione dell'imprenditore in generale le figure dell'artigiano e dell'imprenditore agricolo».

Si veda, inoltre, OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. III, Padova, 1950, 155, il quale rileva: «si è detto e ripetuto che nel codice attuale ... la nozione di impresa agricola ha una rilevanza meramente negativa, che essa è anzi un mero artificio, una mera debolezza sistematica dei compilatori. A dire il vero, ciò non è del tutto esatto, perché una rilevanza positiva del concetto generale di impresa agricola esiste e si identifica con la rilevanza del concetto generale di impresa; ma è esatto nel senso che questa rilevanza non assurge alla formulazione di uno statuto professionale dell'impresa».

Minoritaria, se bene autorevole, è quella tesi che, sul piano della natura delle attività economiche, accanto alle imprese agricole e alle imprese commerciali, riconosce uno spazio alle imprese diverse, ritenendo individuabili positivamente, sia le prime che le seconde, attraverso i rispettivi elenchi contenuti negli artt. 2135 e 2195 c.c., su cui v., in specie, OPPO, *Note preliminari sulla commercialità dell'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, 561.

(53) In questi termini, si veda NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, cit., 182, il quale si riferisce specialmente «alla disarmonia tra la ricca normativa che riguarda soltanto la impresa commerciale e la sostanziale mancanza di qualunque disciplina o propria dell'impresa agricola, o comune ad essa ed alla prima, e ciò malgrado che il legislatore abbia addirittura ostentato la sua pretesa di costruire una nozione unitaria d'impresa».

esercitata; mentre, si tratta anche di ricomporre e di attribuire un giusto rilievo – proprio con riguardo alla disciplina della materia agraria – a quel vasto materiale consuetudinario che, in relazione a specifiche esigenze economiche e sociali, ha contribuito a costruire una posizione ricca di una serie particolareggiata di norme non scritte, declassate ad un ruolo di secondario rilievo per una ragione puramente formalistica.

11. - Non ostante l'impianto unitario tenuto presente dai compilatori del codice non si è, tuttavia, fatto a meno di criticare quella «passione per il geometrismo» o «parallelismo di bello effetto ma di scarsa sostanza» (54), che porta ad affiancare l'impresa agricola a quella commerciale, pur trovando una regolamentazione contraddittoria e incompleta.

Porre in rilievo la diversa «struttura organica», collegata alla corrispondente attività, per fondare la distinzione fondamentale tra impresa agricola e impresa commerciale, «quella governata nella *sedes materiae* da poche norme, che si compongono in una linea assai semplice, questa invece retta da un complesso statuto» (55) acquista, così, il significato di alimentare perplessità e dubbi sulla valutazione delle attività produttive, in funzione dinamica, rispetto alla destinazione dei risultati al soddisfacimento dei bisogni dei terzi.

Le incertezze manifestate in ordine alla separazione della linea di demarcazione dell'agricoltura sono destinate ad inasprirsi per le circostanze di fatto che spostano i margini della rilevanza economica delle attività manifatturiere e di scambio appartenenti all'area del commercio e danno luogo ad apprezzamenti diversi riguardo agli stessi indirizzi aziendali quando assumono più vaste dimensioni, tornando a far valere come «assai sottile è il limite che dal vero commercio la divide ed assai agevole a varcarsi» (56).

In questo senso, la ricerca del criterio di delimitazione di quelle attività che hanno come destinazione di servizio l'utilità incorporata nei prodotti agricoli finali, si svolge al di fuori del ciclo dell'impresa, che risulta già concluso, facendo discendere la destinazione «piuttosto dall'indole, dalla speculazione commerciale, la quale si riscontra tuttavolta che il produttore, lungi dall'arrestarsi a quella semplice lavorazione che dà al prodotto un valore di permutabilità, lo foggia ad un uso speciale, confondendo così l'agricola con l'industria manifattrice, la quale si appartiene al commercio» (57).

(54) In questo senso, si veda MINERVINI, *L'imprenditore. Fattispecie e status*, Napoli, 1970, 47, il quale rileva che, «mentre la nozione giuridica di impresa e di imprenditore commerciale è nozione antica, storicamente ben definita, la nozione di impresa agricola è invece nozione più labile, che con certo margine di artificiosità è stata, dal legislatore, affiancata a quella dell'impresa commerciale nel quadro dell'impresa in generale».

(55) Così SANTORO PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, cit., 383, il quale aggiunge che «tale constatazione esclude il dubbio che l'astrazione di una nozione generale d'impresa nella così diversa realtà economica agricola e commerciale non sia giustificata e obbedisca, a sua volta, a uno schematismo concettuale artificialmente simmetrico, con deviazione dal metodo realistico dell'economia».

(56) In questo senso, si veda CASTAGNOLA, in *Nuovo codice di commercio italiano*, *Commento*, sub art. 5, cit., 74, il quale aggiunge: «Ciò accade quando la speculazione non ha più per fine unico o principale i prodotti naturali, ma si esercita sulle modificazioni di questi prodotti, i quali prendono una forma artificiale nelle mani dell'agricoltore, e sempre più quando il lavoro che cade sulle derrate ha tale importanza da far considerare la materia quale un accessorio».

In vero, l'A. non nasconde la propria posizione, avvertendo che «noi apparteniamo alla scuola di coloro che tendono a far passare l'industria agricola allo stato commerciale. Secondo noi è in questo senso che deve manifestarsi l'evoluzione del diritto».

(57) Così, ancora, CASTAGNOLA, in *Nuovo codice di commercio italiano*, *Commento*, sub art. 5, cit., 76, il quale viene successivamente a precisare, prendendo in esame la fattispecie della confezione del seme dei bachi, operata dal proprietario, con bozzoli alimentati dalle foglie dei propri gelsi, che «egli è pur mestieri che una certa industria accompagni la raccolta dei frutti del suolo se volesse trarre un partito, ma se devesi rimanere entro i confini della industria agricola, egli è mestieri che si tratti d'una industria di seconda mano, che si esercita su di un oggetto che trova già acquirenti al mercato».

(58) Così ARCANGELI, *La nozione giuridica di commercio*, cit., 595.

Nel momento in cui le attività connesse si limitano a partecipare al ciclo produttivo, realizzando l'integrazione del profitto dell'agricoltore, ma non affondano le radici della propria disciplina nello stesso sostrato, è aperta la via ad una distinzione analitica rispondente a mere esigenze pratiche di sistemazione, tanto che l'ARCANGELI ebbe ad affermare con decisione che «quando la vendita assuma carattere particolare ed apparisca costituita ad impresa, ritengo si debba parimenti dichiarare la commercialità. Il fatto di offrire al pubblico i propri prodotti, con cataloghi, con inserzioni nei giornali, con tutti i mezzi consigliati dalla *reclame*, il fatto di tenere a servizio del pubblico magazzini e botteghe, di avere un complesso di impiegati e di commessi per tale scopo, sono argomenti a parer mio decisivi per determinare la commercialità dell'impresa» (58).

La scelta del codice non pare del tutto felice nella trama di uno statuto riferito formalmente all'imprenditore e, tuttavia, pensato ancora per vestire più dignitosamente con un abito diverso – quello del commerciante – chi adempia alla funzione di intermediario nello scambio dei propri prodotti in quanto – e lo si è ribadito con motivazioni tali da rendere estremamente difficoltosa la replica – la scelta del criterio della connessione, con il temperamento della normalità, secondo comuni esigenze di tempo e di luogo, rivela la sufficienza dello svolgimento di una delle attività essenzialmente agricole per integrare la relativa qualifica di imprenditore, restando eventuale la destinazione dei beni e servizi prodotti sul mercato (59).

12. - Il punto è, allora, quello di interrogarsi intorno a quali argomentazioni sia giuridicamente corretto farsi scudo per ribattere l'obiezione che «si è imprenditori agricoli solo perché si svolge un'attività di produzione» e, in particolare, che «l'attività di vendita che è essenziale per la nozione di imprenditore è un'attività connessa che vi può essere, come può non esservi e che, quando vi è, rientra nell'attività agricola soltanto quando l'agricoltore si limita a smerciare i prodotti del proprio fondo» (60)?

Non sembra, in proposito, di dover operare sulla base di una interpretazione ortopedica della lettera dell'art. 2082 c.c. e far leva sulla estensione della relazione di causa della produzione per lo scambio al fine di giustificare l'attribuzione della qualifica di imprenditore anche all'agricoltore. Più semplicemente, si può richiamare l'attenzione sulla circostanza che la stessa figura

In proposito, si veda, ancora, VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, cit., 151, secondo cui: «È un giudizio di fatto quello che decide se vi sia una professione abituale di commerciante, ed è un giudizio in cui la pubblica opinione difficilmente si sbaglia, perché il commerciante per esercitare utilmente il commercio deve farlo conoscere. La bottega, il banco, l'opificio, le circolari, i campioni, i listini delle merci e dei prezzi diramati al pubblico; l'adozione di marchi di fabbrica, di un'insegna; l'acquisto di privative industriali, di diritti d'autore, l'iscrizione nella Camera di commercio o in un sodalizio di commercianti, il pagamento delle tasse per l'esercizio della professione; la tenuta dei libri di commercio; l'abitudine di frequentare la borsa e i pubblici incanti; la concessione dell'autorità amministrativa laddove è necessaria sono tutti indizi che servono a contrassegnare visibilmente la qualità di commerciante».

(59) Si veda, da ultimo, G.B. FERRI, *Alla ricerca dell'imprenditore agricolo e del tempo perduto a ricercarlo dove non si trovava*, in *Proprietà produttiva e impresa agricola. Saggi*, Torino, 1996, 126, secondo il quale «a ben vedere, queste attività produttive, dal cui svolgimento deriva la qualifica di imprenditore agricolo, sembrano, nella sostanza, molto somiglianti, nei termini in cui vengono indicate nello stesso art. 2135 c.c., a quelle attraverso cui il proprietario esercita i suoi poteri di godimento e di disposizione. Ciò per dire che quello descritto dall'art. 2135 c.c. sembra più un proprietario, che un imprenditore».

(60) In questo senso, si veda G. FERRI, *L'impresa agraria è impresa in senso tecnico?*, cit., 396 e, sopra tutto, G.B. FERRI, *Proprietà e impresa in agricoltura: variazioni su un vecchio tema*, in *Riv. dir. comm.*, 1987, 317, il quale si limita a ripetere che «per essere imprenditore agricolo basta che si produca. Del tutto diverso è il ruolo e la nozione così come risulta dall'art. 2082 c.c.», riesumando la precedente affermazione secondo cui «quando invece l'attività dell'imprenditore agricolo si volga essenzialmente al mercato e dunque il momento produttivo del fondo sia del tutto strumentale rispetto a quello (principale) dello scambio, si versa in quell'esercizio industrializzato dell'agricoltura che, per così dire, trasforma l'imprenditore agricolo in imprenditore industriale».

non possa fondarsi che sulle ipotesi largamente correnti o normali, che riflettono i rapporti giuridici necessari a consentire la collocazione dei prodotti sul mercato, trascurando la considerazione di quelle marginali e prive di frequente riscontro, nella realtà economico-sociale, che non implicano un'attività di scambio ma per i bisogni personali e familiari del titolare.

Come conseguenza dello sviluppo della capacità competitiva non sembra, infatti, potersi più contraddire la raffigurazione dell'organizzazione produttiva dell'agricoltura, dal punto di vista funzionale o dinamico, come «quella particolare forza in movimento che è l'attività imprenditrice diretta a un determinato scopo produttivo» (61), ravvisando nel collegamento esterno del mercato il punto di sbocco obbligato e di necessaria relazione della rete assai ampia di rapporti.

Se, ancora al tempo del codice, la maggior parte del valore aggiunto della produzione poteva riconoscersi connesso all'insieme delle operazioni richieste dalla gestione tradizionale del fondo e dall'allevamento, al presente, di fronte allo sviluppo di una moderna commercializzazione, l'orientamento della produzione al mercato non si identifica solo con il soddisfacimento dei bisogni del consumatore finale o con la fornitura di materie prime all'industria alimentare, ma tende a realizzarsi attraverso la prestazione di servizi che conducono ad una maggiore remunerazione del prodotto: pianificando il rifornimento dei punti vendita secondo la quantità, la qualità ed i tempi di consegna richiesti; organizzando il sistema di trasporto; impiegando idonei metodi di condizionamento, assumendo i rischi inerenti alle variazioni di qualità e di prezzo o partecipando alla realizzazione di programmi di promozione delle vendite (62).

Non si tratta, per altro, di trasformare la figura imprenditoriale dell'agricoltore in quella di uno *speculatore*, condizionando la disciplina al movente del lucro o di un più generico vantaggio economico, quanto di controllare il carattere di «obiettiva economicità» da intendere quale «metodo» *utilitario* o *remunerativo* delle operazioni intraprese, assegnando una precisa rilevanza alla circostanza che «la destinazione per il mercato è, di regola, indispensabile perché l'attività produttiva assuma il carattere dell'attività di impresa; ma è indispensabile non in sé considerata, come specifico estremo del concetto di imprenditore, bensì perché, se manca la vendita o la prestazione a terzi dei beni o dei servizi prodotti, non è possibile riconoscere nell'attività produttiva una attività economica, che remunera con i ricavi il costo dei fattori produttivi impiegati» (63).

13. - Nulla si può aggiungere, in vero, alle critiche che si sono levate a quanto di vecchio ed eccessivo contiene la previsione di chi continua a negare la destinazione dei prodotti agricoli al mercato di consumo posto che, se si guarda all'evoluzione del sistema normativo oltre che all'osservazione della realtà economica, risulta accettabile che anche quel fenomeno di organizzazione debba riconoscersi «comprensivo di tutta la catena dell'intero ciclo produttivo sino ad abbracciare l'ultimo naturale anello: e cioè quelle attività che consistono nel trasformare il raccolto fin tanto che divenga prodotto agricolo e, successivamente, nell'alienarlo» (64).

Considerata nell'ambiente socio-economico del momento dell'emanazione del codice l'attività di organizzazione dei beni strumentali di produzione poteva essere facilmente ricondotta all'attività di godimento del proprietario, ma tale ipotesi piuttosto che rara è apparsa inconcepibile quando – di fronte alla rapida evoluzione della tecnologia agraria – si è cominciato, finalmente, a guardare all'obiettiva economicità del risultato attraverso il carattere sistematico dell'esercizio, in modo qualificato e professionale, ricorrendo ad una complessa struttura aziendale ed all'instaurazione di rapporti di lavoro.

L'iniziativa privata in agricoltura si configura, dunque, a pieno titolo come una *normale* attività di impresa a diretto contatto con il mercato.

Sul piano formale resta, invece, da dipanare il nodo interpretativo che stringe in un abbraccio equivoco la disciplina dell'attività agricola rispetto alla sua naturale proiezione *mercantile*, per il fatto che, se «il requisito della professionalità dell'imprenditore richiede lo scambio dei beni realizzati nell'impresa di produzione, ciò postula la loro messa in circolazione», ma, dovendo chiarire, che «lo scambio, del quale si è reclamata la presenza, è unicamente lo scambio in senso economico e non già la nozione di scambio, di cui fa parola l'art. 2082» (65).

Non si vuole, così, prestare il fianco alla riemersione del dubbio formulato a riguardo della coerenza esteriore dell'impalcatura del codice che, pur essendo partito dalla premessa di guardare all'impresa come nozione di diritto comune sembra, da un certo punto di vista, «rimasto, fra propositi e realizzazioni a metà strada» (66), solo che non è possibile fugare almeno un'ombra di critica a riguardo della forma ritagliata al modo di produzione agricola, come

(61) Così ASQUINI, *Profili dell'impresa*, cit., 9.

(62) Per una attenta riflessione di ordine economico, cfr. GALIZZI, *Una politica agraria per il cambiamento* (prolusione tenuta in occasione del 186° anno accademico dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna 19 febbraio 1983), in *Riv. pol. agr.*, 1993, 13, il quale premette l'osservazione (7) che «Solo in poche e limitate aree l'agricoltura continua ad essere caratterizzata da produttori che ricorrono scarsamente al mercato dei fattori di produzione, da imprese che provvedono a trasformare direttamente con le proprie strutture aziendali i propri prodotti agricoli, da un elevato autoconsumo, da un'area di mercato di ampiezza locale o che raramente supera i confini regionali, da un sistema distributivo molto semplice nel quale non è infrequente il diretto rapporto tra il produttore ed il consumatore. Una simile realtà, dove i rapporti con il mercato sono assai limitati e nella sostanza primitivi, talché i problemi di fondo dell'agricoltura sono principalmente quelli connessi alla distribuzione della proprietà fondiaria ed al lavoro, ossia interni al settore, appartiene ormai, quasi generalmente, al passato».

Osserva, ancora, puntualmente COSTATO, *Una nuova figura: l'agricoltore professionale*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, 1, 496, che «sia il consumatore finale che il trasformatore ... sono ormai interessati, per lo più, non già all'acquisto della «bruta» produzione agricola, ma a prodotti selezionati, classificati, conservati in modo tecnologicamente tale da non influire sulle caratteristiche organolettiche del prodotto, e possono essere disposti a pagare per tali servizi prezzi assai più interessanti di quelli ricavabili dalla vendita di prodotti agricoli *tous venants*».

(63) Così GALGANO, *Il concetto di imprenditore e di imprenditore commerciale*. Sez. I, *L'imprenditore*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. II, *L'impresa*, cit., 66.

(64) In questo senso, cfr. RABAGLIETTI, *La produzione agricola come concetto limite fra impresa agricola e impresa commerciale*, in *Riv. dir. agr.*, 1950, 1, 54, la quale osserva che «si dà, fra trasformazione ed alienazione dei prodotti e produzione agricola, un rapporto necessario (perfe-

zionare la produzione e venderla) che non esiste invece come tale, essendo di mera convenienza, fra le attività genericamente indicate come connesse e la stessa produzione», così da individuare propriamente, «una connessione organica funzionale fra le attività essenzialmente agricole e trasformazione e alienazione dei prodotti, ed una connessione, invece, puramente economica e, per così dire, in concreto (e proprio per questo da accertare volta per volta), nei confronti delle attività connesse».

(65) Così Rossi, *Impresa agricola e studio del diritto commerciale*, in *Atti del Terzo Congresso Nazionale di Diritto Agrario*, Palermo, 19-23 ottobre, 1952, 425, il quale precisa: «Lo scambio, in quanto attuazione del requisito della professionalità, è la semplice messa in circolazione dei beni; lo scambio *ex art. 2082* è l'organizzazione di attività di scambio. La presenza dello scambio – inteso nella prima accezione – è connessa all'istituto dell'impresa: beninteso, non solo dell'impresa di scambio, ma anche di quella di produzione e, quindi, dell'impresa agricola. La presenza dello scambio – nella seconda accezione – non contribuisce invece a determinare la figura dell'impresa, ma è una forma di impresa, in cui lo scambio, nel primo senso, ritorna come elemento costitutivo».

(66) Sul punto, si veda BRACCO, *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, Padova, 1960, 111, che osserva: «Sta bene che il legislatore abbia detto, nelle reiterate dichiarazioni che egli ha premesse alla legge (dichiarazioni che però, stando «fuori» da ciò che è legge, non sono «diritto»), di voler assumere nel Codice civile il modulo della unità corporativa della impresa. Ma poi, il legislatore ha veramente creato «anche» nel diritto privato la unità della impresa? E comunque, in che maniera? O non è forse invece che il legislatore – forzato per un verso dalla natura delle cose e per un altro verso mancando di quell'agio che era pur necessario per assumere nel Codice, dopo averlo fino allora respinto, il modulo della unità della impresa –, si è limitato ad inserire all'ultimo momento la sola etichetta unitaria della impresa in generale, senza farla seguire da una esplicita ed articolata definizione legislativa?».

«appoggiata» alla realtà oggettiva del fondo (67), con riflesso sulla sua stessa maniera di esistere in concreto, «sul piano di un realismo indistruttibile», distinta da quella commerciale, aperta alle relazioni con i terzi «sul piano della pubblicità e dell'apparenza» (68).

14. - L'entusiasmo con cui ASCARELLI rileva la prevalenza, nell'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, della proposta di «estensione della qualifica di imprenditore anche all'agricoltore (anche al coltivatore diretto) indipendentemente da una industrializzazione della sua gestione» (69), riceve, così, un inevitabile temperamento a fronte delle critiche che, ancora di recente, sono autorevolmente sollevate (70) in ordine all'esame di una figura, in realtà, «ambiguamente stretta nel gioco del rapporto tra attività principali e connesse e sovrastata dall'incombente ombra del fondo» in guisa che «la sua ricostruzione dogmatica costituisce un vero e proprio rompicapo per l'interprete e lo studioso».

In proposito, ha un qualche peso la lettura della formula dell'art. 2082 c.c. per farne un argomento utile tanto a sostegno della tesi della irrilevanza dello scambio per la qualificazione dell'attività imprenditrice in senso tecnico, quanto – e con ugual peso – a favore della tesi opposta che sia imprenditore chi destini al mercato i beni che produce, in quanto «si limita ad indicare la produzione e lo scambio alternativamente, come fini immediati dell'attività imprenditrice, mentre resta aperto il problema relativo ai fini mediati della stessa; resta, cioè, aperto il problema se il fine dello scambio sia necessario, come fine mediato, anche con riguardo all'attività di produzione» (71).

Se non che, negare, sul piano obiettivo, l'orientamento complessivo diretto a produrre anche solo in parte per il mercato equivale a riproporre l'avversato paradosso (72) della somiglianza dell'imprenditore agricolo ad un «gentiluomo di campagna, che si limita a coltivare il proprio fondo e ad allevare il proprio bestiame e che vende (quando e se

vende) o dona agli amici l'eventuale sovrappiù della produzione che egli stesso non riesce ad utilizzare in proprio» (73).

Queste polemiche intorno alla rilevanza dell'esercizio professionale dell'agricoltura non tengono, tuttavia, conto che si è venuta affermando nella realtà una nozione di imprenditore professionale capace di produrre per il mercato (74).

Si vuol dire che, in attuazione degli indirizzi riformatori della legislazione agraria successivi al codice civile, sia emersa una figura di imprenditore che organizza capitale e lavoro per lo svolgimento di un'attività produttiva – capace di un reddito ed alla quale dedica un tempo sufficientemente consistente – beneficiario di una serie di interventi, che hanno garantito agevolazioni fiscali e creditizie per l'acquisto di terreni; la preferenza sui terzi acquirenti nel caso di espressa volontà di vendita da parte del proprietario; la legittimazione del potere imprenditoriale attraverso la garanzia di stabilità sul fondo altrui; la possibilità di eseguire miglioramenti; il riconoscimento di un'equa distribuzione dei redditi.

D'altra parte, l'attenzione al complesso dei beni indirizzati al fine della produzione, con la perdita di peso economico del nudo terreno rispetto all'importanza di macchine, impianti fissi ed energie di lavoro non che allo stesso ciclo dell'attività agricola al di fuori dello sfruttamento del fondo e delle sue attitudini produttive conferma l'avvenuto superamento della disciplina tradizionale, per il pervasivo rilievo che presenta la possibilità di alienazione successivamente alla percezione dei frutti e, dunque, la destinazione dei prodotti al mercato di consumo.

Nell'agricoltura moderna, sensibile alle esigenze di produzione poste dal mercato, ciò che acquista rilievo preminente è, in sostanza, la capacità tecnica, innovativa ed organizzativa di un imprenditore in grado di conseguire «un risultato produttivo che copra i costi di produzione e faccia risultare il profitto di impresa» (75), lasciando alle spalle la figura di un coltivatore che non disponga di un minimo di organizzazione di lavoro e sia privo di uno sbocco della produzione sul mer-

(67) Sul punto, cfr. CESARINI SFORZA, *Sui caratteri differenziali dell'impresa agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1947, I, 33, secondo il quale l'aspetto organizzativo del fondo «serve a spiegare anche l'esenzione di quest'ultima dalla disciplina commerciale della pubblicità e della contabilità: l'impresa agricola è fine a se stessa, nel senso che è organizzata a scopo di produzione e non di speculazione (il che naturalmente non esclude che debba fare anch'essa calcoli economici e presupponga un mercato). Di solito, quando la produzione vuole essere puramente speculazione, l'impresa agricola viene costituita in forma di società commerciale, e allora è per questa via che cade sotto la disciplina pubblicitaria».

(68) In questi termini, cfr. MOSSA, *Impresa commerciale ed impresa agraria nel nuovo codice*, in *Riv. dir. agr.*, 1941, I, 151, il quale osserva che «l'irradiazione delle regole non oscura la visione netta dell'impresa commerciale, pure non chiarendo quella dell'impresa agraria».

Quello che è inutile e scolastico in un codice è una foglia secca nel rigoglio e nelle gemme di una primavera legislativa. Quando non si possono ritrovare nell'impresa agraria la ditta, l'azienda, la cessione, la non concorrenza, tutte queste regole rimangono in piedi e sole per l'impresa commerciale. Quando, invece, si ritrovano nell'impresa agraria, ebbene allora vorrà dire altresì che l'impresa agraria è matura per la registrazione, per la contabilità ed anche, ciò che è la dannata conclusione, per il fallimento ed i suoi seguaci».

(69) In questi termini, si legga ASCARELLI, *Il dialogo dell'impresa e della società nella dottrina italiana dopo la nuova codificazione*, cit., 785.

(70) Così G.B. FERRI, *Fondo ed azienda nell'impresa agricola* (relazione presentata nelle Secondhe giornate camerti di diritto agrario comunitario – Ancona, 12-14 maggio 1988), in *Contr. e impr.*, 1988, 370, il quale solleva l'interrogativo: «In agricoltura o l'attività è quella dilettevole e dilettevole di chi produce per il piacere di poter godere della genuinità dei prodotti della propria terra, e così facendo si muove, per così dire, nell'ambito della proprietà; o l'attività (ed è quanto per lo più accade) è quella di una produzione volta al mercato e in questo caso egli è fuori della figura dell'imprenditore di cui all'art. 2135 c.c., perché l'attività (connessa) di alienazione diventa necessariamente attività principale».

(71) Così BIGIARI, *La professionalità dell'imprenditore*, cit., 121.

In adesione alla più tradizionale nozione di agricoltura modellata in funzione dello sfruttamento della naturale produttività del fondo rustico, si veda MILANI, *L'impresa agraria e i suoi casi-limite* (comunicazione presentata al Convegno internazionale di diritto agrario svoltosi a Parigi dal 28 al 30 ottobre 1957), in *Riv. dir. lav.*, 1957, I, 212, il quale osserva che «nelle imprese agricole è necessario, o quanto meno del tutto normale, che alla coltivazione o all'allevamento segua l'attività connessa di alienazione dei prodotti ... Ciò

non significa, però, che l'attività agricola debba essere considerata come produzione in funzione dello scambio, nel preciso senso in cui deve essere definita l'industria: manca, nella prima, quel requisito dell'intermediazione, della vera e propria speculazione, che è proprio della seconda».

(72) Si veda *amplius* GERMANÒ, *Riedizione della tesi della inesistenza della «impresa agricola» come impresa in senso tecnico: una critica*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, 406, il quale precisa che «per il carattere proprio del diritto che è regolatore di rapporti, solo l'atto finale della produzione organizzata professionalmente, ovvero con uno scopo di lavoro e di profitto, e cioè la vendita dei prodotti è capace di attribuire rilevanza *de iure* alla precedente attività di produzione: cosicché il fatto che una norma definisca l'imprenditore agricolo importa che l'attività di costui non sia indifferente e, quindi, implica la necessità che questa non si risolva nella serie degli atti materiali di arare, seminare, diserbare e raccogliere, ma altresì in una serie di negozi di vendita dei prodotti che mettano il produttore in rapporto con i consumatori ed i clienti».

(73) In questi termini, si legga G.B. FERRI, *Fondo e azienda nell'impresa agricola*, in *Proprietà produttiva e impresa agricola* (relazione presentata nelle Secondhe giornate camerti di diritto agrario comunitario – Ancona, 12-13 maggio 1988), cit., 370, secondo cui: «Tutto ciò non soltanto risulta incomprensibile, ma va contro la realtà di allora e soprattutto di oggi; contro le esigenze di un'agricoltura moderna; contro le stesse intenzioni (così enfaticamente dichiarate) dallo stesso legislatore; e cioè va contro la storia».

(74) Osserva, incisivamente, FRANCIOSI, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, 248, che «qualunque persona di buon senso deve riconoscere che oggi è piuttosto anomalo concepire un'impresa senza lasciarla libera di collocare i suoi prodotti o i suoi servizi sul mercato».

Assolutamente fuori della realtà contemporanea risulta già da tempo la prefigurazione delle attività agricole c.d. principali come attività decapitate, non comunicanti con il naturale sbocco di ogni impresa degna di questo nome (ai sensi dell'art. 2082 c.c.).

Solleva, sul punto, notevole perplessità il ragionamento della Suprema Corte che, con anacronistica osservazione della realtà dell'economia agraria, torna ad affermare la non coincidenza della qualità di coltivatore diretto con quella di piccolo imprenditore descritta dall'art. 2083 c.c., valutando del tutto indifferente che l'attività di coltivazione del fondo sia orientata alla vendita dei prodotti sul mercato ovvero sia volta all'autoconsumo, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, su cui v., da ultimo, Cass. Sez. Un., 1° settembre 1999, n. 616, in questa Riv., 2000, 102.

(75) Così, GALLONI, *Una nuova nozione di «imprenditorialità» in agricoltura*, cit., 66.

Nel momento in cui sia possibile risalire attraverso l'etichettatura, la presentazione o la pubblicità del prodotto al luogo di origine o alla tecnologia impiegata, si perviene a valorizzare gli scambi con strumenti diretti a promuovere la più efficiente allocazione delle risorse; mentre con la certificazione del rispetto delle regole di produzione si introduce una vera e propria *responsabilità* in capo all'imprenditore, confermando definitivamente l'integrazione nel sistema di mercato.

Tenendo conto della protezione della salute dei consumatori risulta, sopra tutto, applicabile anche in capo agli imprenditori agricoli il principio della responsabilità *oggettiva* per consentire un equo ed adeguato risarcimento dei danni cagionati da prodotti difettosi tali, cioè, che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in ragione delle circostanze – riscontrabili lungo la filiera – relative allo svolgimento del ciclo di produzione, al modo con cui sono commercializzati, all'uso a cui sono ragionevolmente destinati, al tempo in cui sono messi in circolazione.

Le possibilità di considerare tutti gli aspetti dei prodotti *dai campi alla tavola* consente, inoltre, di adottare misure di salvaguardia rapide ed efficaci al fine di far fronte ad eventuali rischi sanitari che si presentino in qualsiasi punto della catena alimentare ed a partire dalla fase della coltivazione o dell'allevamento è prevista la messa in moto e la gestione di sistemi di controllo onde valutare e gestire i rischi esistenti e quelli emergenti, realizzando standard elevati di sicurezza in linea con il principio di *precauzione*. L'identificazione chiara del percorso che porta i prodotti direttamente fino ai consumatori, al compimento del ciclo iniziato con la coltivazione o l'allevamento, attraverso la *tracciabilità*, segnalando informazioni essenziali e precise per consentire loro di effettuare scelte consapevoli, evidenzia, dunque, prospettive di adattamento delle strutture economiche, destinate a calarsi in una diversa e più moderna sistematica dei rapporti commerciali.

Con il continuo intensificarsi delle relazioni di scambio e l'importanza assunta dallo sviluppo di politiche di innovazione di processo e di prodotto non che di rilevanti azioni di *marketing*, l'orientamento della produzione agricola pretende, infatti, la conoscenza sempre più estesa delle condizioni del consumo e l'assorbimento di istituti tradizionalmente compresi nel campo commerciale, per facilitare e promuovere la vendita, aumentando il valore dei prodotti mediante il soddisfacimento delle più visibili ed appariscenti esigenze di sicurezza alimentare ed il raggiungimento di livelli qualitativi uniformi.

La riscrittura dello statuto dell'impresa agricola resta, così, aperta alla elaborazione di istituti perfettamente aderenti ad una moderna visione dei fatti economici e riflette la stessa mancata individuazione di una conveniente disciplina giuridica, a sua volta dovuta ad una originale ricostruzione tipologica della realtà *sfasata* rispetto al processo lungamente maturatosi nella evoluzione dei rapporti produttivi, che, anche sul terreno scien-

tifico, pretende la rimozione delle residue diversità di disciplina giuridica rispetto alle altre manifestazioni imprenditorie.

16. - È vero, dunque, ma solo *in partenza* e limitando l'analisi alle norme particolari segnate a disciplina dell'impresa agricola nel codice civile che essa possa rappresentarsi come «il tipo più semplice di impresa, il meno caratterizzato da attributi giuridici, *espressamente* previsti dal legislatore» (89) ed ha, ancora, ragione FRANCESCHELLI quando rileva che (90) «le imprese agricole sono, strutturalmente, delle imprese come le altre», sì che al di là della configurazione di esse come una «sottospecie a sé» in relazione, sopra tutto, a considerazioni di ordine storico, al rilievo della tradizione ed a ragioni di carattere sociale e tecnico, si può convenire che lo svolgimento di una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi sia una nota del tutto «incolore» con riguardo alla destinazione rispetto alle imprese commerciali.

La presentazione dell'impresa agricola come la proiezione negativa dell'impresa commerciale presta il fianco ad una profonda revisione critica, rimuovendo la insoddisfazione provocata da una sistemazione forse solo *affrettata* nell'ambiente economico oltre che nel clima culturale di quel tempo (91) ma, ormai, solidamente ancorata al contenuto delle disposizioni con cui il legislatore comunitario, nazionale e regionale manifesta la volontà di determinare il fondamento dell'*agrarità* in funzione di caratteri propri e qualificanti.

In questa prospettiva, riceve conferma l'orientamento di incamminarsi lungo la strada «di una paziente e accurata revisione, che conduca forse a importanti innovazioni, e, comunque, a molti completamenti ed opportune precisazioni» (92).

Riflettendo sulla novità del codice civile, nell'esordio della sua apparizione, si è già evidenziato, del resto, come alcune essenziali regole tendono ad irradiarsi, a motivo di una esigenza di unificazione ovvero di adattamento e di imitazione anche all'impresa agricola senza, però, manifestare una corrispondenza perfetta «nel suo ambiente e nel suo mondo» (93). Ma preso atto della sovrapposizione della realtà effettuale, agli schemi preconstituiti, riprende nuova consistenza e più incisivo vigore il dibattito sull'applicazione alla stessa delle regole che formano lo statuto commerciale, lasciando intravedere l'opportunità di adeguarsi più da vicino al ritmo della evoluzione delle aspettative sociali e delle strutture economiche.

Di una novità occorre, per ciò, prendere piena coscienza rispetto alla rappresentazione degli istituti legati alla esperienza codicistica in quanto, da un lato, si escluda qualsiasi atteggiamento di «refrattarietà» dell'agricoltura al regime commerciale per una sorta di malintesa necessità di difendersi dalla penetrazione nelle campagne dello «spirito del commercio», e, dall'altro lato, si ritenga anacronistico il paventato «assalto dei commercialisti per l'impossessamento del demanio giuridico dell'agricoltura» al fine di sottoporlo al regime delle norme commerciali (94).

(89) In questi termini, si legga Rossi, *Impresa agricola e studio del diritto commerciale*, cit., 429, il quale aggiunge: «Si potrebbe riguardare l'impresa agricola come il tipo di impresa più aderente all'immagine, che il legislatore si è fatto dell'istituto, come la forma più raccolta nella disciplina dei suoi rapporti interni e meno soggetta alla regolamentazione, che il diritto pone a difesa dei diritti dei terzi. E non sarebbe errato».

(90) Così l'A., *Imprese e imprenditori*, cit., 216, il quale osserva: «Le peculiarità che caratterizzano, sotto il profilo economico, l'industria agricola, e cioè la lentezza del ciclo produttivo, il rischio derivante dalle vicende atmosferiche o stagionali, la preponderanza dei capitali fissi sui capitali circolanti, il recupero solo a scadenze determinate del capitale investito, ecc., non alterano i caratteri strutturali e funzionali ...».

Ancora precedente è la precisazione di ASQUINI, *Dal codice di commercio del 1865 al libro del lavoro del codice civile del 1942*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, I, che «la unificazione operata dalla riforma del 1942 non ha voluto essere una unificazione livellatrice né in senso quantitativo, né in senso qualitativo. In senso quantitativo infatti ha voluto tutelare, oltre alle grandi imprese, anche le piccole imprese e l'artigianato; in senso qualitativo ha conservato nel sistema della disciplina generale dell'impresa e a fianco dell'impresa agricola, la tradizionale disciplina dell'impresa commerciale, caratterizzata dal suo oggetto, che si riflette sulla specialità dei cicli produttivi, sulla diversa esigenza di tutela del

credito, sulla standardizzazione della produzione e degli scambi e quindi degli schemi contrattuali».

(91) Si veda, in particolare, OPPO, *Note preliminari sulla commercialità dell'impresa*, cit., 581.

(92) In questo senso, si veda la risalente precisazione di SANTI ROMANO, *A proposito dell'impresa e dell'azienda agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1947, I, 27.

(93) In questi termini si legga MOSSA, *Impresa commerciale ed impresa agraria nel nuovo codice*, in *Riv. dir. agr.*, 1941, I, 149.

Può essere, in ogni caso, utile segnalare le osservazioni sui caratteri generali dell'ordinamento e sull'indagine sulla effettiva struttura giuridica formulate da ASCARELLI, *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Studi in onore di Francesco Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento*, cit., 82, il quale sottolinea come, nell'evoluzione del pensiero giuridico, sia stata proprio l'emersione della produzione industriale in massa quella che, ponendo problemi nei confronti viene meno quella più generale concordanza di valutazioni che si riscontra nei confronti dei dati tradizionali, «ha reso chiara l'inconsistenza della premessa di un ordine giuridico naturalmente posto ed ha accentuato la coscienza della storicità del diritto e della funzione dell'interprete, facendo apparire il diritto di ogni momento piuttosto come fatto e costruito, nel contrasto di tendenze e valutazioni, anziché come dato e scoperto».

(94) In questo senso, si veda D'AMELIO, *Diritto agrario e diritto commerciale*, in *Riv. dir. agr.*, 1942, I, 193.

Non può sfuggire che la ricerca di una adeguata considerazione dell'impresa porti, di riflesso, ad integrare continuamente la disciplina cristallizzata nell'esperienza codicistica per recepire le istanze della realtà economica e sociale del nostro tempo, inducendo, piuttosto, a riflettere se, in relazione all'impegno professionale del soggetto che organizza i vari elementi della produzione, intrecciando complessi rapporti con il mercato, una disciplina di esonero continui a costituire un *privilegio* o, piuttosto, un *onere*.

17. - La circostanza che la disciplina complessiva riservata all'impresa agricola nel codice civile non sia dotata di piena coerenza interna e soddisfacente portata pratica trova conferma allorché la stessa assume le forme tipiche delle società commerciali e diviene soggetta alla iscrizione nel registro delle imprese, in quanto rimane tuttora aperta la questione legata all'estensione di tutte quelle «regole ed istituti previsti con diretto riguardo alle imprese commerciali, quando essi si rivelino fondati non sull'elemento sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditrice, ma su quello formale della soggezione a pubblicità» (95).

In relazione alla intitolazione del Capo III, Titolo II del libro del lavoro recante una esplicita giustapposizione delle «imprese commerciali» alle «altre imprese soggette a registrazione» si è, infatti, rilevato come non siano senz'altro utilizzabili ai fini della comprensione della categoria, la natura ed i caratteri dell'attività (commerciale) esercitata, finendo per negare all'istituto della pubblicità il *nomen* di registro del commercio (96).

L'art. 2136 c.c., che pur contiene la previsione dell'inapplicabilità delle norme sulla registrazione agli imprenditori agricoli, dispone, in specie, il rinvio al successivo art. 2200, tanto da avvalorare, già in embrione, nel codice «la rintracciabilità di una autonoma categoria di imprese soggette a registrazione, confermando che l'*agrarietà* non è un connotato in sé preclusivo dell'appartenenza dell'impresa a siffatta categoria, così come la *commercialità* non è, al medesimo fine, requisito sufficiente» (97).

Per altro, se la possibilità di ricondurre le attività d'impresa agricola nell'area di incidenza delle norme sulla

pubblicità riceve il conforto di dati testuali, posto che sono considerati prima (sezioni I e II) il registro delle imprese e l'obbligo di registrazione, quali profili disciplinari di interesse comune a tutte le imprese; mentre si depone altrove (sezione III) la collocazione delle disposizioni particolari per quella sottospecie di imprese registrate che sono le imprese commerciali (98), ancora più agevole appare la constatazione che sia la intensa vitalità degli odierni rapporti produttivi a reclamare tale estensione.

In particolare, se un sistema di pubblicità legale non può essere giustificato in relazione allo svolgimento di attività dirette allo sfruttamento delle energie genetiche della terra per una diretta utilizzazione dei prodotti ed in relazione ad operazioni del dare e dell'avere simultanee – trovando nella controprestazione ricevuta l'immediato corrispettivo dei prodotti conferiti sul mercato – l'aspettativa di conoscere le condizioni economico-giuridiche dell'impresa agricola si rivela fortemente sentita rispetto ad un'organizzazione, almeno nelle sue espressioni più evolute, indipendente dalla presenza e dallo sfruttamento del fondo rustico e con riguardo ad una serie di atti destinati a trovare la conclusione a distanza di tempo, dopo un intervallo più o meno lungo, con il rischio per i terzi creditori di non veder eseguita la controprestazione (99).

Per la valutazione di questo rischio *emergente* deve essere, allora, predisposta una pubblicità piena, idonea ad incentivare gli indispensabili investimenti ed a superare le difficoltà di autofinanziamento con la provvista di capitali necessari per il rafforzamento tecnologico e produttivo nell'ambito di un sistema agro-alimentare con rinnovati caratteri di concorrenzialità.

18. - La l. 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura» provvede, da ultimo, ad istituire l'ufficio del Registro delle imprese – già disciplinato ai sensi dell'art. 2188 c.c. – disponendo l'obbligo di iscrizione, se bene in funzione informativa di carattere amministrativo, in sezioni speciali del registro, sia per gli imprenditori che svolgono un'attività elencata nell'art. 2135 c.c., sia per i piccoli imprenditori individuati dall'art. 2083 c.c., sia per le società semplici (100).

(95) Così OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, cit., 134.

Ancora aperto, in dottrina, il problema se le società ad oggetto agricolo e con forma commerciale siano soggette all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, su cui, positivamente, v. MINERVINI, *L'obbligo di contabilità delle società di forma commerciale*, in *Riv. soc.*, 1964, 945; NIGRO, *L'obbligo di tenuta delle scritture contabili*, Sez. I, *Le scritture contabili*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. II, *L'impresa*, cit., 220.

(96) Per questa impostazione, cfr. OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, cit., 118, il quale a sostegno della rilevanza sul piano sistematico di imprese soggette a registrazione diverse da quelle sostanzialmente commerciali osserva: «definitivo è poi ... quanto si legge nella Relazione ministeriale. Qui infatti (nn. 901 segg.) non solo è messa in evidenza ... l'introduzione di un registro delle imprese in luogo di un registro di commercio, ma la sostituzione del primo al secondo è presentata come una conquista, come un passo innanzi rispetto alle legislazioni straniere e ai nostri precedenti progetti, per la funzione più ampia cui il primo sarebbe destinato». E si conclude: «Si crea così, nel sistema del nuovo codice, la categoria delle imprese soggette a registrazione, che comprende non solo le imprese considerate dalla legge commerciali, in ragione del loro oggetto, ma anche le imprese non commerciali, in ragione della particolare forma sociale che sia da esse volontariamente assunta».

In senso contrario, si veda FERRI, *Imprese soggette a registrazione*, in *Commentario Codice Civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V, *Del Lavoro*, sub Artt. 2188-2246, Bologna-Roma, 1963, 5, il quale osserva che: «anche per le imprese costituite in forma di società è sempre la natura commerciale dell'impresa che determina la previsione di tipi differenziati, ai quali è connesso l'obbligo dell'iscrizione, e che l'assoggettamento all'obbligo della iscrizione delle imprese non commerciali, le quali assumono la forma di società che, sia storicamente, sia nel sistema del codice, è prevista come propria delle società costituite per l'esercizio di un'attività commerciale, è soltanto una conseguenza indiretta della forma della società; conseguenza che necessariamente si verifica, attenendo l'obbligo dell'iscrizione all'elemento formale».

(97) Così ALESSI, *L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, in *Il Codice Civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, cit., 215.

(98) Sul punto, cfr. OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, cit., 19.

Si veda, ancora, GHIDINI, *Il registro delle imprese*, Milano, 1943, 6, il quale

osserva a proposito dell'iscrizione nel registro delle imprese e, insieme, alla tenuta delle scritture contabili ed al fallimento come «data l'importanza delle moderne imprese agricole (si pensi che alcune di esse possono, da sole, rifornire interi mercati, grossi centri, centrali del latte ecc.) anche ad esse ... avrebbe dovuto venir estesi i detti istituti, nell'interesse loro particolare e in quello generale dell'ordinata amministrazione e della fiducia e sicurezza dei terzi».

(99) Conferma, in vero, ALESSI, *L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, in *Il Codice Civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, cit., 79, che «si rinven-gono nella realtà economica i medesimi presupposti (tutela dei terzi e regolarità dei traffici) per l'applicazione del meccanismo di pubblicità delineato dal codice con riguardo ai fatti inerenti all'impresa soggetta a registrazione nonché della regola, in qualche misura connessa, concernente l'obbligo di tenuta delle scritture contabili: la predisposizione e conservazione di documenti contabili appaiono peraltro tanto necessarie e compatibili con la vita dell'impresa agricola da essere ormai imposte dalla normativa comunitaria e interna almeno quale requisito generale di accesso ai finanziamenti pubblici».

Lo stesso può dirsi quanto al fallimento e alle procedure concorsuali, talune perplessità ... valgono anzi a confermare come le ragioni di un distinguo non possono più ricercarsi assecondando la contrapposizione tra impresa agricola ed extra-agricola (o commerciale) una volta ammesso che l'insolvenza dell'agricoltore può ben arrecare un «turbamento dell'economia» identico a quello provocato dall'insolvenza degli altri operatori».

Osserva, ancora, con particolare incisione, OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, cit., 155, a proposito dell'estensione dello statuto commerciale alle imprese soggette a registrazione (indipendentemente dal loro oggetto), che «è certo che, se l'impresa agricola non ha «sempre» opportunità o necessità di quello statuto, può averla, per esigenze proprie e del pubblico».

(100) Sulle origini del registro delle imprese ed i compiti della pubblicità commerciale, cfr. AFFERNI, voce *Registro delle imprese (cenni storici e di diritto comparato)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XV, Torino, 1968, 178.

Sull'organizzazione del registro delle imprese nel regime transitorio cfr., in generale, CASANOVA, voce *Registro delle imprese (diritto italiano vigente)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XV, Torino, 1968, 195; BOCCHINI, voce *Registro delle imprese*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1989, 515; mentre sulle linee di riforma si veda, ID., *Il progetto del registro delle imprese*, Milano, 1984; ID., *Lo schema di disegno di legge della Commissione Bocchini sulla «Istituzione del registro delle imprese e disciplina del Bollettino ufficiale delle società per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa»*, in *Giur. comm.*, 1986, I, 152.

Ne discende, per tanto, che le disposizioni del codice relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'istituto della pubblicità ricevano in blocco un'applicazione diretta ed immediata, per tutte le imprese agricole, a motivo della consapevole sostituzione, nell'architettura legislativa, di una *regola* destinata ad integrarne lo statuto speciale, a quella che era semplicemente una *eccezione* legata alla assunzione della forma sociale commerciale, in relazione al riconoscimento della generalizzazione di esigenze alle quali corrisponde, sul terreno dei rapporti esterni, un'organizzazione destinata ad operare sul mercato.

Il fine generalmente perseguito di assicurare completezza ed organicità dell'accertamento degli elementi rilevanti nelle contrattazioni, tempestività della messa a disposizione delle informazioni non che agilità e speditezza della ricerca dei dati da parte dei terzi sottolinea l'indifferenza verso l'oggetto delle attività economiche intraprese e porta a riconoscere come non sia trascurabile l'esigenza della tutela del credito anche quando siano concesse provvidenze per il sostegno e lo sviluppo di attività agricole.

Quanto all'efficacia della pubblicità, diversamente dalla previsione dell'art. 2193 c.c., va detto, piuttosto, che l'iscrizione risponda ad una funzione primaria amministrativa di rilevazione programmatica e, cioè, di anagrafe, oltre che ad una funzione secondaria di *pubblicità notizia*, sì che deve ritenersi che abbia valore di mera segnalazione ai terzi ovvero di notorietà legale di determinate situazioni afferenti la titolarità, l'organizzazione e l'esercizio delle attività imprenditoriali.

Tale forma di pubblicità ha riguardo, in sostanza, a quelle ipotesi che producono tipicamente come unico effetto la diffusione delle notizie relative ai fatti che ne rappresentano l'oggetto, dando la possibilità a chiunque di acquisirne la conoscenza, senza che si determinino conseguenze particolari e specifiche sul piano giuridico.

La funzione è quella di facilitare la conoscenza della realtà economica e sociale in agricoltura e di assicurare l'avvio di un moderno programma ordinato ad indirizzare le scelte tecniche delle imprese, orientandone l'attività in senso qualitativo e contribuendo in modo differenziato a stimolare il rinnovamento ed a sostenere lo sforzo di adattamento, in quanto alla Pubblica Amministrazione sia permesso di programmare l'erogazione di benefici ed incentivi creditizi e, comunque, di disciplinare le diverse provvidenze secondo criteri selettivi di individuazione rigorosa dei destinatari.

Può, così, rilevarsi che, pur di fronte ad esigenze che scaturiscono da una visione emergente di imprenditorialità in agricoltura non condizionata più dalla proprietà e con ampia libertà organizzativa, risulta solo in parte soddisfatta l'esigenza dei terzi contraenti o creditori dell'imprenditore di conoscere una serie di dati sull'attività e di sopporre la loro rilevanza giuridica tramite un espediente tecnico-pro-

cessuale, escludendo l'effetto cui normalmente tende la iscrizione nel registro, di rendere non solo *conoscibili*, ma anche *opponibili* i fatti e gli atti pubblicati, con la prevalenza della realtà tavolare su quella effettiva (101).

Risulta con ciò compromesso il risultato immediato di circondare con le garanzie richieste dalla pubblicità, l'assunzione di forme sempre più complesse ed inserite a pieno titolo sul mercato, se bene resti aperta la via – attraverso il richiamo che, di volta in volta, il legislatore può operare ai fatti ed agli atti per i quali sia stabilita espressamente l'iscrizione – per il completamento del disegno anticipato dall'organizzazione del registro con la previsione di effetti diversi, rispetto a quelli semplicemente anagrafici, mediante l'assolvimento accanto alla funzione *pratica* di conoscenza anche di una funzione propriamente *giuridica* di conoscibilità legale (102).

In diversa direzione muove, invece, quella critica, risalente nel tempo, volta a negare come dall'imposizione dell'obbligo di registrazione possa discendere la soddisfazione di alcuna sostanziale esigenza del settore agricolo, trovando possibilità di ben scarsa applicazione ove si ammetta che, per l'imprenditore che faccia largo ricorso al credito (sia di miglioramento che di esercizio) le fonti del rimborso sono rappresentate, piuttosto, «dalla terra, dal fondo, dalla sua produttività, cioè da elementi stabili e perfettamente identificabili e apprezzabili dal finanziatore, rispetto alle prospettive del rimborso» (103).

Non è difficile, però, obiettare che, una volta che la produzione sia organizzata con caratteristiche evolute per limitare l'incidenza dei rischi del ciclo produttivo dipendenti da fattori climatici e ambientali, contemplando regole e processi che richiedono idonee attrezzature ed investimenti, le stesse valutazioni circa l'apprestamento di garanzie per la sicurezza del recupero dei capitali sovvenzionati, sono da presumere comuni ad ogni impresa anche in forma individuale, venendo meno il coefficiente oggettivo tratto dalla considerazione del collegamento fondiario rispetto a quei fattori prevalenti di disponibilità delle risorse, efficienza e modernità degli impianti, produzione del reddito.

19. - In questo senso si è, anzi, argomentata l'opportunità di estensione della procedura concorsuale all'impresa agricola, superando la antiquata concezione che l'insolvenza della stessa non arrecherebbe quel turbamento nell'economia che si imputa quale conseguenza del dissesto di un'impresa commerciale, né pregiudizio così esteso alle ragioni dei creditori, mentre dalla disgregazione della relativa organizzazione seguirebbe un più grave danno alla produzione nazionale (104).

Non si tratta, in vero, di trascurare le caratteristiche proprie dell'impresa agricola nell'applicazione di strumenti

(101) Precisa efficacemente GHIDINI, *Il registro delle imprese*, cit., 56, che «il fatto iscritto è assistito dalla presunzione di verità e legittimità, perché l'ufficio del registro lo ha iscritto in quanto lo ha giudicato vero e legittimo: questo fondamento basta a spiegare la prevalenza e la particolare efficacia della iscrizione».

(102) Sul punto, cfr. GHIDINI, *Il registro delle imprese*, cit., 52, il quale precisa, quanto agli effetti della iscrizione nel registro delle imprese, che «i fatti (soggetti all'iscrizione) hanno efficacia, verso i terzi, soltanto se conosciuti».

Poi lo stesso articolo pone due presunzioni:

– la prima (1° comma art. cit.) che i fatti non iscritti si presumono non conosciuti (c.d. *effetto negativo* della pubblicità);

– la seconda (2° comma) che i fatti iscritti si presumono conosciuti (c.d. *effetto positivo* della pubblicità).

Mentre la prima presunzione è *iuris iantum* (infatti l'imprenditore interessato può dimostrare che i terzi erano a conoscenza dei fatti non iscritti) invece la seconda presunzione è *iuris et de iure*.

(103) Così GHIDINI, *Lineamenti del diritto dell'impresa*, Milano, 1978, 140, il quale aggiunge: «Queste considerazioni valgono per qualunque impresa agraria di qualsiasi ampiezza (piccola o grande), indipendentemente dal grado di industrializzazione (*rectius* meccanizzazione) dell'agricoltura: è perciò un fuor di luogo distinguere a questo proposito, tra il piccolo imprenditore agricolo e quello medio-grande».

Così, al finanziatore dell'impresa agricola bastano, per cautelarsi, i

mezzi normali di garanzia: ipoteca sul fondo, privilegio sui frutti, v. art. 2757, 2766».

Anche LAZZARA, *sub art. 2136, in Impresa agricola. Disposizioni generali art. 2135-2140. Commentario Codice Civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1980, 92, ritiene che «il sistema di pubblicità considerato postula determinate esigenze tipiche del settore commerciale e si spiega così che la disposizione abbia voluto ribadire quella sostanziale differenziazione tra attività commerciale ed agricola che la configurazione unitaria dell'impresa avrebbe potuto in certo senso offuscare».

(104) In questo senso, si veda *amplius* RAGUSA MAGGIORE, *L'impresa agricola e i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare*, Napoli, 1964, 170, il quale sottolinea che: «È logico quindi pensare che le radici della diversa disciplina dell'impresa agricola dalla commerciale di fronte al fallimento, devono cercarsi non nel vigente sistema, ma nell'arcaico ordinamento delle attività agricole, quando ancora si discuteva se soltanto l'impresa agricola industrializzata fosse una vera e propria impresa».

Ma, al presente, secondo l'A., non restano che due alternative (173): «o si nega che l'impresa agricola sia impresa e allora resterà una mera attività economica esercitata su di un fondo, conseguendone la non estensibilità alla materia agricola delle norme di diritto concorsuale o si afferma, invece, che essa sia impresa in senso economico e giuridico e allora è più logico collegare all'impresa agricola tutte le conseguenze del dissesto, così come accade nell'impresa commerciale».

concettuali destinata ad operare in contesti diversi, ma tenuto conto della diminuita distanza rispetto alla organizzazione della produzione commerciale e della evoluzione della disciplina concorsuale che, pur nella prevalenza della funzione liquidatoria, è chiamata ad operare anche in vista di salvaguardare strutture aziendali che si trovino in difficoltà per effetto della esposizione finanziaria, pur presentando una situazione economica solida e una sicura capacità di recupero, si intende recuperare la *specialità* della sua disciplina, sostituendo la generale previsione di esercizio, che finisce per incidere negativamente a danno dello stesso imprenditore a causa della conseguente minor tutela offerta ai creditori, con l'introduzione di strumenti di recupero e di risanamento differenziati in base alla entità della esposizione debitoria o, comunque, a criteri dimensionali (105).

Piuttosto è da rilevare, sul piano del diritto positivo, che né pure l'assunzione di una forma tipicamente commerciale per le imprese collettive che hanno oggetto agricolo determina l'assoggettabilità al fallimento, non potendosi invocare quel principio dell'*apparenza*, quando sia rappresentata una realtà diversa (agricola) da quella che dovrebbe corrispondere ad una determinata forma (commerciale) (106), mentre le dichiarazioni di agrarietà *ex lege*, sviluppando nella sua logica estensione il ciclo biologico, sono destinate per fino a dilatare l'area della sottrazione delle regole concorsuali rispetto ad attività svolte secondo uno standard tecnologico non dissimile da quello dell'impresa commerciale con una completa rete di relazioni economiche e fonti di indebitamento diverse da quelle legate all'acquisto o all'uso della terra (107).

20. - In vero, un profilo particolare che fa ancora indugiare intorno alla influenza che la proprietà fondiaria manifesta rispetto all'impresa agricola ha riguardo al sistema impositivo del reddito.

La questione che si pone oggi riguarda, in specie, l'esi-

genza di approfondire lo studio di una diversa disciplina che sia ordinata ad accomunare sotto il profilo quantitativo e qualitativo le differenti situazioni causative dell'entità reddituale riconducibile all'esercizio dell'impresa tra cui, solo quella che, eventualmente, pertiene all'elemento fondiario possa continuare ad essere accertata con le regole catastali sulla determinazione delle tariffe d'estimo; mentre, sulla base di una adeguata contabilità, richiesta dalla natura dell'attività, debba rappresentarsi l'effettiva situazione economica dell'impresa, concepita nella concreta realtà operativa.

Il reddito della terra ha rappresentato il primo oggetto dell'imposizione tributaria suscettivo di essere accertato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità (di coltura) e classe (di produttività) secondo le disposizioni della legge catastale.

In effetti, a partire dall'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile si dispone l'eccezione dei redditi procedenti da beni *stabili* da tassarsi sulla base e con le forme della contribuzione fondiaria, con una soluzione di compromesso - raggiunta nel corso di un acceso dibattito parlamentare (108) - riguardante l'imponibilità dei soli redditi dovuti all'opera di persone estranee alla proprietà dei fondi rustici.

Non viene accolta la proposta (109) volta a riconoscere che in agricoltura si debba distinguere un duplice reddito: quello proveniente dal capitale terra e l'altro che ha la sua origine propriamente nell'industria, cioè nel lavoro e nel capitale circolante che vi si impiegano, e che il tributo fondiario colpisce soltanto il primo, per cui il secondo può assoggettarsi alla tassa mobiliare, senza incorrere nel vizio della duplicazione dell'imposta.

Di assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile si torna, tuttavia, a discutere con riguardo ai redditi eccedenti le *forze produttive* del fondo «che il proprietario ritrae dall'industria esercitata dopo la produzione, sui già raccolti prodotti», i quali non sono «agrari», bensì «manifatturieri», la linea di demarcazione tra la «industria agraria» e la «manifatt-

(105) Si veda, *amplius*, JANNARELLI, *L'impresa agricola in difficoltà di pagamenti: l'esperienza italiana*, in *Diritto agrario e società industriale*, tomo primo, *Impresa e contratti agrari*, cit., 105.

(106) In questo senso, cfr. RAGUSA MAGGIORE, *L'impresa agricola e i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare*, cit., 180.

Più in generale sulla problematica, v. CARROZZA, *Problemi e mezzi del risanamento delle aziende agricole in dissesto* (premesse per un diritto agrario fallimentare), in *Riv. dir. agr.*, 1985, I, 388; DI LAURO, *Fallimento e imprenditore agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, I, 406; RAGUSA MAGGIORE, *Disciplina dell'impresa agricola e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, I, 400; DE SIMONE, *Problemi dell'estensione delle procedure concorsuali all'imprenditore agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, I, 411; ACQUAS, *L'impresa agricola dal codice di commercio al codice civile e le sue tendenze evolutive*, in *Dir. fall.*, 1984, I, 297.

(107) Sul punto, si veda TAMPONI, *Impresa agricola e procedure concorsuali*, in *Gli attuali confini del diritto agrario. Atti del Convegno «Enrico Bassanelli»*, Firenze, 28-30 aprile 1994, a cura di E. Casadei, A. Germanò e E. Rook Basile, cit., 69.

(108) Nel progetto di legge sull'imposta di ricchezza mobile presentato alla Camera dei Deputati il 23 giugno 1863 dalla Commissione incaricata (pubblicato in Documenti e discussioni sulla formazione del sistema tributario italiano, a cura di S. Buscema e N. D'Amati, Padova, 1961, II, 72), i redditi dell'impresa agricola sono considerati soggetti all'imposta mobiliare al pari dei redditi di ogni altra industria: «Vi saranno compresi» - si precisa - «non solo i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione agraria, manifatturiera o mercantile, materiale, intellettuale o morale».

Ma decisa è l'opposizione manifestata, sopra tutto, dagli esponenti del mondo agrario preoccupati a che il nuovo tributo non ricada sui proprietari terrieri. Viene, così, presentato un emendamento per iniziativa dell'on. De Vincenzi, con il quale si chiede di sopprimere la parola «agraria». «La qual cosa si converte» - come risulta precisato - «in questa questione: è egli da comprendere l'industria agraria fra la ricchezza mobile della nazione, ovvero no?» (Cfr. la citazione in QUARTA, *Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, vol. I, Milano, 1902, 575).

All'accoglimento del predetto emendamento si oppone il ministro Sella nel discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 14 luglio 1863, in *Discorsi parlamentari di Quintino Sella raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati*, vol. IV, Roma, 1887, 530, osservando: «Quale è il criterio, dal quale fu condotta la maggioranza della Commissione nella sua proposta? È puramente e semplicemente questo che cioè si dovesse con questa legge tassare ogni specie di rendita proveniente da capitali, da opera di mano, da industria, o altrimenti da professione, da impiego, a

meno che si trattasse di quella rendita speciale che ha nome di fondiaria, imperoché si credette più utile che questa specie particolare di rendita fosse regolata dall'imposta speciale che ha nome d'imposta fondiaria.

Ciò posto, la Commissione ha stimato che non si dovesse fare a questa regola generale, a questo principio assoluto, alcuna eccezione, se non delle rendite talmente piccole, che non tolgono chi ne fruisce dall'indigenza.

Ora si tratta di vedere se l'industria agraria debba essere colpita. Per rispondere a tale quesito basta osservare che cosa è la rendita fondiaria che serve di base al catasto. La risposta deve essere dettata da questa considerazione. Se noi esaminiamo che cosa è la rendita censuaria vedrete che consiste puramente e semplicemente nel frutto del capitale terra, come è oggi, al momento in cui si considera qualora se ne dia la lavorazione ad un terzo.

Vedrete per conseguenza che, quando i catasti si fanno per mezzo dell'estimo, si dedurranno sempre, oltre a tutte le spese di produzione, anche gli interessi dei capitali impiegati nell'industria agraria propriamente detta; voi vedrete che quando i catasti si fanno per consegne si piglia sempre per base il fitto, vale a dire il reddito che questa terra darebbe ad un cotale che allo scopo di lavorarvi portasse del suo capitale a ciò occorrente.

Dunque, o signori, nel reddito della terra sono a considerare due cose distintissime: per una parte abbiamo il reddito della terra come è oggi; per l'altra il frutto del lavoro dell'industria. E qui converrà con gli onorevoli De Vincenzi e Torrigiani che questa terra, come oggi è, non rappresenta soltanto le forze della natura, ma anche i frutti dei capitali, che nel passato vi sono stati spesi, e un'accumulazione talvolta ingente di lavori che furono l'opera di parecchie generazioni.

So benissimo che non devo considerare la terra nuda, come fu in certi periodi geologici, ma la terra munita di strade, di canali, di bonifiche, di drenaggio, tutto quel che volete, la quale quando la rimette ad un terzo, mi può dare un certo reddito. Questo reddito è veramente quello che è stato preso per base della catastazione, è il reddito fondiario sul quale l'imposta fondiaria veramente e propriamente si asside.

Ciò non basta, io ne convengo, a dare un frutto: vuoi ancora che intervenga un capitale mobile, vuoi avere scorte vive, scorte morte, con bestiame, con semente, e di più si richiede ancora il lavoro manuale. Noi vediamo per conseguenza che qui entrano due fattori, l'uno è il reddito della terra, come oggi propriamente detto; l'altro è il reddito derivante da questi capitali mobili, che sono nel terreno importanti, ed il reddito spettante come remunerazione del lavoro, delle fatiche, della industria di coloro che lavorano il fondo».

(109) In questo senso, si veda MINGHETTI, *Intervento nella seduta del 12 luglio 1863*, in *Discorsi parlamentari di Marco Minghetti, raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati*, Roma, 1888, vol. II, 480.

trice» consistendo appunto in ciò, che «la prima ha per obiettivo la produzione della terra, e finisce là dove finisce la forza produttiva del fondo, mentre la seconda mira con un successivo lavoro a modificare le derrate, i prodotti che le vengono porti dall'agricoltura» (110).

Il riordino della normativa tributaria attraverso successivi interventi non ha, tuttavia, consentito di spostare la collocazione dell'agricoltura al di fuori della classe reddituaria, inerente ai terreni, restando ancorata alla circostanza che la relazione tra il reddito e il percipiente non venga ricercata, di volta in volta, ma sia stabilita in via generale sulla base del possesso del fondo che funziona da *presunzione* di tale relazione (111).

Si può osservare, infatti, che l'imposta fondiaria colpisce il reddito potenziale del terreno atto alla produzione agricola e dei capitali in esso stabilmente investiti, a prescindere dall'effettivo svolgimento di un'attività, così, come l'imposta sul reddito agrario grava il reddito dell'attività esercitabile dallo stesso possessore del fondo, a prescindere dal rilievo che tale esercizio sia svolto o meno: l'unica situazione di fatto che esclude l'esercizio dell'attività agricola sul fondo interessato, da parte del possessore, risulta lo svolgimento di analoga attività in capo ad un terzo in virtù di uno specifico atto di concessione.

Tale sistema impositivo provoca, per altro, una grave sperequazione nel carico tributario, applicandosi lo stesso trattamento sia a colui che intraprenda una iniziativa economica organizzata sul fondo, sia a chi si limiti ad una mera attività di godimento, senza che possa rinvenirsi alcuna coerenza tra capacità contributiva e formazione del reddito effettivo del contribuente; mentre, al fine di superare la dissociazione tra proprietà e impresa e tener conto delle scelte di sviluppo e di investimento nelle forme più moderne di organizzazione della produzione sarebbe opportuno proporre, da un lato, l'applicazione di una imposta patrimoniale per il mero proprietario del terreno, moltiplicando il reddito catastale con il ricorso ad una serie progressiva di criteri di forfettizzazione ovvero di una imposta sul canone di affitto nell'ipotesi di cessione in godimento degli stessi beni e, dall'altro lato, stabilire l'introduzione di una possibilità di opzione tra criteri di determinazione forfettari e a bilancio sulla base della tenuta di una apposita contabilità, che consenta di far valere eventuali deduzioni per spese di investimento o di beneficiare di ecoincentivi in relazione ad alcune situazioni giustificate dalla peculiare dinamica dell'attività d'impresa o dalla collocazione di essa in alcune aree svantaggiate.

Diversamente, in luogo di favorire l'adeguamento della disciplina, quando nello svolgimento delle attività agricole siano superati determinati limiti quantitativi, lasciando pre-

sumere un livello di organizzazione aziendale e di investimento di capitali eccedente rispetto alla normale *potenzialità* del fondo, trovano applicazione le regole di determinazione del reddito di impresa commerciale.

Una volta constatato come non sia più possibile risalire alla nozione di agrarietà partendo dalla valutazione della tipicità dei mezzi impiegati nel processo diretto alla produzione e specialmente di quello specifico fattore che è il terreno, non è concepibile che si continui a ritenere l'attività dell'imprenditore come un semplice modo di esercizio dei poteri del *dominus*, che si estrinsecano essenzialmente nel diritto di godere i frutti e le altre utilità da esso prodotte, ma occorre procedere ad una rappresentazione autonoma e complessiva dell'attività del titolare dall'iniziativa economica secondo il suo conto economico rappresentativo dell'andamento delle relazioni di mercato.

Ne discende una evidente implicazione in ordine alla nascita della obbligazione tributaria ed alla determinazione del suo ammontare: il riconoscimento, cioè, che il reddito agrario presenti caratteristiche strutturali e causa genetica che lo differenziano dal reddito dominicale e debba essere accertato sulla base dei ricavi effettivamente conseguiti nel periodo di imposta.

21. - Ora, se – a parte la limitata considerazione del profilo tributario – nella delimitazione della sfera di competenza della scienza del diritto agrario ha pesato la necessità di delineare con sicura approssimazione il concetto di impresa senza aver bisogno di identificarne la compatibilità con gli istituti della tradizione commerciale, è da verificare con altrettanta serietà e rigore, se l'acquisita considerazione non marginale o residuale di essa sia sufficiente a riflettere le specifiche esigenze di realtà economiche lontane dalle forme di produzione collegate ad un fondo, sollevando un problema diverso: quello volto a definire le ragioni per le quali una disciplina non uniforme sia richiesta per categorie di imprese, che presentano caratteristiche differenti rispetto alla categoria rappresentata nel codice.

La consapevolezza che l'ordinamento della produzione si realizza attraverso «una gamma ricchissima e svariatissima di combinazioni e di attività» (112) induce a ricercare la *ratio* e gli scopi di uno statuto che accento alla elaborazione di una disciplina giuridica unica per tutte le imprese, che hanno elementi, finalità ed effetti comuni, articoli, al suo interno, elementi di diversificazione, individuando tipologie di imprese agricole adatte ad interpretare il disegno di rinnovamento produttivo.

Già la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare (113), rispetto al passato, che «la qualifica di coltivatore diretto (proprietario o conduttore) non comprende solo i più modesti lavoratori manuali che coltivano un piccolo fondo con il lavo-

(110) Così QUARTA, *Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, vol. I, cit., 562. Lo stesso A., rileva, infatti, ivi, 341, che: «L'operazione di rendere il prodotto commerciabile in senso relativo è puramente di ordine agricolo. Tale operazione semplicemente agricola comprende sia la raccolta dei prodotti per metterli in mercato come raccolti della terra per venderli o scambiarli, sia le manipolazioni, modificazioni e trasformazioni che si fanno subire ai prodotti stessi con tutti i mezzi che vi sono adatti, come la trebbiatura del frumento, la riduzione dell'uva in vino, delle olive in olio, del latte in formaggio e burro.

La eccedenza dei prodotti del fondo e per la quale cessa l'esenzione dell'imposta, si verifica allora quando il proprietario, ai frutti e prodotti raccolti dal proprio fondo, altri ne unisce di congeneri natura provenienti da fondi di altro proprietario, per metterli tutti insieme in commercio. Ciò avviene quando il proprietario dia tale sviluppo all'industria agraria del proprio fondo in modo che abbisogni per suo mantenimento ed esercizio dell'ausilio dei fondi altrui come per es. nel caso che il bestiame tenuto sul proprio fondo sia mantenuto con foraggi provenienti da fondi altrui per non bastare quelli che il proprio fondo produce, o nel caso in cui alle uve ed alle olive raccolte nel proprio fondo altre se ne aggiungano di provenienza da poderi altrui per aumentare il prodotto del vino e dell'olio.

In questi casi l'eccedenza che costituisce pur un reddito agrario non rappresenta più il prodotto del fondo sul quale il proprietario paga l'imposta fondiaria, ma rappresenta la rendita del capitale impiegato nell'acquisto dei prodotti di fondi altrui per dare maggior sviluppo all'industria agricola, che dev'essere soggetta all'imposta mobiliare».

Inoltre, precisa lo stesso A., *ivi*, 567, una volta che «il prodotto agricolo abbia già subito quella modificazione necessaria per essere messo in commercio, come prodotto agricolo, e poi gliene si faccia subire un'altra, e quando invece di fargli subire quella modificazione o trasformazione propria della speciale industria agricola, gliene si faccia subire una diversa, si sottoponga ad una manipolazione, mediante la quale si ottiene un prodotto diverso da quello, che altrimenti e pur commerciabile si sarebbe ottenuto, in tal caso evidentemente si mette il piede nel campo della industria manifatturice; poiché si compie un lavoro, il quale non mira a far fruttare la terra od a conservare e mettere in commercio i suoi prodotti, ma a dare un prodotto diverso da quello che sarebbe il genuino e naturale prodotto agrario ed a fargli acquistare una diversa commerciabilità».

(111) In dottrina, si veda diffusamente TRIMELONI, *L'impresa nell'agricoltura*, in *Il reddito di impresa nel nuovo testo unico* a cura di V. Uckmar, C. Magnani e G. Marongiu, Padova, 1988, 152.

(112) In questi termini, si legga PUGLIATTI, *Terra, azienda agricola e impresa agricola*, in *Dopo il primo convegno internazionale di diritto agrario*, Milano, 1958, 320, il quale, di seguito, si limita a precisare che «La legge considera indiscriminatamente le imprese agricole (art. 2135 c.c.), ma è ovvio che la disciplina dettata per le imprese, non è applicabile a qualsiasi impresa agricola».

(113) Cfr. Corte costituzionale 22 dicembre 1977, n. 153, in *Riv. dir. agr.*, 1978, II, 166, con nota di ANGIULLI, *Le questioni di costituzionalità della normativa sull'affitto di fondi rustici nella sentenza n. 153/1977 della Corte costituzionale*.

ro proprio e dei familiari, ma, secondo la vigente legislazione, è riconosciuta anche ad imprenditori che conducono aziende meccanizzate di notevole estensione e produttività, ricorrendo a salariati per i due terzi della mano d'opera occorrente»; e, dall'altra parte, «accanto ai grossi affittuari conduttori di imprese capitalistiche v'è un cospicuo numero di medi e piccoli imprenditori agricoli che, pur senza essere lavoratori manuali della terra vi svolgono una quotidiana attività di lavoro».

Non si vuol riproporre, tuttavia, quale requisito discriminante quello della rilevanza *dimensionale* – che, se bene non privo di rilievo, non mostra alcuna incidenza rispetto alla natura dell'impresa – quanto accertare come, di fronte ai mutamenti profondi e significativi intervenuti nei valori della società, le stesse attività agricole, si siano sviluppate in forme molteplici ed articolate in dipendenza dell'accentuarsi di direttive di sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione di sistemi colturali e di allevamento attivati in coerenza con le condizioni ambientali.

In sostanza, l'interesse per un'agricoltura redditizia, ma che possa risultare compatibile con la conservazione delle risorse ambientali, spinge ad una *diversificazione* dei modelli di organizzazione sensibili al conseguimento di rese produttive soddisfacenti e di qualità nel rispetto del giusto equilibrio tra tutti gli elementi presenti nell'ecosistema e capaci di assicurare servizi a difesa della vocazione naturale del territorio caratterizzati dal recupero del rapporto con il fondo, che solo hanno in comune i connotati essenziali della fattispecie rinvenibili nella destinazione dei risultati di mercato; nella ordinaria presenza di una organizzazione stabile di beni e nell'esistenza di una comunità di lavoro (114).

Per individuare l'ambito di tali manifestazioni produttive bisogna, dunque, rivolgersi ad una vasta e disorganica legislazione speciale relativa ai profili che completano la rilevanza sistematica della nozione di imprenditore contenuta nel codice con il riconoscimento di una più ampia serie di diritti e poteri e la prescrizione di nuovi obblighi e soggezioni in capo a colui cui il fenomeno stesso viene riferito, fino a sottolineare che l'aspetto della produzione, che funge da presupposto per un regime di disciplina differenziato, coinvolge una nuova responsabilità in vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali da un lato, e della sicurezza alimentare dall'altro lato, alimentando, sotto questo angolo di visuale, corrispondenti opportunità di reddito e segnalando molteplici funzioni.

Non si può, soltanto, limitarsi a constatare che la clausola generale della *buona tecnica agraria* si arricchisce – in ordine all'esatto adempimento dell'obbligazione di produrre a carico di ogni singolo agricoltore nei confronti della Pubblica Amministrazione, secondo la previsione dell'art. 838 c.c. – di nuovi parametri, in modo da includere modi di utilizzazione del suolo caratterizzati da regole biologiche o disincentivando le contaminazioni di pratiche intensive, sì che colui che coltiva male la sua terra provocando un impoverimento o un'alterazione di taluni elementi naturali, impegna la propria responsabilità, recando danno all'intera comunità e contraddicendo all'utilità sociale. Si tratta, infatti, di far posto alla rilevanza di un vero e proprio statuto differenziato a cui assoggettare l'imprenditore agricolo, in considerazione del fondamento di attività che esaltano «aspetti della razionalità

dell'utilizzazione produttiva della terra un tempo relegati in secondo piano e spesso non presi in considerazione di fronte alle preponderanti esigenze della produzione» (115).

22. - L'affermazione di sistemi colturali e di allevamento concepiti *senza terra*, attenuando, in parte, le giustificazioni per una disciplina operante con finalità di protezione e di agevolazione rispetto alle forme più tradizionali di organizzazione dell'azienda agricola contrassegnate da un sicuro ancoraggio al suolo (116), ha messo inizialmente in rilievo attraverso alcune indicazioni normative e, sopra tutto, scelte interpretative la necessità di prevedere una disciplina specifica di diverso contenuto.

Ma la più recente maturazione di valori sociali intorno alla capacità di gestire correttamente l'ambiente e di controllare i possibili effetti negativi sull'*habitat* di vita e sulla salute, a prescindere dal fondamento dell'agrarietà delle attività produttive, rivela la contraddizione e imposta su basi nuove la distinzione tra attività caratterizzate da un supporto fondiario alla produzione *naturalmente* ordinate a modi razionali di utilizzo delle risorse ed attività rispetto a cui risulta non influente la presenza di un riferimento spaziale come base territoriale dell'azienda, consigliando la sottoposizione a vincoli e limitazioni, perché in grado di interferire *artificialmente* sull'equilibrio ambientale (117).

La novità – rilevante sul piano assiologico non meno che su quello prescrittivo – prende corpo, in sostanza, quando la connotazione *territoriale* nell'ordinamento della produzione, mette in luce, pur senza trascurare le esigenze di efficienza che situazioni oggettive di mercato e di concorrenza impongono, l'opportunità di promuovere forme più convenienti di coltivazione dal punto di vista dell'equilibrio ecologico, schiudendo nuove prospettive di mercato, che richiamano una pluralità di modelli di produzione destinati ad assumere il territorio come presupposto e risultato finale in ragione dello scopo economico perseguito.

Si assiste, così, ad un ribaltamento della prospettiva: in precedenza la presenza dominante della terra in confronto agli altri beni destinati all'esercizio dell'impresa, portava a giustificare lo scarso contenuto specifico della disciplina ad essa riservata, ritenendo – sulla scorta della forza ordinante espressione della *res frugifera* – che l'agricoltura «per tradizione viva e non mai interrotta, rifiuta la disciplina rigoristica e formalistica dettata per le altre attività produttive di ricchezza» (118).

Oggi, il progressivo affievolirsi del regime di utilizzazione dei beni in termini produttivi e l'importanza di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente riporta al centro dell'organizzazione dell'azienda agraria l'*utilitas rei*, dall'angolo visuale, però, di una crescente esigenza di adesione ad un modello, in cui trovano spazio interessi non sottomessi alla logica proprietaria, ma capaci di vivere attraverso il riconoscimento della collettività, accentuando la rilevanza della qualificazione professionale dell'imprenditore in una direzione nuova in cui si fa posto al calcolo economico.

Attraverso il gradimento progressivo per una crescita sostenibile, nel rispetto della salubrità dell'*habitat* e con il miglioramento dei risultati della produzione si dà, infatti, ingresso ad un obiettivo diverso da quello di produrre di più per avere il mas-

(114) In argomento, cfr. FOSCHINI, *In tema di «statuto speciale dell'imprenditore commerciale, in Scritti in memoria di Alessandro Graziani. Imprese e società*, vol. II, Napoli, 1968, 387.

Si veda, inoltre, OPPO, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano* (relazione al Convegno italo-polacco sui problemi giuridici dell'impresa indetto dall'Accademia nazionale dei Lincei il 24-25 novembre 1975), in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 591.

(115) In questo senso, si veda ROMAGNOLI, voce *Impresa agricola*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. Comm.*, cit., 82.

Si segnalano, inoltre, le diffuse osservazioni in materia di compatibilità tra sviluppo socio-economico e conservazione dell'ambiente di GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, cit., 29.

(116) Sul punto, si veda, diffusamente, CASADEI, *Riflessioni sull'impresa agricola alla luce di recenti interventi legislativi*, in *Studi in onore di Enri-*

co Bassanelli, cit., 224, secondo il quale «quando di una categoria si allargano i contenuti, inevitabilmente se ne riduce la specialità degli elementi definitivi e la compattezza dei caratteri».

(117) Di fronte a questa prospettiva, riveste sicura incisività l'osservazione a suo tempo formulata da CIGARINI, *Agrarietà e territorio* (relazione al IX Congresso e colloquio europeo di diritto agrario, Valencia, 29 settembre-2 ottobre 1977), in *Riv. dir. agr.*, 1977, I, 693, che «se da un punto di vista concettuale è giusto ritenere che l'essenza della «agrarietà» consista nello svolgimento di una produzione legata al ciclo biologico (il che si può realizzare con o senza l'elemento «terra»), è altrettanto vero, però, che non vi è una perfetta identità di situazione a causa della rilevanza del fattore «terra» tra la produzione legata al territorio e quella con questo non connessa».

(118) Così BASSANELLI, voce *Diritto agrario*, cit., 783.

del proprio tempo di lavoro e trarre da esse il proprio reddito prevalente, perviene, in vero, ad ipotizzare l'esistenza, a fianco dell'impresa agraria, di un'impresa semplicemente *rurale*.

Pur senza pretesa di affrontare il problema – che richiederebbe ben altro approfondimento – di un *tertium genus* di impresa né agraria né commerciale destinata ad occupare uno spazio intermedio, è da ritenere che all'allargamento della sfera dell'agrarietà (132) – considerato non solo in senso oggettivo *modale* con riguardo all'organizzazione della produzione, ma anche in senso soggettivo *finalistico* – con riguardo allo scopo – corrisponda la riscoperta di un tipo di organizzazione basata sulla centralità dell'elemento fondiario in piena adesione con la disciplina comunitaria, che promuove le iniziative economiche nelle quali il fondo rustico rimanga fattore essenziale per impostare e sviluppare il processo naturale di produzione con metodi di razionale e moderna tecnica colturale e disincentiva quelle ormai svincolate dal condizionamento del suolo come base territoriale dell'azienda a cui si legano irrimediabili guasti ambientali.

25. - Il disegno pensato di estensione all'imprenditore agricolo dello statuto generale dell'imprenditore torna ad innescare dubbi ed incertezze di fronte alla questione sempre aperta e dibattuta intorno alla riflessione del criterio di normalità rispetto alla connessione, che si traduce, all'atto pratico, in un giudizio comparativo di raffronto tra la concreta situazione esaminata e ciò che normalmente fanno la maggioranza degli agricoltori (133).

Ancora di recente, infatti, di fronte alle innovazioni di portata qualitativa di una politica agraria destinata a svolgersi in direzione di più moderne ed articolate forme di produzione si continua a dubitare dell'adeguatezza di tale criterio a fornire una giustificazione coerente alla valorizzazione dell'azione economica dell'impresa sul piano della penetrazione nel mercato oltre che per il riconoscimento dell'esistenza di attività agricole di servizi.

Nella elaborazione proposta da ARCANGELI che «l'unico criterio possibile da seguire è quello di tradurre il pensiero dell'uomo della strada, di precisare che cosa fa *normalmente* l'agricoltore, quello che *normalmente* rientra nell'attività che si denomina agricoltura» (134), si nasconde inevitabilmente l'aggancio alla situazione esistente ed il condiziona-

mento della qualificazione delle situazioni, via via, economicamente emergenti secondo il clima del tempo quando era ancora prevalente l'interesse alla sottrazione delle norme vigenti in campo commerciale.

Nella pratica applicazione ne discende, dunque, la distinta valutazione di alcune attività, come la trasformazione dell'uva in vino, delle olive in olio, della legna in carbone, che «da tempo immemorabile e quasi in ogni paese sono considerate agrarie in ragione dell'oggetto su cui vengono praticate, indipendentemente dalla imponente dell'organizzazione di cui usufruiscono, e della mole dei prodotti elaborati», ed altre, come la fabbricazione di marmellate, che «sono considerate agrarie solo se svolte in proporzioni ridotte, a scopo di soddisfazione dei bisogni familiari dell'agricoltore», ed altre ancora, come la lavorazione del latte, che «conservano la qualifica agraria, solo se vengono svolte sulla base di un ordinamento aziendale modesto» (135).

Ma non v'è chi non veda come l'interpretazione seguita, aderendo alle pieghe della realtà economico sociale e senza alcuna sicurezza circa l'esito della indagine sullo svolgimento delle attività intraprese dall'imprenditore in direzione di un contatto diretto con il mercato, svolga una funzione «paralizzante» piuttosto che espansiva nei confronti dell'agricoltura (136).

In questo senso, per superare l'impaccio discendente dalla evidente petizione di principio contenuta nell'impiegato criterio con il rinvio a ciò che è d'uso corrente in agricoltura, senza fornire alcuna definizione, ma ripetendo con un giro di parole ciò che si intenderebbe definire, si finisce per presupporre la necessità del riferimento ad un concetto «preformato» della stessa attività (137).

Il maggior difetto che si può imputare alla segnalata lettura del criterio di normalità discende, allora, dalla natura empirica di esso, in grado di lasciare margini *in bianco* ad ogni nuova iniziativa economica che in concreto l'imprenditore intenda svolgere (138). Un solo esempio può bastare: si dice che «chi coltiva un frutteto e si serve di tutte le frutta in esso raccolte, per fabbricare frutta candite, frutta sciropata o marmellata non svolge un'attività da considerarsi *normale* per un agricoltore» (139), ma, in questi termini, non si fa altro che rimarcare il confine di una linea di demarcazione che recide il collegamento con il mercato, tornando a far valere lo stato di soggezione dell'agricoltura verso l'industria.

(132) In una approfondita indagine volta a valutare l'attuale configurazione dell'impresa agricola nel sistema giuridico delle attività economiche CASADEI, *Riflessioni sull'impresa agricola alla luce di recenti interventi legislativi*, in *Studi in onore di E. Bassanelli*, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, cit., 224, segnala una fondamentale implicazione di natura teorica in ciò, che, «quando di una categoria si allargano i contenuti, inevitabilmente se ne riduce la specificità degli elementi definitivi e la compattezza dei caratteri», traendo la conclusione nel senso che «la dilatazione della nozione di agricoltura può e, anzi, deve accompagnarsi a un'accentuata diversificazione del suo statuto giuridico, talora con avvicinamenti, tal'altra mantenendo cospicue distanze rispetto a quello (o a quelli) dell'impresa commerciale. Dinanzi alla pluralità di agricolture e alla significativa divaricazione di alcune loro concrete caratteristiche, non può stupire che il legislatore e il giurista concorrono alla costruzione di discipline parzialmente diverse. Il lavoro di individuazione della sfera dell'agrarietà resta comunque fondamentale, perché in ogni caso il settore primario presenta aspetti distintivi che lo separano dagli altri settori dell'economia, ma l'indicata considerazione in termini non assolutamente monolitici ne facilita sicuramente lo svolgimento».

(133) Per una rassegna degli orientamenti in merito al criterio di normalità, si veda ALESSI, *L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, in *Il Codice Civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, cit., 155, la quale osserva (163) che: «... via via che l'*id quod plerumque accidit* tende sempre meno controllabili i ritmi attraverso cui si modificano i sistemi produttivi, agricolo e industriale, e testimonia anzi del loro tendenziale uniformarsi, la *normalità* può rimanere utilizzabile, ai fini additati dal codice, solo modificandosi decisamente da criterio statistico a criterio tecnico: essendo sempre meno possibile stabilire ciò che gli agricoltori, in quanto tali, normalmente fanno, dovrà andarsi alla ricerca di ciò che essi "normalmente ... dovrebbero fare"».

(134) Così ARCANGELI, *Agricoltura e materia di commercio*, in *Studi in onore di Cesare Vivante*, vol. II, cit., 869, il quale osserva: «Questo può apparire una rinuncia all'indagine giuridica, un'abdicazione alla funzione del giurista. Ma così non è. Quante volte, per i problemi più gravi, il giuri-

sta non ha che quest'unico metro, quest'unica guida? Che cosa è in sostanza, se non questo che stiamo dicendo, la determinazione dell'uomo medio, del buon padre di famiglia, a cui deve il giurista ricorrere infinite volte e per infinite specie diverse?».

Per una analisi accurata del criterio secondo una valenza in grado di assecondare l'interpretazione evolutiva dell'art. 2135 c.c., cfr. GOLDONI, «Esercizio normale dell'agricoltura» e *agrarietà dell'impresa*, in *Studi in onore di Enrico Bassanelli*, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, cit., 237.

(135) In questi termini, si legga A. GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*, cit., 53.

(136) In questo senso, si veda FRANCARIO, *L'impresa agricola di servizi*, cit., 233, il quale osserva che si ha una riprova della funzione garantistica e stabilizzatrice dimostrata dal criterio di normalità, riguardando «tutte le difficoltà incontrate dagli operatori ogni qual volta abbiano intrapreso iniziative economiche che valorizzavano il proprio ruolo di operatori agricoli, recuperando nuove capacità professionali idonee a migliorare l'offerta di prodotti e di servizi».

(137) Sul punto, cfr. LONGO, *La figura giuridica dell'imprenditore agrario*, Milano, 1954, 98, secondo cui «tale concetto può essere dedotto dall'economia o dal parlar corrente o dalla legge stessa».

(138) In argomento, cfr. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, cit., 359, secondo cui «Facendo capo alla "normalità" vengono ad essere attratti nell'ambito dell'agricoltura anche quelle attività connesse che il progresso tecnico renderà via via normali ed è a sua volta il progresso della struttura agricola che potrà proporre al legislatore il problema dell'estensione del fallimento in questo settore. In funzione del maggior rilievo che possa finire per acquistare il credito e la pluralità dei creditori e la maggior frequenza della distinzione tra proprietà del fondo ed esercizio dell'impresa agricola col conseguente minor rilievo dell'elemento immobiliare».

(139) Così CASANOVA, *Imprese ed attività agricole nel sistema del diritto vigente*, in *Riv. dir. agr.*, 1951, I, 153, il quale si limita ad aggiungere: «Naturalmente, se il produttore di frutta fa un pò di marmellata, ma in quantità tale da non apparire professionalmente un fabbricante, la soluzione è diversa ed egli è e resta soltanto imprenditore agricolo».

Come si è precisato, se il criterio di normalità poteva essere impiegato «senza vistosi danni» nel contesto contemporaneo all'adozione del codice «in cui l'evoluzione dei processi produttivi e delle situazioni di mercato non era caratterizzata da dinamismo e mutevolezza accentuati come oggi», non sembra che si possa più accogliere «un'interpretazione che non sia lata, che non tenga conto del contesto economico presente, se non si vogliono penalizzare gli agricoltori più attivi con sensibile pregiudizio per l'economia agraria di ampie zone e forse con riflessi negativi anche in campo sociale» (140).

Per quanto sia possibile, sul piano interpretativo, estendere l'elasticità della regola resta, infatti, il dubbio – come scrive FRANCIOSI (141) – che essa rechi con sé una manifesta incertezza sul piano della considerazione della «soglia di imprenditorialità», non liberandosi dal compromesso ereditato dalla qualifica risalente all'abrogato codice di commercio secondo cui «rigorosamente parlando l'agricoltore è veramente tale in tutti gli stadi della produzione agraria, e solo in questa», ma «non svolge più un'attività agraria, quando vende i prodotti o quando li trasforma» (142), salvo sottolineare l'*infedeltà* al postulato, già a partire dalla stessa formula dell'art. 5 cod. comm., idonea a negare la qualità commerciale alle vendite che l'agricoltore fa dei prodotti del fondo, in quanto sia tale da «includervi le operazioni più comuni della produzione agricola» (143).

Poiché tutti i prodotti si debbono pur vendere e trasformare al di fuori delle ipotesi estreme e poco significative dell'autoconsumo sembra almeno mortificante sul piano economico, se non, proprio, giuridicamente contraddittorio, affaticare l'interprete nell'indagine collegata al modo di svolgimento del ciclo di produzione: al fatto di fruire di negozi e di agenzie lontane dal fondo, a forme di pubblicità o all'aspetto di una attività attrezzata *commercialmente* in funzione dello scambio (144).

26. - Non è sfuggito, del resto, all'attenzione di chi già da tempo ha prestato attenzione al moltiplicarsi di segnali di cambiamento ed alla penetrazione di nuovi stimoli come «il superamento della fase cosiddetta assistenziale in agricoltura, l'esaurimento degli incentivi a pioggia, la concentrazione dei mezzi finanziari pubblici per assicurare competitività alla produzione agricola e sempre maggiore efficienza aziendale richiedono la presenza di un imprenditore agricolo singolo o associato dotato di ampia capacità professionale e di coraggiosa iniziativa» (145).

Al fine di controllare le complesse interrelazioni dell'attività agricola e recuperare sul piano della organizzazione una dinamica produttiva e una propensione agli investimenti che conseguono all'inserimento nel mercato non si può, così, né aver riguardo alle dimensioni dell'impresa, né attribuire rilevanza alla località in cui opera e né pure spostare l'attenzione sugli strumenti di produzione, ma ribadire che «l'esercizio normale dell'agricoltura, in ultima analisi, altro non è che la proiezione dell'impresa agricola colta nella sua unità ed interezza» (146).

Si tratta, cioè, di cogliere l'opportunità e di sgombrare il terreno dall'equivoco della rappresentazione di una *dualità* di funzioni, su livelli distinti, all'interno di una più adeguata formulazione dell'art. 2135 c.c., spostando l'attenzione sulla logica *coabitazione*, nell'alveo del fenomeno economico agricolo, sia del momento produttivo sia del momento dello scambio e della trasformazione, mentre la prevalenza dell'uno o dell'altro resta piuttosto connessa al profilo strutturale o dell'organizzazione dell'attività (147).

Il trattamento giuridico riconosciuto a queste varie attività inserite nel ciclo produttivo dell'impresa non tiene ancora conto del modo con cui i rapporti si manifestano nella concreta realtà economica, poiché nella proporzione in cui sono normalmente esercitate non conservano più un carattere di complemento né possono dirsi secondarie, ma si trovano in un rapporto di effettiva necessità nella ricerca di un vantaggio competitivo e, in ogni caso, non è possibile dire quale sia l'attività più importante rispetto al soddisfacimento dei bisogni del consumatore verso una migliore qualità.

27. - In questo senso, la critica può essere allargata anche alla inadeguatezza del criterio di connessione a dare ingresso a nuove possibilità di iniziative economiche.

Una volta accertato che l'esercizio dell'agricoltura possa risultare comprensivo anche della offerta di servizi in relazione ai nuovi orientamenti dell'ordine giuridico sensibile ai mutamenti del dato economico e dell'ambiente sociale, si tratta di valutare se tale tipologia di attività imprenditoriale sia, comunque, riconducibile alla categoria delle attività agricole *per relationem* o venga a costituire, in modo più intenso e qualitativamente diverso, il contenuto esclusivo dell'impresa pur quando si ponga al di fuori del «complesso unico ed inscindibile del ciclo dei lavori ... per conseguire i prodotti immediati e diretti della terra» (148).

(140) Così ROMAGNOLI, *Frontiere legislative fra agricoltura e industria*, cit., 18, il quale aggiunge: «un tempo si diceva che la trasformazione dell'uva in vino e delle olive in olio è agricola perché necessaria per la vendita di prodotti che soltanto se trasformati possono essere venduti dall'agricoltore (il mercato non può assorbire tutta l'uva e tutte le olive che si producono se non vengono trasformate). Ma la necessità della trasformazione emerge anche quando le condizioni ne sono meno evidenti. Essa si verifica in tutti quei casi in cui, per particolari situazioni di mercato o di assetto delle strutture industriali complementari all'agricoltura, non è possibile per l'agricoltore ottenere una remunerazione sufficiente dei fattori della produzione se non assumendo su di sé (direttamente o tramite la cooperativa di trasformazione) l'intero ciclo che lo porta a contatto del consumatore al minuto del prodotto ultimo della trasformazione».

(141) Cfr. l'A., *L'impresa agricola di servizi*, cit., 222.

(142) Così ARCANGELI, *Nozioni generali sul diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1935, I, 2, il quale pure rileva: «La legge tace per quanto riflette le attività di trasformazione ad opera dello stesso agricoltore. Ma alcune di esse sono talmente legate, nella tradizione di tutti i tempi e di tutti i paesi, all'attività specifica dell'agricoltore, da non poter essere considerate scisse da quella e di diversa natura».

(143) Si veda incisivamente A. GRAZIANI, *Il Codice di commercio in relazione all'agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1923, I, 427.

(144) In argomento, cfr. FERRARA, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1962, 61 il quale osserva, per esempio, «che uno spaccio in città per la vendita dei prodotti con un'organizzazione perfettamente commerciale (ditta, insegna, réclame, ecc.), eccede dalla normalità, perché l'agricoltore una volta ultimato il processo produttivo ha bisogno di realizzare per recuperare gli investimenti, mentre un'attività del genere soggetto lo espone al rischio della vendita e quindi viene a costituire oggetto autonomo di speculazione. Il che è contrario alla normalità dell'agricoltura».

Lo stesso A., *Il fallimento*, Milano, 1959, 96, osserva che la coltivazione

delle terre non costituisce «attività agricola quando nell'economia dell'attività complessiva esercitata dal soggetto imprenditore, abbia un carattere secondario, essendo l'attività imprenditoriale prevalentemente impiantata sull'organizzazione per lo smercio».

(145) In questi termini, si legga GALLONI, *Una nuova nozione di «imprenditorialità» in agricoltura*, cit., 74.

(146) In questi termini, si legga RABAGLIETTI, *La produzione agricola come concetto limite fra impresa agricola e impresa commerciale*, in *Riv. dir. agr.*, 1950, I, 58, la quale, dall'assunzione del «criterio-limite nella produzione agricola» ricava che «l'art. 2135 può ricevere una sua compiuta spiegazione ed unità concettuale che ci consente di considerare il sistema del codice come un sistema chiuso ed insieme elastico, perché se è vero che quello che è l'aspetto naturale di produzione agricola può variare nel tempo e nello spazio, è pur vero che, colto in un certo momento offre un criterio sicuro ed unico che non cerca argomenti al di fuori di se stesso; che ci dà insieme l'oggetto, l'indice e la misura di ogni elemento della norma».

(147) Si veda, ancora, FRANCIOSI, *L'impresa agricola di servizi*, cit., 247, a cui appare necessario «sottolineare la profonda inadeguatezza di un criterio che porta a considerare *innaturale* la ricerca di un accesso al mercato da parte delle imprese agricole: che senso ha per una impresa moderna la produzione di un bene o di un servizio se poi non si ha possibilità di collocarlo sul mercato senza il timore di vedersi controllare se tale attività è *normale*?». Sotto questo profilo, secondo l'A., «Qualunque persona dotata di buon senso deve riconoscere che oggi è piuttosto *anormale* concepire un'impresa senza lasciarla libera di collocare i suoi prodotti o i suoi servizi sul mercato», tanto da mostrare la contraddizione che c'è nella «prefigurazione delle attività agricole c.d. principali come attività decapitate, non comunicanti con il naturale sbocco di ogni impresa degna di questo nome (ai sensi dell'art. 2082 c.c.)».

(148) Così, BASSANELLI, *Dell'impresa agricola*, in *Commentario del Codice Civile* diretto da A. Scialoja e G. Branca, sub artt. 2060-2246, Bologna-Roma, 1943, 410.

La questione risulta già sollevata con riguardo all'agriturismo, oggetto di uno specifico riconoscimento legislativo come attività connessa *sui generis* di vendita al pubblico dei prodotti propri o dei vicini sul luogo di produzione attraverso la loro trasformazione in cibi e bevande e di offerta di ospitalità per un determinato periodo di tempo; ma, in quanto venga inteso come utilizzazione razionale della terra, porta, appunto, a riflettere perché non sia già riconducibile all'interno dell'impresa agricola anche al di là del carattere della non prevalenza attraverso una rilettura dell'art. 2135 c.c., in grado di ampliare la nozione di coltivazione del fondo nel suo rilievo più specifico e ristretto di cura colturale, con ciò proponendo una interpretazione delle norme esistenti per adeguarle ai mutamenti intervenuti nella realtà sociale coinvolgente, più in generale, tutta la serie di attività che si svolgono sulla terra e la cui funzione non è assimilabile a quella tradizionalmente produttiva.

Attraverso l'assunzione di impegni che contrae in conseguenza dell'intervento pubblico per una gestione equilibrata del territorio o per la soddisfazione di una domanda di servizi peculiari per il tempo libero, ricombinando l'organismo attrezzato alla produzione e perfezionando il proprio apporto di lavoro alle esigenze delle diverse mansioni, l'agricoltore orienta, infatti, la sua capacità di produzione in relazione ad un fine tecnico-economico distinto e specifico (149).

Questo nuovo tipo di agricoltura non esclude, per ciò, che l'attività di servizi sia prevalente rispetto a quelle essenzialmente agricole di coltivazione del fondo e del bosco e di allevamento di animali, così che il titolo di imprenditore (agricolo) debba risultare necessariamente un *prius* rispetto al suo esercizio, nel senso che non occorre essere in partenza un agricoltore per esercitare, ad esempio, attività di miglioramento ambientale da inquadrare sulla base del criterio di connessione.

In realtà, la produzione di servizi è ormai tipizzata in una pluralità di fonti normative, così che il ricorso a tale criterio, impiegato per selezionare dall'esperienza concreta i fenomeni riconducibili all'agricoltura sul piano giuridico, non pare più giustificabile: una volta intervenuto il legislatore «il "tipo sociale" cede il passo al "tipo legale" e il criterio di connessione perde ogni sua funzione» (150).

(149) Osserva con lucida previsione C.A. GRAZIANI, *Brevi riflessioni sull'impresa agricola* (Intervento al convegno organizzato a Firenze il 26-27 febbraio 1988 dalla Accademia dei Georgofili: «Per il futuro dell'agricoltura italiana. Problemi giuridici ed economici delle strutture agricole»), in *Nuovo dir. agr.*, 1989, 32: «Si potrebbe affermare che in tal modo si perviene a una sorta di terziarizzazione dell'agricoltura. Io credo che questa strada debba essere coraggiosamente imboccata: anche perché sono convinto che un'impostazione siffatta non può essere ricondotta a quella logica assistenzialistica secondo cui un imprenditore o più precisamente un soggetto agricolo (e cioè anche a prescindere dalla sua individuazione come imprenditore) riceve un'indennità per restare sulla terra. Ritengo che sarebbe mistificatorio chiamare in causa l'assistenzialismo laddove oggi il vero assistenzialismo e la vera attuazione della logica di mercato sono quelli che portano l'imprenditore a non produrre per il mercato, ma per l'ammasso (e per la distruzione). Qui, al contrario, l'intervento pubblico sostiene un servizio che la collettività considera di interesse generale e quindi valutabile economicamente».

(150) In questi termini, si legge FRANCIOSI, *Le imprese agricole nella nuova legge sulla caccia*, in questa Riv., 1992, 518, secondo cui «appaiono fuor di luogo tutti i tentativi tesi a riportare l'attenzione sul criterio della connessione, criterio che trovava la sua giustificazione proprio in assenza di previsioni legislative e che serviva essenzialmente ad ancorare ad una fattispecie tipizzata dal legislatore altra fattispecie di rilievo sociale non ancora oggetto di inquadramento da parte della legge».

In precedenza, lo stesso A., *L'impresa agricola di servizi*, cit., 245, ha osservato che «il ricorso al criterio di connessione diviene oggi un vero e proprio abuso di fronte ai nuovi fenomeni di agricoltura di servizi rivolta al mercato. Egli assume a riferimento la legge sull'agriturismo per rilevare che, mentre «il criterio di connessione svolge nell'art. 2135 c.c. un ruolo di qualificazione di un'attività economica quale attività agricola, servendosi poi del criterio di normalità per stabilire il limite entro il quale tale attività resta consentita all'impresa agricola», diversamente, nell'art. 2, l. 730/85 il criterio di connessione svolge ... unitamente al criterio di complementarietà, proprio il ruolo affidato nell'art. 2135 c.c. al criterio di normalità: un ruolo, cioè, di limite all'esercizio di un'attività di cui risulta già acquisita la natura agricola». E «questa distorsione ottica provoca un uso del criterio di connessione deleterio, tale da rendere la nozione quasi omologa con quella di non prevalenza, si da recuperare strane coincidenze con talune interpretazioni distorte, soprattutto giurisprudenziali dello stesso criterio di prevalenza cui si riferisce l'art. 2135 c.c.».

28. - Sulla base delle premesse svolte, all'interrogativo rivolto a conoscere in che cosa effettivamente si sostanzia l'esercizio dell'agricoltura sembra di poter indicare - sul finire delle presenti note - l'utilità di avvalersi, da un lato, dei risultati raggiunti dalla scienza economica e, dall'altro lato, delle valutazioni emerse nella coscienza sociale.

Se prendiamo per vero l'assunto formulato dal BOLLA (151) che al diritto interessa principalmente «l'aspetto economico e quindi l'agricoltura come *forma tipica di produzione* storicamente differenziatesi nel sistema unitario dell'economia nazionale», ancora, oggi, di fronte a più complessi fattori poco inclini ad essere cristallizzati in una disciplina rigida e stabile si è, così, in grado di recepire le istanze di revisione della organizzazione della produzione, tornando a fissare lo sguardo sull'osservazione della realtà economica.

Tradizionalmente, il territorio giuridico dell'impresa agricola si delimita facendo leva su un criterio *qualitativo*, in base alla diversa natura dell'attività svolta a cui corrispondono specifiche modalità di produzione necessarie e convenienti in ordine ai beni finali della coltivazione del suolo, del bosco e dell'allevamento di animali (152). La relativa nozione viene, infatti, diluita nella nota elencazione di attività aventi precise finalità economico-produttive, se bene individuate con espressioni descrittive, interferenti e approssimative (153).

Interessa, tuttavia, delineare la necessità del superamento di un metodo «che non può essere sganciato dalla ricerca di risposte normative adeguate» (154) al fine di controllare l'allargamento della tipologia dell'impresa agricola dipendente dall'ingresso di fattispecie, di volta in volta, qualificate sul piano dello svolgimento del dato biologico, ma senza fare i conti con le conseguenze pratiche della opzione, di fronte all'*aberrazione* a cui potrebbe portare, nella valutazione sociale dei mezzi impiegati e dei fini perseguiti, la conseguente sottrazione dall'area della commercialità.

Lo sviluppo delle tecniche di coltura in vitro delle cellule e dei tessuti vegetali ed i progressi della biologia molecolare consentono, ad esempio, di guardare alla pianta come ad una potenziale *biofabbrica*, la cui produzione può essere controllata in modo da rispondere non tanto alle esigenze di alimen-

Sul punto si veda, ancora, ADORNATO, *L'impresa forestale*, cit., 78, il quale precisa che «non è sufficiente il criterio della connessione riferito a parametri gerarchico-quantitativi da cui dedurre la normalità, a spiegare giuridicamente il fenomeno dei servizi offerti sul mercato dall'imprenditore forestale, quanto il principio della contestualità temporale entro cui avviene il ciclo produttivo dell'imprenditore medesimo, inteso in senso complessivo sia di prodotti che di servizi forestali».

(151) In questi termini, l'A., voce *Agricoltura*, in *Nuovo dig. it.*, Torino, 1937, ed in *Scritti di diritto agrario*, 1963, 364.

(152) In dottrina, cfr., ROMAGNOLI, voce *Agricoltura*, in *Noviss. dig. it.*, App., 1980, 166.

(153) Cfr. GENOVESE, *La nozione giuridica dell'imprenditore agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, I, 228, il quale aggiunge: «L'interprete deve fare uno sforzo per fissare le singole attività, per decidere quali sono essenziali e per enunciare la nozione sintetica dell'agricoltura; le espressioni dei codici sono punti di partenza».

In argomento, si veda, inoltre, BASSANELLI, voce *Diritto agrario*, cit., 782. Lo stesso A. del resto, a proposito della differenza con la materia commerciale si sofferma sulla natura dell'attività esercitata, concludendo che: «Mentre l'impresa commerciale è posta al centro di due correnti di traffico e realizza l'utile attraverso un'attività negoziale con i terzi, quella agraria sta all'origine delle correnti del traffico e, per quanto anche essa produca per il mercato, l'organizzazione fa perno soprattutto sulla attività di uso anziché su quella negoziale, sul godimento del fondo, tanto è vero che i terzi, quando nel largire il credito, guardano all'idoneità dell'organizzazione, fanno conto dell'immobile e meno della capacità tecnica del debitore imprenditore e delle possibilità di successo della sua impresa».

(154) In questo senso, cfr. JANNARELLI, «Agrarietà», *criterio "biologico" e impresa zootecnica*, in *Diritto agrario e società industriale*, Tomo primo, *Impresa e contratti agrari*, cit., 94, secondo il quale «La meditazione circa il fondamento dell'agrarietà, in particolare, la proposta di sostituire al criterio tecnico originario incentrato sul fattore terra quello c.d. biologico, nasce, a ben vedere, proprio dal fatto che attualmente il dato naturalistico non è più univoco ... Ma una cosa è riesaminare il problema e verificare la possibilità di valorizzare il criterio biologico, con il conseguente ampliamento della "agrarietà", altra cosa è attuare questo mutamento di prospettiva senza modificare e rivedere le soluzioni giuridiche codificate a proposito dell'impresa agricola».

tazione, ma anche di una sempre più vasta serie di prodotti di uso farmaceutico o di miglioramento dello stato dell'ambiente.

Se non che, la manipolazione della nozione di agrarietà liberata dal presupposto dell'utilizzazione del suolo agricolo testimonia la richiamata contraddizione circa la praticabilità dell'innesto delle soluzioni che ne conseguono per desumerne uno speciale inquadramento sul piano della tradizione giuridica, che viene in evidenza per i caratteri di protezione e promozione della disciplina di favore.

L'attualità della nozione codicistica di impresa agricola sembra, piuttosto, che possa essere rivisitata sul fondamento e rispetto al contenuto dei rapporti giuridici di cui sia parte l'imprenditore, in una prospettiva non necessariamente circoscritta allo sfruttamento della terra, ma guardando alle sue espressioni più evolute e coinvolte nelle relazioni complesse di mercato, aperta alla predisposizione di statuti capaci di rappresentare modelli organizzativi differenziati con un deciso allineamento con le altre imprese (commerciali) allorché non vi siano esigenze di un regime separato.

29. - In questo senso, se è vera la premessa secondo cui la nozione di impresa debba desumersi piuttosto che dalla definizione legislativa, dalla disciplina concreta ad essa riservata, sì che, ove, «per avventura, si riscontrasse un contrasto ovvero una non perfetta coincidenza tra la formula portata dalla definizione legislativa del fenomeno e la reale portata della sua concreta disciplina ... sarebbe quest'ultima a correggere la prima, e non viceversa» (155), si dovrebbe pacificamente concludere come, ancora una volta, sia all'autonomia dei fatti economici ed all'assetto culturale del tempo, che esprime come suo valore specifico la disponibilità a farli propri e ad arricchirsene, che si debba guardare per delimitare i nuovi confini della ricerca (156).

Sul piano *descrittivo* ed in risposta ad esigenze pratiche di sistemazione della materia può essere utile, così, spostare la distinzione sul piano della *funzione*, che, da un lato, rivaluta il modo di svolgimento dell'attività quale connotato di applicabilità di una speciale disciplina di favore e, dall'altro lato, mette in correlazione i risultati dell'attività produttiva – anche quelli che non si risolvono nell'ottenimento di frutti vegetali o animali mediante lo sfruttamento delle forze naturali – con il mercato.

La proposta indicazione consente specialmente la valutazione giuridica delle più recenti e segnalate manifestazioni dell'agricoltura di servizi, che risultano caratterizzate in modo affatto diverso rispetto alle attività produttive relative all'allevamento di vegetali e animali, tali da richiedere lo sfruttamento di energie biologiche lungo tutto l'arco di un ciclo, conseguendo da esse i più convenienti risultati economici con interventi volti a proteggere gli esseri viventi allevati e ad incrementare la produttività.

Il parametro di idoneità che ancora sul piano giuridico l'area di espansione dei servizi non risponde, per altro, al disegno di ritagliare «una sorta di zona di rispetto che consente all'agricoltore, pur entro certi limiti e a talune condizioni, di svolgere attività diverse e ulteriori rispetto a quelle sue tipiche senza perciò assumere altra qualifica» (157), ma si traduce nella proposta di assicurare una puntuale collo-

cazione sistematica, nell'area dell'agrarietà, delle stesse attività non produttive alimentari in quanto diverse nel relativo orientamento teleologico.

L'obiezione sollevata che «anche quando vengono realizzati servizi per la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente essi costituiscono pur sempre il risultato dell'attività economica prevalentemente imprenditoriale dell'agricoltura» (158), non tiene, in realtà, conto che, in relazione alla complessità tecnica dell'organizzazione ed alle prevalenti esigenze poste dal mercato, la qualifica finalistica dell'attività appare elemento sufficiente per la definizione stessa dell'impresa, quando la responsabilità professionale del titolare sia completamente assorbita in tale direzione.

Ai fini del conseguimento del risultato produttivo quel soggetto che, ad esempio, provveda ad offrire la disponibilità del proprio fondo coltivato a bosco per incentivare occasioni di merende fatte all'aperto o ad allestire punti di belvedere dai quali godere una vasta ed amena visuale non può, certo, dirsi sottoposto ai condizionamenti dati dal ciclo biologico, pur restando limitato dall'incidenza dei fattori naturali nello svolgimento della sua attività al pari di qualsiasi operatore turistico.

Piuttosto, si può tornare a sottolineare come l'agrarietà di attività genericamente rivolte alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni ottimali del territorio, creando occasioni di offerta di prodotti ecologicamente tipici e genuini, ma anche di servizi per una qualità della vita più salubre, debba costruirsi, rivisitando il nesso con il fondo, la cui presenza risulta un'immancabile base nell'organizzazione di qualsiasi iniziativa economica che risponda a tali finalità ed acquista un rilievo sistematico nell'assetto definitivo della produzione, tanto che la relativa mancanza sembrerebbe impedire il sorgere ed il costituirsi dell'impresa.

In termini soggettivi, il BOLA avverte, trasponendo esigenze di specificazione e di concretezza in una cornice astratta e generale, che «il diritto regolando la produzione agricola contempla e valuta il comportamento umano e lo valuta in base alla destinazione della *res frugifera* e dei suoi effetti utili (*causa finalis*)» (159).

Ad un giudizio di tipicità sociale si deve, dunque, sottoporre l'esame dei presupposti economici che caratterizzano lo svolgimento delle nuove attività ricollegando ad esse la situazione giuridica disposta in previsione (160), così da mettere, poi, a fuoco l'analisi dei corrispondenti profili organizzativi, degli indirizzi aziendali, delle scelte del lavoro in relazione al tratto finalistico che contraddistingue e unifica le varie fattispecie.

Resta, infatti, inesplorato quell'orizzonte di ricerca, pur segnalato da una avvertita dottrina (161), volto all'analisi delle funzioni riconducibili all'esercizio dell'iniziativa economica ed alla verifica della ricaduta di tale fisionomia *teleologica* sul piano *ontologico* della realtà dell'impresa, per il riflesso sul complesso organico delle norme che trovano specifica applicazione nell'ambito sociale.

L'accoglimento del criterio distintivo della funzione risulta, così, decisivo proprio al fine di consentire l'applicazione di una *pluralità di statuti* in relazione alla disciplina dei rapporti più compiutamente sviluppati, superando quell'indirizzo risalente, che si era soffermato sull'opera dell'agricoltore di disci-

(155) In questi termini, si legga FANELLI, *Introduzione alla teoria giuridica dell'impresa*, cit., 63.

(156) Sulla storicità del diritto agrario, cfr. GROSSI, *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, 35.

(157) In questo senso, cfr. BIONE, voce *Imprenditore agricolo*, 1) *Diritto privato*, cit., 2.

(158) Così D'ADDEZIO, *Agricoltura e ambiente*, in *Gli attuali confini del diritto agrario. Atti del convegno «Enrico Bassanelli»*, Firenze, 28-30 aprile 1994, a cura di E. Casadei, A. Germanò e E. Rook Basile, cit., 61, secondo cui «Il diritto agrario continua ad essere centrato sul fenomeno produttivo e continua senz'altro a poter essere configurato come «un diritto dell'economia», rivolto prevalentemente a disciplinare i rapporti e i conflitti di interessi attinenti alla produzione agricola, senza che tale peculiare caratteristica possa essere scalfita dalla conformazione delle attività produttive che si rendono necessarie per la

soddisfazione di esigenze di diversa natura, quale è quella ecologica».

(159) In questi termini, si legga l'A., voce *Diritto agrario*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 849.

(160) Si veda, invece, CARROZZA, *I nuovi confini del diritto agrario* (Discorso introduttivo dei lavori del congresso indetto dall'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato su «Gli attuali confini del diritto agrario», Firenze, 28-30 aprile 1994), in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, 345.

(161) Sul punto, si veda ROOK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995, 88, la quale rileva con particolare riguardo ad «un'idea di attività agricola in cui alle finalità economico-produttive sono strettamente intricate finalità di ordine economico-sociale» o, per così dire «conservative», che «il problema è quello di stabilire se le finalità conservative dell'ambiente e dell'ecosistema possano includersi tra i fini propri del fatto agricolo, sì da essere sussunti quali caratteri del tipo astratto nel processo di concettualizzazione della realtà».

plina e controllo delle forze naturali della terra e le stesse esitazioni della giurisprudenza a recepire i nuovi orientamenti che le esigenze della pratica impongono, attraverso la semplice dilatazione del criterio biologico.

Mercè la valutazione della funzione, i rapporti produttivi sono elevati a fattispecie rilevanti per la identificazione della complessa realtà giuridica da articolare opportunamente nei suoi vari aspetti, personali e patrimoniali, attraverso idonee previsioni normative.

30. - Lo svolgimento delle linee programmatiche dell'intervento pubblico in corso evidenzia, invero, una ampia differenziazione di soggetti e di attività a cui si guarda per avviare un processo di miglioramento strutturale, da realizzarsi attraverso l'orientamento delle produzioni verso le reali esigenze del mercato con il sostegno alla qualità e la valorizzazione dei fattori endogeni localmente presenti, tenendo conto dei ruoli che le varie realtà economiche sono in grado di svolgere ai fini della conservazione del suolo e della valorizzazione delle risorse ambientali (162).

Nel precisare la figura di colui che viene chiamato a dar vita e sviluppo ai precisi obiettivi ed indirizzi, che oggi stanno rimodellando l'agricoltura, almeno due sono i punti di vista sui quali occorre soffermare l'attenzione, sottoponendo ad una nuova verifica il requisito della professionalità, da un lato, e distinguendo le caratteristiche che l'organizzazione può avere in relazione alle esigenze dell'attività produttiva ed alle modalità con cui si svolge, dall'altro lato.

Il rilievo della partecipazione dell'imprenditore al lavoro è tornato, in particolare, ad acquistare interesse in rapporto con l'evoluzione dei sistemi tecnico-economici di svolgimento dell'iniziativa economica in quanto, se in passato – in un'economia di sussistenza – l'impegno richiesto per la coltivazione del fondo o l'allevamento di animali corrispondeva, di regola, a quello delle braccia, a seguito dell'impiego sempre più frequente di strumenti tecnici e macchine la partecipazione del soggetto, alleggerito della fatica dell'apporto diretto delle prestazioni, ha potuto svilupparsi sulla base di capacità tecniche e di cognizioni di studio, ampliando le stesse dimensioni economiche dell'azienda e la complessità dei cicli di produzione richiedenti l'aiuto di salariati.

Se non che, la tendenza che si è gradualmente sviluppata nella legislazione speciale risulta ordinata ad assegnare al coltivatore diretto – che rimane, tutt'ora, il destinatario privilegiato dei programmi di sostegno e di sviluppo dell'agricoltura – contatti sempre più distanti dalla originaria configurazione basa-

ta sulla prevalenza del lavoro proprio o familiare su quello prestato dalla manodopera salariata, posto che la *quantificazione* dello stesso è prevista in misura tale da richiedere soltanto il concorso abituale al lavoro tecnico-esecutivo, nel senso che resta aperta la possibilità di esplicazione di una doppia attività o l'utilizzazione di energie lavorative in settori estranei all'agricoltura, con immediato riflesso sull'ordine sociale e politico che si è voluto costruire nelle campagne (163).

Nell'*inventario* delle figure di coltivatore diretto – alla cui descrizione ha ampiamente contribuito una frammentaria e distorta giurisprudenza (164) – trovano, dunque, posto tanto coloro «che investono notevoli capitali o che non compiono (o non possono compiere) alcun investimento, che dispongono di molta come di poca terra, che assumono mano d'opera estranea o che non ne assumono affatto e perfino lavorano da soli, che si dedicano all'impresa in via esclusiva o solo a tempo parziale» (165).

Tutto questo, moltiplicandosi i segnali di sviluppo di una fase nuova e qualitativamente diversa di politica agraria, è destinato a provocare gravi ingiustizie di ordine sociale in quanto provvidenze ed agevolazioni sono estese anche a chi dedica effettivamente allo svolgimento delle attività agricole solo i *ritagli* del suo tempo.

Da questa situazione, muove, allora, l'esigenza di riconsiderare la nozione della professionalità, sottolineando come l'opinione diffusa, che, «nel fissare i contorni della richiesta continuità, l'interprete non ha bisogno d'essere rigorosissimo» (166), abbia portato ad una qualificazione *riduttiva* e, comunque, *non specificante* la misura della consistenza del rapporto tra coltivatore, la sua famiglia e l'azienda, una volta ammessa la sufficienza della non occasionalità per valutare la *qualità* del suo impegno.

È pur vero che il comune denominatore che contraddistingue, nella sua evoluzione, il coltivatore diretto e lo qualifica piccolo imprenditore, resta la personale partecipazione al lavoro esecutivo, ma la propensione ad estendere la disciplina di favore anche all'*agricoltore della domenica* non viene valutata nella pienezza delle conseguenze se si abbia riguardo alla contaminazione del profilo imprenditoriale della sua figura, tanto più nel momento in cui si tende a svalutare l'essenzialità dell'intento lucrativo rispetto alla rilevanza della funzione produttiva, «sia pure garantita concretamente – nella capacità attuale di realizzare il risultato economico e nella prospettiva di durata – da un metodo di gestione oggettivamente economico e dunque capace di remunerare o almeno ricostituire i fattori di produzione» (167).

(162) Osserva GALASSO, *Programmazione e mercato nello sviluppo dell'agricoltura*, in *L'impresa agricola tra mercato e programmazione* a cura di A. Galasso, cit., 9, che la questione dell'impresa agricola si presenta «come individuazione delle forme organizzative del processo produttivo coerenti rispetto ad un "rilancio" del settore, come ricerca degli strumenti per un rapporto non subalterno dell'agricoltura, nelle varie fasi del processo produttivo, con gli altri comparti economici, in generale come scelta di modelli imprenditoriali capaci di far assumere all'impresa agricola, anzi alle imprese agricole il ruolo di *soggetti* e di *destinatari* di una politica programmata di sviluppo».

(163) In argomento, cfr. CAVAZZUTI, *Le piccole imprese*, Sezione II, *Il piccolo imprenditore nel sistema attuale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da Francesco Galgano, vol. II, *L'impresa*, cit., 598, il quale osserva (605) che: «Senza ragioni politiche non si spiega l'introduzione del coltivatore diretto nel novero dei piccoli imprenditori dell'art. 2083». E, infatti, prosegue l'A.: «Lo statuto del coltivatore diretto resta desumibile *altitudo* e quindi dalla legislazione speciale, la quale, si badi bene, non fa mai espresso riferimento all'art. 2083 c.c., ma ... detta di volta in volta nozioni non sempre coincidenti di coltivatore diretto che sempre meno fanno riferimento a quella di diritto comune. Questo scostamento progressivo non si spiega se non ponendolo in relazione ai disegni di politica agraria che stanno alle spalle delle singole scelte legislative e alla particolare realtà economico-sociale cui esse hanno inteso indirizzarsi».

(164) Si veda l'ampio ed illustrato contributo dedicato alla professionalità del coltivatore diretto di GERMANÒ, *sub art. 1647*, in *Commentario del Codice Civile* Scialoja-Branca, a cura di Francesco Galgano, Libro Quarto – *Delle obbligazioni. Dell'affitto di fondi rustici. Dell'affitto a coltivatore diretto. Art. 1628-1654*, E. Romagnoli e A. Germanò, Bologna-Roma, 1990, 538.

(165) Così C.A. GRAZIANI, *L'impresa coltivatrice*, in *Manuale di diritto agrario italiano* a cura di N. Irti, Torino, 1978, 136, il quale precisa come si

finisca, per tanto, per unificare una serie di situazioni che nella realtà dei rapporti produttivi risultano notevolmente differenziate: «coltivatrice è tanto l'impresa parcellizzata condotta da un imprenditore in via di *proletarizzazione* e di *pauperizzazione*, quanto l'impresa contadino-capitalistica che si inserisce sul mercato in posizione concorrenziale».

(166) In questi termini, si legga BIGIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, cit., 9.

Una critica alla scelta di un parametro diverso per la qualificazione del coltivatore diretto, nella specie, consistente nel rapporto di uno a quattro tra la forza disponibile da parte del nucleo familiare e quella complessivamente occorrente per far fronte al normale fabbisogno per la coltivazione del fondo viene mossa da CARROZZA, *Per una definizione legale unica di «coltivatore diretto»*, in *Riv. dir. agr.*, 1969, I, 414, il quale formula l'interrogativo: «Il coltivatore diretto e personale è tale in assoluto, ossia riflette una condizione professionale stabilmente acquisita, oppure è tale relativamente al solo fondo in questione e al rapporto contrattuale che al solo fondo in questione si riferisca?».

(167) In questo senso, si veda OPPER, *Diritto dell'impresa e morale sociale* (prolusione svolta con il titolo: «Il diritto dell'impresa oggi» al quarantesimo Convegno di studio dell'Unione Giuristi Cattolici, Roma, 5-7 dicembre 1991), in *Riv. dir. civ.*, 1992, 17, secondo il quale «L'essenzialità dell'intento lucrativo, derivata dalla vecchia nozione giuridica del commerciante e ritenuta congrua alla professionalità dell'esercizio, è ancora affermata tralaticamente dalla giurisprudenza mentre nella dottrina si è fatta strada non solo l'adozione di meno rigidi criteri di apprezzamento dell'intento ma anche l'idea – ben più congrua alle esigenze della materia – che non sia possibile condizionare, meno che mai nel silenzio della legge, l'applicazione della normativa dell'impresa all'accertamento e apprezzamento di un elemento soggettivo, sia pure rivelato da indici oggettivi ma pur sempre variabile in situazioni oggettivamente identiche e che coinvolgono identici interessi».

Non desta, per ciò, alcuna sorpresa il ragionamento svolto dalla Suprema Corte, che torna ad affermare la non coincidenza della qualità di coltivatore diretto con quella di imprenditore, valutando del tutto indifferente che l'attività di coltivazione o di allevamento sia orientata alla vendita dei prodotti sul mercato ovvero sia volta all'autoconsumo (168).

Certamente, ammettere che il «coltivatore diretto ben può essere organizzato in maniera imprenditoriale, senza che ciò significhi che debba esserlo in ogni caso», secondo la lezione del giudice (169), presenta una qualche giustificazione con riguardo alla disciplina previdenziale – che ha fornito l'occasione del contendere – in quanto, il fatto che il risultato produttivo non sia trasferito a terzi, ma consumato o, comunque, fatto proprio dall'agricoltore, può essere riconosciuto, da parte del legislatore, come non necessario ai fini della costruzione del diritto a fruire della pensione di invalidità e vecchiaia e di malattia, mentre la specialità della disciplina consente di ritenere compatibile con l'assunzione di responsabilità ed il rischio dell'iniziativa economica la circostanza che la prestazione di lavoro serva per la soddisfazione di bisogni diretti.

Tuttavia, la *riesumazione* della vicenda dell'agricoltore che lavori per conto proprio all'interno di un ciclo produttivo «individualisticamente autarchico» (170) non può portare ad attribuirgli, pur se il risultato della sua attività non sia trasferito a terzi ma, invece, fatto proprio per sé e per i membri della famiglia, la veste di imprenditore, in quanto si tratta di riconoscere come carattere qualificante l'*economicità*, nel significato proprio della produzione per il mercato (e non per il proprio consumo), per i terzi (e non per conto proprio) ed attraverso il ricorso ad essa stabilire in concreto se un'attività sia o no di impresa (171).

In questo senso, a meno di non voler continuare a vedere il coltivatore diretto nella posizione di *minorato* (172), esplicando la propria capacità di lavoro nell'attività di godimento diretto del fondo ed a negare la sua intenzione a realizzare la remunerazione dei fattori della produzione, si tratta di concludere che il modo personale di esercizio del lavoro non possa portare ad una modifica del carattere di economicità, riferita all'attività produttiva, in quanto orientata a realizzare il valore di scambio sul mercato, pur conservando lo stesso soggetto il beneficio di una disciplina protettiva centrata sul *favor* connesso alla partecipazione manuale, in osservanza al principio costituzionale dell'art. 35, che tutela il lavoro «in tutte le forme».

31. - In vero, la partecipazione al lavoro del titolare del processo produttivo i cui risultati rechino l'impronta della

sua *personale* diligenza ed abilità può, realmente, costituire la base per proporre la riqualificazione concettuale del piccolo imprenditore ove si decida di attribuire rilievo caratterizzante al modo di esercizio della stessa attività, nel senso che sia decisivo il coinvolgimento diretto o *in prima persona*, facendo, invece, cadere la finzione della complementarietà con la dimensione dell'organizzazione produttiva.

Nella sostanza economica del rapporto si intende che l'imprenditore deve assumere personalmente l'iniziativa economica con apporto manuale delle prestazioni ed assunzione di compiti di direzione, mentre la preminente attitudine a produrre per il mercato con margini adeguati di profitto richiede necessariamente che venga meno l'obbligo a tener presente la precisa quantificazione della superficie a cui si rapporta la mano d'opera familiare (173).

Se non che, questo soggetto che sceglie di dedicare il suo impegno alla organizzazione dei vari fattori della produzione, reali e personali, nella proposizione richiesta dalle vicende del mercato può ragionevolmente essere destinatario dell'applicazione di norme preferenziali e dello statuto tipico del piccolo imprenditore soltanto se si vesta della specifica *condizione professionale*.

Non valgono i limiti di natura esterna relativi al capitale, con riferimento al fondo coltivato e né pure al requisito della proporzione obbligatoria della forza lavorativa familiare con riguardo ai fini particolari di protezione giuridica perché, ciò che conta, è la sua pressante partecipazione al lavoro a prescindere dall'equilibrio economico aziendale, da cui discende l'applicazione di un complesso di regole che si addicono a quella posizione, sul piano previdenziale, tributario o, ancora, delle provvidenze creditizie.

Non è a caso che l'esercizio (professionale) della «attività economica organizzata» di cui riferisce l'art. 2082 c.c., appare anche a prima vista come un elemento ben diverso da quell'esercizio dell'«attività professionale organizzata», di cui parla il successivo art. 2083 c.c.

Si vuol escludere, in questi termini, la possibilità che l'esercizio, pure in modo sistematico e non occasionale, di un'attività agricola permetta di considerare professionale l'impegno dell'agricoltore quando sia secondaria rispetto ad altre o tale da non avere rilevanza economica come potrebbe essere nell'organizzazione e nell'esercizio di una *hobby farm*, da parte di un vero e proprio *gentleman farmers*.

Non sarebbe, allora, difficile riconoscere che l'*agricola optimus*, quello cioè che risulta destinatario di un complesso di poteri, diritti, doveri ed obbligazioni, sia chi si trovi nella specifica condizione di dedicarsi in modo effettivo e

(168) Cfr. Cass. Sez. Un., 1° settembre 1999, n. 616, in questa Riv., 2000, 102, con nota di GATTA, *Nozione di «coltivatore diretto» a fini previdenziali*, secondo cui la qualità di coltivatore diretto, sulla base del combinato disposto degli artt. 1647 e 2082 c.c. «non implica affatto che la qualità di coltivatore diretto possa riconoscersi esclusivamente a chi risulti svolgere la propria attività con i requisiti propri dell'imprenditore, ancorché «piccolo». Implica, invece, che il primo, allorché possa vantare tali requisiti, è anche un «piccolo imprenditore», attesa l'esistenza del minimo comune denominatore delle due figure, costituito dall'elemento della prevalenza del lavoro personale e familiare nello svolgimento dell'attività produttiva. Per converso, poi, la mancanza dei medesimi requisiti esclude soltanto la qualità di imprenditore, non anche quella di coltivatore diretto».

(169) Cfr. Cass., Sez. Lav., 6 luglio 1998, n. 6566, in questa Riv., 1999, 533, con nota di MASINI, *Sulla qualificazione dell'impresa agricola come impresa per conto proprio*.

(170) In questi termini, cfr. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, Milano, 1962, 165, il quale, criticando la tesi che il ciclo economico si esaurisca nell'ambito di un solo soggetto, osserva che «il riferimento del 2083 al coltivatore diretto come «piccolo imprenditore», e cioè come imprenditore, debba intendersi in relazione a quel coltivatore diretto che sia poi imprenditore ai sensi del 2082 e non anche a quello che produca solo per il proprio consumo».

(171) In questo senso, cfr. PANUCCIO, *Teoria giuridica dell'impresa*, Milano, 1974, 158, il quale aggiunge: «può così ulteriormente precisarsi l'elemento teleologico dell'impresa: l'orientamento complessivo (nella sua effettività e oggettività) diretto a produrre per i terzi, per il mercato (non

già ad una semplice fruizione diretta o indiretta da parte dell'agente) varrà a qualificare l'attività come impresa».

Si veda, tuttavia, OPPO, voce *Impresa e imprenditore*, in *Enc. giur.*, vol. XVI, Roma, 1989, 5, il quale osserva: «Nell'impresa per conto proprio, come non vi è flusso di economicità dall'esterno verso l'impresa. L'economicità, nel nostro senso, si realizza tuttavia per ciò che i costi sono compensati, nell'economia del produttore, dall'acquisizione del risultato: ciò che – sul piano dell'economicità – continua a distinguere l'impresa dall'azienda di erogazione è appunto che la dotazione patrimoniale dell'organizzazione serve oggettivamente all'economia del produttore».

(172) In questo senso, cfr. PUTZOLU, *Sulla nozione di coltivatore diretto e di impresa diretto-coltivatrice*, in *Giur. agr. it.*, 1966, 521, secondo il quale «il coltivatore diretto, quale è configurato nella legislazione vigente, in armonia con la economia agricola in costante evoluzione di cui è uno dei fattori primari, è un imprenditore agricolo che opera su un piano di pari dignità nei diritti e di pari responsabilità nei doveri con gli altri imprenditori, e da questi si distingue soltanto perché la sua impresa poggia sul solido pilastro del lavoro personale».

(173) In argomento, si veda, RABAGLIETTI, *Appunti in tema di impresa*, in *Dir. lav.*, 1953, I, 327.

Diverso è, invece, il punto di vista di FERRO-LUZZI, *Alla ricerca del piccolo imprenditore*, in *Giur. comm.*, 1980, 46, secondo il quale «la piccola impresa si differenzia dall'impresa in senso proprio (dal profilo cioè formale, o strutturale, della fattispecie prevista dall'art. 2195 c.c.) sotto l'aspetto qualitativo prima ancora che sotto l'aspetto quantitativo del tipo di attività svolta ... nel senso che se impresa è attività di organizzazione dei fattori della produzione, piccola impresa è invece attività direttamente esecutiva, personalmente svolta da un soggetto».

non incida in alcun modo su di esso, nel senso che – come nel caso di cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti (art. 307 c.p.c.) – la ripresa del processo avvenga senza alcuna modificazione nei suoi elementi, non vi è ragione di ampliare il novero dei casi di notifica degli atti a favore di un soggetto, che con una scelta ben precisa ha ritenuto di non partecipare attivamente al giudizio.

In tal caso lo stesso art. 125 disp. att. cit. deve essere interpretato in senso restrittivo e la conferma di tale considerazione viene fornita dalla ipotesi di riassunzione della causa da effettuarsi davanti al collegio.

Per il disposto dell'art. 293 c.p.c. è preclusa alla parte contumace la costituzione nella fase della decisione della causa, potendosi essa costituire fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio.

Orbene, qualora si dovesse riassumere la causa davanti al collegio, notificando alla parte contumace personalmente – come disposto dall'art. 125 – l'atto di riassunzione, col termine a comparire e con l'invito a costituirsi, si arriverebbe ad ammettere la costituzione del contumace davanti al collegio, situazione giuridica sicuramente da escludere, in quanto trattasi di preclusione che risponde ad indelegabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, onde nessun potere è conferito al giudice di consentire – qualunque sia stata la ragione dell'inosservanza del termine massimo di legge – al contumace una costituzione successiva alla suddetta udienza (Cass. 25 luglio 1992, n. 8978).

Pertanto, nel caso in esame appare fondato l'assunto del ricorrente circa la regolarità del contraddittorio, che risulta costituito con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Può quindi concludersi sul punto, affermando che, mentre nei casi in cui l'atto riassuntivo importa un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve di esso essere reso edotto perché l'aver accettato la precedente, e deciso la non partecipazione al giudizio, non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta della nuova, negli altri casi – tra cui quello connesso alla cancellazione della causa dal ruolo (art. 307 c.p.c.) – l'atto riassuntivo non va notificato al contumace.

Ne discende che deve ritenersi erronea la pronuncia di estinzione del giudizio nei confronti di Giuseppe Morgante e la conseguente dichiarazione di nullità parziale della sentenza di primo grado.

Infondati sono invece gli altri motivi attinenti alla pretesa di diritto sostanziale del Lombardo nei confronti di Maria Morgante.

Con il secondo infatti il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 3 in relazione all'art. 112 c.p.c. lamentando che il Tribunale avrebbe ommesso ogni pronuncia in merito alla richiesta di risarcimento danni conseguente all'illegittimo licenziamento.

Il motivo è palesemente privo di consistenza giacché il Tribunale ha confermato la sentenza pretorile sul presupposto della inconfigurabilità, nella specie, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e pertanto ogni questione relativa ai predetti danni risulta assorbita da tale determinazione.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 5 in relazione all'art. 116 c.p.c. nonché motivazione omissa, insufficiente e contraddittoria, lamentando che, pur avendo dedotto la erronea valutazione ed in ogni caso la omissa motivazione della sentenza pretorile in relazione alle prove testimoniali acquisite al giudizio, il Tribunale aveva ritenuto che l'appellante non avesse fornito alcuna prova in ordine alla natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In realtà il Tribunale, dopo avere attentamente esaminato il materiale probatorio, e dopo aver chiarito che, in base alla disciplina applicabile, nel settore del lavoro agricolo la regola è il rapporto a tempo determinato – con conseguente incidenza sulla distribuzione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, che grava sul lavoratore – rispetto al quale non si applica la legge del 1962 (in ciò conformandosi all'insegnamento di questa Corte: cfr. Cass. Sez. Un., 13 gennaio 1997, n. 265), è pervenuto alle contestate conclusioni, in alcun verso fondatamente censurabili.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 2126 c.c., in quanto, «anche a ritenere il contratto di lavoro tra le parti nullo o annullabile, la pronuncia sulla invalidità del contratto non produce effetto, ai sensi dell'art. 2126, comma 1, c.c., per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione». Il motivo è inammissibile, più che infondato, giacché il Tribunale non si è pronunciato nel senso affermato dal Lombardo, ma si è limitato a rilevare che nella specie non sussisteva alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione anche all'art. 1 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, secondo cui si considerano lavoratori agricoli i lavoratori da

impiegare alle dipendenze di una impresa agricola.

Pertanto il Tribunale, disconoscendo lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività tipicamente agricola all'interno di un'azienda agricola, avrebbe violato la suddetta normativa. Anche tale motivo è inammissibile giacché il Tribunale non ha mai contestato che il Lombardo abbia lavorato alle dipendenze di una impresa agricola, ma ha solo negato che si trattasse di lavoro agricolo a tempo indeterminato.

Con l'ultimo mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 36 Cost., lamentando che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di adeguamento retributivo, non avendo egli provato l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite.

La censura è priva di consistenza in quanto il Tribunale, con la sua decisione sul punto, si è attenuto all'orientamento di questa Corte alla cui stregua il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provare l'entità, ma non anche la insufficienza, della retribuzione, spettando al giudice valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 (Cass. 15 maggio 1990, n. 4147).

In conclusione va accolto il solo primo motivo di ricorso, mentre gli altri vanno rigettati. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio tra Carmelo Lombardo e Giuseppe Morgante, ad altro giudice di appello che si designa nel Tribunale di Sciacca. (Omissis)

(1) CONTRATTO A TERMINE FINALE E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PANORAMA ODIERNO DEL LAVORO OPERAIO IN AGRICOLTURA.

Questa decisione accoglie, come premessa, l'indirizzo su cui negli ultimi anni si è venuta assestando la giurisprudenza, sia della Suprema Corte, sia delle magistrature di merito, di fronte ad un problema che, in passato, aveva dato luogo a non pochi contrasti, tanto da rendere necessario, addirittura, un intervento delle Sezioni Unite (1). Da un lato, infatti, ribadisce che nel settore agricolo la l. 18 aprile 1962, n. 230 non si applica, perché in esso la regola è costituita dal contratto di lavoro a termine; dall'altro ammette che le parti possano stipulare anche contratti a tempo indeterminato, considerandoli, però, alla stregua di rare eccezioni. Così tutto vien ridotto ad una mera questione di prova; ma come si distribuisce fra attore e convenuto l'onere ad essa relativo? È nella risposta a questa domanda che la sentenza qui pubblicata fa un passo avanti rispetto alle precedenti, assumendo una posizione che in esse non si trova, quantomeno in termini così netti e decisi. Il lettore si aspetterebbe infatti un ricorso ai criteri indicati dal diritto comune, cioè dall'art. 2697 c.c., temperato, magari, da un richiamo agli ampi poteri istruttori di cui dispone il giudice in questa materia. Il Supremo Collegio, invece, non esita ad affermare che «grava sul lavoratore» l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato». In tal modo porta alle estreme conseguenze, estendendolo al piano processuale, quel ribaltamento della prospettiva accolta dalla citata legge n. 230 del 1962, che già le Sezioni Unite avevano compiuto per il diritto sostanziale (2). Come ha potuto giungere a tale conclusione? Già in altra sede (3) ho avuto modo di accennare al fenomeno per cui talune *praesumptiones hominis*, attraverso la ripetizione costante di una medesima tecnica argomentativa, finiscono col trasformarsi in altrettante presunzioni *iuris*. Le Sezioni Unite hanno impostato la loro critica alla legge n. 230 del 1962 sul rilievo ch'essa non concede abbastanza spazio al contratto a termine. Per sostenere questo assunto hanno chiesto aiuto alla statistica, da cui risulterebbe la maggior fre-

(1) Cass. Sez. Un., 13 gennaio 1997, n. 265, in questa Riv., 1997, p. 251, con mia nota, *I lavori agricoli stagionali davanti alle Sezioni Unite*; la decisione è pubblicata anche in *Gius.*, 1997, p. 260, con nota di GIACALONE, *Lavoro in agricoltura e disciplina del rapporto a termine*.

(2) Detta legge, infatti, all'art. 3, dispone: «L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro».

quenza del contratto a termine rispetto a quello indeterminato. Da ciò, la Sezione Lavoro ha ritenuto, a sua volta, di poter ricavare una norma non scritta, secondo cui il contratto dell'operaio agricolo si presume a termine, finché non sia dimostrato il contrario, e ha deciso in conformità ad essa.

Non voglio riproporre qui il problema di fondo, se i giuristi possano «creare» diritto (per quanto, a mio avviso, l'art. 101, secondo comma, della Costituzione ne imponga la soluzione negativa). Credo però che, nel caso di specie, il punto di partenza dell'intero ragionamento dovrebbe essere sottoposto ad una più accurata verifica. Se consideriamo i vari interessi dell'impresa agricola, al cui soddisfacimento l'obbligazione di lavoro è preordinata, vediamo subito com'essi vadano classificati in tre diversi gruppi: *A*) quelli che hanno carattere permanente, e richiedono perciò un impegno costante, come avviene per la cura di certe specie animali; *B*) quelli che proporrei di chiamare intermittenti, in quanto non sono continuativi, ma si ripresentano con cadenze regolari; *C*) quelli che non sono nemmeno intermittenti, ma solo occasionali e saltuari, onde non è possibile prevedere se e quando si ripresenteranno (si pensi, ad es., alla costruzione di un muro di cinta, al taglio di un albero isolato, alla riparazione di un trattore ecc.).

Nel primo caso, è evidente come lo schema giuridico più adeguato sia proprio quello del contratto *sine die*.

Il secondo è quello delle attività stagionali, in cui la tradizione ha sempre ravvisato l'esempio classico di lavoro contenuto entro fasi del ciclo produttivo ben individuate *a priori* (aratura, mietitura, vendemmia, ecc.). Ma, proprio perché presentano un andamento ciclico, oggi si va sempre più diffondendo anche per esse il ricorso al modulo del *part-time* «verticale», nel quale periodi di lavoro «a tempo pieno» si alternano a periodi di totale inattività. In tal modo il contratto acquista infatti una capacità di adattamento, o, per dirla con la parola oggi di moda, una flessibilità, che invano si cercherebbe in quello sottoposto ad un rigido termine finale. Quest'ultimo può servire solo all'imprenditore che ha bisogno di manodopera *hic et nunc*; quello a *part-time* «verticale» serve invece altresì a chi ne abbia bisogno a più riprese, da un anno all'altro, e così via, senza limiti di durata.

Non vorrei lanciarmi in confronti troppo avventurosi, ma credo che la differenza tra le due figure possa chiarirsi, per analogia, pensando alla posizione di chi, avendo bisogno di denaro, stipula con una banca un solo contratto di apertura di credito, anziché una serie di mutui, ovvero di chi, desiderando trascorrere ogni estate due settimane nel medesimo luogo di villeggiatura, preferisca avvalersi della moderna formula della multiproprietà, anziché ricorrere di volta in volta alla vetusta locazione (4). Né bisogna dimenticare che l'impiego, ormai comunissimo, delle serre, consente un buon isolamento delle colture dall'ambiente esterno e dalle relative condizioni climatiche, sicché oggi possiamo disporre per l'intero corso dell'anno di prodotti una volta presenti sul mercato solo in brevi periodi. Le ripercussioni sulla richiesta di manodopera si possono facilmente immaginare.

Restano le lavorazioni del terzo gruppo, ma neppure per queste mi sentirei di affermare che il contratto a termine sia l'unico possibile. Se riprendiamo gli esempi poc'anzi addotti, è facile supporre che alle lavorazioni più semplici (in particolare a quelle concernenti l'edilizia rurale) l'imprenditore agricolo continuerà a provvedere «in economia», come ha sempre fatto, ossia utilizzando quanti già si trovino alle sue dipendenze come «salariati fissi» (secondo la terminologia tra-

dizionale, ancora seguita dalla Cassazione) (5), mentre per quelle che richiedono cognizioni tecniche più complesse, come la riparazione di un trattore, o di altre macchine, preferirà avvalersi di specialisti «esterni», con cui stipulerà, a seconda dei casi, un contratto di lavoro autonomo o d'appalto.

Questa rapida panoramica dimostra, se non altro, che la realtà è assai più variegata di quanto la giurisprudenza sembri ritenere; perciò sconsiglierei il ricorso a generalizzazioni che potrebbero rivelarsi arbitrarie.

Antonio Fontana

*

Cass. Sez. III Civ. - 18-2-2000, n. 1872 - Giuliano, pres.; Calabrese, est.; Schirò, P.M. (diff.) - Zucchelli (avv. Di Lorenzo ed altro) c. Bertuletti ed altro (avv. Paoletti ed altro). (*Conferma App. Brescia 12 luglio 1997*)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - A coltivatore diretto - Stipulazione del relativo contratto - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Mancata precisazione delle modalità della stipula e dell'ammontare del canone - Rilievo ostativo - Esclusione - Fattispecie (L. 3 maggio 1982, n. 203)

Contratti agrari - Controversie - Controversia promossa da famiglia coltivatrice - Tentativo di conciliazione - Esperimento da parte di un solo partecipante - Idoneità - Condizioni (C.c., art. 230 bis; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 46 e 48)

L'accertamento del giudice di merito circa la stipulazione di un contratto di affitto agrario, se formulato sulla base di una adeguata e logica motivazione, non inficiata da vizi giuridici, è insindacabile in cassazione, senza che valga di per sé ad inficiare l'idoneità dell'accertamento (operato nella specie sulla base di un complessivo quadro di elementi emergenti da risultanze testimoniali dirette e di riscontro) la circostanza che sia mancata la puntualizzazione delle modalità di stipulazione del contratto e del preciso ammontare del canone (1).

In base all'applicabilità alla famiglia coltivatrice, anche ai fini processuali, della regola della rappresentanza disgiuntiva di ciascuno dei componenti (art. 48 legge 203 del 1982), deve ritenersi idoneo, ai fini della proposizione da parte di una famiglia coltivatrice di un giudizio di accertamento della sussistenza di un unico rapporto di affitto agrario, il preventivo tentativo di conciliazione promosso da uno solo dei componenti di detta famiglia, anche in mancanza della espressa spendita del nome degli altri partecipanti, una volta che risulti certo che egli, per la sussistenza di un unico rapporto agrario facente capo al gruppo familiare, abbia oggettivamente agito nell'interesse di quest'ultimo e non per far valere una propria posizione individuale (2).

(1-2) Sulla prima massima non si rilevano precedenti specifici. Sulla insindacabilità, in sede di legittimità, dell'accertamento del giudice di merito - formulato sulla base di una adeguata e logica motivazione - relativo a degli elementi del contratto (qualità del concessionario, inadempimento contrattuale, esistenza del rapporto ecc.), cfr.: Cass. 26 ottobre 1998, n. 10626, in questa Riv., 1999, 559, con nota di CINQUETTI O., *Ancora sulle cause ostative della prelazione del confinante: la stabilità dell'insediamento*; Cass. 2 agosto 1998, n. 7177, *ivi*, 1998, 478, con nota di ORLANDO A., *Costituzione, qualificazione ed accertamento del rapporto agrario*; Cass. 22 maggio 1996, n. 4741, in *Riv. dir. agr.*, 1998, 160, con nota di TRABUCCHI L., *Rapporto intercalarietà-stagionalità, intercalarietà-principale e libertà contrattuale dei rapporti agrari*. Sulla seconda massima non si rilevano precedenti specifici. In generale, sul principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte dei membri di una famiglia coltivatrice e sulla rappresentanza processuale di ciascuno di essi, cfr.: Cass. 12 maggio 1999, n. 4686, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1058; Cass. 20 maggio 1998, n. 5029, in questa Riv., 1998, 637; Cass. 23 marzo 1998, n. 3068, *ivi*, 1998, 379; Cass. 20 marzo 1998, n. 2983, *ivi*, 1998, 282; Cass. 14 settembre 1995, n. 9693, *ivi*, 1996, 562; Cass. 4 dicembre 1991, n. 13007, *ivi*, 1992, 633. Da ultimo, cfr. Cass. 14 febbraio 2000, n. 4859, in questa Riv., 2000, 423.

(3) Cfr. la nota *Il contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore agricolo*, in corso di pubblicazione su questa Rivista.

(4) Per più ampi svolgimenti mi permetto rinviare al mio saggio *Aspetti giuridici del lavoro stagionale in agricoltura*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1997, pp. 867 ss., che riproduce la relazione al Convegno su «La sicurezza in agricoltura (d.lgs. 626/94)», svoltosi a Bari nei giorni 29 e 30 settembre 1997.

(5) La contrattazione collettiva ha da tempo sostituito questa denominazione con quella, più moderna, di «operai a tempo indeterminato».

(*Omissis*). – FATTO. - Con ricorso 11 giugno 1994 Bertuletti Ines, Francesco, Giuseppina e Maria Luisa adivano la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bergamo esponendo: che nel 1980 il proprio genitore Bertuletti Ernesto aveva preso in affitto da Morstabilini Giacomina un fondo di circa 10 pertiche bergamasche in Ardesio; che nel 1983, dopo la morte del genitore, la conduzione dell'azienda e dei fondi era proseguita ad opera di essi figli, ed in particolare di Bertuletti Giuseppina; che nel 1993 Zucchelli Giacomo e Luigia, figli dell'originaria concedente Morstabilini, avevano occupato il fondo e provveduto al taglio dell'erba; che l'azione possessoria all'uopo promossa aveva dato esito negativo; che era intenzione di essi ricorrenti far valere il diritto alla prosecuzione del contratto di affitto, per cui chiedevano dichiararsi l'esistenza di tale contratto, con la condanna dei fratelli Zucchelli al rilascio del fondo.

Zucchelli Giacomo e Luigia si costituivano in giudizio, proponendo eccezioni di rito e di merito.

Svolta l'istruttoria del caso, l'adita Sezione con sentenza 22 novembre 1996 (dep. l'8 gennaio 1997) dichiarava improponibile la domanda dei Bertuletti per omesso esperimento del tentativo di conciliazione.

Al riguardo essa rilevava la mancanza di corrispondenza soggettiva tra la domanda oggetto del tentativo di conciliazione e quella portata all'esame del giudice, poiché quest'ultima si caratterizza per l'identificazione dell'affittuario in un'impresa familiare, assertivamente subentrata nella conduzione alla morte di Bertuletti Ernesto ai sensi dell'art. 48 legge n. 203/82, mentre il tentativo conciliativo era stato promosso dal solo Bertuletti Francesco in nome proprio, senza alcun riferimento all'impresa familiare.

Inoltre, dal punto di vista oggettivo, il Bertuletti Francesco, in sede di convocazione davanti allo S.P.A.F.A., non aveva precisato il titolo in forza del quale aveva proseguito la conduzione alla morte del padre, né trovava nella specie applicazione la norma dell'art. 49 legge cit., non potendosi la successione nel rapporto agrario verificarsi nell'ambito della collettività di una famiglia coltivatrice. Si evidenziava, pertanto, una *mutatio libelli* fra la domanda proposta in sede stragiudiziale e quella proposta col ricorso giudiziale.

Gravata la pronuncia dai Bertuletti e costituitisi gli Zucchelli, la Corte d'appello di Brescia - Sezione specializzata agraria con sentenza 8-12 luglio 1997, in riforma di quella di primo grado, ritenuta la ritualità del tentativo di conciliazione, dichiarava sussistente il contratto di affitto agrario tra le parti in causa, condannando gli appellati alla riconsegna del fondo nonché alle spese.

Attraverso tale decisione Zucchelli Giacomo e Zucchelli Luigia hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha fatto seguito memoria.

Bertuletti Ines, Francesco, Giuseppina e Maria Luisa hanno resistito con controricorso.

DIRITTO. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono «l'improprietà dell'azione: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.)». Lamentano che, per superare la mancata esplicitazione da parte del proponente nella domanda di conciliazione della sua qualifica di componente dell'impresa familiare coltivatrice, la Corte d'appello abbia costruito una sorta di implicita estrinsecazione delle ragioni dell'impresa familiare, sostenendo che non sia ipotizzabile una diversa posizione individuale del rappresentante.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale bresciana, con insindacabile valutazione di merito, ha innanzitutto ritenuto che l'azione dei Bertuletti muoveva dalla deduzione dell'esistenza di un'impresa coltivatrice familiare.

In base a questa esplicita premessa, ha quindi tratto come fosse nella specie applicabile – quanto al tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/82 ad opera del solo Bertuletti Francesco – il principio dell'amministrazione disgiuntiva, per il quale ciascuno dei suoi componenti può agire, anche sul piano processuale, in nome e per conto della famiglia nei confronti del concedente.

Conseguentemente ha escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario fra tutti i componenti dell'impresa familiare, rilevando al contempo come in sede di tentativo di conciliazione anche uno solo di essi potesse farsi portatore delle istanze della famiglia coltivatrice.

Ha inoltre escluso rilievo alla circostanza che Bertuletti Francesco non avesse esplicitamente fatto valere tale sua qualità di rappresentante dell'intero consorzio familiare, trattandosi di elemento non determinante, non essendo nella specie ipotizzabile – per l'assenza di una pluralità di rapporti agrari – una diversa posizione individuale del rappresentante.

L'iter logico-argomentativo così seguito dalla Corte di merito nella motivazione della decisione assunta – in base alla prelimina-

re premessa – si palesa congruo e non inficiato da errori di diritto, perché in linea con l'elaborazione giurisprudenziale in tema e perché il fatto che Bertuletti Francesco non avesse speso il nome degli altri componenti della famiglia coltivatrice (*contemplatio domini*) non inficia affatto la validità del giudizio *de quo*, atteso che, in forza dell'esposto principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti alla famiglia coltivatrice, gli effetti processuali della rappresentanza della stessa da parte di uno dei suoi componenti sono riferibili *ope legis* a tutti gli altri.

La particolare disciplina della rappresentanza della famiglia coltivatrice contenuta nell'art. 48 legge 203/82 costituisce invero una regolamentazione *sui generis*, essendo impedita – sotto il profilo di un litisconsorzio necessario – rilevanza esterna alla presenza di una pluralità di soggetti costituenti la famiglia.

Di conseguenza l'enunciazione della qualità di rappresentante della famiglia coltivatrice è necessaria quando, in relazione al dedotto rapporto, sia ipotizzabile una distinzione tra posizione individuale e posizione di partecipe del gruppo, mentre è irrilevante tutte le volte che, a causa della disciplina di diritto sostanziale, gli effetti della pronuncia del giudice operino immediatamente nei confronti della famiglia, come nel caso in cui la deduzione stessa del rapporto nella sua interezza da uno dei componenti del gruppo sia *ex lege* immediatamente riferibile a tutti gli altri.

Non può esservi dunque dubbio, nel caso concreto, che avendo Bertuletti Francesco agito in giudizio congiuntamente alle sorelle, per l'unico rapporto di affitto agrario di cui erano beneficiari, egli abbia promosso il tentativo di conciliazione per far valere obiettivamente non già la sua posizione individuale, bensì proprio l'interesse dell'impresa collettiva, costituita da lui e dalle dette sorelle.

Né congruente appare peraltro la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente (Cass. n. 10757/1991), relativamente alla necessità della specifica indicazione nella richiesta del tentativo di conciliazione «se la ripresa (del fondo) è voluta nell'interesse dello stesso concedente ovvero di un componente la sua famiglia», stante la diversità e peculiarità della fattispecie nel caso considerata, in cui l'indicazione si giustifica con la necessità – a sua volta – di mettere il conduttore del fondo nella condizione di verificare la sussistenza dei prescritti requisiti [quelli di cui alle lett. a), b) c), d) dell'art. 42 della legge n. 203/82] in capo al soggetto beneficiario del rilascio.

Coerentemente la Corte bresciana, quindi, ha negato la diversità degli elementi soggettivi che il Tribunale aveva invece ritenuto a fondamento della configurata *mutatio libelli*, circa la mancanza di corrispondenza soggettiva tra la domanda fatta oggetto del tentativo di conciliazione e quella portata all'esame di detto giudice.

E neppure, d'altro canto, ha ravvisato, dal punto di vista oggettivo, una diversità della *causa petendi*, non apparendo la pretesa enunciata da Bertuletti Francesco nella richiesta di convocazione dinanzi all'organo amministrativo sostanzialmente diversa da quella poi sottoposta all'esame del giudice, in entrambe deducendosi l'esistenza di un contratto di affittanza agraria e in entrambe sostenendosi la prosecuzione del rapporto in capo alla parte istante.

Attesa la congruità e correttezza della motivazione, la diversa interpretazione e valutazione della vicenda processuale sostenuta da parte ricorrente – che adduce che la diversa posizione individuale del preteso rappresentante (Bertuletti Francesco) emergeva dall'ordinanza del Pretore di Clusone del 6 ottobre 1993, in cui veniva esclusa una tutela possessoria a favore delle Bertuletti Maria Luisa e Giuseppina; che la valutazione dell'esistenza di una diversa posizione individuale non poteva prescindere dall'esame della documentazione prodotta agli atti di causa e dalle specifiche eccezioni svolte dalle parti, non affrontate dalla Corte d'appello; che sotto il profilo della necessaria perfetta identità tra l'azione su cui viene instaurato il tentativo di conciliazione e l'effettiva domanda che viene proposta in sede giudiziale esiste, nella specie, vera e propria *mutatio libelli* – si sostanzia, dunque, nella sollecitazione ad un inammissibile riesame da parte di questa Corte.

Con il secondo motivo si denuncia «la sussistenza dell'impresa familiare coltivatrice: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.)». I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia postulato che i Bertuletti costituissero una impresa familiare, mentre nella specie mancava la prestazione di lavoro nella normale conduzione del fondo da parte dei familiari, quale elemento considerato dall'art. 48 legge 203/82.

Anche questo motivo va disatteso, giacché la Corte territoriale, con valutazione di merito adeguatamente espressa, ha posto in rilievo che «il quadro probatorio d'insieme» induceva a ritenere provata con sufficiente grado di certezza «la detenzione del fondo da parte della famiglia assertivamente conduttrice» (ammettendosi, così, l'esistenza della stessa). In particolare ha rilevato – poi – doversi ritenere associato, sulla

scorta delle emergenze testimoniali, che «la famiglia Bertuletti» (evidentemente intesa globalmente) avesse nel corso degli anni, a partire dal 1980, continuamente «coltivato» il terreno *de quo*, provvedendo regolarmente allo sfalcio dell'erba, alla concimazione ed alla monticazione. Ha ritenuto, anche, che il rapporto di affittanza agraria fu instaurato dal genitore degli odierni resistenti, Bertuletti Ernesto, con Morstabilini Giacomo, madre degli odierni ricorrenti, e trattasi in questo caso di apprezzamento di fatto, evidenziandosi d'altronde al riguardo non avere decisivo rilievo che essa non sia la dante causa degli stessi, non emergendo altresì la esclusione della disponibilità del fondo in questione da parte della medesima (che può di per sé costituire situazione sufficiente ai fini della stipulazione di un rapporto di affittanza agraria).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «l'esistenza del contratto: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.)». Si dolgono della valutazione delle prove fatta dalla Corte d'appello nonché del fatto che questa abbia ravvisato l'esistenza di un contratto di affitto nell'assenza di un corrispettivo determinato.

La censura è parimenti da disattendere, giacché essa viene ad incidere sulla libera valutazione delle prove esplicita dal giudice di merito, che ne ha dato adeguata e logica motivazione, non inficiata da vizi giuridici, come tale sottratta al giudice di legittimità.

Come visto prima, la Corte territoriale ha ritenuto l'esistenza del contratto di affitto sulla base di un «quadro probatorio d'insieme» (dedotto da risultanze testimoniali dirette e di riscontro) che la induceva a ritenere provato «con un sufficiente grado di certezza» detta esistenza.

Anche il regolare versamento del canone, ancorché «non precisato», è stato, con apprezzamento di fatto, ritenuto esistente in base alle testimonianze acquisite al processo.

In definitiva, secondo la medesima Corte d'appello, per quanto non constassero in modo diretto le modalità di stipulazione del contratto agrario dedotto in giudizio, la sua esistenza poteva ritenersi sufficientemente dimostrata sulla base della riscontrata gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi via via evidenziati nell'impugnata sentenza (p. 11 e 12, in particolare).

Con il quarto, ed ultimo, motivo si denuncia «la risoluzione del contratto: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.)». I ricorrenti assumono che la Corte d'appello ha errato laddove ha ritenuto di non accogliere la loro eccezione di risoluzione consensuale del contratto, asserendo trattarsi di difesa del tutto nuova rispetto al *thema decidendum* rassegnato al giudice di primo grado e (ove pure si entrasse nell'esame del merito) dovendosi ritenere improduttiva di effetti una rinuncia ai diritti derivanti dalla pendenza del rapporto agrario effettuata al di fuori dei requisiti prescritti dall'art. 23 legge n. 11/1971 e dall'art. 45 legge n. 203/1982. Adducono – di contro – che la circostanza che il contratto fosse venuto meno era stata oggetto di specifica eccezione già in primo grado e addirittura di capitolo di prova; che, inoltre, il Bertuletti Francesco non aveva impugnato la rinuncia nel termine previsto dall'art. 2113 c.c., decadendo quindi dalla possibilità di farla valere giudizialmente.

Il motivo è pure insuscettibile di accoglimento senz'altro nel suo primo profilo.

Con la memoria di costituzione in primo grado *ex art.* 416 c.p.c. del 10 febbraio 1995 – come da esame diretto, prospettandosi un *error in procedendo* del giudice d'appello – i convenuti (odierni ricorrenti) deducevano che «comunque, e ad ogni buon conto, proprio in esito all'avvenuta restituzione della somma, fu lo stesso Bertuletti Francesco ... ad affermare in un incontro con i signori Zucchelli il 3 aprile 1993 di non avere alcuna rivendicazione da effettuare sul fondo oggetto di causa».

Il teste Zucchelli Modesto confermava poi la circostanza.

Ora, in proposito, la Corte d'appello ha osservato che l'utilizzo processuale da parte degli Zucchelli delle dichiarazioni del Bertuletti era esclusivamente finalizzato a farne derivare la prova di un riconoscimento dell'insussistenza del rapporto agrario, non già a dedurre la formazione di un incontro di volontà volto ad estinguere un rapporto già in atto.

Ha – quindi – rilevato che la deduzione in appello di una pretesa risoluzione consensuale del contratto di affitto si poneva come difesa del tutto nuova, rispetto al *thema decidendum* rassegnato al giudice di primo grado.

Trattasi nell'uno e nell'altro caso di valutazioni di merito sufficientemente e logicamente motivate ed esenti da errori di diritto, e dunque insindacabili in questa sede.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato, compensandosi per giusti motivi tra le parti le spese del giudizio di cassazione. (*Omissis*)

Cass. Sez. III Civ. - 21-1-2000, n. 673 - Duva, pres.; Coco, est.; Iannelli, P.M. (conf.) - Alunno (avv. Maori) c. Donnini (avv. Pontecorvo). (*Cassa con rinvio App. Perugia 19 maggio 1997*)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Esclusione - Condizioni - Natura non agricola del terreno - destinazione edilizia in base a piano regolatore anche non approvato - Sufficienza - Richiesta di variante da parte del proprietario del fondo - Persistenza della destinazione agricola.

L'art. 8, secondo comma della l. 26 maggio 1965, n. 590, nell'escludere il diritto di prelazione quando i terreni siano destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani regolatori anche se non ancora approvati, postula già iniziato un procedimento amministrativo rivolto al cambiamento di destinazione urbanistica attraverso atti pubblici dell'amministrazione che incidano sull'assetto territoriale con scelte certe e conoscibili da terzi, onde non è sufficiente perché venga meno la destinazione agricola del fondo la sola richiesta di variante da parte del proprietario del fondo, trattandosi di un atto privato che non indica l'esistenza di una scelta pubblica, anche se non ancora perfezionata (1).

(*Omissis*). – 1. - Con il primo motivo del ricorso – formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, legge 590/65 e 17, legge 817/71 – i ricorrenti censurano il punto *sub I*, 2° c., della sentenza impugnata, per avere erroneamente applicato la disposizione del comma 2° citato. Infatti questa prescrive che,

(1) La sentenza in epigrafe afferma il principio secondo cui non costituisce condizione ostativa all'esercizio del diritto di riscatto, la richiesta di variante della destinazione agricola del fondo formulata dal proprietario dello stesso, la quale configura un mero atto privato che non incide sull'assetto territoriale in quanto privo di quel carattere di determinatezza, stabilità ed imperatività che connota i provvedimenti della P.A. rivolti a tale scopo [cfr.: Cass. 1° luglio 1994, n. 6273, in *Giust. civ.*, 1994, 2804, con nota di TRIOLA R., *Fondi con destinazione non agricola e prelazione*; Cass. 17 febbraio 1993, n. 1940, in questa Riv., 1994, 165, con nota di GRENDENE I., *Norme urbanistiche regionali e diritto di prelazione*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, 221, con nota di GIUFFRIDA M., *Prelazione agraria*; Cass. 29 maggio 1990, n. 4994, *ivi*, 1992, 166, con nota di AMBROGETTI S., *Sulla natura e gli effetti della delibera di perimentazione del centro abitato (con particolare riferimento all'esercizio del retratto agrario)*; in *Giur. agr. it.*, 1990, 602, con nota di MORSILLO G., *La pronuncia delle S.U. sulla sperimentazione del territorio comunale*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, 170, con nota di JESU G., *Diritto di riscatto dell'affittuario e destinazione non agricola del fondo*; in *Foro it.*, 1990, 2846, con nota di BELLANTUONO D., *Prelazione agraria e tutela di interessi urbanistici*; Cass. 28 agosto 1987, n. 7084, in *Giur. agr. it.*, 1988, 285, con nota di MARTELLA V., *Riscatto, programma di fabbricazione e terreno edificabile ritornato agricolo*; Cass. 17 novembre 1983, n. 6868, *ivi*, 1985, 117; Cass. 17 novembre 1982, n. 6164, in *Giust. civ.*, 1983, 1542; Cass. 19 marzo 1980, n. 1831, in *Riv. dir. agr.*, 1981, 64]. Il mutamento della destinazione del fondo – che, per impedire il sorgere del diritto di prelazione o di riscatto, deve, peraltro, verificarsi prima che il suddetto diritto sia esercitato (cfr.: Cass. 21 giugno 1984, n. 3654, in *Giust. civ.*, 1984, 2759, con nota di TRIOLA R., *Mutamento della destinazione del fondo ed esercizio del riscatto*; in *Giur. it.*, 1985, 312, con nota di GRISI G., *Considerazioni in ordine alla tutela del diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo confinante*; Cass. 24 febbraio 1983, n. 1435, in *Giur. agr. it.*, 1983, 557, con nota di TRIOLA R., *In tema di prelazione del confinante*. *Contra* Cass. 9 febbraio 1981, n. 802, in *Riv. dir. agr.*, 1982, 173) – realizza, infatti, la suddetta condizione soltanto qualora si estrinsechi in un atto *iure imperi* che individua una scelta pubblica certa e conoscibile da terzi (cfr.: Cass. 14 gennaio 1997, n. 306, in questa Riv., 1997, 237, con nota di TRIOLA R., *Destinazione edilizia ed esclusione della prelazione*). (*P.M.*)

per escludere il diritto di prelazione e di riscatto agrari, è necessario che, al momento della vendita, il terreno alienato abbia già una destinazione non agricola in base ad un provvedimento della P.A., anche diverso dal P.R.G., che però sia idoneo a determinare la variazione della destinazione. Invece, la sentenza impugnata ha disatteso il fatto (pacifico) che la variante che modificava la destinazione agricola era stata approvata successivamente alla vendita. Di conseguenza, risulta egualmente censurabile anche quanto ritenuto sulla non illiceità dell'attività commerciale per effetto delle autorizzazioni rilasciate.

La censura è fondata, nei limiti che saranno precisati.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C. i diritti di prelazione e di retratto non sussistono quando il terreno venduto abbia una destinazione diversa da quella agricola; a tal fine è sufficiente «una volontà precettiva della P.A. volta a regolare l'assetto del territorio con quel carattere di stabilità, di determinatezza ed imperatività che caratterizza i provvedimenti *iure imperi*» (Cass. 1° luglio 1994, n. 6273).

È pure pacifico che: a) «le condizioni per la prelazione – e quindi anche per il riscatto – debbono essere riscontrate sia al momento in cui nasce il diritto, sia al momento in cui viene esercitato» (Cass. 21 giugno 1984, n. 3654; 22 maggio 1996, n. 4739); b) nonostante qualche risalente sentenza in contrario (cfr. Cass. 9 febbraio 1981, n. 802) la diversa destinazione «non spiega rilevanza quando sopravvenga dopo il concreto esercizio del diritto potestativo (al riscatto) tenendo conto che il giudizio in cui è in discussione il retratto è rivolto al mero accertamento dei suoi requisiti» (sent. n. 3654/1984, cit.; cfr. pure Cass. 24 febbraio 1983, n. 1435).

Pertanto, per escludere i diritti di prelazione e di riscatto, è necessario che, nel tempo in cui essi sorgono o vengono esercitati, sia già iniziato un procedimento amministrativo rivolto al cambiamento di destinazione urbanistica attraverso atti pubblici dell'amministrazione, che incidano sull'assetto territoriale con scelte certe e conoscibili ai terzi (Cass. 14 gennaio 1997, n. 306).

Ne deriva che nel caso in esame la destinazione agricola non è venuta meno per effetto della sola richiesta di variante da parte del proprietario del fondo, trattandosi di un atto privato che in nessun modo indicava l'esistenza di una scelta pubblica (anche se non ancora perfezionatasi).

Neppure l'approvazione della variante, essendo intervenuta nel 1991 (e quindi) successivamente alla richiesta di riscatto, può determinare il suo rigetto.

Per le considerazioni esposte, in accoglimento della censura in esame il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia. (Omissis)

*

Cass. Sez. III Civ. - 4-1-2000, n. 18 - Longo, pres.; Calabrese, est.; Pivetti, P.M. (conf.) - Pellegrino (avv. Titomanlio) c. Simeone (avv. Caffarelli). (Conferma App. Napoli 4 marzo 1997)

Contratti agrari - Diritto di ripresa - Requisiti - Soggetto equiparato a coltivatore diretto - Obbligo di coltivare direttamente il fondo - Organizzazione e programma-

zione di attività agricole - Idoneità - Integrazione con attività manuali - Ammissibilità. (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 6, 7, 42)

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripresa del fondo agrario a norma dell'art. 42 della l. 3 maggio 1982, n. 203, il lavoro da considerare ai sensi della lett. c) del citato articolo, può anche concretarsi per i soggetti equiparati, a norma dell'art. 7 della legge citata, nella sola attività di programmazione ed organizzazione dell'attività agricola, senza escludere per la parte non coperta dalla detta attività, che il lavoro possa svolgersi con operazioni manuali, avendo il legislatore tenuto conto, per i detti soggetti, delle conoscenze tecniche da essi acquisite, da mettere a profitto per un migliore e più moderno sfruttamento delle risorse agricole (1).

(Omissis). - Col primo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c., 6, 7 e 42 legge n. 203/1982, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, il ricorrente deduce che la Corte d'appello, in sede di rinvio, non ha recepito correttamente il principio affermato dalla Suprema Corte relativo all'indagine da compiersi sul contenuto della disdetta intimata da Simeone Gelsomina e dal figlio Roselli Michele, agrotecnico, ad esso Bernardo: in particolare dovendosi verificare se la concedente e suo figlio avessero assunto l'obbligo della diretta coltivazione del fondo, impegnandosi anche a provvedere alle attività materiali di conduzione (indicando i familiari che avrebbero svolto tale attività) o avessero garantito la sola attività di programmazione, direzione ed organizzazione dell'attività agricola, con esclusione delle operazioni manuali.

La censura non può trovare accoglimento avendo la Corte territoriale di rinvio ritenuto, con incensurabile apprezzamento di fatto, che dal contenuto della disdetta appariva pacifico che il Roselli si impegnava a coltivare manualmente il fondo – vale a dire a provvedere alle attività materiali di conduzione – ciò che indubbiamente poteva fare in relazione alla sua specifica qualifica di agrotecnico.

Né condivisibile, d'altronde, risulta la censura che a tale deduzione muove il ricorrente, il quale assume che, col suo principio, la Corte di cassazione abbia tassativamente escluso che il soggetto equiparato – qual è il Roselli – potesse coltivare manualmente il fondo, attività questa esclusivamente riservata al solo coltivatore diretto, con la conseguenza che il fatto che il Roselli avesse l'obbligo di coltivare manualmente il fondo non poteva e non può costituire una valida condizione per esercitare il diritto di ripresa.

La tesi si palesa, invero, erronea nella premessa, laddove si sostiene che il giudice di legittimità abbia tassativamente escluso che il soggetto equiparato potesse coltivare manualmente il fondo, avendo questa Corte solo affermato – e non soltanto in questa occasione – che per il valido esercizio del diritto di ripresa l'obbligo della diretta coltivazione del fondo può anche concretarsi solo – nel senso cioè di una sua sufficienza – nell'attività di programmazione, direzione ed organizzazione dell'attività agricola, con esclusione delle operazioni manuali; ed erronea nella conclusione, laddove si nega che, conseguentemente, il Roselli, soggetto equiparato, potesse altresì assumere l'obbligo di coltivare manual-

(1) Sul punto non si rilevano precedenti specifici. In generale, sul diritto di ripresa esercitato dal soggetto equiparato, cfr.: Cass. 27 luglio 1995, n. 8186, in questa Riv., 1997, 331, con nota di ORLANDO A., *Diritto di ripresa e morte del conduttore*; Cass. 28 giugno 1995, n. 7287, *ivi*, con nota di ORLANDO A., *Il diritto di ripresa dell'equiparato*; Cass. 29 luglio 1993, n. 8450, *ivi*, 1994, 357, con nota di CANFORA I., *Diritto di ripresa dell'equiparato al coltivatore diretto*; Cass. 5 maggio 1993, n. 5188, in *Riv. dir. agr.*, 1993, 347, con nota di SIRSI E.; Cass. 12 agosto 1992, n. 9540, in questa Riv., 1993, 184; Cass. 22 febbraio 1991, n. 1910, in questa Riv., 1992, 59; Cass. 9 ottobre 1990, n. 9905, in *Giur. agr. it.*, 1991, 231; Cass. 19 maggio 1990, n. 4522, in *Riv. dir. agr.*, 1991, 257, con nota di GIUFFRIDA M., *Il diritto di ripresa dell'equiparato: solo equivoci e confusioni*; Cass. 7 maggio 1990, n. 3776, in *Foro it.*, 1991, 210,

con nota di BELLANTUONO D., *Il diritto di ripresa di fondo rustico e il soggetto equiparato*; Cass. 14 luglio 1989, n. 3300, in *Giur. agr. it.*, 1990, 96, con nota di GERI V., *Osservazioni sui requisiti richiesti per l'equiparato al coltivatore diretto ai fini della ripresa*; in *Foro it.*, 1991, 210, con nota di BELLANTUONO D., cit.; in *Giust. civ.*, 1989, 2269, con nota di FINOCCHIARO M., *Condizioni per il diritto di ripresa nei contratti agrari*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, 276, con nota di JESU G., *Il diritto di ripresa*; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9288, in *Giur. agr. it.*, 1988, 30, con nota di SERAFINI L., *Diritto di ripresa dell'equiparato*; Cass. 29 maggio 1986, n. 3653, in *Foro it.*, 1986, 2470, con nota di BELLANTUONO D., *Diritto di ripresa e capacità direttiva del soggetto equiparato* e con nota di JANNARELLI A., *Qualifiche soggettive e diritto di ripresa: una storia infinita di equivoci*. (P.M.)

mente il fondo, perché ciò non è espressamente precluso dalla norma positiva.

Il fatto, in realtà, che il lavoro da considerare ai fini della ripresa possa anche concretarsi per gli equiparati solo nell'attività di programmazione ed organizzazione dell'attività agricola implica – *a contrario* – che gli stessi, nei limiti del terzo, per la parte non coperta dalla detta attività, possano svolgere anche operazioni manuali, essendosi in quel modo (con riguardo cioè all'espletamento di attività direttiva, organizzata e gestionale) inteso tener conto – per gli equiparati – del bagaglio di conoscenze tecniche da essi acquisite in anni di studio, da mettere a profitto per un migliore e più moderno sfruttamento delle risorse agricole.

In questa prospettiva, non condivisibile, poi, è l'ulteriore censura del ricorrente, il quale lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che il Roselli potesse svolgere anche le mansioni di organizzazione, gestione e direzione dell'attività agricola senza però compiere alcuna indagine sulla effettività delle stesse, trattandosi, anche sotto tale aspetto, di incensurabile apprezzamento di fatto del giudice di merito, scaturendo del resto le mansioni stesse, *ex se*, dalla qualità di equiparato del medesimo Roselli (agrotecnico) e riconnettendosi con il tipo di coltivazione praticata nel fondo *de quo* (nocelleto).

Apprezzamento di merito, infine, è pure il ritenuto apporto erogabile – all'evidenza, in aggiunta – dal fratello del Roselli nella conduzione del fondo stesso.

Col secondo motivo si denunciano analoghi vizi di motivazione e di violazione di legge, per avere la Corte d'appello omesso di uniformarsi all'altro principio enunciato da questa Corte di cassazione, secondo cui i giudici di merito dovevano eseguire l'indagine circa il numero complessivo delle giornate lavorative occorrenti per la conduzione dei fondi già nella disponibilità del Roselli e di quello oggetto di ripresa.

Tale censura non può, del pari, trovare accoglimento.

Se è vero, da un canto, che il giudice di rinvio non ha esplicitamente proceduto alla determinazione delle giornate lavorative occorrenti per la conduzione del fondo da riprendere (provvedendo, invece, alla determinazione relativa ai fondi già nella disponibilità), è parimenti vero, dall'altro, che lo stesso giudice ha ritenuto essere presenti per detto fondo tali giornate lavorative, e quindi sussistere la necessaria capacità lavorativa in capo al Roselli, anche in ordine al fondo *de quo*, attraverso un calcolo che implicitamente ne dà la misura.

Partendo invero dal dato di fatto che il Roselli conduceva un castagneto di Ha. 14.06.75 per il quale occorre n. 115 giornate lavorative per annata agraria, un pascolo cespugliato di Ha. 1.07.49 per il quale occorre n. 4 giornate lavorative ed un bosco ceduo di Ha. 0.73.58 per il quale occorre n. 3 giornate lavorative, per complessive n. 122 giornate, la Corte territoriale ne ha conseguentemente dedotto – per implicito – che il Roselli poteva assicurare le necessità colturali del fondo del quale si chiedeva il rilascio, nella misura minima di un terzo, tenuto conto che il fondo in oggetto era esteso appena Ha. 2.74.70 e che le giornate lavorative esercitabili da un coltivatore in condizioni normali sono comunemente riconosciute in un minimo di 220 e in un massimo di 300 giornate all'anno.

Il cospicuo numero di giornate lavorative residue andava, pertanto, abbondantemente al di là del terzo del fabbisogno lavorativo dell'anzidetto fondo, consentendo addirittura un residuo di giornate lavorative, utilizzabili per la conduzione degli altri fondi.

Col terzo, ed ultimo, mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 2°, legge n. 11/1971, 16, 17, 18 legge n. 203/1982, 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., nonché difetto e vizio di motivazione in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da esso Bernardo per i miglioramenti apportati al fondo in questione.

Questa censura è, a sua volta, inammissibile, giacché, non avendo la Corte territoriale di rinvio pronunciato sulla detta domanda riconvenzionale, il ricorrente avrebbe dovuto espressamente dedurre l'omessa pronuncia da parte del giudice di rinvio, e quindi la violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre nella fattispecie il Bernardo si è limitato a censurare le valutazioni di merito già espresse dalla stessa Corte con la sentenza poi cassata.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, compensandosi tra le parti, per giusti motivi, le spese del presente giudizio di cassazione. (Omissis)

Cass. Sez. Lav. - 20-11-1999, n. 12907 - Milbo, pres.; Lupi, est.; Pivetti, P.M. (conf.) - INPS (avv. De Angelis, Barbara e Pescosolido) c. Cecchinato (avv. Agostini). (Conferma Trib. Portofino 7 gennaio 1997)

Previdenza sociale - Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di anzianità - Diritto di conseguire il pensionamento di anzianità - Sospensione ex art. 1 d.l. n. 384 del 1992 conv. in l. n. 438 del 1992 - Deroghe - Ipotesi del possesso del requisito dell'antecedente cessazione del lavoro - Percezione di redditi derivanti da attività lavorativa in agricoltura - Rilevanza ostativa - Esclusione. (D.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1992, n. 438, art. 1, comma 2)

Con riferimento alla sospensione del diritto di accedere al pensionamento di anzianità, disposto dall'art. 1 del d.l. n. 384 del 1992, convertito con legge n. 438 del 1992, la deroga prevista dal secondo comma a favore di soggetti, anche se ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, nei cui confronti sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro, trova applicazione anche nei confronti di percettori di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura, poiché il legislatore del 1992 non è intervenuto espressamente in materia di cumulo tra pensione e redditi e quindi non ha inteso contraddire la precedente disciplina che consentiva tale cumulo (1).

(Omissis). - Con l'unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 384 del 1992, l'INPS sostiene che la *ratio* del blocco delle pensioni era nella limitazione della spesa pensionistica, mentre quella dell'eccezione di cui alla lett. c) del secondo comma del medesimo articolo era solo di consentire che a chi era venuto meno il reddito da lavoro rimanesse almeno il reddito della pensione di anzianità. Conseguentemente doveva ritenersi esclusa la possibilità di cumulare il reddito da pensione con l'attività lavorativa in agricoltura, consentita dalla precedente normativa, non ricorrendo in questa ipotesi la specifica finalità dell'eccezione di assicurare almeno un reddito.

La censura è infondata. La lettera dell'eccezione introdotta dal secondo comma dell'art. 1 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con legge n. 438 del 1992, esclude dalla generale sospensione del diritto a pensione di anzianità i «lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro, anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge». La norma ammette alla deroga anche i lavoratori che abbiano cessato da tempo di prestare lavoro subordinato e abbiano proseguito con la contribuzione volontaria, possedendo evidentemente altri redditi, il che esclude che la sua funzione sia quella, sostenuta dall'INPS, di assicurare un reddito a chi non lo possiede. Questo rilievo e la mancanza di ogni elemento testuale e sistematico, – al riguardo è di segno contrario il rilievo che il legislatore del 1992 non è intervenuto espressamente in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, – non consentono di condividere la lettura della norma proposta dall'INPS, che in realtà si palesa più una integrazione al dettato legislativo coerente con il fine della riduzione della spesa pensionistica, anticipatrice di norme introdotte successivamente, che una possibile interpretazione del testo vigente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. (Omissis)

(1) IL BLOCCO DELLE PENSIONI DI ANZIANITÀ E RELATIVE DEROGHE EX ART. 1 L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438 IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA PREVIGENTE.

In ordine alla sentenza in epigrafe non risultano precedenti specifici.

La fattispecie con essa decisa – per quanto si desume dall'esposizione in fatto, omessa in questa sede – concerne il diritto alla pensione di anzianità [in presenza del regime di blocco temporaneo di tale tipo di pensionamento disposto dall'art. 1, primo comma, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, con l. 14 novembre

1992, n. 438 la quale, integrando il testo della norma con un secondo comma, introduceva una serie di eccezioni all'efficacia sospensiva in esso prevista (tra le quali quella, appunto, di cui alla lett. c) applicabile al caso in questione)] nei confronti di un lavoratore che – cessata la propria attività lavorativa e possedendo i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva richiesti – ne pretendeva il riconoscimento pur avendo, successivamente alla presentazione della relativa domanda, iniziata un'attività lavorativa subordinata, in qualità di salariato, in agricoltura.

Tale diritto, negato dall'Inps, era stato riconosciuto in sede di decisione del ricorso proposto dall'interessato al Pretore di Pordenone, confermato, con sentenza 7 gennaio 1997, dal Tribunale della stessa città che rigettava l'appello dell'Istituto previdenziale e definitivamente statuito dalla S.C. con la sentenza in commento dalla quale è stato estratto il principio di diritto, riprodotto nella massima sopra riportata, che, per quanto esporrò, mi sembra del tutto condivisibile.

Inizialmente, il diritto alla pensione di anzianità – così come risultava compiutamente disciplinato dall'art. 22, primo comma, l. 30 aprile 1969, n. 153 – era subordinato al duplice requisito di 35 anni di anzianità assicurativa e di 35 anni di contribuzione effettiva o, comunque, esplicitamente qualificata, nonché alla circostanza che l'assicurato non prestasse «attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione». Il settimo comma di tale articolo stabiliva l'incumulabilità del trattamento pensionistico di anzianità «con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi». Ma, per effetto dell'ottavo comma [inserito nella disposizione legislativa, con effetto dal 1° maggio 1969 (e cioè dalla stessa data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969), dall'art. 23-*quinquies* del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in l. 11 agosto 1972, n. 485], si stabiliva l'inapplicabilità di tale divieto di cumulo «nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati (...)».

Con l'art. 1, primo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 – avente per oggetto «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», il cui scopo, per quanto attiene alla materia previdenziale, era quello di introdurre criteri di omogeneizzazione e razionalizzazione dei regimi pensionistici nei settori privato e pubblico, anche con l'intento di realizzare un contenimento della spesa complessivamente sostenuta – è stata disposta, in attesa della legge di riforma dell'intero sistema di pensionamento, la sospensione – per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 1993 – dell'applicazione di ogni disposizione concernente il diritto, con decorrenza nel periodo indicato, a trattamenti pensionistici di anzianità. Ma, per il secondo comma, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, tale sospensione non si applica in svariati casi tra i quali quello della lett. c) – direttamente riferibile alla situazione in cui versava il soggetto interessato alla controversia *de qua* – concernente i «lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del (lo stesso) decreto».

Dall'intero contesto della norma richiamata – oltre alla previsione della accennata sospensione della liquidazione di pensioni di anzianità nell'arco temporale indicato e della casistica delle deroghe ai conseguenti effetti sospensivi – si evincono altre particolari disposizioni che attengono alla decorrenza di detti trattamenti pensionistici alla scadenza del periodo di sospensione (in termini differenziati a seconda dei requisiti richiesti dai diversi ordinamenti), quella del comma 2-*quater* che reca l'esplicita fissazione in 35 anni del «requisito di contribuzione per il pensionamento di

anzianità previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria», con abrogazione implicita dell'art. 3, lett. n) della legge delega di riforma del sistema pensionistico n. 421 del 23 ottobre 1992 che elevava di un anno tale requisito, e nessun'altra che contemplasse ulteriori modificazioni della preesistente disciplina legale della materia. [Cfr., al riguardo, L. CARBONE, *Il blocco della pensione di anzianità*, in CINELLI-PERSIANI (a cura di), *Commentario della riforma previdenziale*, Milano, 1995, p. 27 ss.].

Ne consegue che nessun motivo ostava né al riconoscimento del diritto all'attribuzione della pensione di anzianità nella situazione dedotta, stante la specifica deroga prevista per il caso di specie alla disposta sospensione di tale attribuzione, né alla conseguente erogazione del relativo trattamento pensionistico non sussistendo all'epoca il divieto di cumulo con la retribuzione goduta in relazione all'attività lavorativa subordinata in agricoltura, intrapresa successivamente al pensionamento, per effetto della sopravvivenza disposizione di cui all'art. 22, ottavo comma, legge n. 153 del 1969 sopra richiamata.

Una diversa disciplina, in senso più restrittivo, del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo è stata introdotta dall'art. 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (sul quale si veda il commento di P. BOER, in CINELLI-PERSIANI, *op. cit.*, p. 268 ss.), successivamente modificato dall'art. 11 l. 24 dicembre 1993, n. 537; ma il comma ottavo dell'art. 10 del d.lgs. n. 503 cit., nel testo sostituito dal decimo comma dell'art. 11 della cit. legge n. 537 del 1993, dispone che «ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole».

Sulla più radicale riforma delle pensioni di anzianità prevista dall'art. 1, commi 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, l. 8 agosto 1995, n. 335 – i cui effetti pieni si realizzeranno solo nel 2008 – si rinvia a G. CARDONI, *Le pensioni di anzianità*, in G. PESSI (a cura di), *La riforma del sistema previdenziale*, Padova, 1995, p. 111 ss., anche se essa non ha alcuna incidenza sulla questione affrontata con la decisione annotata.

Carlo Gatta

Cass. Sez. III Civ. - 16-11-1999, n. 12697 - Duva, pres.; Finocchiaro, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Fondo Edifici Culto (Avv. gen. Stato) c. Opera Naz. Mezzogiorno d'Italia e altro (avv. Catoni). (*Regola competenza*)

Contratti agrari - Controversie - Competenza e giurisdizione - Controversia per il rilascio di un fondo rustico - Eccezione del convenuto di detenere il fondo in forza di un contratto di affitto - Domanda dell'attore di accertamento dell'inopponibilità nei suoi confronti del contratto di affitto in questione - Competenza della Sezione specializzata. (L. 3 maggio 1982, n. 203; l. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

Per radicare la competenza della Sezione specializzata agraria è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento positivo o negativo di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, come nel caso in cui sia necessario accertare se il convenuto per il rilascio del fondo sia un occupante sine titolo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto o di altro contratto agrario (fattispecie in cui il convenuto per il rilascio del fondo aveva opposto l'esistenza di un contratto agrario e l'attore aveva chiesto nei confronti del detentore e del preteso affittante l'accertamento della inopponibilità nei suoi confronti del contratto di affitto in questione) (1).

(*Omissis*). – 1. - Come accennato in parte espositiva il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere delle domande proposte dal Fondo Edifici Culto contro Terranova Francesco, nonché contro l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e dirette, da un lato, a sentir dichiarare che il contratto di affitto intervenuto tra l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e il Terranova è inefficace, nei confronti di esso concludente, dall'altro, a condannare il Terranova, siccome occupante abusivo dei beni descritti in citazione, al rilascio dei beni stessi nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla occupazione.

2. - Tale sentenza (per la parte *de qua*) assume parte ricorrente «è palesemente illegittima dovendosi viceversa affermare la competenza del Tribunale palermitano a composizione ordinaria».

Invocando, in particolare, «violazione della l. 11 febbraio 1971, n. 11, della l. 3 maggio 1982, n. 203, nonché dei principi generali in materia di competenza delle Sezioni agrarie specializzate», l'ente ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è pacifica nell'affermare che non appartiene alla competenza della Sezione specializzata agraria la controversia avente ad oggetto la restituzione di un fondo, quando il contratto di affitto sia stato stipulato con un terzo estraneo alla controversia, in quanto in mancanza di collegamento tra le parti che richiedono la restituzione ed il terzo preteso affittante, è irrilevante ai fini della decisione l'eventuale sussistenza del rapporto agrario (Cass. 27 luglio 1993, n. 8383).

Affermando la motivazione della sentenza ora impugnata che non può ritenersi *ictu oculi* pretestuosa la tesi del Terranova di avere stipulato con l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia un contratto di affitto opponibile al Fondo Edifici di Culto, da ciò residuando la competenza del giudice specializzato, parte ricorrente eccepisce l'infondatezza in punto di fatto come di diritto di tale assunto.

Si osserva, infatti, – sotto il primo profilo – che il Terranova è stato evocato in giudizio come occupante senza titolo di fondi di proprietà dell'ente attore, sotto il secondo, che avendo parte attrice chiesto la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti del contratto stipulato solo tra il Terranova e l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, l'accertamento negativo chiesto al Tribunale ordinario prescinde dal tipo o *nomen iuris* del contratto, dovendosi solo accertare se la più volte menzionata Opera ha, o meno, validamente stipulato con il Terranova tale contratto e se lo stesso è o meno opponibile all'ente attore.

3. - Il ricorso non può trovare accoglimento.

In conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, non può non ribadirsi – ulteriormente – che per radicare la competenza funzionale della Sezione specializzata agraria (da ultimo prevista, in via generale, dalla legge n. 29 del 1990) è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedono l'astratta individuazione delle caratteristiche e del *nomen iuris* dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio di risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante *sine titulo* ovvero, alla stregua di una prospettazione *prima facie* non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario) (Cass. 8 agosto 1997, n. 7358).

In particolare, al fine di escludere la competenza della detta Sezione specializzata agraria non è affatto sufficiente che l'attore deduca che il convenuto detiene il fondo di proprietà di esso attore senza titolo, cioè quale occupante abusivo.

È sufficiente, infatti – al fine di radicare la competenza della Sezione specializzata agraria – che il convenuto opponga, con una eccezione che non appaia *prima facie* manifestamente infondata, l'esistenza di un contratto agrario (Cass. 1° dicembre 1993, n. 11892; Cass. 11 gennaio 1988, n. 34; Cass. 5 marzo 1984, n. 1518, tra le tantissime).

Atteso che nella specie il Terranova, convenuto in giudizio innanzi al Tribunale in composizione ordinaria quale detentore abusivo, ha, ritualmente – nei termini di cui all'art. 38 c.p.c. – eccepito l'incompetenza dell'adito giudice per essere competente la Sezione specializzata agraria presso lo stesso Tribunale di Palermo, è palese che il proposto ricorso per regolamento di competenza non può trovare accoglimento.

Dagli stessi argomenti difensivi svolti dall'ente attuale ricorrente, ancora, si ricava che l'eccezione di parte Terranova non è affatto *prima facie* manifestamente infondata, tenuto presente che nello stesso atto introduttivo del giudizio il Fondo Edifici Culto ha affermato (e, anzi, posto a fondamento delle proprie richieste proprio tale circostanza) che il Terranova è affittuario di tale fondo.

Né, da ultimo, è pertinente, al fine del decidere, il richiamo all'insegnamento contenuto in Cass. 27 marzo 1993, n. 8383, richiamata in ricorso, secondo cui la causa proposta per ottenere il rilascio di un fondo rustico, in quanto detenuto senza titolo, nella quale il convenuto eccepisce di possedere il fondo in virtù di un rapporto di affitto, ma intercorrente non già tra lui e l'attore, bensì con una terza persona, non appartiene alla competenza della Sezione specializzata agraria, bensì alla competenza del Tribunale in composizione ordinaria.

Una tale controversia – ebbe nella specie a precisare questa Corte – non appartiene alla competenza del giudice specializzato in quanto in mancanza di collegamento fra le parti che richiedono la restituzione ed il terzo preteso affittante, è irrilevante, ai fini della decisione, la eventuale sussistenza del rapporto agrario.

Atteso, per contro, che nella specie è parte in causa anche il preteso concedente (Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia), e considerato che – diversamente da quanto verificatosi nella fattispecie all'esame di Cass. 27 luglio 1993, n. 8383 – le parti non si sono limitate a sostenere genericamente che il contratto di affitto era stato stipulato con un dante causa dell'attore, senza ulteriori precisazioni pur in presenza di contestazione dei presunti aventi causa, ma si è precisato il titolo in forza del quale l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, che aveva la piena disponibilità del fondo, ha concluso il contratto di affitto in contestazione, è palese la non riferibilità al caso concreto, del richiamo precedente.

Specie tenuto presente che una delle domande rassegnate dal Fondo attore ha ad oggetto proprio l'accertamento – con forza di giudicato sia nei confronti del Terranova che dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia – della inopponibilità, ad esso concludente, del contratto di affitto in questione [pronuncia questa senza ombra di dubbio di competenza della Sezione specializzata agraria, poiché relativa all'accertamento di un modo di essere (opponibilità o non opponibilità al proprietario di un contratto concluso da terzi) di un contratto agrario (cfr., in tema, Cass. 14 maggio 1990, n. 4145)].

4. - Risultato infondato, in conclusione, il proposto ricorso deve rigettarsi, con declaratoria della competenza del Tribunale di Palermo, Sezione specializzata agraria, a conoscere della controversia. (*Omissis*)

(1) IN TEMA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA TRA LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE E IL GIUDICE ORDINARIO.

La sentenza oggetto della presente annotazione riguarda un regolamento necessario di competenza, di cui all'art. 42 c.p.c., promosso contro una sentenza del Tribunale di Palermo che, senza prendere in considerazione il merito della causa, aveva dichiarato la propria incompetenza.

Come è noto, la dottrina considera il regolamento di competenza nel quadro delle impugnazioni. Il regolamento necessario di competenza, saltando il giudizio di appello, designa il giudice competente che dovrà essere mantenuto per tutto il processo in forza della imperatività della pronuncia della Cassazione (1).

Premesso questo cenno, occorre delineare come possono sorgere conflitti di competenza che interessino il diritto agrario.

L'art. 29 della l. 14 febbraio 1990, n. 29 può considerarsi come lo sbocco di una linea di tendenza legislativa che a partire dalla legge n. 320 del 1963, ha progressivamente allargato la competenza delle Sezioni agrarie specializzate

(1) C. MANDRIOLI, *Corso di dir. proc. civ.*, Torino, 1997, vol. I, 234; F. CARPI - V. COLESANTI - N. TARUFFO, *Commentario breve al cod. proc. civ.*, Padova, 1980, 890; SATTA, *Dir. proc. civ.*, Padova, 1987, 66; LIEBMAN, *Manuale di dir. proc. civ. - Principi*, Milano, 1922, 71.

fino a comprendere tutte le controversie sui contratti agrari, ad eccezione di quelle in tema di enfiteusi.

Con la legge n. 29 del 1990, si è posto fine al contrasto tra le Sezioni specializzate agrarie e il Pretore quale giudice del lavoro (2).

Affermato il carattere esclusivo della competenza delle Sezioni specializzate agrarie può prospettarsi soltanto il conflitto tra il giudice specializzato e il giudice ordinario (3) che ricorre nell'ipotesi in cui non si faccia questione di un contratto agrario. La definizione di tale categoria, è una *voxata quaestio* che riguarda i contratti tipizzati dalle norme della legislazione speciale (art. 13, legge n. 756/1964; art. 18 legge n. 71/1971; art. 45, 2° comma, 36 e 56 della legge n. 203/1982) (4). In proposito la dottrina e la giurisprudenza hanno escluso la competenza delle Sezioni specializzate per le azioni possessorie (5), per le azioni dirette al rilascio di un fondo detenuto *sine titulo* (6). Non rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate le controversie in materia di vendita di erbe (7), le azioni rivolte al rilascio dei beni immobili in seguito alla cessazione della destinazione agricola (8).

Gli esempi sopra riportati sono più che sufficienti per dimostrare che ricorre la competenza delle Sezioni specializzate tutte le volte in cui occorre accertare, in positivo o in negativo, l'esistenza di un contratto agrario (9).

Per risolvere la questione del conflitto tra le Sezioni specializzate e il giudice ordinario, occorre fare riferimento alla *causa petendi* della domanda giudiziale (10), la cui conformità al diritto dovrà essere controllata dal giudice (si pensi ad esempio ad una controversia per il rilascio di un fondo senza fare riferimento ad un contratto di affitto) (11).

Nella fattispecie che ci interessa, di fronte alla domanda dell'attore diretta a fare dichiarare la cessazione di un diritto reale di uso, il convenuto aveva opposto di essere affittuario del fondo e di conseguenza aveva promosso ricorso alla Corte di cassazione, affinché il Tribunale in sede ordinaria fosse dichiarato incompetente.

(2) E. GARBAGNATI, *La competenza per le controversie agrarie*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, 3; A. GERMANO, *Le modifiche e le integrazioni della L. 3 maggio 1982, n. 203 ad opera della L. 14 febbraio 1990, n. 29*, in *Riv. dir. agr.*, 1990, I, 855; P. NAPPI, *Commento agli artt. 5 e 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29*, in *Nuove leggi civ. comment.*, 1990, 609 e 640; Id., *Tutela giurisdizionale e contratti agrari*, Milano, 1994, 222; Id., in *Trattato breve di dir. agr.*, Padova, 1997, 706; M. PERFETTI, *La conversione in affitto dei contratti agrari* - commento alla l. 14 febbraio 1990, n. 29, Milano, 1990, 129; D. CALABRESE, *I patti agrari - lineamenti dottrinali e giurisprudenziali della l. 203/1982 e 29/1990*, 207; I. CAPPIELLO, *La competenza in materia di contratti agrari - riflessioni sull'art. 9 della l. n. 29/1990*, in *Giur. agr. it.*, 1991, 79; N. RAUSEO, *La competenza esclusiva delle Sezioni specializzate agrarie*, in questa Riv., 1999, 475.

(3) D. CALABRESE, *op. cit.*, 208; P. NAPPI, in *Trattato breve*, cit., 762.

(4) P. NAPPI, *op. ult. cit.*, 711.

(5) G. Busetto, *Esclusione della competenza delle Sezioni agrarie specializzate nei giudizi possessori*, in *Giur. agr. it.*, 1991, 34; D. CALABRESE, *op. cit.*, 21.

(6) Cass. 24 luglio 1993, n. 8803, in questa Riv., 1995, 30, con nota di A. GRASSO; Cass. 19 agosto 1991, n. 8895, in questa Riv., 1992, 317. *Contra*, D. CALABRESE, *op. cit.*, 210.

(7) Cass. 27 aprile 1995, n. 4651, in questa Riv., 1997, 400.

(8) Cass. 24 settembre 1990, n. 4687, in *Giur. agr. it.*, 1991, 462; D. CALABRESE, *op. cit.*, 212.

(9) P. NAPPI, in *Tratt. breve cit.*, 711.

(10) M. PERFETTI, *op. cit.*, 129.

(11) A. GRASSO, *op. cit.*, 37.

(12) Sulla natura del diritto di uso, cfr. G. CIAN - A. TRABUCCHI, *Commentario breve al cod. civ.*, Padova, 1997, 884; G. PUGLIESE, voce *Abitazione e uso*, in *Noviss. dig. it.*, vol. I, parte I, Torino, 1957, 87.

(13) Gli accertamenti di merito che possono essere stati compiuti prima che si sia instaurato il ricorso per il regolamento di competenza dovranno essere tenuti presenti dalla Corte di cassazione solo come dati obiettivi da non sottoporre a critica. Questo accade in conseguenza dell'assimilazione del regolamento di competenza al modello generale del giudizio di cassazione.

Anche in questa materia non può dirsi estranea l'applicazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. che prevede tra i motivi del ricorso di cassazione la insufficiente o la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sull'art. 360, n. 5 c.p.c. cfr. SATTI, *Dir. proc. civ.*, cit., 499; A. PROTO PISANI, *Lezioni di dir. proc. civ.*, Napoli, 1996, 576; C. MANDRIOLI, *Corso di dir. proc. civ.*, vol. II, Torino, 1994, 434; F. CARPI - V. COLESANTI - N. TARUFFO, *Commentario cit.*, 561.

Il contratto di affitto tuttavia non esisteva perché il godimento del fondo era stato concesso abusivamente dal titolare del diritto di uso che è un diritto strettamente personale. Di qui deriva come conseguenza che l'usuario non può sostituire se stesso con un terzo mediante un contratto di locazione (art. 1024 c.c.) o anche di comodato (12).

La valutazione *ictu oculi* dei motivi del ricorso per il regolamento di competenza si accorda con le finalità di questo procedimento che lascia impregiudicate le questioni di merito che dovranno essere decise dal giudice designato dalla Corte di cassazione, nonché con la natura del giudizio di cassazione, quale giudice di legittimità (13).

Luigi Tortolini

*

Cass. Sez. Un. Civ. - 27-7-1999, n. 507 - Vessia, pres.; Paolini, est.; Morozzo della Rocca, P.M. (conf.) - Ammin. finanze (Avv. gen. Stato) c. Azienda agricola «Le Corne» s.a.s. (avv. Alfieri, Mantovani). (*Conferma Trib. sup. acque pubbl. 23 febbraio 1998, n. 14*)

Acque - Dichiarazione generalizzata di pubblicità - Natura demaniale dell'alveo di un corso d'acqua alimentato esclusivamente da acque meteoriche - Necessità di una funzione di interesse pubblico. (R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; l. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1)

Ai sensi dell'art. 1 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del t.u. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, possono essere considerati demaniali soltanto i suoli interessati dalla presenza di acque che abbiano, o siano suscettibili di acquistare, attitudine ad usi di pubblico generale interesse. La dichiarazione di pubblicità di tutte le acque prevista dall'art. 1 l. 5 gennaio 1994, n. 36 ha avuto la funzione di spostare il baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà, e, di conseguenza, non può essere ad essa correlato un generalizzato assoggettamento al regime pubblicistico demaniale di ogni superficie su cui cadano e defluiscano acque meteoriche (Massima redazionale) (1).

(Omissis). - Il Ministero delle finanze, con il suo ricorso principale, deduce evidenziarsi nella sentenza negli illustrati sensi resa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche «violazione dell'art. 1 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 1 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, travisamento dei fatti, difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.): più specificamente, dopo aver taciuto di «concertante superficialità» la *ratio decidendi* della pronuncia contestata, sostiene, innanzi tutto, rivelarsi questa correlata ad un «grave ... travisamento dei fatti», in quanto «ha qualificato gli immobili in questione come alvei di vallette destinate a raccogliere solo acque meteoriche» ed assegnato alle stesse solo la mera possibilità di scolo naturale delle acque meteoriche», pur essendo pacifico in causa ed ammesso dalla società odierna controricorrente «che si tratta di tratti di alveo del torrente Rillo e delle sue diramazioni»; prospetta, quindi, che il giudice *a quo* non avrebbe «assolto all'obbligo di motivare in ordine al quesito se l'acqua che scorre in dette diramazioni assolve alle caratteristiche stabilite dall'art. 1 del T.U. n. 1775 del 1933», ignorando «colpevolmente» gli assunti di esso ricorrente, asseriti dichiarati rilevanti dal precedente arresto di questa Corte Suprema n. 1005 del 1995, più sopra ricordato, intesi ad evidenziare che «le vallette (in argomento) hanno una loro insostituibile funzione per frenare le acque meteoriche scorrenti verso la pianura», ed hanno, perciò, una «pubblica utilità»; lamenta, ancora, avere il Tribunale superiore delle acque pubbliche tenuto in non cale il dato che «le vallette di cui si tratta, oltre a costituire tratti di alveo o diramazioni del torrente Rillo (una di esse, ..., è stata addirittura inclusa nell'elenco delle acque pubbliche, ...) raccolgono altresì le acque piovane, ...», svolgendo «importantissime funzioni di drenaggio delle acque meteoriche che, altrimenti, irromperebbero verso la pianura, provocando certamente danni a cose e, ..., a persone», sicché, con riferimento a «tale funzione che è pubblica» dovrebbero, in ogni caso, «qualificare pubbliche le vallette stesse»; denuncia che «dubbi (al riguardo)

non ... possono ... giustificarsi alla luce» dello *ius superveniens* di cui all'art. 1 legge n. 36 del 1994, che considera pubbliche tutte le acque, anche quelle meteoriche, purché raccolte in contenitori, tanto più che «nella specie il contenitore è, addirittura, ... un tratto di torrente che ... assolve senza dubbio anche ad altre importantissime funzioni pubbliche»; conclude affermando che «il T.S.A.P., oltre a violare la legge processuale, che gli impone di non svilire e travisare i fatti, e di motivare adeguatamente la decisione, ha altresì violato, in modo grave e reiterato, la legge sostanziale».

La complessa censura, in tal guisa articolata, è sotto ogni profilo immeritevole di ingresso.

A) Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, perché risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di dati presupposti come base del manifestato convincimento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, può al massimo integrare errore denunciabile con l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. (cfr., *in terminis*, da ultimo, Cass. Sez. I Civ., sent. n. 6235 del 23 giugno 1998, espressione di orientamento giurisprudenziale consolidato).

Alla stregua di siffatta enunciazione, senz'altro condivisibile, la doglianza della P.A. ricorrente principale, secondo la quale la sentenza impugnata si rivelerebbe basata su un travisamento dei fatti di causa, va ritenuta prospettata *inutiliter* nella presente sede.

B) È fermissimo indirizzo della giurisprudenza di queste Sezioni Unite quello secondo il quale con il ricorso per cassazione avverso le decisioni di appello del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il vizio di motivazione prospettabile non è quello previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ma soltanto quello consistente nell'omissione e/o nell'apparenza della motivazione, e che, perciò, non può essere utilmente dedotto un vizio della *ratio decidendi* che implichi un controllo sulla sufficienza e la razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. Un. Civ., sent. n. 10734 del 2 dicembre 1996; Id., sent. n. 8597 del 29 agosto 1998).

(*Omissis*)

L'assunto della P.A. ricorrente principale secondo il quale la declaratoria in argomento sarebbe stata resa senza tenere conto da un lato, di sue «pertinenti osservazioni» intese ad evidenziare che le «conclusioni del consulente d'ufficio, del tutto apodittiche, erano contrastate, non solo dalle diverse e opposte valutazioni» di altri tecnici acquisite all'incanto processuale, ma anche da una sentenza «del pretore che aveva condannato i rappresentanti» della controparte «per aver occupato le vallette suindicate, ritenute demaniali, alterandone almeno due con conseguenze sul deflusso delle acque», dall'altro, «dagli stessi rilievi del consulente d'ufficio che, nel momento in cui affermava che le vallette hanno una loro insostituibile funzione per frenare le acque meteoriche scorrenti verso la pianura, ne ha, implicitamente, messo in risalto la pubblica utilità», dall'altro ancora, dal dato che «essendo stato iscritto il torrente Rillo nell'elenco delle acque pubbliche, sia pure dopo i fatti che hanno dato luogo alla causa ..., ne sarebbe dovuto discendere che sono pubbliche anche le acque scorrenti nelle sue diramazioni, con tutte le conseguenze in ordine alla pubblicità degli alvei», si rivela manifestamente inteso, non già a denunciare una totale assenza di motivazione nella sentenza impugnata, ovvero una mera apparenza della *ratio decidendi* di questa ma a prospettare inadeguatezze ed incongruenze della motivazione da correlarsi a mancata, o non sufficientemente approfondita, o non congrua valutazione di alcune emergenze istruttorie, e, perciò, a denunciare un vizio da avere per insuscettibile di rilevare in questa sede alla stregua del principio dianzi enunciato, dal quale non vi è ragione di discostarsi.

C) A mente dell'art. 1 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, possono essere ravvisati demaniali soltanto i suoli interessati

dalla presenza di acque che abbiano, o siano suscettibili di acquistare, attitudine ad usi di pubblico generale interesse (cfr., al riguardo, Cass. Sez. Un. Civ., sent. n. 5373 del 23 ottobre 1984, cui *adde*, recentemente, Id. Sez. III Civ., sent. n. 5607 del 6 giugno 1998).

(*Omissis*)

E, per concludere al considerato riguardo, è appena il caso di osservare che la valutazione dell'attitudine di una determinata acqua ad usi di pubblico generale interesse attiene al merito, e, perciò sfugge al sindacato esercitabile in sede di legittimità (cfr., sul tema, Cass. Sez. Un. Civ., sent. n. 1534 del 25 maggio 1971).

D) Da ultimo, va sottolineato che non rileva, ai fini della decisione della vertenza qui in esame, l'enunciazione di cui all'art. 1, comma 1, l. 5 gennaio 1994, n. 36, per il quale «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà»: tale enunciazione di principio generale e programmatica, di fatti, secondo quanto ritenuto dal giudice delle leggi, ha avuto la funzione di spostare il baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà (cfr., in proposito, Corte costituzionale, sent. n. 259 del 19 luglio 1996), e, di conseguenza, non può essere ad essa correlato un generalizzato assoggettamento al regime pubblicistico demaniale di ogni superficie su cui cadano e defluiscono acque meteoriche.

Corollario delle considerazioni fin qui sviluppate è che il ricorso principale, siccome suffragato da motivo risultato inaccoglibile, deve essere rigettato. (*Omissis*)

(1) ACQUA ED ALVEO: PROPRIETÀ DIVISA DOPO LA LEGGE GALLI?

1. - L'analisi della vertenza tra l'azienda agricola Le Corne s.a.s. ed il Ministero delle finanze, concernente la natura privata o pubblica dell'alveo di un torrente, permette alcune considerazioni su problemi che, almeno in parte, sono ancora irrisolti: l'autonomia rilevanza quale beni in senso giuridico dei contenitori (1) dell'acqua, la loro natura giuridica, e l'effettiva portata della dichiarazione generalizzata di pubblicità delle acque ad opera dell'art. 1 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, cosiddetta legge Galli.

Si tratta di questioni di non poco conto, poiché, se si arrivasse a sostenere che l'acqua ed il suo contenitore sono beni giuridici autonomi, che possono appartenere a distinti proprietari ed essere, perciò, sottoposti a differenti discipline, si potrebbe ipotizzare che la dichiarazione generalizzata di pubblicità riguardi solo le acque e non i terreni o i manufatti ove esse scorrono, che sarebbero rimasti gravati da servitù, in proprietà dei privati fin quando vengono utilizzate le risorse idriche.

Così, non si porrebbe più il dubbio di incostituzionalità riguardante l'art. 1 della legge Galli, in realtà non direttamente affrontato dalle sentenze della Corte costituzionale 19 luglio 1996, n. 259 e 27 dicembre 1996, n. 419 (2).

Difatti, se si dovesse ritenere che la recente dichiarazione di pubblicità anche delle acque precedentemente dichiarate non pubbliche non comprenda il contenitore dell'acqua, si escluderebbe tra i beni demaniali il suolo dove scorre la risorsa idrica e si includerebbe il rapporto tra alveo e P.A. proprietaria ed utilizzatrice (diretta o indiretta) dell'acqua nello schema della servitù di acquedotto (3). E,

(1) Per contenitore si intende il terreno su cui scorre o si raccoglie l'acqua, le sponde e gli argini destinati alla difesa dalla zona in cui scorre l'acqua. Cfr. Trib. sup. acque 20 dicembre 1946, n. 18, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1944-46, II, 387. Per semplicità di lettura, nel prosieguo, utilizzeremo come sinonimo di contenitore solo le parole alveo o terreno.

(2) Per approfondimenti, anche per la dottrina e la giurisprudenza citata, ci permettiamo di rinviare a BRUNO, *Aspetti privatistici della nuova normativa sulle acque*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, 11.

(3) GROSSO, voce *Acquedotto c) - Diritto civile*, in *Enc. Dir.*, vol. I, Milano, 1958, 472. «Anche nel nostro linguaggio odierno la parola acquedotto indica tanto la condotta dell'acqua - con le opere manufatte relative - come il diritto reale di condurre l'acqua attraverso il fondo altrui, sia nella forma della servitù prediale in senso proprio, sia nella più vasta accezione

che assume come acquedotto coattivo ... E anzitutto occorre precisare che, nel nostro linguaggio giuridico, l'acquedotto involge il solo diritto di condurre le acque, non quello di presa e derivazione, che ha una configurazione a sé come servitù distinta (il codice civile la prende in considerazione dettando alcune norme relative a servitù in materia di acque: libro III, tit. VI, cap. VIII, sez. I). In senso proprio il termine acquedotto indica pur sempre il diritto di condurre attraverso il fondo altrui l'acqua da utilizzare, mentre per la conduzione di un'acqua da eliminare il codice parla distintamente di scarico; il nucleo essenziale del contenuto, cioè la conduzione dell'acqua attraverso il fondo altrui, è però sostanzialmente il medesimo, sia che si tratti di adduzione, sia che si tratti di scarico, e sia pure con diverse determinazioni concrete: per indicare questo nucleo comune il codice parla di passaggio delle acque».

4. - Ritenuto che l'acqua ha una sua autonoma rilevanza quale bene in senso giuridico, è necessario ora verificare se anche il suo contenitore possa ritenersi, senza il suo contenuto – cioè senza la massa liquida che sopra vi scorre o si raccoglie – una cosa possibile oggetto di relazioni giuridiche. Sembrerebbe che il legislatore si sia, in passato, disinteressato dell'utilità offerta dal contenitore dell'acqua, non avendo preso in considerazione quest'ultimo quale entità destinata ad assumere la veste di oggetto su cui un titolare potesse vantare un proprio autonomo interesse. Difatti, poiché ai sensi degli artt. 942 e 946 c.c., solo allorché l'acqua corrente avesse cambiato il suo corso, si attribuiva, rispettivamente, la proprietà del terreno abbandonato ai privati proprietari dei terreni già contigui al corso d'acqua e la proprietà dell'alveo abbandonato, il legislatore aveva considerato il contenitore privo di specifico interesse per la collettività e quindi senza rilevanza autonoma, fin quando in esso scorreva l'acqua, prendendo in considerazione esclusivamente il corso d'acqua nel suo insieme, e poi «abbandonandolo» ai privati appena l'acqua lo avesse lasciato.

Al contrario, per l'attuale legislatore, più attento e sensibile alla conservazione del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, il contenitore dell'acqua ha assunto una sua autonoma importanza, tanto che la l. 6 gennaio 1994, n. 37, promulgata quasi contestualmente alla legge Galli, ha disposto che i terreni e gli alvei abbandonati dalle acque pubbliche rimangano assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Cioè, il legislatore si è accorto che vallette, alvei e terreni sui quali si raccoglie l'acqua possono godere di una autonoma funzione, sia paesistica, sia idrogeologica, come, ad esempio, quella di frenare acque meteoriche in caso di alluvione (21). Ma – è necessario chiederci – tutti i contenitori svolgono tale ruolo di pubblico generale interesse, o invece questo non è una verità assoluta? Cioè, una affermativa conclusione è esclusa dalla circostanza che la *ratio* che ha portato il legislatore ad includere tutte le acque tra i beni demaniali è la sua salvaguardia quale risorsa limitata?

Ci sembra che si possa affermare che con l'entrata in vigore della legge Galli tutte le acque sono beni demaniali, cioè che, accanto ed oltre i corsi d'acqua che erano già pubblici in base al precedente diritto, sono divenute pubbliche anche le acque già considerate private. Invece, mentre i contenitori delle acque, che prima dell'entrata in vigore

della legge Galli erano iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, sono rimasti beni demaniali, quelli delle acque in passato ritenute private sono rimasti in proprietà dei privati.

Ed invero, si potrebbe ipotizzare che l'art. 1 del t.u. del 1933 sia stato «modificato tacitamente» (22), e non abrogato dalla legge n. 36/94, ovverosia che, pur essendo l'acqua – tranne le eccezioni menzionate – sempre un bene demaniale, per la natura pubblica o privata del contenitore occorrerebbe far capo a quel criterio distintivo già indicato, cioè la capacità di soddisfare o l'attitudine a soddisfare un pubblico generale interesse.

Quando l'acqua era iscritta, con il suo alveo, negli elenchi delle acque pubbliche, e quando il contenitore dell'acqua già privata soddisfa autonomamente un pubblico generale interesse, il «corso d'acqua» può essere ancora considerato nella sua integrità, in quanto risultante dall'alveo e dalla massa d'acqua, entrambi beni demaniali, e dunque sottoposti alla stessa disciplina. Quando, invece, l'acqua era considerata privata prima dell'entrata in vigore della legge n. 36/94, e si possa escludere che il suo contenitore soddisfi un pubblico generale interesse, il «corso d'acqua» va visto in relazione ai due elementi, terreno ed acqua, separatamente, formando oggetto di una diversa disciplina normativa.

Dopo l'entrata in vigore della legge Galli, in altre parole, si avrebbero due differenti situazioni: se l'acqua non era iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, il suo «contenitore» rimane in proprietà dei privati, sicché questi devono chiedere la concessione per utilizzare l'acqua che prima ad essi apparteneva (23), ma saranno responsabili della manutenzione delle sponde e degli argini e dovranno partecipare alle spese di rimozione degli ingombri, applicandosi le norme del codice civile che prima riguardavano le acque private e che non sono state abrogate (cioè gli artt. 915-917 c.c.). Al contrario, se l'acqua era iscritta negli elenchi delle acque pubbliche, o se il contenitore delle «nuove» acque pubbliche soddisfa, o ha attitudine a soddisfare un pubblico generale interesse, nuovamente tutto l'insieme (acqua e contenitore) è un bene pubblico, cosicché la P.A. sarà responsabile della sua manutenzione ai sensi del r.d. n. 523/1904.

Tale ricostruzione è l'unica che consente di spiegare il motivo per cui è stato abrogato espressamente solo l'art. 910 del codice civile, che prevedeva il diritto all'uso dell'acqua non pubblica da parte del proprietario del fondo attraversato o limitato da essa, e non altri articoli, come, ad esempio, il 915, il 916 o il 917, riguardanti la riparazione di sponde ed argini, la

(21) Al riguardo è interessante precisare che l'Avvocatura generale dello Stato, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza 14/98 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ha evidenziato che «le vallette hanno una loro insostituibile funzione per frenare le acque meteoriche scorrenti verso la pianura» ed hanno, dunque, una pubblica utilità; inoltre, esse svolgono «importantissime funzioni di drenaggio delle acque meteoriche che, altrimenti, irromperebbero verso la pianura, provocando certamente danni a cose ... e a persone».

(22) PUGLIATTI, voce *Abrogazione a) - Teoria generale e abrogazione degli atti normativi*, in *Enc. Dir.*, vol. I, Milano, 1958, 149. «Se si pone la distinzione tra «schema formale» e «precetto» (contenuto) della norma, si può prospettare in tesi astratta una serie di possibili mutamenti di questo entro il limite di elasticità di quello. Correlativamente è ipotizzabile un accertamento iniziale che determini un contenuto, cioè un precetto con una precisa portata. E quindi anche la possibilità di successivi accertamenti divergenti da quello iniziale. L'elemento differenziale può atteggiarsi o come (ulteriormente) determinativo o specificativo del precetto, o come modificazione del (primitivo accertamento e quindi del) precetto medesimo ... In questa zona nella quale l'atto normativo non appare identificabile e si scioglie in un processo continuo, i cui singoli momenti si sottraggono ad ogni accertamento, si deve avere piuttosto riferimento alla dinamica dell'ordinamento giuridico e alla dialettica del suo moto evolutivo, e tenere nella dovuta considerazione la funzione adeguatrice della interpretazione, che tende a trarre dal testo la regola adatta alla contingenza». Il fatto che si tratti di modificazione e non di abrogazione permette egualmente di poter ritenere ora nuovamente in vigore l'art. 102 legge 2248/1865, ma probabilmente inutil-

mente, in quanto si potrebbe continuare ad applicare gli articoli del codice civile vigente.

(23) Con la nuova disciplina gli utilizzatori delle risorse idriche si distinguono in antichi utenti, cioè coloro che anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 2644 del 1884 vantavano la titolarità del diritto di proprietà sull'acqua, in vecchi utenti, ossia i proprietari delle acque non ancora considerate pubbliche prima della legge n. 36 del 1994 ed in utenti, che utilizzano le acque pubbliche (sia dopo la legge n. 2644, sia dopo la legge n. 36). Mentre nei primi due casi i cittadini vantano un vero e proprio diritto alla antica o vecchia utenza, nell'ultimo caso si è titolari esclusivamente di un interesse legittimo affinché sia presa in considerazione l'istanza di concessione che, in caso di accoglimento, determina limiti e modalità dell'uso dell'acqua che tengano presente la sua conservazione ed il suo utilizzo razionale. Tali limiti sono in genere stabiliti dal provvedimento medesimo e dal relativo contratto accessivo (disciplinare di concessione). Per approfondimenti, per tutti, CERULLI IRELLI, voce *Acque pubbliche*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 11. «Per converso lo stesso provvedimento costituisce il presupposto per l'esercizio, da parte della p.a., di una serie di poteri amministrativi concernenti la situazione soggettiva del concessionario circa l'utilizzazione dell'acqua, stabiliti dalla legge ovvero derivanti dai principi che reggono la materia dei beni pubblici. I provvedimenti concessivi fanno sorgere, altresì, in capo all'amministrazione, veri e propri diritti di ordine patrimoniale verso il concessionario. Si tratta invero di un rapporto giuridico complesso intercorrente tra amministrazione e concessionario e avente ad oggetto l'utilizzazione della porzione del bene pubblico determinata nell'atto di concessione (ovvero nel decreto di riconoscimento). Nella pratica questi rapporti sono denominati *rapporti di utenza*».

rimozione degli ingombri e la suddivisione di tali spese tra i vari proprietari interessati, che sono ancora vigenti (24).

Inoltre, tale interpretazione restrittiva dell'art. 1 della legge n. 36/1994, permette altresì di comprendere il motivo per cui il legislatore ha conservato l'art. 942, 2° comma, in cui si precisa che il principio generale dell'assoggettamento al regime pubblicistico del terreno e dell'alveo abbandonati dall'acqua è valido per «i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia». Invero, non ci sarebbe stato bisogno di una siffatta espressione se essa non dovesse intendersi riferita esclusivamente ai casi in cui, oltre l'acqua, anche il contenitore sia pubblico.

5. - La sentenza della Cass. Sez. Un. Civ., 27 luglio 1999, n. 507, in epigrafe, aggiunge un importante tassello a questa ricostruzione.

Innanzitutto, essa assume importanza per la novità della questione dibattuta, la proprietà privata o pubblica di un alveo, cioè del contenitore dell'acqua. Contenitore che, nel caso di specie, è un alveo di vallette (25) destinate a raccogliere solo acque meteoriche, acque che non erano pubbliche prima dell'entrata in vigore della legge Galli, ma che ora - tranne poche eccezioni - sono considerate beni demaniali (26).

La controversia ha avuto inizio poiché l'Azienda agricola Le Corne ha convenuto dinanzi il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano il Ministero delle finanze, per chiedere l'accertamento della natura privata dei tratti dell'alveo del torrente Rillo e delle sue diramazioni presenti all'interno dell'azienda, e, consequenzialmente, per chiedere che fosse dichiarata non dovuta l'indennità per abusiva occupazione di bene demaniale, che le era stata richiesta dall'amministrazione pubblica.

Il Ministero delle finanze, avendo il Tribunale adito accolto la domanda della ricorrente, ha prodotto appello solo sulla natura privata o pubblica dei rivi in questione, senza contestare la sentenza relativamente all'indennità per occupazione abusiva.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza dell'8 marzo 1993, ha rigettato l'appello, in quanto i motivi sarebbero stati privi del prescritto requisito della specificità, non avendo la P.A. riproposto in secondo grado le questioni attinenti all'indennità per occupazione abusiva che era, in sostanza, il vero oggetto del contendere. Tuttavia, la Suprema Corte, su ricorso del Ministero delle finanze, con provvedimento emesso il 27 gennaio 1995, ha cassato con rinvio la suindicata sentenza di secondo grado, affermando che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto non specifici i motivi articolati dalla P.A. ricorrente a supporto dell'appello.

Così, il Ministero delle finanze, con atto del 22 settembre 1995, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale superiore

(24) In senso contrario, ad esempio, CONTE, *Il demanio idrico dopo la legge 5 gennaio 1994, n. 36*, in *Rass. giur. en. elettrica*, 1994, II, 617; LUGARESI, *Le acque pubbliche*, Milano, 1995, 42. «A dire il vero, l'abrogazione dell'art. 1, comma 1, del testo unico del 1933, nella parte in cui definisce le acque pubbliche, non è pacifica. Manca, nella legge n. 36 del 1994, un'abrogazione espressa: l'art. 32 ("abrogazione di norme") della legge Galli non fa riferimenti né al testo unico, né a quelle disposizioni del codice civile che presuppongono la coesistenza di acque pubbliche e private, quali gli artt. 909 e seguenti. L'abrogazione implicita dell'art. 1, comma 1, del testo unico è di converso possibile ed anzi sembra incontestabile, considerata l'incompatibilità con l'art. 1, comma 1, della legge n. 36».

(25) Il vocabolario (Devoto-Oli) non dà una definizione di vallette. Nella specie, comunque, le vallette dovrebbero essere delle strutture costruite dall'uomo per convogliare le acque meteoriche e solo perché «opere» potevano aver dato luogo ad occupazione del demanio.

(26) RESCIGNO, voce *Disposizioni transitorie*, in *Enc. Dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 224. «... l'efficacia nel tempo delle norme si articola in tre distinti modi di essere: una efficacia retroattiva, una efficacia immediata, una efficacia differita. Regola generale è l'efficacia immediata, per cui una norma disciplina immediatamente con effetti *ex nunc* ogni situazione giuridica che rientri nella sua previsione. Eccezioni sono la retroattività, in forza della quale una norma disciplina con effetti *ex tunc* situazioni giuridiche pendenti o future oppure riconnette effetti nuovi e diversi, anche se *ex nunc*, a fatti passati, e la ultrattività della norma abrogata o efficacia differita della nuova norma, in forza della quale a situazioni giuridiche pendenti continua ad applicarsi la vecchia norma».

(27) Trib. sup. acque pubbl. 23 febbraio 1998, n. 14, in *Cons. St.*, 1998, II, 254.

delle acque pubbliche che, con sentenza 23 febbraio 1998, n. 14, ha reiterato la reiezione dell'appello proposto dalla P.A. (27).

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, dopo aver dichiarato la propria competenza a conoscere della controversia, essendo essa riconducibile nel novero di quelle previste dal t.u. del 1933, art. 140, lett. a) (sulla demanialità delle acque), e lett. b) (circa i limiti dei corsi o bacini, del loro alveo e delle sponde), ha affermato che è vero che anche «anche nella vigenza della l. 5 gennaio 1994, n. 36, promulgata nelle more della vertenza, va riconosciuta natura pubblica, indipendentemente dall'iscrizione nell'apposito elenco previsto dall'art. 11 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad un corso d'acqua che, pur essendo alimentato da acque meteoriche, tuttavia per la lunghezza e la portata, di non trascurabile e persistente consistenza, specie in alcune stagioni dell'anno, si presta ad essere destinato ad una utilizzazione di pubblico generale interesse», ma che nella specie «gli alvei di vallette destinati a raccogliere solo acque meteoriche non diventano demaniali solo perché convogliano acque da considerare pubbliche per effetto dell'incalcanamento»: sicché ha escluso «la natura demaniale delle vallette (in questione) ... e una funzione qualsiasi di pubblica utilità ai rivi attraversanti la tenuta Le Corne, realizzando - le vallette - solo la possibilità di scolo naturale delle acque meteoriche».

Dello stesso avviso sembra essere la Suprema Corte (nuovamente adita dal Ministero delle finanze), dato che nella sentenza in commento si afferma che all'art. 1 della legge Galli non può «essere correlato un generalissimo assoggettamento al regime pubblicistico demaniale di ogni superficie su cui cadano e defluiscano acque meteoriche».

In sostanza, sembrerebbe che la ricostruzione da noi riportata, che separa l'acqua, oramai sempre bene demaniale, e il suo contenitore, bene demaniale solo quando contiene acqua precedentemente iscritta nell'elenco delle acque pubbliche, o quando esso è, o diviene, di pubblico generale interesse, sia confermata.

È vero che tali sentenze riguardano esclusivamente contenitori di acque meteoriche; ma - alla luce delle precisazioni introdotte dal recente d.p.r. n. 238/1999 - oramai è pacifico che esse, come tutte le risorse idriche, tranne alcune eccezioni, sono beni demaniali quando sono convogliate in un corso d'acqua o raccolte in invasi o cisterne. Ora, poiché le vallette non possono che essere considerate, in sé, come invasi, la tesi della «autonoma individualità» dei due beni ci pare possa essere in ogni caso sostenuta.

Francesco Bruno

*

Cass. Sez. III Civ. - 26-5-1999, n. 5099 - Giuliano, pres.; Finocchiaro, est.; Palmieri, P.M. (conf.) - Turchetti (avv. Antinucci) c. Turchetti (avv. Romagnoli, Recchi). (*Conferma App. Roma 3 febbraio 1995*)

Contratti agrari - Affitto - Successiva donazione della nuda proprietà del medesimo bene tra le stesse parti - Estinzione per mutuo consenso del contratto di affitto - Esclusione.

Contratti agrari - Affitto - Diritto dell'affittuario alla consegna del bene - Prescrizione - Durata coincidente con quella del contratto di affitto - Fondamento. (C.c., art. 1321)

La donazione della nuda proprietà di un fondo a colui che già ne gode a titolo personale per precedente contratto tra le medesime parti non estingue per mutuo consenso quest'ultimo, non sussistendo incompatibilità né logica, né giuridica, tra un contratto di affitto di un fondo agrario e la donazione della nuda proprietà di esso da parte del medesimo autore allo stesso avente causa in quanto solo colui che si è riservato l'usufrutto su di un bene può concederlo in godimento, mentre il nudo proprietario non ha diritto a goderne né a titolo reale né a titolo personale (1).

Il titolare di un diritto di godimento personale può pretendere la consegna del fondo finché dura il contratto di affitto, senza incorrere in nessuna prescrizione, essendo espressione del suo diritto al pacifico godimento del bene (2).

(*Omissis*). - FATTO. - Con distinte scritture - entrambe in data 1° gennaio 1974 e registrate il 6 dicembre 1977 - Turchetti Lucio, titolare di enfiteusi perpetua su una tenuta agricola in Fara Sabina concedeva in affitto alla sorella Turchetti Graziana e al fratello Turchetti Paolo, quest'ultimo titolare di diretto dominio sulla medesima tenuta, due distinte porzioni di terreno, estese ciascuna ettari 38.10.90 circa per il canone annuo di lire centoventimila.

Successivamente, con atto 2 marzo 1979 Turchetti Lucio, affrancata l'intera tenuta, donava alla sorella Graziana la nuda proprietà di alcune porzioni di questa per complessivi ettari 41.48.80 e al fratello Paolo la nuda proprietà di metà indivisa di altre porzioni per complessivi ettari 84.05.84, nonché di due fabbricati con la previsione che i donatari avrebbero conseguito il possesso di tali terreni alla morte del donante.

Nelle more di un giudizio, promosso da Turchetti Lucio nei confronti della sorella Graziana per conseguire la revoca della donazione sopra descritta, con atto 29 settembre 1989, Turchetti Graziana conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rieti, Sezione specializzata agraria, Turchetti Lucio: premesso che il convenuto, su incarico ed a spese di essa istante, affittuaria dei terreni in questione, aveva provveduto alla loro gestione e si era rifiutato di cessare tale attività, occupando - altresì - contro la volontà di essa attrice, parte dei terreni, l'attrice chiedeva che l'adito Tribunale, dichiarata l'esistenza - tra le parti - di un contratto di affitto agrario, condannasse il convenuto al rilascio del fondo, al rendiconto, al versamento della differenza, rispetto a quanto ricavabile dalle terre secondo buona tecnica, al risarcimento dei danni.

Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alle avverse domande eccependo che il contratto di affitto invocato da controparte era simulato, perché stipulato al solo scopo di evitare il costituirsi di un diritto di prelazione da parte dei vicini, in caso di vendita - in favore dei fratelli Paolo e Graziana - di porzioni della tenuta agricola e chiedeva - pertanto - in via riconvenzionale, fosse dichiarata la simulazione del contratto di affitto in questione.

Svoltasi l'istruttoria del caso il Tribunale, con sentenza 4 novembre 1991-6 aprile 1992, rigettata la domanda principale accoglieva quella riconvenzionale.

Gravata tale pronuncia dalla soccombente Turchetti Graziana, la Corte d'appello di Roma, Sezione specializzata agraria, con sentenza 7 ottobre 1994-3 febbraio 1995, in totale riforma della decisione dei primi giudici dichiarava l'efficacia del contratto di affitto oggetto di controversia, condannando Turchetti Lucio al rilascio in favore della conduttrice Turchetti Graziana.

Osservavano i giudici di secondo grado - in termini opposti rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale - che gli atti provenienti dall'attrice non rendevano affatto verosimile la simulazione del contratto di affitto specie tenuto presente che la condotta delle parti - e, in particolare, la circostanza che la cura e la coltivazione da parte di Turchetti Lucio, per conto e nell'interesse della sorella affittuaria, del fondo oggetto di controversia - aveva il proprio fondamento e la sua razionale giustificazione nei sentimenti di naturale solidarietà che regnavano tra le parti senza ombra di dubbio sino al 1989 (come documentato, altresì, dalla circostanza che Turchetti Lucio aveva donato alla sorella la nuda proprietà di parte del proprio fondo), epoca nella quale tali rapporti si incrinarono per fatti totalmente estranei a quelli relativi alla conduzione dei terreni stessi.

Quanto, ancora, alle prove testimoniali ammesse dal Tribunale e le cui risultanze erano state invocate dai primi giudici a suffragio della conclusione adottata, le stesse erano inammissibili, atteso, da un lato, che malamente era invocato l'art. 1417 c.c., dettato con riguardo alla simulazione relativa dei contratti e non applicabile qualora si deduca, come nella specie, la simulazione assoluta del contratto, dall'altro, che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 2724, n. 1 c.c.

I risultati di tale inammissibile prova, comunque, osservavano ancora i giudici di secondo grado, non consentivano affatto di pervenire - attraverso i fatti riferiti dai testi - a conclusioni diverse da quelle esposte.

Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi, Turchetti Lucio: resiste con controricorso, illustrato da memoria, Turchetti Graziana.

DIRITTO. - (*Omissis*). - 4.4. - Quanto all'ultimo profilo della censura sviluppato nel motivo (erronea applicazione dell'art. 2724 c.c. da parte dei giudici di appello, allorché hanno escluso che l'atto di donazione 2 marzo 1979 costituisse «principio di prova scritta» della simulazione del contratto di affitto 1° gennaio 1974) si osserva che perché sussista il principio di prova per iscritto che rende

ammisibile la prova testimoniale a norma dell'art. 2724, n. 1 c.c., è necessario non solo che la scrittura di riferimento provenga dalla persona contro cui essa è fatta valere o da un suo rappresentante, ma anche che sussista un nesso eziologico tra lo scritto e il fatto controverso, dal quale scaturisca la verosimiglianza di quest'ultimo, non essendo sufficiente un vago riferimento ad esso contenuto nel documento (così, recentemente, Cass. 7 aprile 1998, n. 3583. Non diversamente, in precedenza, Cass. 24 gennaio 1992, n. 802).

Non controverso questo precede esattamente i giudici del merito hanno ritenuto che nel caso concreto facesse difetto un qualsiasi nesso eziologico tra lo scritto (atto di donazione del 1979) e il fatto controverso (simulazione del contratto di affitto agrario del 1974), dal quale scaturisca la verosimiglianza di quest'ultimo.

Infatti:

- l'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 prevede il diritto di prelazione in favore dell'affittuario, del mezzadro, del colono o del partecipante del fondo oggetto di «trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi»;

- lo stesso diritto è previsto, altresì, a favore del «coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti od enfiteuti coltivatori diretti» (art. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817);

- certo che in caso di «donazione» di un fondo agricolo non sussiste il diritto di prelazione, né a favore dell'affittuario insediato sul fondo, né del proprietario di fondi confinanti con quello donato (cfr. Cass. 18 luglio 1991, n. 7969, nonché Cass. 18 dicembre 1986, n. 7679), è palese che non esiste alcuna - pur remota - relazione tra il contratto di donazione e il contratto di affitto «simulatamente» concluso esclusivamente al fine di evitare il sorgere del diritto di prelazione in capo a terzi;

- né - ancora - è rilevante, in qualche modo, l'assunto secondo cui in un primo momento era intenzione dell'attuale ricorrente cedere il fondo in questione alla sorella mediante (simulato) atto di vendita e che appunto in vista di questo - mai perfezionato e, che, pertanto non può certamente valere come prova scritta ai sensi dell'art. 2724 c.c. - era stato stipulato il contratto di affitto, al fine di evitare la prelazione da parte di proprietari di fondi fintimi;

- come è pacifico in causa è certo che Turchetti Graziana non ha - e non ha mai avuto - la qualifica di coltivatore diretto: è palese, pertanto, che anche nell'ipotesi il fratello le avesse «venduto» i terreni in questione, il contratto di affitto tra i due fratelli non era affatto strumento idoneo a paralizzare la prelazione, e il riscatto, da parte di eventuali confinanti «coltivatori diretti» (atteso che il diritto di prelazione del confinante coltivatore diretto è escluso allorché sul fondo venduto è insediato - a titolo di affitto - un coltivatore diretto e non, certamente, qualora l'affittuario, come nella specie, sia conduttore non diretto coltivatore, cfr. Cass. 12 luglio 1991, n. 7779).

5. - Con il terzo motivo, denunciando «violazione dell'art. 1372 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.» il ricorrente assume che per effetto della donazione (della nuda proprietà del fondo) intervenuta tra le parti nel 1979, le parti hanno consensualmente sciolto ed estinto il contratto di affitto del 1974 che, pertanto, è cessato alla data del 2 marzo 1979, atteso che ogni contratto tra le parti può essere dalle stesse successivamente posto nel nulla, come è avvenuto nella specie con riguardo al contratto di affitto.

Specie considerato che l'art. 1372 c.c. deve essere interpretato nel senso che il contratto, come la legge, ha una sua efficacia nel tempo e un contratto successivo può, per incompatibilità, estinguere un contratto precedente.

Sempre con tale motivo il ricorrente lamenta un vizio della motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo che non provato il fatto, fondamentale, che esso concludente coltivasse in nome e per conto della sorella il terreno affittato, rimane priva di fondamento la proposizione fatta propria dalla Corte d'appello che i due contratti sono compatibili e possono coesistere. Infatti, si osserva, in mancanza della detta prova, non è più fondata la domanda di riconsegna che presuppone una consegna inesistente.

6. - Al pari dei precedenti, il motivo è infondato.

In entrambe le proposizioni in cui sostanzialmente si articola.

6.1. - Con l'atto 2 marzo 1979 - come pacifico - Turchetti Lucio ha donato alla sorella la «nuda proprietà» dei terreni oggetto di controversia, riservandosene l'usufrutto: è palese, per l'effetto, che non esiste, tra i due contratti (rispettivamente di affitto e di donazione) quella incompatibilità - logica e giuridica - denunciata dal ricorrente ed esattamente i giudici del merito hanno escluso

che nel perfezionarsi della donazione dovesse ravvedersi una implicita risoluzione «consensuale» del contratto di affitto.

Come noto – infatti – l'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui l'usufrutto (art. 982 c.c.) e, pertanto, in via esclusiva (salvo che eccezionalmente il nudo proprietario non abbia la disponibilità di fatto del bene stesso) la facoltà di stipulare, con terzi, contratti di affitto aventi ad oggetto fondi rustici oggetto del suo diritto (cfr. Cass. 4 giugno 1997, n. 4966, nonché Cass. 14 febbraio 1994, n. 1455 e Cass. 21 giugno 1993, n. 6857).

Deriva, palesemente, da quanto sopra – come anticipato – da un lato, che la circostanza che Turchetti Lucio aveva ceduto ad altri la nuda proprietà dei terreni in questione, non importava in alcun modo il venire meno del contratto di affitto a suo tempo stipulato (avendo il concedente, comunque, mantenuto il possesso dei terreni), dall'altro, che non esiste alcuna incompatibilità nel fatto che Turchetti Graziana sia, nello stesso tempo, nuda proprietaria e affittuaria dei terreni in discorso.

Il «nudo proprietario» non vanta né il possesso, né la detenzione, della cosa oggetto del suo diritto: è palese, pertanto, che nulla si oppone perché lo stesso sia (contemporaneamente) titolare di un diritto personale di godimento sulla cosa stessa o per averlo acquistato – come nella specie – anteriormente all'acquisto della nuda proprietà, o per effetto di un contratto stipulato, con l'avente diritto, successivamente.

6.2. - Come osservato in parte espositiva Turchetti Graziana ha proposto la presente causa contro il fratello al fine di ottenere, da questi, la consegna del fondo oggetto del contratto di affitto 1° gennaio 1974.

Ha proposto, in altri termini, una domanda di esecuzione del descritto contratto di affitto.

Pacifico quanto sopra è evidente che a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c. era onere dell'attrice, al fine di vedere accolta la propria domanda, unicamente dimostrare di avere concluso un valido contratto di affitto.

Correttamente, pertanto, i giudici del merito, ritenuta la validità del contratto in questione, hanno accolto la domanda attrice, con condanna di Turchetti Lucio al rilascio del fondo, pur non essendo stato raggiunta alcuna prova che costui coltivasse il fondo in nome e per conto della sorella.

L'obbligo, infatti, dell'attuale ricorrente di consegnare il fondo in discussione alla sorella non deriva dal pregresso – contestato – accordo *inter partes* in forza del quale Turchetti Graziana ha consegnato il fondo a Turchetti Lucio perché lo coltivasse «in nome e per conto della sorella», ma dal fatto che Turchetti Lucio ha concesso tale fondo in affitto alla sorella con contratto valido e produttivo di effetti, non posto nel nulla dalle circostanze sopravvenute e, in particolare, per effetto dell'acquisto, da parte dell'affittuaria della nuda proprietà sullo stesso fondo.

7. - Con il quarto, e ultimo motivo, il ricorrente denunciando «violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.» censura la sentenza gravata nella parte in cui questa – esaminando l'eccezione di prescrizione del diritto di consegna del fondo affittato da parte dell'affittuaria – ha affermato che non sono prescrittibili le facoltà che formano il contenuto del diritto soggettivo, nella specie la facoltà dell'affittuaria di disporre essa del fondo.

Tale principio – assume il ricorrente – è in contrasto con quanto statuito da questa Suprema Corte nella propria sentenza 19 luglio 1985, n. 4266, secondo la quale «il diritto alla consegna del bene compravenduto ... insorge con la conclusione del contratto e resta quindi soggetto a prescrizione ... tenendo conto che ... quel diritto è autonomo rispetto agli altri costituiti con il contratto e non è qualificabile come mera facoltà inerente al diritto di proprietà».

8. - Al pari delle precedenti la deduzione è infondata.

Il contratto di affitto di fondo rustico – come si ricava dal coordinamento degli artt. 1571, 1615 e 1628 e seguenti c.c. – è il contratto con il quale una parte (concedente) si obbliga a far godere, per un certo periodo, un fondo agricolo all'altra parte (affittuario) e quest'ultima si obbliga a curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e nell'interesse della produzione, alla luce della normativa speciale in materia (l. 11 febbraio 1971, n. 11 e 3 maggio 1982, n. 203, ecc.) corrispondendo alla prima un corrispettivo.

Non controverso quanto precede è palese che malamente è invocata – nella specie – una presunta prescrizione del diritto dell'affittuaria Turchetti Graziana a conseguire la detenzione del fondo oggetto di causa al fine del godimento (e dello sfruttamento) del fondo stesso *ex artt.* 2934 e 2946 c.c.

Come implicitamente ammette la stessa difesa del ricorrente, il contratto di affitto del 1° gennaio 1974 non solo non è «prescritto», ma non è neppure, in qualche modo, venuto meno, o è, al momento, improduttivo di effetti (ad esempio per essere stato dichiarato nullo o per essere stato risolto, o per essere sopravvenuta la scadenza del termine legale o convenzionale di durata).

È palese, pertanto, che è irrilevante, al fine dell'accoglimento della domanda di esecuzione del contratto stesso, proposta dall'affittuaria, che questa non abbia mai avuto la detenzione del fondo o che, eventualmente, avendola avuta una volta, se ne sia privata.

Trattandosi nella specie di un contratto di durata la proposta domanda di «esecuzione» dello stesso non potrà che avere efficacia per il futuro (salvo l'eventuale diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento del fondo per gli anni passati) ma giammai il concedente potrà opporre la «prescrizione» del diritto dell'affittuario alla consegna della cosa.

Del resto, come si ricava dal combinato disposto di cui agli artt. 1575 e 1617, in caso di affitto il locatore non solo è tenuto a consegnare la cosa alla parte affittuaria (adempimento in tesi suscettibile di prescrizione, nell'ipotesi il conduttore non lo solleciti per il tempo di cui all'art. 2946 c.c.), ma anche di «garantirne il pacifico godimento durante la locazione».

Palesemente tale ultimo obbligo deve essere adempiuto non all'inizio della locazione ma per tutta la sua durata e non è – quindi – suscettibile di prescrizione. (Analogamente, nel senso che in tema di locazione il diritto del conduttore al mantenimento da parte del locatore del buono stato locativo della cosa permane per tutta la durata del rapporto, con la conseguenza che la prescrizione non decorre fino a che permane l'illecito dal quale sorge l'obbligo della riparazione, Cass. 16 luglio 1994, n. 6705).

Malamente, infine, è invocato negli scritti di causa – a sostegno dell'assunto in esame – l'insegnamento contenuto nel precedente di questa Corte costituito da Cass. Sez. Un., 19 luglio 1985, n. 4266, secondo cui il diritto alla consegna insorge con la conclusione del contratto e resta quindi soggetto a prescrizione con decorso dalla data della sua stipulazione.

Tale principio è stato – infatti – enunciato con riferimento al diritto alla consegna di un bene compravenduto, cioè con riguardo ad un contratto ad effetti istantanei e non con riferimento (come nella fattispecie ora in esame) ad un contratto di durata.

9. - Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi. (*Omissis*)

(1-2) DONAZIONE CON RISERVA D'USUFRUTTO ED AFFITTO. ESCLUSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA CONSEGNA DEL FONDO IN UNO STRANO CASO DI AFFITTO AGRARIO.

1. - La sentenza in commento, ed ancor prima il caso affrontato, espongono tratti di indubbia inusualità (tanto da non risultare precedenti specifici o, *rectius*, perfettamente coincidenti); e confermano ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, come nella prassi del diritto, per quanto ci si sforzi in previsioni normative ed articolazioni interpretative (sino a quelle che talvolta possono apparire sovrastrutture astratte ed elucubrazioni), giammai potrà preventivarsi ed esaurirsi l'infinito novero di sfumature e varietà di situazioni, anche talora paradossali, che la pratica pone dinanzi all'interprete. E di certo era quantomeno intricata, se non proprio parossistica, la vicenda di fatto e di diritto di cui si è occupata la Suprema Corte.

Un fratello concede in affitto alla sorella taluni fondi, senza però consegnarli all'affittuaria, né questa reclamarli. Poi, lo stesso fratello ne dona alla sorella la nuda proprietà, riservandosene l'usufrutto; e li possiede, gestisce, coltiva. Quindi, agisce per la revoca della donazione; e la sorella, per converso, domanda la consegna dei fondi, in virtù del contratto d'affitto a suo tempo stipulato, e sull'assunto che il fratello li avesse sino allora condotti in suo nome, vece e conto ed a sue spese. Il fratello resiste, in particolare opponendo l'estinzione del contratto d'affitto per mutuo consenso, in ragione della successiva donazione accettata. Ed altresì eccepisce, comunque, l'estinzione per prescrizione del

diritto alla consegna dei fondi, essendo ormai trascorso dalla stipulazione dell'affitto (che però ha durata minima quindicennale) il termine decennale di prescrizione ordinaria.

Come si vede, un *tourbillon* inconsueto di questioni di diritto, connesse ad altrettanto singolari ed alterne vicende di fatto, cui la Cassazione ha dovuto corrispondere in un tentativo di difficile sistematicità ed ordine ricostruttivo.

Peraltro, gli accennati elementi di originalità della decisione, efficacemente sintetizzati nella massima estrattane e riportata in epigrafe, discendono da principi consolidati e difficilmente controvertibili; nondimeno alcuni passaggi della sentenza e, di seguito, talune affermazioni contenute nella massima, specie in relazione agli elementi di fatto su cui vertono, inducono talune perplessità e pertanto merita intrattenersi.

Orbene, le affermazioni principali e più notevoli nelle espressioni della Suprema Corte sono due.

Anzitutto si segnala l'asserzione di piena compatibilità, logica e giuridica, tra la donazione con riserva di usufrutto di un fondo rustico e la permanenza di efficacia di un pregresso contratto di affitto agrario circa il medesimo fondo e tra le stesse parti della donazione: secondo la Cassazione nulla osta a che continui a persistere, ovvero s'instauri *ex novo* successivamente alla donazione, un rapporto di affitto del fondo tra il donante-usufruttuario-concedente ed il donatario-nudo proprietario-affittuario.

Poi, l'altra enunciazione rimarchevole concerne il tempo di prescrizione del diritto dell'affittuario alla consegna del bene (ma l'espressione è svolta dalla Suprema Corte in termini generici e può ritenersi dunque congrua anche quanto all'omologo diritto del conduttore nel contratto di locazione): la prescrizione coincide con il termine finale di durata del contratto, e se ne illustra il fondamento nella garanzia di pacifico godimento della cosa locata, di cui all'art. 1575, n. 3 c.c., dovuta al locatario (ed all'affittuario, per ovvio) dal locatore.

Il primo profilo che si è evidenziato come notevole nella pronuncia è reso riguardo ad una pretesa antinomia, opposta dal ricorrente, tra le due figure contrattuali dell'affitto e della donazione con riserva di usufrutto, quando esse riguardino un medesimo fondo ed identiche parti e l'una, la donazione, succeda all'altra, l'affitto; tanto che – questa l'obiezione fondante di uno dei motivi preminenti del ricorso – dovesse e potesse apprezzarsi la donazione del fondo con riserva dell'usufrutto, da parte dell'originario concedente in affitto, a chi era prima solo affittuario del terreno e ne era divenuta poi nuda proprietaria, quale risoluzione consensuale implicita del precedente contratto, sostituito da un assetto negoziale dei rapporti tra le parti diverso, ulteriore ed incompatibile.

Il giudizio di rigetto di tale proposizione segue una logica interpretativa lineare.

La donazione con riserva di usufrutto è fattispecie negoziale cui consegue tipicamente un duplice effetto: di traslazione della nuda proprietà dell'oggetto al donatario ed, *ipso facto*, di costituzione dell'usufrutto sul medesimo bene a vantaggio del donante (come nel caso *de quo*) o di uno o più terzi, congiuntamente col donante od anche disgiuntamente (salvo il divieto di usufrutto successivo). Desistendo in questa sede dall'entrare nel merito dell'annosa disputa interpretativa tra chi (l'opinione maggioritaria e confortata dalla giurisprudenza) reputa la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante, un *negozio unitario*, che ha ad oggetto la sola nuda proprietà del bene dedotto, mentre residua il diritto reale di godimento dell'usufrutto, e chi vi ravvisa, altrimenti, un *duplice negozio reciproco* tra le parti, l'uno traslativo dell'intera proprietà dal donante al donatario, l'altro costitutivo dell'usufrutto dal donatario in favore del donante, un dato può considerarsi comunque fermo ed indubbio: coesistono sul medesimo bene due distinti diritti

reali, pertinenti ciascuno ad un diverso soggetto e connotati ognuno da autonome facoltà e correlati obblighi.

L'uno è la proprietà, il cui contenuto di dominio, di norma assoluto ed esclusivo, è temporaneamente compulsato dall'appartenenza ad altri delle facoltà più cospicue, quelle di uso e godimento del bene (da qui la suggestiva definizione di *nuda proprietà*).

L'altro è l'usufrutto, lo *ius in re aliena* per antonomasia, il diritto di usare e di godere pienamente della cosa, solo che se ne rispetti la sostanza e la destinazione economica, di trarne ogni utilità di cui sia suscettibile, primariamente, di percepirne i frutti, sia naturali che civili. All'usufruttuario perciò compete di «conseguire il possesso della cosa» (art. 982 c.c.), correlativamente di esplicitare il potere di gestire ed amministrare il bene ed, in tale ambito, di disporre eventualmente delle facoltà di uso e godimento, così come dell'intero suo diritto, cedendolo o devolvendone ad altri l'esercizio (salvo che a ciò non contrasti il titolo costitutivo o la specifica destinazione della cosa che vi sia prescritta od altri divieti ivi stabiliti dal proprietario).

Se è vero, quindi, che l'usufrutto è proprio il diritto di usare e godere del bene, se è vero che la nuda proprietà è il diritto dominicale da cui si enucleano, in favore dell'usufruttuario, appunto le facoltà di uso e godimento del bene, se la locazione (e per tale aspetto non diversamente l'affitto) è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa per un dato tempo verso un corrispettivo, *per tabulas* è il titolare dell'usufrutto, colui il quale può usare e godere della cosa per essere questo il contenuto primario del proprio diritto, a poter concedere dette facoltà ad altri verso un corrispettivo, stipulando quei contratti di locazione o di affitto, che sono poi la fonte più comune e propria da cui ritrarre i frutti civili dalla cosa, *utilitas* per definizione conseguente al diritto di cui è titolare.

Di contro, il nudo proprietario, che non ha diritto alcuno di godere, né a titolo personale, né a titolo reale, del bene oggetto della riserva di usufrutto, tantomeno ha titolo formale per consentirne ad altri l'uso ed il godimento, né nelle forme della locazione o dell'affitto, né in altra forma possibile.

Che, poi, la giurisprudenza di legittimità ed ormai unanimi opinioni di dottrina ritengano che la condizione, per un verso necessaria e peraltro sufficiente, per la validità *inter partes* della locazione sia la disponibilità di fatto del bene da parte del locatore, sì da poterne trasmettere la detenzione e consentirne il godimento al locatario (1); che in tale disponibilità di mero fatto del bene possa anche ritrovarsi, per accadimento, il nudo proprietario, sicché possa stipularne validamente la locazione; sono ipotesi residuali che devono riguardarsi nell'ottica ermeneutica per cui hanno validità *inter partes* anche le locazioni di cosa altrui. Ma esse non inficiano la correttezza dell'affermazione di principio per cui è l'usufruttuario, e non il nudo proprietario, ad essere formalmente legittimato alla locazione od all'affitto del bene su cui insiste il proprio diritto.

E nulla osta, in principio, a che s'instauri proprio tra l'usufruttuario ed il nudo proprietario un rapporto di locazione (o di affitto) vertente sull'oggetto dei rispettivi diritti; ed in tal guisa l'usufruttuario abbia remunerato il proprio diritto dei frutti civili della cosa, dati dal canone della locazione, ed il nudo proprietario goda del bene, pagandone il corrispettivo, quale conduttore. Assolutamente distinte sono e rimangono le posizioni giuridiche rispettive nella relazione di fatto e di diritto col bene: l'uno, l'usufruttuario, possessore perché titolare di un diritto reale di godimento che lo legittima alla locazione o all'affitto; l'altro, il nudo proprietario, titolare di un diritto reale senza godimento e

(1) Cass. 17 gennaio 1997, n. 470, in *Mass.*, 1997; Cass. 20 gennaio 1997, n. 539, in *Mass.*, 1997; Cass. 13 luglio 1984, n. 4119, in *Mass.*, 1984; Trib. Milano 6 marzo 1989, in *Arch. Loc.*, 1990, 231; per l'affitto Cass. 21 giugno 1993, n. 6857, in questa Riv., 1994, 416; Cass. 14 marzo 1996, n.

2113, in questa Riv., 1997, 74; Cass. 27 aprile 1995, n. 4651, *ivi*, 1997, 400; Cass. 13 dicembre 1982, n. 6846, in *Mass.*, 1982. *Contra*, Cass. 11 novembre 1994, n. 9491, in *Mass.*, 1994 e Cass. 25 agosto 1982, n. 4714, in *Arch. Loc.*, 1982, 652 ed in *Arch. Civ.*, 1983, 271.

privo del possesso (2) del bene e, tuttavia, detentore del bene medesimo in ragione del diritto personale di godimento, sorto ed acquisito con la locazione (o l'affitto).

È questa un'affermazione che, al di là della sola apparente sovrapposizione ed interferenza reciproca dei diritti sulla cosa, è, salvo taluna voce discordante, pacificamente ammessa (3). E pure nella giurisprudenza di legittimità è dato rinvenire un precedente specifico in cui testualmente si è riconosciuto che «l'usufruttuario, cui spettano i frutti naturali e civili della cosa (art. 984 c.c.) può ricavare tali frutti anche dalla locazione della cosa stessa (art. 999 c.c.) stipulando il relativo contratto con il nudo proprietario che in tal caso assume le obbligazioni ed esercita i diritti del conduttore» (Cass. 1° giugno 1991, n. 6168) (4).

Infine, non pone complicità alcuna, se non quella di intricare ulteriormente la vicenda, il fatto che il rapporto di locazione o di affitto preceda la donazione con riserva di usufrutto dello stesso bene e tra le stesse parti; talché debba ravvisarsi nel contratto successivo (salva una volontà espressa in tal senso) un negozio estintivo del rapporto progressivo, per un'implicita e consensuale risoluzione del contratto.

Quanto alla possibilità logica, oltre che giuridica, di un rapporto di locazione riguardante un bene che s'instauri tra il suo usufruttuario, in qualità di locatore, ed il nudo proprietario, quale locatario, ci si è testé intrattenuti. Non mutano i termini della questione qualora usufrutto e nuda proprietà siano derivati entrambi da una medesima donazione del fondo con riserva dell'usufrutto: deve concludersi per analoga possibilità e compatibilità.

Se pure volesse individuarsi nell'accettazione della donazione l'espressione di un consenso implicito al costituito possessore che, con l'atto donativo e la contemporanea riserva dell'usufrutto, avviene nella posizione di relazione col bene del donante (una mutazione del titolo del possesso che, qualificato ora dall'usufrutto, legittima il donante medesimo a godere della cosa donata ed a continuare ad esplicare su di essa il potere di fatto corrispondente al diritto reale di godimento di cui permane titolare), non perciò stesso può ritenersi implicata, in tale passaggio negoziale, una presunta rinuncia del donatario – che si ritrovi ad essere per avventura anche conduttore della cosa che riceve in nuda proprietà, pure se solo *in pectore*, come nel caso di specie – né all'immissione nella detenzione del bene, né al godimento, che gli competono in ragione del rapporto locativo e che sono qualificati da *detenzione* e non da *possesso*. Non v'è chi non veda la diversità dei piani di esplicazione delle volontà negoziali coinvolte nella donazione con riserva di usufrutto e nella locazione, il possesso del bene l'una, la detenzione l'altra; e che non consente (e non ha infatti consentito alla Suprema Corte) di ritenere estinto in alcun modo, tanto meno per mutuo consenso, il precedente contratto di affitto stipulato fra le stesse parti della donazione, né di ritenere che il nudo proprietario-affittuario (qualora non l'avesse ancora conseguita) abbia abdicato alla consegna del fondo.

2. - Trascorrendo ora all'ulteriore contenuto della pronuncia che si segnala per maggior pregnanza – quello dell'esclusione della prescrizione, eccettata dal ricorrente, del diritto alla consegna del fondo reclamato dall'affittuario – la Cassazione respinge le deduzioni tese ad assimilare la fattispecie alla prescrizione estintiva ordinaria del diritto alla consegna del bene nella vendita a rate con patto di riserva-

to dominio, riconosciuta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 19 luglio 1985, n. 4266 (5).

Ciò soprattutto sulla base di un'osservazione rescindente: che lì (nella vendita con riserva della proprietà) si tratta di contratto ad effetti istantanei, per il quale il diritto alla consegna del bene compravenduto insorge con la conclusione del contratto e resta soggetto a prescrizione con decorso dalla data della stipulazione; qui (nell'affitto) si è nell'affatto diversa ipotesi di un contratto di durata. E non può darsi fondamento ad un'eccezione di prescrizione del diritto alla consegna del bene, allorché il contratto d'affitto da cui muove la pretesa di esecuzione (e pertanto si reclama il rilascio del fondo) perdura nella sua validità ed efficacia, e mai è venuto meno per qualsivoglia causa (nullità, risoluzione o, soprattutto, scadenza del termine di durata). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda d'esecuzione di un contratto che è valido ed efficace e da cui discende anzitutto l'obbligo del concedente di far godere per un certo periodo il fondo rustico (ed all'uopo effettuare la consegna all'affittuario), la Cassazione ritiene irrilevante che quest'ultima non ne avesse mai avuto, sino ad allora e per oltre dieci anni dalla stipulazione, la detenzione. «Trattandosi nella specie di un contratto di durata, la proposta domanda di esecuzione dello stesso non potrà che avere efficacia per il futuro (salvo l'eventuale diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento del fondo per gli anni passati), ma giammai il concedente potrà opporre la prescrizione del diritto dell'affittuario alla consegna della cosa».

Il sillogismo è sin qui chiaro: valido ed efficace il contratto, e pendente il termine di durata, persiste ed è esigibile l'obbligazione del concedente di far godere; *ergo* permane e non è (né potrebbe essere) estinto l'obbligo di consegnare il fondo all'affittuario, che è, per quest'ultima, premessa necessaria all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto, nonché l'obbligo principale che incombe al concedente.

Poi, però, si aggiunge dalla Suprema Corte un'ulteriore argomentazione, che si articola pressappoco così. Se l'adempimento dell'obbligo di consegna della cosa è, in tesi, suscettibile di prescrizione, qualora il conduttore non lo solleciti per il tempo di cui all'art. 2946 c.c., comunque il concedente deve pure garantire il pacifico godimento all'affittuario durante la locazione. E tale obbligo deve essere assolto non solo all'inizio del rapporto, ma per tutta la sua durata e non è quindi suscettibile di prescrizione. Ciò analogamente a quanto avviene per l'altro obbligo del locatore, quello del mantenimento del buono stato locativo della cosa, che persiste per tutta la durata del rapporto «... con la conseguenza che la prescrizione non decorre fino a che permane l'illecito da cui sorge l'obbligo ...» (Cass. 16 luglio 1994, n. 6705) (6). Pertanto, si conferma la condanna del concedente al rilascio del fondo in favore dell'affittuario.

Orbene, proprio quest'ultima notazione declinata dalla Suprema Corte è apparsa in assoluto il contenuto ermeneutico inedito e rilevante della pronuncia. Tanto da asserirsi, nella massima correlata, che la pretesa della consegna del fondo affittato è legittima finché dura il contratto, e ne è esclusa ogni prescrizione, essendo espressione del diritto dell'affittuario al pacifico godimento del bene.

La novità risiede nel fatto che, quanto alla realizzazione del diritto del conduttore-affittuario, viene attribuita inedita proiezione dinamica e valenza positiva alla garanzia di pacifi-

(2) Siano consentite le approssimative definizioni quanto al possesso per l'usufruttuario e per il nudo proprietario, intese a far risaltare nella circostanza, già intricata, le differenze a fronte della detenzione. Per l'esatta qualificazione del possesso dell'usufruttuario e per il concetto di «possesso giuridico» (*sine corpore*) del nudo proprietario vedasi ampiamente R. SACCO, *Possesso, denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1960, 1-2, 17 e ss.; F. DE MARTINO, *Del Possesso*, in *Comm. Scialoja-Branca* (art. 1140), Bologna 1966, 2 e ss.; LAZZARO, *Note in tema di possesso del nudo proprietario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1959, 420.

(3) Specificamente da A. TABEL, *Locazione (dir. civ.)*, in *Nov. digesto it.*, Torino, 1959, vol. IX, 1006; *contra* FUBINI-SEQUI, *Locazione di cose*, in *Nuovo dig. it.*, Torino, 1939, vol. VII, 1000 e GIUDICEANDREA, *Locazioni*, Milano, 1956, 155.

(4) In *Mass.*, 1991. Analogamente, per l'ammissibilità della cessione temporanea dell'esercizio (facoltà di uso e godimento) del diritto di usufrutto al nudo proprietario Cass. 8 gennaio 1981, n. 172, in *Riv. del Notariato*, 1981, 163, con nota di D'ANNA.

(5) In *Mass.*, 1985.

(6) In *Mass.*, 1994.

co godimento dovuta dal locatore *ex art.* 1575, n. 3 c.c., ed estensivamente interpretata come incombente anche al concedente nell'affitto; tanto da sorreggere la permanenza ed attualità del diritto alla consegna del fondo, malgrado fosse trascorso il tempo di prescrizione ordinario. Sinora tale obbligazione si era preminentemente interpretata, piuttosto, in funzione «passiva»: quale obbligazione generale «negativa» del locatore, tenuto ad astenersi da comportamenti che diminuiscano o altrimenti ledano il godimento del conduttore (innovazioni della cosa, e, in generale, impedimenti e molestie per fatto proprio) (7); e quale obbligazione di mera «responsabilità» e di «garanzia», appunto, accanto a quella che per i vizi sopravvenuti (*artt.* 1578-1581 c.c.), per le turbative che, nello svolgimento del rapporto, interferiscano nel godimento e col diritto del conduttore, specie provenienti da terzi (8).

Non è dato rinvenire, viceversa, né in giurisprudenza né in dottrina, espressioni esplicite in cui si è assegnato all'*art.* 1575, n. 3 c.c. un significato tale, da risolversi in un obbligo di contegno «attivo» del locatore; normalmente riconosciuto, invece, limitatamente alla consegna del bene ed alle eventuali riparazioni che si rendessero necessarie durante la locazione (o l'affitto), onde consentire il godimento del conduttore (*art.* 1575, nn. 1 e 2 c.c.); ed al più individuabile, altresì, nell'obbligo, pure incombente al locatore, di «manlevare» il conduttore dalle molestie dei terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata (*artt.* 1585 e 1586 c.c.) (9).

Nella sentenza in commento, viceversa, e specificamente nel passaggio di motivazione che ci occupa, sembra si leghi proprio alla garanzia di pacifico godimento ed al suo atteggiarsi quale obbligo «permanente» del rapporto locativo (e di affitto) la necessità che il concedente consegni comunque la cosa locata, quand'anche tale consegna non sia stata reclamata per il tempo di cui all'*art.* 2946 c.c. e quindi, ragionando *a contrario*, si possa considerare estinta quale obbligazione primaria e diretta del locatore. Dunque, una «succedanea» e persistente obbligatorietà di adempimento della prestazione di *dare* il fondo all'avente diritto, eseguibile in forma specifica *ex art.* 2930 c.c. (è questo il risultato di condanna che sortisce dalla conferma della Cassazione della sentenza di secondo grado), perché la garanzia di pacifico godimento non si prescrive, sebbene possa pure ritenersi prescritta l'obbligazione diretta di consegna *ex art.* 1575, n. 1 c.c.

È proprio sul punto, però, che sorgono, a sommo avviso dello scrivente, quelle perplessità cui si faceva cenno all'inizio: non tanto per la ponderazione riservata all'enunciazione di principio (troppo esiguo ed episodico lo spazio di illustrazione riservato nella sentenza, ad un canone interpretativo tanto inedito, per acclararne l'eventuale valenza generale), quanto piuttosto per la pertinenza agli elementi di fatto prospettati dal caso, che ne hanno cagionato l'innovativa espressione. Ed anche, e soprattutto, per la «congruità» dell'ulteriore argomento speso dalla Suprema Corte, oltre quello illustrato in principio – pur opinabile, ma in effetti rescindente – ai fini dell'esclusione della prescrizione del diritto dell'affittuario a ricevere la consegna del fondo.

Perché anzi, ove lo si consideri davvero fondante e principale e non meramente svolto *ad adiuvandum*, le implicazioni derivanti dalle affermazioni in cui si articola e sostanzia, se condotte e svolte sino alle estreme conseguenze, forse renderebbero plausibile una conclusione affatto opposta a quella che si è inteso confortare e rafforzare.

Se si paventa la prescrittibilità del diritto dell'affittuario a ricevere la consegna del fondo *ex art.* 1575, n. 1 c.c., è sufficiente poi richiamare l'obbligo di garantire il pacifico godimento per tutta la durata del contratto, pertanto fuori da ogni prescrizione, per sorreggere una condanna al rilascio del fondo?

E semmai, non sarebbe in questione solo una condanna restitutoria e, se del caso, risarcitoria?

E soprattutto, nella fattispecie contrattuale dell'affitto di fondo rustico per la coltivazione, ove alla consegna del *fundus instructus* (che è, invero, l'unica e fisionomica obbligazione del concedente codificata nell'*art.* 1617 c.c.) si correla altrettanto obbligo per l'affittuario di gestione e cura diretta della cosa produttiva, anzi di esercitarvi un'impresa agraria e – per la speciale rilevanza che a cagione di ciò assumono l'obbligo di diligenza e custodia – uno specifico dovere di prendere in consegna il fondo e di usarne (10), la permanenza dell'obbligo generale di garantire il pacifico godimento del bene, è davvero capace di elidere quegli effetti estintivi che si fanno balenare dal mancato reclamo per oltre dieci anni dell'adempimento basilare del concedente?

Tantopiù quando, come nel caso *de quo*, l'affittante abbia continuato a condurre egli stesso il fondo, a coltivarlo, a gestirne e curarne la produzione agricola?

Procedendo con ordine dunque, la Cassazione non ripete l'*iter* di soluzione che era stato dei giudici di secondo grado, i quali avevano considerato mera facoltà, ricompresa nel contenuto del diritto soggettivo nascente dall'affitto, quella dell'affittuario di disporre essa del fondo; ritenendo così, in ossequio al principio *in facultativis non datur praescriptio*, ovviamente imprescrittibile la facoltà a prescindere dalla estinzione del diritto cui era connessa (11).

La Suprema Corte si muove diversamente.

Forse si è avvertita la suggestione di una qualche simiglianza – che è tuttavia solamente estrinseca e nominale – tra le fattispecie di consegna pertinenti ai contratti di locazione ed affitto ed il precedente descritto nella sentenza delle Sezioni Unite 85/4266 (richiamata a sostegno del ricorso) che designava esplicitamente quale diritto autonomo ed individualmente definito, nella vendita a rate con riserva della proprietà (il cui acquisto si verifica, infatti, con il pagamento dell'ultima rata), il diritto alla consegna del bene oggetto del contratto, sottoponendone la prescrizione al decorso ordinario dalla data della stipulazione (12).

O forse si è, giustamente, reputato «riduttivo» ed insufficiente limitarsi a considerare la consegna del fondo quale mera «facoltà», tra le altre ed al pari delle altre, del diritto dell'affittuario; quando essa è, piuttosto, l'obbligazione strumentale fondamentale – assolutamente preminente in ordine temporale e di importanza, perché senza essa non può

(7) In questo senso la ricostruisce TABET, *op. cit.*, 1017. Si è inteso riportare l'accezione più ampia rinvenibile, onde far risaltare il contenuto ulteriore che pare accreditarsi con la sentenza in commento.

(8) È questo in verità, quello di mera *obbligazione di garanzia*, omologa della garanzia per l'evizione nella vendita, il senso prevalente che si attribuisce in dottrina al n. 3 dell'*art.* 1575, per tutti MIRABELLI, *Dei singoli contratti*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1960, Libro IV, t. III, 256 e ss. La garanzia di pacifico godimento, intesa in tal senso preminente quale garanzia dalle molestie (di diritto) dei terzi, e la garanzia per i vizi sopravvenuti, accomunate dal profilo di responsabilità «oggettiva» del locatore e dai soli rimedi della risoluzione o della riduzione del corrispettivo, oltre a quello risarcitorio, tendono ad essere giustapposte all'obbligo di mantenimento in buono stato locativo, che implica, in caso di violazione, il diverso impegno «positivo» del locatore di provvedere alle riparazioni.

(9) Inquadra così l'obbligo *ex art.* 1585 c.c., sulla scia della dottrina francese, il TABET, *op. cit.*, 1017.

(10) Per il dovere di prendere in consegna dell'affittuario già nella locazione MIRABELLI, *La locazione*, Torino, 1972, 477; BARBERO, *Sistema Ist. Del Dir. Priv.*, Torino, 1965, vol. II, 264; PROVERA, *La locazione*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna, 1980, 247; pacifico nell'affitto, oltre l'obbligo di ricevimento della cosa produttiva anche quello di uso effettivo: per tutti efficacemente BACCIGALUPI, *Sulla natura giuridica dell'affitto*, in *Foro Pad.*, 1952, I, 141.

(11) Sul principio di imprescrittibilità delle facoltà BIGLIAZZI-GERIBUSNELLI-FERRUCCI, *La Prescrizione*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, Libro VI, t. IV, 390 e ss.; BARBERO, *Sistema Ist. Del Dir. Priv.*, cit.

(12) È sintomatico, difatti, che la Suprema Corte per ritenere inconfidente il richiamo del ricorrente, piuttosto che evidenziare l'assoluta diversità di situazione tra la tipica fattispecie di compravendita a rate, ove si è potuto giudicare che «... il diritto alla consegna è autonomo rispetto agli altri costituiti col contratto ... (perché) il diritto di proprietà del bene è oggetto di successivo trasferimento ...» e la locazione ed affitto, ove la consegna è *condizione* per l'esplicazione del diritto, si sia limitata soltanto ad indicare la diversità dei rapporti quanto al tempo, istantaneo l'uno, di durata l'altro.

attuarsi l'oggetto del contratto – nella locazione, ed ancor di più essenziale, se possibile, nell'affitto (13).

La Suprema Corte, allora, da un canto si «apre» ad una considerazione preminente, precipua ed individuale dell'obbligazione di consegna del fondo (null'altra spiegazione può avere l'inciso in cui si considera che il suo adempimento debba essere reclamato entro l'ordinario termine decennale *ex art. 2946 c.c.*, né, soprattutto, la conseguente declinazione dell'ulteriore argomento che ci occupa, per la reiezione dell'eccezione di prescrizione), epperò poi «chiude» alle possibili implicazioni di ragione dell'ammissione di siffatta premessa, con il riferimento all'obbligo di garanzia del pacifico godimento ed al suo carattere permanente per l'intero arco di durata del rapporto.

Sicché la Suprema Corte pare accedere all'antica e peculiare tesi – in tal guisa rinnovandola – che configura l'obbligazione del locatore-concedente di far godere come obbligazione positiva e continuativa di *facere*, che dura per tutto il tempo del contratto ed in ogni suo singolo momento (*quotidie et singulis momentis*) (14); ed altrettanta persistenza pare attribuire all'obbligazione di consegna del fondo incombente al concedente, che è, per vero, la prestazione teleologicamente preordinata alla obbligazione di far godere. La variante è il riferimento alla garanzia di pacifico godimento dovuta dal locatore per l'intera durata del contratto, quale base testuale e normativa che sorregge la ricostruzione dell'obbligo di far godere come prestazione positiva e continuativa. Per dedurre che l'inadempimento dell'obbligo di consegna [che è di per sé obbligazione istantanea che insorge con la stipulazione (15)] diviene illecito *permanente*, appunto in ragione dell'art. 1575, n. 3, per il quale non decorre prescrizione fin tanto che duri il contratto.

Siffatta costruzione che pare assegnare un compito atipico alla garanzia di pacifico godimento vedremo se riceverà conferma e corroborazione negli svolgimenti successivi della giurisprudenza di merito e di legittimità. Per ora, per l'espressione implicita che si può desumerne dalla sentenza *de quo*, sussistono delle ragioni di riserva, due in particolare.

L'una è d'ordine sistematico. È congruo considerare l'inadempimento dell'obbligo di consegna del fondo quale illecito *ex art. 1575, n. 3 c.c.* (sorta di molestia di fatto del locatore) quando è piuttosto l'illecito contrattuale principale, direttamente sanzionato quale inadempimento fisionomico della locazione (art. 1575, n. 1 c.c.) e dell'affitto (art. 1617 c.c.)? Ed allora, o è, e rimane, l'illecito contrattuale assoluto sinché è prevista la durata del rapporto, perché la consegna del bene è l'obbligazione primaria del concedente, inscindibile dal fascio di obbligazioni che si costituisce col contratto essendone anzi la premessa, e se ne può chiedere l'esecuzione (in forma specifica) in tanto e fin tanto che esista, sia valido ed efficace – seppur nominalmente – il contratto, appunto perché contratto di durata; ovvero non può appagare l'affermazione di una «surrogata» persistenza dell'obbligo di consegnare, solo perché il contrario comportamento di fatto sarebbe in contrasto con l'altro obbligo del locatore, di consentire il pacifico godimento per tutta la durata del rapporto.

L'altra ragione di dubbio attiene alla efficienza di simile meccanismo, tutto centrato sul riferimento alla garanzia di pacifico godimento ai fini della esclusione della prescrizione, piuttosto che nella locazione, nello specifico contratto di affitto agrario (perché tale era stato qualificato il contratto *de quo* dalle parti e poi tale è stato riconosciuto dalla Cassazione).

Il contratto di affitto agrario, nella descrizione della dottrina più moderna ed avveduta, è il paradigma di una precisa funzione economico-sociale: la costituzione ed esercizio (o potenziamento) di un'impresa agricola, che è scopo *comune* alle parti, il quale «... integra e completa lo scopo di scambio (conferimento del bene e corresponsione del canone) proprio dello schema locativo, incide direttamente sul profilo causale del contratto ... e ne qualifica tutti gli aspetti essenziali, il consenso, la durata, la causa ... modificandone il tipo e fondandone l'autonomia dalla locazione» (16).

È, quindi, l'esercizio dell'impresa agraria sul fondo da parte dell'affittuario l'elemento teleologico del contratto, in cui trovano sintesi, si superano ed accomunano in un sovraordinato interesse alla produzione gli interessi individuali delle parti: del concedente (oltre che percepire il corrispettivo, conservare il potenziale produttivo del *fundus instructus* che, appunto, dalla effettiva produzione e coltivazione può essere principalmente garantito) e dell'affittuario (di disporre, gestire ed organizzare i fattori della produzione agricola onde sortire il profitto dell'esercizio dell'attività d'impresa).

Dunque, l'impresa agricola «promossa» dal contratto, la gestione produttiva del fondo (che hanno «rilevanza causale») (17), quali cardini preminenti che pervadono l'intera struttura negoziale e che la disciplina legale, già codicistica e, massimamente, speciale, in particolare negli aspetti vincolistici, pone quali obiettivi eminenti di tutela.

L'impresa, peraltro, è solo «promossa» dal contratto, programmata nei suoi indirizzi generali, ma rimane atto d'iniziativa economica del solo affittuario, che questi assume nella sua esclusiva ed autonoma responsabilità. Ma questo atto, che è esercizio di una potestà libera, è per l'affittuario, pure, un *potere-dovere*, il cui svolgimento effettivo è reso necessario dal fatto di essere scopo comune delle parti. È, infatti, interesse precipuo anche del concedente, giuridicamente riconosciuto e tutelato dall'ordinamento, a che la terra si «valorizzi» proprio mediante un'efficace attività produttiva, di cui devolve la gestione ed organizzazione alla potestà autonoma del concessionario, epperò ha riservato un penetrante potere di controllo ed, infine, la (indiretta) responsabilità (18).

Quel che, altrimenti, vuol mettersi in luce è che il contenuto del diritto di godimento, già nell'affitto e in special modo nell'affitto agrario (quando e se si tratti di affitto di fondo rustico per la coltivazione ed il rapporto, quindi, sia sussunto in uno schema legale tipico che variamente limita l'autonomia negoziale, ad esempio quanto alla durata minima) (19) è per l'affittuario, a differenza di quanto accade per il locatario di un bene di consumo, che ha facoltà di utilizzare o meno la cosa locata, il potere-dovere di organizzare l'ordinamento di

(13) GUARINO, *Locazione*, Milano, 1965, 52; MICCIO, *Locazione*, Torino, 1980, 208 e ss.; MIRABELLI, *La Locazione*, op. cit., 273; il solo BARASSI, *Il concetto di locazione*, in *Studi in onore di Simoncelli*, Napoli, 1917, 79 ammette una ipotesi di godimento indipendentemente dalla consegna. In giurisprudenza, per tutte Cass. 17 maggio 1958, n. 1638, in *Foro it.*, 1958, 333. Per l'affitto BASSANELLI, voce *Affitto fondi rustici*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1958, vol. I, 762; DAL MARTELLO, *La consegna della cosa*, Milano, 1950, 136.

(14) Tra i lontani epigoni della teoria ABELLO, *Della Locazione*, Napoli, 1905, 97 e ss.; MANDRIOLI, voce *Locazione di cose*, in *Diz. dir. priv.*, Milano 1934, 270; POLACCO, *Obbligazioni*, Roma, 1915, 38. *Contra* per tutti TABET, op. cit., 1000.

(15) Per la distinzione nella locazione tra obbligazioni istantanee e permanenti, certe ed eventuali TABET, op. cit., 1012.

(16) G. GALLONI, *Lezioni sul Diritto dell'Impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1999, 346; ai cui capitoli XIII, XIV, XV, XVI, 300-405 si rinvia integralmente per una esaustiva cognizione della nozione odierna di contratto agrario

e di affitto agrario. Per la costruzione dell'affitto come contratto autonomo dalla locazione SANTORO PASSARELLI, *Locazione ed affitto*, in *Atti I Congresso naz. dir. agr. it.*, Firenze, 1935, 414; E. ROMAGNOLI, *Dalla locazione all'affitto*, in *Studi in onore di G. Scaduto*, Padova, 1969, 589; E. ROMAGNOLI-A. GERMANÒ, *Affitto di fondi rustici*, *Affitto a coltivatore diretto* in *Comm. cod. civ.* diretto da Schlesinger, Milano, 1995, 25; G. GALLONI, op. cit., 331 e ss., in particolare 336. *Contra* LAZZARA, *La nozione di affitto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, 425; INZITARI, *Riflessioni in tema di affitto di fondo rustico e schema locativo*, in *Riv. dir. agr.*, 1976, I, 3; TABET, *Affitto in generale*, in *Nov. dig. it.*, Torino, 1959, vol. I, 381.

(17) E. ROMAGNOLI-A. GERMANÒ, *Affitto di fondi rustici*, *Affitto a coltivatore diretto*, in *Comm. cod. civ.* diretto da Schlesinger, Milano, 1995, 25.

(18) Sulla responsabilità del concedente nel contratto agrario di scambio IRTI, *Il controllo della gestione nei contratti agrari di scambio*, Milano, 1963, 167; BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, Milano, 1957, 26.

(19) G. GALLONI, op. cit., 305 e ss.; Id., *Limiti dell'autonomia privata nella nuova disciplina dei contratti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 1964, I, 75 e ss.

un'impresa attorno al bene strumentale concessogli in affitto. Il contenuto del godimento non è, quindi, un diritto, che può esercitarsi o meno, ma è un'attività produttiva che deve essere esercitata.

Tanto che può affermarsi che il contratto dispieghi pienamente i suoi effetti (e sia richiamato compiutamente il cospicuo novero di disciplina comune e speciale disposto nell'ordinamento) allorché l'impresa abbia inizio, quale fatto di iniziativa economica autonoma dell'affittuario. Prima di allora il contratto è – in un'ottica di considerazione «dinamica» – in una fase, per così dire «prodromica», in cui gli effetti immediati insistono essenzialmente «nell'obbligo del concedente di mettere a disposizione gli strumenti della produzione, e nell'obbligo del conduttore di dare vita alla iniziativa economica, oltre che di pagare un corrispettivo sotto forma di canone» (20).

Orbene, da tutto quanto precede risulta manifesto come, nell'affitto agrario, l'obbligo eminente, primario, essenziale dell'affittante sia quello della consegna del *fundus instructus*. È questo il contenuto immediato e preminente del diritto dell'affittuario, di disporre dei beni necessari per lo svolgimento dell'attività di produzione agricola sul fondo, che è fine e funzione del contratto. La garanzia di pacifico godimento, che pure non si nega si estenda dalla locazione anche a tale tipo contrattuale, è qui, davvero, sullo sfondo: perché tutto, nel contratto e nel suo schema legale tipico di svolgimento, è strumentale al fine della gestione produttiva del fondo, che è interesse sovraordinato, di cui è partecipe, pure, il concedente (per tacere del suo rilievo anche pubblicistico) (21).

Ed allora, l'obbligo di consegna del fondo sussiste finché dura il contratto non «perché è espressione del diritto al pacifico godimento», non perché «l'obbligo di garantire il pacifico godimento deve essere adempiuto (dal locatore) per tutta la sua durata e non è quindi suscettibile di prescrizione» ma perché la consegna è la *conditio sine qua non* si possa realizzare la sostanza essenziale del contratto (forse anche ai fini di cui all'art. 2935 c.c.); è l'impegno assoluto e diretto cui il concedente si è vincolato in vista dello svolgimento di un'attività di durata la cui iniziativa, quale potestà libera ed autonoma, è rimessa all'affittuario ed al suo apprezzamento (salvo un legittimo esito risolutivo reclamato dal concedente per l'inerzia, l'incuria o la negligenza dell'affittuario).

Il tabù per la prescrizione è nel fatto di essere il contratto un *contratto di durata* e la consegna del fondo il contenuto immediato ed assoluto del diritto dell'affittuario.

Altrimenti, non potrebbe sussistere riferimento alcuno ad obblighi successivi ed eventuali, tantomeno all'obbligo di garantire anche il mero godimento, che possa ritenersi sufficiente ad escludere la plausibilità dell'estinzione di obbligatorietà dell'adempimento di consegna – che è essenzialmente funzionale e preordinato all'esercizio di un'attività – quando vi sia in chi deve organizzare e promuovere la produzione tale inerzia da neppure reclamarlo per oltre dieci anni.

È vero che per il concedente, per la cautela dei propri interessi, sarebbero primariamente disponibili, oltre che lo strumento proprio della risoluzione del contratto, anche e soprattutto, a fini liberatori, gli effetti compiuti della *mora credendi*, se formalmente realizzati. Ma è altrettanto vero che non potrebbe oberarsi la sua posizione oltre ogni ragionevole limite, in particolare oltre il tempo ordinario di dieci anni dall'insorgere della soggezione ad una richiesta di adempimento funzionale all'esplicazione effettiva della gestione produttiva del fondo, cui ha anch'egli interesse, quando nella controparte sia assoluta inerzia.

Tanto più dinanzi ad una fattispecie concreta come quella esaminata dalla Cassazione, ove il concedente ha continuato a coltivare, gestire, curare direttamente il fondo. Le ragioni della produzione in atto, quelle dell'impresa esistente, se non fosse per quel tabù, giammai dovrebbero cedere dinanzi a quelle della permanenza di una recondita garanzia di mero e pacifico godimento assunta contrattualmente (22).

Proprio dinanzi alla peculiarità del caso specifico, ai segni di qualche esitazione che si notano nell'argomentare della sentenza, ed all'esito della disamina giudiziaria, sovviene una ragione di disappunto circa l'assenza, nel nostro ordinamento, di positiva e specifica formalizzazione del principio della «*Verwirkung*» (letteralmente la «consumazione del diritto») quale forma ulteriore, rispetto al decorso della prescrizione, di perdita del diritto legata all'inerzia del titolare. In altri ordinamenti, ove il principio ha una precisa dignità dispositiva, derivante o da specifica statuizione normativa o da cospicua elaborazione giurisprudenziale, si giudica inammissibile l'esercizio del diritto quando il titolare lo abbia ritardato per un periodo di tempo tale da ingenerare nel soggetto passivo l'affidamento che la pretesa non sarebbe stata più esercitata. Talché è precluso l'esercizio successivo ed *ex abrupto*, prescindendosi dal decorso del termine prescrizione, perché rappresenterebbe un abuso del diritto stesso, un ritardo sleale cui, come tale, si nega tutela giuridica. Nella nostra esperienza di giurisprudenza l'eco di quel principio non è sconosciuta a talune pronunce; ove comunque, malgrado l'esistenza di dati normativi di diritto positivo, gli artt. 833, 1175, 1375 c.c. ed i canoni sottesi di correttezza, buona fede, di divieto di atti di pura emulazione, che pure informano il nostro ordinamento, e che, opportunamente raccordati e richiamati forse consentirebbero di affermare taluni casi *oggettivi* di «abuso del diritto» nel senso illustrato, si è teso piuttosto ad evidenziare, di volta in volta, un qualche *soggettivo* intento di rinuncia tacita al diritto nell'inerzia accompagnata da altri comportamenti qualificanti del titolare (23).

Il dubbio che permane è che un siffatto tentativo, con l'una o l'altra motivazione, e con qualche fondata ragione, non potesse sperimentarsi ancora proprio in questa occasione, dinanzi al fatto della continuazione della gestione produttiva del fondo da parte del concedente.

Francesco Saverio Sesti

(20) G. GALLONI, *Lezioni sul Diritto dell'Impresa agricola e dell'ambiente*, op. cit., 347. Per la teoria, in generale, per cui in alcuni tipi di contratti consensuali, il contratto – pur essendo validamente perfezionato – non è produttivo di tutti i suoi effetti fino a che non vi sia la disponibilità della cosa si veda GIORGIANNI, *Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui*, Milano, 1940, 131 e ss.

(21) Ciò almeno fintanto che lo scopo del contratto non si realizzi nell'esercizio effettivo della produzione agricola sul fondo dell'affittuario, perché anzi allora diviene, forse, responsabilità per il concedente ancor più pregnante nella locazione, tesa come è alla cautela di un'attività e non di un mero godimento. Sui riflessi che la causa del contratto agrario produce sulla struttura, G. GALLONI, *La comunione di scopo nei contratti agrari*, in *agr.* 1965, I, 118.

(22) È significativo che il quadro di problematicità della situazione per giustificare il rilascio del fondo fosse stato presente anche alla parte attrice, tanto che questa aveva fondato la propria pretesa su di un accordo *inter partes* di conduzione e coltivazione del fondo da parte del fra-

tello in suo nome, vece e conto ed a sue spese, e per una ragione di presunta negligenza (aspetto totalmente omissso dalla Suprema Corte, perché non provato, e superato tuttavia con la considerazione di piena e perdurante efficacia del contratto di affitto). Così come è altrettanto significativo che la primaria obiezione del convenuto fosse stata un'eccezione di nullità del contratto di affitto *per mancanza di causa*, che non ha potuto trovare ingresso nel processo solo perché proceduralmente intempestiva.

(23) Sulla possibilità di applicare la «*Verwirkung*» nel nostro ordinamento: PANZA, *Contributo allo studio della prescrizione*, Napoli, 1984, 35 e ss. (ove si sostiene anche la rilevanza d'ufficio); RESCIGNO, *Manuale del Diritto Privato Italiano*, Napoli, 1985, 283. È informato al principio l'art. 48 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 in tema di marchi registrati. In giurisprudenza vedasi tra le altre Corte d'appello Torino, 1° ottobre 1991, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 100 e Corte d'appello Milano, 25 settembre 1984, in *Giur. dir. industriale*, 1984, 634.

Cass. Sez. III Pen. - 21-2-2000, n. 1928 - Papadia, pres.; Postiglione, est.; Ciampoli, P.M. (conf.) - Manzoni, ric. (*Conferma App. Milano 21 giugno 1999*)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti di accettabilità - Luogo di consumazione del reato - Luogo di innesto della fognatura - Irrilevanza del luogo di sbocco dello scarico finale della fognatura - Legittimazione a costituirsi parte civile da parte del Comune titolare della fognatura - Risarcimento. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; l. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti di accettabilità - Reato di pericolo - Esclusione della necessità della concreta prova di un danno - Danno ambientale presunto - Risarcibilità. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; l. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18)

Nel caso di scarico illegittimo in fognatura, il luogo di consumazione del reato è costituito da quello dell'innesto nella fognatura, perché in esso si realizza l'azione criminosa e dal punto di vista civilistico inizia, in modo dinamico, il fenomeno di produzione e diffusione del danno ambientale, sicché non occorre un rigoroso accertamento del luogo di sbocco dello scarico finale della fognatura; da qui la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale da parte del Comune titolare della fognatura (1).

Il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla concreta prova di un danno e tale scarico è di per sé idoneo a cagionare un inquinamento che deve considerarsi presunto dal legislatore, determinando così un danno ingiusto di natura civile e, come tale, risarcibile, senza necessità della prova di un danno concreto ed effettivo (2).

(*Omissis*). - Il Pretore di Milano, con sentenza in data 30 novembre 1998, condannava Marco Manzoni, legale rappresentante della S.n.c. Manzoni, esercente attività di lavaggio e stiratura di biancheria, alla pena di dieci milioni di ammenda, per il reato di scarico nella fognatura comunale oltre i limiti tabellari, in violazione dell'art. 21, 3° comma, legge 319/76.

Lo stesso Pretore di Milano rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno avanzata dal Comune di Settimo Milanese, regolarmente costituitosi parte civile, perché non era certa la localizzazione del danno.

Contro questa sentenza proponeva appello soltanto il Comune di Settimo Milanese, con riferimento ai profili civilistici, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 18 legge 349/86.

La Corte d'appello di Milano accoglieva l'impugnazione e riconosceva al Comune di Settimo Milanese il diritto al risarcimento del danno nella misura di trenta milioni, considerando che il danno ambientale è presunto per legge, quando si verifica il superamento dei limiti tabellari, che integra il reato ex art. 21, 3° comma, legge 319/76, sicché non è necessaria una prova rigorosa del danno e del luogo esatto di localizzazione.

Nel caso in esame, trattandosi di fognatura pubblica comunale, il danno doveva ritenersi pertinente al territorio comunale.

Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge, in quanto, non essendo stato individuato il luogo del recapito della pubblica fognatura, il Comune non poteva vantare alcun diritto al risarcimento, al più spettante allo Stato, in via generale, ex art. 18 legge 349/86.

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere, per la corretta definizione del caso in esame, che la nozione giuridica di danno ambientale ha subito una interessante evoluzione nella giurisprudenza, sia costituzionale che ordinaria.

La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 641 del 1987 (Pres. Saja, Red. Greco), ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 349 del 1986 in materia di danno ambientale, sottolineando autorevolmente alcuni aspetti: la valenza costituzionale del «bene ambiente», inteso come bene unitario giuridico ed economico e come bene primario; la funzione sostanzialmente ricognitiva dell'art. 18 legge 349/86 rispetto alla norma generale preesistente sulla responsabilità civile aquiliana ex art. 2043 c.c.; la legittimazione non solo pub-

blica, ma anche sociale ed individuale, trattandosi di un valore costituzionalmente protetto (artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42 Cost.), che impegna la responsabilità e l'interesse dello Stato e di altri enti pubblici, ma anche delle formazioni sociali e delle persone, titolari di un diritto fondamentale; la «ingiustizia» del danno ambientale, che si determina per la lesione dell'ambiente come tale, a prescindere dalla necessità e dalla prova della compromissione di altri tradizionali beni giuridici (es. la proprietà e la stessa salute).

La Corte Suprema di cassazione ha seguito l'orientamento sopra indicato dalla Corte costituzionale con numerose decisioni, sia in sede civile (S.U. 25 gennaio 1989, n. 440; Sez. III, 5650/96, pres. Ionnotta, est. Petti, Enel contro Comune di Erto e Casso e Comune di Vajont; Sez. III, 1087/98, pres. Grossi, est. Percorete Licatense, Comune Canosa di Puglia contro Calò), sia in sede penale (Cass. Sez. III, 23 ottobre 1989, n. 2560, imp. Cataldi; Cass. Sez. III, 24 gennaio 1989, imp. Barbagallo; Cass. Sez. III, 31 luglio 1990, n. 10900, imp. Sallucci; Cass. Sez. III, 20 ottobre 1983, n. 421, imp. Mazzola e da ultimo Cass. Sez. III, 1° ottobre 1996, n. 1267, imp. Locatelli).

Nel caso in esame, applicando i principi sopra indicati, la sentenza impugnata va confermata.

Il Comune di Settimo Torinese si è costituito parte civile vantando un danno dal reato (art. 185 c.p.), costituito dal superamento dei limiti legali (art. 21, 3° comma, legge 319/76), per vari parametri (PH, Bod, Cod, tensioattivi, solfati).

Lo scarico nella pubblica fognatura (sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane, come definito ex art. 2, punto aa d.lgs. 152/99) se illegittimo, è di per sé idoneo a cagionare danno ad un bene del comune ed a rendere più difficile la depurazione finale.

Tale scarico si ripercuote comunque sul territorio interessato dalla fognatura, determinando in senso tecnico un «inquinamento», che in base al d.lgs. 152/99, art. 2, punto Z, può essere anche «indiretto» e può consistere non solo in un nocimento, ma anche in un pericolo.

L'inquinamento è considerato presunto dal legislatore allorché siano superati determinati «valori limite di emissione»: al di sotto dei limiti l'inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, pur essendo presente, mentre quando sia superata la soglia di accettabilità non solo viene commesso il reato (art. 21, 3° comma, legge 319/76 ed ora art. 51 d.lgs. 152/99), ma si determina un danno «ingiusto» di natura civile, come tale risarcibile.

Il reato di cui all'art. 21, 3° comma, legge 319/76 (ed ora quello equivalente ex art. 51 d.lgs. 152/99) costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno.

Nel caso di scarico illegittimo in fognatura, il luogo di consumazione del reato è costituito proprio da quello dell'innesto nella fognatura, perché in esso si realizza l'azione criminosa e dal punto di vista civilistico comincia, in modo dinamico, il fenomeno di produzione e diffusione del danno ambientale, sicché non occorre un rigoroso accertamento del luogo di sbocco dello scarico finale della fognatura per ritenere sussistente il danno e per poterlo riferire al comune, titolare della fognatura.

Più esattamente, sussistendo sempre la legittimazione del comune (sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo), si potrà porre solo il problema del concorso eventuale della legittimazione anche dello Stato per la parte di danno che si ripercuote sulla collettività generale.

Occorre sottolineare che il servizio di fognatura è calibrato in funzione della quantità e qualità degli scarichi, normalmente di acque reflue domestiche e solo eccezionalmente ed a determinate condizioni di acque reflue industriali, sicché il mancato rispetto dei limiti delle sostanze inquinanti in termini di concentrazione, preso per unità di prodotto, materia prima lavorata, peso per unità di tempo, ecc. comporta uno squilibrio nel servizio medesimo ed un carico di inquinanti nell'ambiente non ammissibile e non previsto dal servizio di depurazione.

La sentenza impugnata partendo dalla sussistenza di un danno risarcibile, perché presunto dalla legge nella specifica fattispecie, stante la difficoltà di prova dell'esatto ammontare (che non può essere messa a carico dell'attore) ed essendo dimostrato il nesso causale (scarico illegittimo-territorio di riferimento), giustamente è pervenuta ad una valutazione equitativa a favore del comune istante. (*Omissis*)

(1-2) NATURA E CARATTERI DEL DANNO AMBIENTALE
DERIVANTE DALL'EFFETTUAZIONE DI UNO SCARICO CON
SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI.

La sentenza in esame conferma un filone giurisprudenziale ormai consolidatosi sia in ordine al riconoscimento della legittimazione non solo dello Stato, ma anche degli enti territoriali a costituirsi parte civile nei processi penali al fine di ottenere il risarcimento dei danni connessi alla commissione di reati ambientali; sia in ordine alla legittimità di una sentenza di condanna di natura risarcitoria, in caso di accertata violazione di norme antinquinamento, sulla base della constatazione dell'idoneità anche meramente potenziale del fatto illecito a produrre un danno, pur in difetto della prova di un'effettiva lesione.

Nel caso di specie, si trattava dell'effettuazione di uno scarico di reflui nella pubblica fognatura comunale con superamento dei limiti tabellari, con conseguente responsabilità penale del gestore dell'impianto produttivo per il reato di cui all'art. 21, 3° comma, della legge 319/76. La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte di appello di Milano, ha reputato che siffatta condotta è sicuramente fonte di un danno ambientale, da ritenersi comunque presunto, in quanto il reato *de quo* si configura a guisa di reato di pericolo per la cui sussistenza si prescinde, quindi, dalla concreta prova di un danno.

La questione merita un approfondimento.

Deve ormai considerarsi un dato pacifico l'ascendenza costituzionale del bene «ambiente», riconducibile nell'alveo dei diritti fondamentali ex art. 2 della nostra Carta costituzionale. Quest'ultima, infatti, recepisce una concezione aperta di tali situazioni giuridiche soggettive, nel senso che non è stato predefinito dal Costituente un *numerus clausus*, ma viene riconosciuto giuridicamente apprezzabile ciò che la società produce in termini di sensibilità e cultura.

Più precisamente, possiamo assumere il diritto all'ambiente salubre in una duplice accezione: in primo luogo, come diritto dell'uomo, qualificabile come diritto della personalità, in quanto strumento di incremento del benessere psico-fisico del singolo e di elevazione della sua qualità della vita; in secondo luogo, come diritto dei viventi non umani, ossia della flora e della fauna. Ciò in forza di un'interpretazione evolutiva del bene ambiente in un'ottica autonomistica, rafforzata da un *trend* normativo originatosi negli anni '70 e consolidatosi definitivamente nelle leggi nn. 349/1986 e 394/1991 (1). Peraltro, in questi ultimi tempi si è affermata maggiormente la concezione monistica dell'ambiente che concepisce quest'ultimo come bene immateriale non solo primario ma anche unitario, ossia come complesso delle risorse naturali e culturali in rapporto di costante interazione, mentre sembra avere segnato il passo la contrapposta concezione pluralistica che lo intende come mera sommatoria di fattori giuridicamente disaggregati: la natura, al centro del sistema di tutela, è protetta non solo *ex se*, ossia come valore intrinseco, ma anche come un bene

che fa riferimento all'uomo e quindi alla stregua di valore relazionale.

Come noto, l'art. 18 della legge n. 349/1986 delinea la particolare struttura del danno ambientale, costruendolo come forma di illecito che si discosta sensibilmente dall'odierno sistema della responsabilità civile (principio di tipicità, principio di parziarietà in caso di coobbligati, valutazione equitativa del risarcimento del danno parametrata ad indici quali la gravità della colpa, l'utilità e il profitto acquisito dal danneggiato ed il costo necessario al ripristino dello *status quo ante*).

Sotto il profilo della legittimazione attiva, la Suprema Corte, nella decisione in commento, ribadisce il principio che il danno ambientale è sicuramente risarcibile in favore del Comune nel caso in cui la condotta lesiva incida negativamente sul territorio comunale, vulnerando l'abitabilità e gli equilibri sociologici, ecologici e biologici dello stesso (2).

La legittimazione del Comune deve riconoscersi, quindi, se e nei limiti in cui il territorio comunale sia effettivamente interessato dal fenomeno inquinante. Posto che, ai fini dell'individuazione del *locus commissi delicti*, occorre fare riferimento al luogo in cui si realizza la condotta contraria al precetto legale, essendo questo il luogo in cui l'autore pone in essere il proposito criminoso, ebbene, nel caso considerato dalla Corte nella sentenza in epigrafe, esso deve individuarsi nel luogo di innesto dello scarico nella fognatura, in quanto luogo in cui si è concretizzata la condotta criminosa e si è verificato il fenomeno inquinante. Conseguentemente, non poteva disconoscersi la legittimazione del Comune titolare della fognatura a costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, *a fortiori* ove si consideri che, in più occasioni, la Corte di cassazione aveva escluso il carattere permanente del reato in esame (3).

Il già citato art. 18 della legge 349/1986, inoltre, consente anche alle associazioni di protezione ambientale di partecipare al processo penale come autonoma parte processuale; tuttavia, queste ultime non possono ottenere la liquidazione del danno ambientale in termini monetari, giacché la liquidazione non può che essere operata dal giudice in favore dello Stato o di enti pubblici territoriali (4). Invero, la responsabilità per danno ambientale è una *species* di responsabilità di natura pubblicistica, ed è di solare evidenza come non possa configurarsi un risarcimento di natura pubblicistica a favore di organismi non pubblici, salvo comunque il diritto di tali associazioni private al rimborso delle spese processuali a carico del condannato.

Resta salva, infine, la possibilità di agire da parte del privato cittadino qualora abbia sofferto *uti singulus* un danno ad un singolo bene o comunque la lesione di una posizione soggettiva individuale: nel danno ambientale è inscindibile, infatti, la lesione ai valori naturali e culturali e la contestuale offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale (5).

Anche in tal caso, tuttavia, attesa la natura pubblicistica della responsabilità per danno ambientale, il singolo può

(1) Sulla duplice dimensione del bene ambiente si veda Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988, 694, con nota GIAMPIETRO.

(2) Già in passato la Suprema Corte aveva precisato che il diritto al risarcimento del danno ambientale spetta non solo allo Stato, ma anche agli enti territoriali il cui territorio sia direttamente interessato dal fenomeno di inquinamento: così Cass. Sez. III Pen., 7 dicembre 1994, Del Buono, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1996, 282; Cass. Sez. I Civ., 1° settembre 1995, n. 9211, in *Giust. Civ.*, 1996, I, 777.

(3) Esclude il carattere permanente del reato in esame Cass. 15 marzo 1994, n. 3112, Belloni, in questa *Riv.*, 1996, 785, con nota PERRI, *Scarichi*

extratabellari: spunti di riflessione critica in ordine alla natura del reato in esame ed al rapporto tra le fattispecie di cui agli articoli 21, terzo comma e 15, penultimo comma, della legge Merli.

(4) Così Cass. Sez. III Pen., 19 gennaio 1994, n. 439, Mattiuzzi, in questa *Riv.*, 1996, 383, con nota PICCININI, *Brevi cenni sul danno ambientale.*

(5) Così Cass. Sez. III Pen., 19 novembre 1996, n. 9837, Locatelli, in questa *Riv.*, 1997, 591, con nota FABRIZIO, *Danno ambientale: dalla nozione alla costituzione di parte civile. La Cassazione torna sull'art. 18 della legge 349/86.*

domandare solo la liquidazione delle spese processuali e degli onorari di difesa.

La Suprema Corte conferma la sentenza della Corte di appello anche nella parte relativa al riconoscimento del carattere presuntivo del danno ambientale qualora sia connesso al superamento, nell'effettuazione di uno scarico di reflui industriali, dei limiti tabellari.

Già in passato il giudice di legittimità aveva evidenziato che in caso di violazione della normativa antinquinamento, non è necessario che il danneggiato fornisca la concreta prova dell'*an debeat*, essendo sufficiente che il fatto illecito accertato sia potenzialmente idoneo a produrre un danno (6).

Ciò si ricollega alla natura del reato in esame, che è stato costruito dal legislatore a guisa di reato di pericolo casualmente orientato, il cui disvalore penale si incentra sul mero superamento dei limiti di accettabilità degli elementi nocivi contenuti nei reflui e non già su particolari modalità di aggressione al bene protetto (7). Al fine di ritenere integra la fattispecie *de qua* è sufficiente un nocumento potenziale del bene, nel senso che la lesione dell'ambiente appaia probabile, secondo un giudizio *ex ante* sulla base delle circostanze verosimilmente esistenti e formulato al momento della condotta; l'insorgenza di una situazione di pericolo per il bene ambiente sarebbe già *ex se* idonea a configurare il reato, senza necessità di accertare l'esistenza di un danno concreto ed effettivo.

Peraltro, la nuova normativa in materia di acque (d.lgs. n. 152/99) accoglie una nozione di inquinamento comprensiva anche del cosiddetto inquinamento indiretto [art. 2, lett. z): esso, infatti, si identifica con lo scarico effettuato anche indirettamente nell'ambiente idrico di sostanze o energie le cui conseguenze siano tali da esporre «anche solo a pericolo» la salute umana o nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, con ciò confermando la conformazione presuntiva del danno ambientale (8).

Stefano Nicolucci

Cass. Sez. Un. Pen. - 3-5-1999, n. 7 - Zucconi Galli Fonseca, pres.; Papadia, est.; Fiore, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Rizzo. (Annulla con rinvio G.i.p. Pret. Venezia 3 aprile 1998)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi - Scarico nella laguna veneta - Autorizzazione richiesta ma non ancora ottenuta - Reato di cui all'art. 9 della legge n. 171/1973 - Configurabilità. (L. 16 aprile 1973, n. 171, art. 9; l. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; c.p., art. 15)

Integra il reato previsto dall'art. 9 della l. 16 aprile 1973, n. 171 l'apertura, il mantenimento o comunque l'effettuazione di scarichi nella laguna veneta senza il conseguimento della prescritta autorizzazione, a nulla rilevando che questa sia stata richiesta (1).

(Omissis). - Il giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Venezia, in data 3 aprile 1998, assolveva Renato Rizzo «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» dalla imputazione di cui all'art. 9 l. 16 aprile 1973, n. 171, per avere, nella sua qualità di titolare di un insediamento produttivo, aperto e mantenuto uno scarico nella laguna veneta senza avere ottenuto l'autorizzazione prescritta, di cui aveva fatto richiesta. Il reato veniva dichiarato permanente sino al giorno 21 ottobre 1997, data del rilascio dell'autorizzazione.

Il giudice rilevava che la normativa speciale per Venezia non prevedeva alcuna sanzione per coloro che avessero effettuato scarichi in laguna dopo la presentazione della istanza di autorizzazione e prima che questa fosse concessa, al contrario di quanto prevedeva la l. 10 maggio 1976, n. 319 in materia di inquinamento idrico.

Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, rilevando l'erroneità di una interpretazione secondo cui una normativa speciale diretta a tutelare un bene ambientale particolarmente importante avrebbe omesso di prevedere come reato un comportamento sanzionabile secondo la normativa generale sull'inquinamento idrico.

Il ricorso, assegnato per competenza interna alla terza sezione penale, è stato rimesso alle Sezioni Unite, essendo stato ravvisato un contrasto giurisprudenziale nell'ambito della stessa sezione.

Il primo presidente ha fissato per la trattazione l'udienza odierna.

DIRITTO. - 1. - La prima normativa organica relativa alla tutela e al risanamento della laguna veneta, che ha stabilito norme speciali per le lagune di Venezia e di Marano-Grado, è stata dettata dalla l. 5 marzo 1963, n. 366, il cui art. 10 disponeva il divieto generalizzato di scarico di qualsiasi sostanza tale da inquinare le acque della laguna, nonché la creazione di dispositivi di depurazione prescritti dal magistrato delle acque all'atto della concessione.

La sanzione penale, poi depenalizzata, unica per tutte le violazioni della legge, era prevista nell'ammenda sino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisse reato più grave (art. 26).

Con il secondo intervento legislativo (l. 16 aprile 1973, n. 171), destinato alla salvaguardia di Venezia, vennero ribaditi e specificati gli obblighi di costruzione e mantenimento degli impianti di depurazione per gli scarichi. Quanto alle sanzioni penali, fu disposto, «in deroga a quanto previsto dall'art. 26 l. 5 marzo 1963, n. 366», che «chiunque, apra, mantenga, o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione» è punito con l'ammenda da lire 100.000 ad un milione ovvero da lire 1.000.000 a 5.000.000 a seconda che lo scarico non abbia, ovvero abbia, anche temporaneamente, prodotto una «degradazione delle acque recipienti».

Interveniva, quindi, la l. 10 maggio 1976, n. 319, la quale disciplinava gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati. Con norma di carattere generale, l'art. 26 della predetta legge dichiarava abrogate tutte le altre norme che «direttamente o indirettamente» disciplinavano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo.

Subito dopo il legislatore si rendeva conto che la norma abrogata, così come formulata, poteva essere interpretata nel senso di riferirla anche alla legge speciale di salvaguardia della laguna veneta n. 171 del 1973. Per cui, con successivo d.l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni in l. 8 ottobre 1976, n. 690, introduceva (art. 1 *ter*) una modifica all'art. 26 legge n. 319 del 1976, aggiungendo ad esso un secondo comma con cui venivano

(6) Così Cass. Sez. III Pen., 26 maggio 1994, n. 6190, Pinizzotto, in questa Riv., 1996, 117 con nota AMATO, *Danno ambientale e condanna generica al risarcimento dei danni*.

(7) Sulla struttura del reato *de quo* si rinvia a PULIAFITO, *Sulla rilevanza dell'occasionalità del superamento dei limiti tabellari*, in questa Riv., 1995, 103; NICOLUCCI, *La nuova normativa in materia di inquinamento idrico: lo scarico con superamento dei limiti tabellari tra presente e passato*, in questa Riv., 2000, 122. Sulla sua natura di reato di pericolo si veda Cass. Sez. III Pen., 20 febbraio 1995, in *Riv. pen. economia*, 1997, 213. La condotta già punita dall'art. 21, 3° comma, della legge 319/1976 è rifluita nella nuova fattispecie contemplata dall'art. 59, 5° comma, del d.lgs. n. 152/99 che punisce l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che ecceda i valori tabellari. Sul punto è già intervenuta la Suprema Corte che ha ritenuto la presenza di una continuità sostanziale tra le due fattispecie; da qui, l'applicabilità della normativa previgente, trattandosi di *lex mitior* in concreto: così Cass. Sez. III Pen., 30 luglio 1999, n. 9739, Zambelli, in questa Riv., 2000, 121, con nota NICOLUCCI, *cit.*

(8) Per i primi commenti sulla nuova normativa in materia di tutela delle acque si rinvia a SANTOLOCI, *Inquinamento idrico: il nuovo decreto legislativo cambia radicalmente la normativa di settore*, in questa Riv., 1999, 329; POSTIGLIONE, *Prime osservazioni sul recente decreto legislativo n. 152 del 1999 sulla tutela delle acque*, *ivi*, 1999, 336. In forza della definizione di inquinamento contenuto nell'art. 2, lett. z), come si è giustamente osservato, si è assistito al superamento della linea direttrice della legge Merli che tendeva a conformarsi a guisa di normativa eminentemente formale che non vietava l'inquinamento, ma lo disciplinava a livello formale.

*

fatte salve le disposizioni della legge per la salvaguardia di Venezia, aggiungendo poi due commi all'art. 9 legge n. 171 del 1973, con i quali si riproduceva, per gli scarichi in laguna, la disciplina penale prevista dagli artt. 21 e 22 legge n. 319 del 1976 per l'intero territorio nazionale.

Veniva invece omesso, quanto all'apertura dello scarico in laguna effettuato dopo la presentazione della richiesta ma prima del rilascio dell'autorizzazione, l'esplicito richiamo a tale violazione, prevista dall'art. 23 legge n. 319 del 1976.

Ne è derivato, nell'ambito della terza sezione penale di questa Corte Suprema, un contrasto di giurisprudenza, essendo stato in alcuni casi affermato che la fattispecie in esame non costituisce reato, perché non contemplata dalla legge speciale di salvaguardia della laguna veneta, e in altri casi che essa viola l'art. 23 legge n. 319 del 1976, ovvero l'art. 9 legge n. 171 del 1973.

2. - Il contrasto va composto affermandosi che nelle fattispecie come quella in esame ricorre la contravvenzione di cui all'art. 9 legge n. 171 del 1973.

E da rilevare che le leggi speciali per la salvaguardia ed il risanamento della laguna veneta hanno rappresentato, sin dal loro primo apparire, un complesso di previsioni completo ed organico, con il quale sono stati disciplinati gli interventi straordinari di restauro e di risanamento, pianificando regole a difesa dagli inquinamenti e prevedendo vincoli protettivi.

La salvaguardia di Venezia è stata dichiarata problema di preminente interesse nazionale, ed in applicazione di tale principio sono state fissate competenze prevalentemente statali.

La previsione di sanzioni penali è stata completa e particolareggiata. La citata l. 5 marzo 1963, n. 366, che ha stabilito norme speciali per la laguna di Venezia e di Marano-Grado (artt. 6, 7, 10, 13, 20, 21, 23 e 25), ha posto tutta una serie di divieti specifici, per la cui violazione un'unica norma (art. 26) ha stabilito la sanzione dell'ammenda sino a lire 300.000.

I testi legislativi, com'è confermato dai relativi lavori preparatori, perseguono il fine di creare un corpo di norme amministrative e penali tale da costituire una disciplina particolare, adatta alla speciale situazione del territorio veneziano. Le leggi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituiscono dunque un sistema speciale di norme, applicabile ad un territorio limitato e dettato per la specifica tutela della «vitalità socio-economica di Venezia» e per la protezione dei valori culturali del territorio (art. 1). Le funzioni amministrative vengono per la prima volta ripartite tra Regione e Stato, rimanendo ferma la competenza del magistrato delle acque (art. 9); le sanzioni penali riguardano i soli scarichi in laguna; i limiti di accettabilità sono stabiliti in relazione all'ambiente particolare della laguna stessa; sono prescritti per gli scarichi impianti di depurazione diversi in relazione alla provenienza ed alle caratteristiche delle acque (d.p.r. 20 settembre 1973, n. 962, emanato in seguito alla delega di cui all'art. 9, comma 3, legge n. 171 del 1973, previsto proprio per ribadire la specialità del sistema degli scarichi in laguna).

La specialità è confermata dalla successiva legge n. 171 del 1973, che mette in evidenza il carattere di autonomia della tutela penale della laguna veneta, ribadita per effetto del richiamo operato dall'art. 1 *ter* l. 6 (8, *n.d.r.*) ottobre 1976, n. 690 (di conversione del d.l. 10 agosto 1976, n. 544, *n.d.r.*).

In definitiva l'intera normativa riguardante Venezia e la sua laguna, costituendo un sistema di norme speciali creato allo scopo di disciplinare e tutelare in modo specifico l'ambiente della laguna veneta, denota in modo inequivocabile la specialità e l'organicità della disciplina, sia amministrativa che penale, degli scarichi nelle acque della laguna, indicate dall'art. 1 l. 5 marzo 1963, n. 366.

3. - La specialità della disciplina normativa è stata affermata anche dalla Corte costituzionale, investita della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, l. 8 novembre 1991, n. 360 e 10 d.l. 5 febbraio 1990, n. 16, convertito in l. 3 aprile 1990, n. 71 in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione al diverso sistema sanzionatorio esistente tra scarichi effettuati nei centri storici di Venezia e Chioggia rispetto a quelli di altri luoghi. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile (Corte cost., ordinanza 29 gennaio 1993, n. 17) considerando «che il diverso trattamento denunciato trova una ragionevole giustificazione nella diversità dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto nonché nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano».

Alla stessa conclusione la Corte è pervenuta con l'ordinanza 16 aprile 1998, n. 115, la quale ha ritenuto non irrazionale la diversa disciplina prevista a tutela della laguna veneta in ragione della sua particolare situazione e giustificata la sanzione penale *ex art.* 9,

comma 6, l. 16 aprile 1973, n. 171 (come sostituito dall'art. 1 *ter* d.l. n. 544 del 1976) di contro alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21, comma 3, l. 10 maggio 1976, n. 311 (come modificato dall'art. 3, comma 1, d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito in l. 17 maggio 1995, n. 172) applicabile nel resto del territorio nazionale. La Corte ha richiamato inoltre la direttiva CEE 21 maggio 1991 circa l'esigenza di un trattamento più severo nelle aree sensibili che comprendono i bacini chiusi con scarico ricambio e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione, ed implicitamente esclude che nella laguna veneta possano trovare applicazione le norme della legislazione nazionale sugli scarichi che prevedono ipotesi di reato più lievi o addirittura non più penalmente sanzionate.

4. - Occorre infine considerare che con il d.l. n. 16 del 1990 convertito in legge n. 71 del 1990, è stata prevista all'art. 10 la sospensione dei procedimenti penali relativi alle violazioni per mancata autorizzazione, sino all'esito dei procedimenti amministrativi indicati nello stesso articolo. Si è altresì disposto che «il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti estingue i reati di cui all'art. 9 l. 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni». Anche il successivo d.l. 29 marzo 1995, n. 965, convertito in l. 31 maggio 1995, n. 206 prevede analogo meccanismo ed identica sanatoria.

La espressa indicazione del solo art. 9 legge n. 171 del 1973 e non di altre violazioni nonché la formula unitaria adottata di «scarico senza autorizzazione», costituisce una espressa conferma legislativa che tutti gli scarichi in laguna necessitano di espressa preventiva autorizzazione e che l'art. 9 della stessa legge sanziona ogni forma di violazione di tale obbligo, anche se commessa dopo la proposizione dell'istanza di autorizzazione ma prima che questa sia stata concessa.

In caso contrario, risulterebbe illogica la previsione della sanatoria per una violazione più grave, e l'esclusione della sanatoria per un reato che, ai sensi della legge n. 319 del 1976, è considerato più lieve, come dimostra la sanzione comminata.

5. - Il carattere di specialità della legge n. 171 del 1973 rispetto alla legge Merli comporta che nella specie non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 15 disp. prel. in tema di abrogazione implicita. Né risulta una volontà del legislatore in tal senso essendo stato espressamente previsto che restano in vigore la legge n. 171 del 1973 ed il d.p.r. n. 962 del 1973.

Neppure può essere addotta una pretesa indeterminatazza della fattispecie nonché la violazione del principio di tassatività della norma penale, posto che l'ipotesi in esame è definita in modo da consentire la chiara ed esatta individuazione della condotta criminosa considerata.

6. - Sulla base di quanto innanzi esposto, queste Sezioni Unite ritengono che la condotta del Rizzo debba trovare la sua qualificazione giuridica nell'art. 9 legge n. 171 del 1973 e successive modificazioni, a nulla rilevando che fosse stata presentata l'istanza per ottenere l'autorizzazione allo scarico. (*Omissis*)

(1) SCARICHI IN LAGUNA VENETA: L'ORIENTAMENTO DELLE SEZIONI UNITE.

1. - La sentenza in epigrafe, dopo un breve *excursus* sull'evoluzione storica della disciplina in ordine all'inquinamento idrico, ricostruisce puntualmente il quadro normativo attraverso gli interventi legislativi succedutisi nel tempo, e, ponendo l'accento sui rapporti intercorrenti tra la legge Merli e la l. 16 aprile 1973, n. 171, ripercorre in chiave critico-analitica le tesi enunciate in soggetta materia dalle precedenti pronunce di legittimità soprattutto della Terza sezione penale.

Sul piano normativo si rileva che con disposizione di carattere generale, l'art. 26 l. 10 maggio 1976, n. 319, introduceva la disciplina organica degli scarichi di qualsiasi tipo pubblico o privato e, nel contempo, dichiarava abrogate tutte le altre norme che «direttamente o indirettamente» regolamentavano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo.

Onde evitare un'interpretazione che ricomprendesse tra queste ultime anche le norme sulla salvaguardia della laguna

veneta di cui alla l. 16 aprile 1973, n. 171, il legislatore, con successivo d.l. 10 agosto 1976, n. 544, conv. in l. 8 ottobre 1976, l. n. 690, apportava una modifica al predetto art. 26 legge n. 319/1976, aggiungendo ad esso un secondo comma con il quale venivano «fatte salve» le disposizioni sulla legge di salvaguardia di Venezia ed inseriva altri due commi all'art. 9 della legge n. 171/1973 con i quali si riproduceva, per gli scarichi in laguna, la stessa disciplina penale prevista dagli artt. 21 e 22 legge n. 319/1976 *cit.* per l'intero territorio nazionale. Quanto all'apertura dello scarico in laguna effettuato dopo la presentazione della richiesta, ma prima del rilascio dell'autorizzazione, veniva invece omesso l'esplicito richiamo a tale violazione prevista espressamente dall'art. 23 legge n. 319 *cit.*

Dalla complessità del coordinamento fra le suddette norme è derivato, proprio su quest'ultimo punto, un contrasto di giurisprudenza all'interno della Terza sezione penale della Corte di cassazione, la cui risoluzione è stata appunto demandata alle Sezioni Unite che si sono espresse nella pronuncia annotata.

Sostanzialmente tre erano gli orientamenti contrastanti all'interno della Terza sezione.

Da un lato, si affermava – conformemente all'impostazione del giudice di *prime cure* nel caso *de quo* – che l'apertura di uno scarico in laguna dopo aver richiesto la prescritta autorizzazione ma prima di averla ottenuta non costituisce reato in quanto ipotesi non contemplata dalla legislazione per la salvaguardia di Venezia (1).

Dall'altro, si sosteneva la riconducibilità di tal condotta alla fattispecie *criminitis* di cui all'art. 23, co. 1, legge n. 319/1976 sanzionata con la sola pena dell'ammenda, applicandosi pertanto la disciplina generale del territorio nazionale e non la legislazione speciale per Venezia (2).

Un terzo orientamento affermava che alla fattispecie in esame non si applica la previsione di cui al citato art. 23, della legge n. 319/1976, bensì l'art. 9, co. 6 della legge n. 171/1973, che prevede la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda, e ciò in quanto quest'ultima legge, inclusa nel *corpus* normativo sulla salvaguardia di Venezia, ha carattere di specialità rispetto alla legge n. 319/1976 (3).

Le Sezioni Unite hanno definitivamente risolto tale contrasto giurisprudenziale aderendo a quest'ultimo orientamento.

Siffatta soluzione è del tutto condivisibile e coerente con i principi della logica giuridica: invero, l'estraneità al regime normativo speciale per Venezia della previsione «mitigatrice» contenuta nell'art. 23, legge n. 319/1976, non può intendersi nel senso che la fattispecie in esso prevista non integri ipotesi di reato proprio in quel territorio esposto a rischi e per tale motivo soggetto a normativa speciale particolarmente «protettiva»; sarebbe infatti un non senso logico prevedere per la

laguna veneta un'apposita legislazione a tutela di un bene ambientale particolarmente rilevante e poi lasciare uno spazio di illiceità penale in ordine ad un comportamento che, secondo la normativa generale prevista per il territorio nazionale, integra invece una fattispecie *criminitis*.

Ancora più illogico sarebbe estendere la normativa generale agli scarichi regolati dalla legge n. 171/1973, stravolgendo in tal modo il fondamentale principio del divieto dell'analogia *legis* in materia penale (4).

Alla fondatezza della tesi accolta dalle Sezioni Unite (5) si potrebbe obiettare che l'applicazione dell'art. 9, co. 6, legge n. 171/1973 alla condotta in esame, non prevista espressamente in tale norma, costituisca anch'essa un'inammissibile ipotesi di estensione analogica della fattispecie (6); in realtà tale soluzione non integra affatto una non consentita applicazione analogica della legge penale, «ma si correla ad una corretta lettura della norma incriminatrice, conforme alla sua *ratio*, nel pieno rispetto della «intenzione del legislatore» ai sensi dell'art. 12, co. 1 delle disposizioni sulla legge in generale» (7).

Al riguardo, infatti, si evidenzia che la legge n. 171/1973, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, è antecedente alla legge n. 319/1976 ed ha sicuramente carattere di «specialità» rispetto a quest'ultima; in particolare, le previsioni degli ultimi due commi dell'art. 9 della legge n. 171/1973 si pongono in rapporto di «specie» a «genere» con quelle corrispondenti di cui agli artt. 21 e 22 legge n. 319/1976, in quanto contengono elementi specializzanti, vale a dire l'effettuazione di scarichi in un eco-sistema particolarmente delicato quale quello lagunare, non contenuti nella norma generale.

Inoltre, i principi fissati dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, in materia di abrogazione implicita, non si applicano nel caso in cui la norma anteriore sia «speciale» e quella sopravvenuta sia «generale», a meno che non risulti una diversa volontà del legislatore. «Diversa volontà» che non può ravvisarsi nell'ipotesi in esame, dal momento che è decisamente esclusa dall'art. 1 *ter* l. 8 ottobre 1976, n. 690 che, introducendo due commi ulteriori alla formulazione dell'art. 26 legge n. 319/1976, ha testualmente previsto, come rilevato, che «restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 concernenti interventi per la salvaguardia di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque», nonché il d.p.r. n. 962 del 1973 emanato in seguito alla delega di cui all'art. 9, co. 3, legge ult. cit., previsto appositamente per ribadire la specialità del sistema degli scarichi in laguna.

2. - A conferma della specialità della normativa a salvaguardia della laguna veneta, la decisione in commento rammenta, molto opportunamente, due fondamentali pronunce della Corte costituzionale.

(1) Si rilevava, al riguardo, che in carenza di una previsione omologa a quella di cui all'art. 23 legge n. 319/1976 nella disciplina speciale per Venezia, non è possibile estendere la normativa nazionale agli scarichi regolati dalla legge n. 171/1973, stante il divieto di interpretazione analogica in materia penale.

(2) Secondo tale orientamento, infatti, «anche per il comprensorio lagunare veneziano si applica la stessa graduazione sanzionatoria prevista per il territorio nazionale, secondo cui lo scarico effettuato senza aver richiesto l'autorizzazione è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (ex art. 9, sesto comma, legge n. 171/1973), mentre lo scarico effettuato dopo aver richiesto l'autorizzazione, ma prima di averla ottenuta è punito con la sola pena dell'ammenda (ex art. 23, primo comma, legge n. 319/1976)», così Cass. sez. III pen., 1° ottobre 1998, in *Amb.*, n. 1/1999, 90 ss.

(3) In tal senso si vedano Cass. sez. III pen., 23 dicembre 1998, in *Amb.*, n. 4/1999, 380 ss.; Cass. sez. III pen., 11 novembre 1998, in C.E.D., R.V. 211.723; Cass. sez. III pen., 29 maggio 1998, in *Amb.*, n. 9/1998, 792 ss.; Cass. sez. III pen., 20 febbraio 1998, n. 111; Cass. sez. III pen., 3 febbraio 1995, in C.E.D., R.V. 201.425, per cui sotto il profilo sanzionatorio ne discende l'applicabilità della pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda prevista dall'art. 9 legge n. 171/1973, anziché della sola sanzione pecuniaria prevista invece dalla norma di cui all'art. 23 legge n. 319/1973.

(4) Né ammissibile sarebbe il ricorso ad un'interpretazione estensiva, dal momento che contrasterebbe con il principio di frammentarietà del

diritto penale; al riguardo, sulla tematica dei rapporti tra analogia ed interpretazione estensiva, vd. nella manualistica FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, 1995, 93 ss.

(5) A sostegno della fondatezza di tale tesi si rammenta anche il disposto di cui all'art. 10, d.l. n. 16/1990, conv. in legge n. 71/1990 con cui è stata prevista la sospensione dei procedimenti penali relativi alle violazioni per mancata autorizzazione, sino all'esito dei procedimenti amministrativi indicati nello stesso articolo; si è altresì disposto che «il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti estingue i reati di cui all'art. 9 l. 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni»; inoltre, anche il successivo d.l. n. 96/1995, conv. in legge n. 206/1995 prevede analogo meccanismo di sanatoria. Ed allora, l'espressa indicazione del solo art. 9, legge n. 171/1973 e non di altre violazioni, nonché la formula unitaria adottata di «scarico senza autorizzazione», costituisce espressa conferma legislativa che tutti gli scarichi in laguna necessitano di espressa preventiva autorizzazione e che l'art. 9 della stessa legge sanziona ogni forma di violazione di tale obbligo, anche se commessa nelle more tra la proposizione dell'istanza di autorizzazione ed il tempo in cui venga eventualmente concessa.

(6) Così, Cass. sez. III pen., 1° ottobre 1998, *cit.*; sul divieto di analogia in materia penale cfr. ampiamente, FIANDACA-MUSCO, *op. cit.*, 92 ss., 108, 159 e dottrina ivi citata.

(7) Cass. sez. III pen., 29 maggio 1998, *cit.*

Nella prima (8) la Corte, investita dell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 4, co. 5, l. 8 novembre 1991, n. 360 e 10, d.l. 5 febbraio 1990, n. 16 conv. in legge n. 71/1990, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione al diverso sistema sanzionatorio vigente tra scarichi effettuati nei centri storici di Venezia e di Chioggia rispetto a quelli di altri luoghi, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, considerando che «il diverso trattamento denunciato trova una ragionevole giustificazione nella diversità dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto, nonché nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano».

Sulla medesima linea, la Corte costituzionale (9) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 9, co. 6, legge n. 171/1973, nella parte in cui configura come reato lo scarico extra tabellare in laguna di acque fognarie (mentre ai sensi dell'art. 21, co. 3, legge n. 319/1976, applicabile all'intero territorio nazionale, costituisce illecito amministrativo) (10), evidenziando che «l'esigenza di un trattamento più severo nelle aree sensibili, che comprendono i bacini chiusi con scarico ricambio e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione, è riconosciuta dalla normativa comunitaria» (11); in tal modo la Corte, ha implicitamente escluso che nella laguna veneta possano trovare applicazione le norme della legislazione nazionale sugli scarichi che prevedono ipotesi di reato più lievi o addirittura non più penalmente sanzionate.

Gli stessi lavori preparatori della disciplina sino ad ora menzionata confermano come l'intero corpus normativo riguardante Venezia ed il comprensorio lagunare costituisca un sistema di norme creato appositamente al fine di tutelare – e quindi disciplinare – in modo specifico un'area particolarmente rilevante dal punto di vista ambientale; di qui la specialità, l'organicità e l'autonomia – sia amministrativa che penale – della legislazione sulla salvaguardia di Venezia.

In definitiva le leggi speciali di cui si discute hanno rappresentato, sin dal loro primo apparire e poi nel prosieguo, un complesso di previsioni completo ed organico, con il quale sono stati disciplinati interventi straordinari di restauro e di risanamento, attraverso la pianificazione di regole a difesa dagli inquinamenti e con la previsione di vincoli proiettivi ben determinati.

Si pensi, al riguardo, al Piano generale degli interventi per la salvaguardia fisica e il riequilibrio ambientale di Venezia e della sua laguna del 1991, di competenza dello Stato; elaborato dal «Comitato interministeriale di indirizzo,

coordinamento e controllo delle attività di salvaguardia di Venezia e della laguna», istituito con legge speciale n. 798/84 (12). Frutto di un dibattito culturale e politico ventennale, tale Piano contiene anni di studi, confronti e progettazioni generali con i quali sono state esaminate alternative diverse ed è stata valutata la fattibilità tecnica e quella economica di alcune ipotesi progettuali, raggruppate in tre tipologie: interventi che agiscono sulla struttura fisica della laguna (c.d. morfologici); interventi volti a difendere gli abitati lagunari con sopraelevazione dei bordi lambiti dalle acque o dell'intera superficie soggetta ad allagamento; interventi di chiusura temporanea delle bocche di porto.

Dinanzi al complesso problema delle acque alte, la strategia seguita è stata dunque quella di un sistema combinato di tipologie di opere dotato di una certa flessibilità che, molto opportunamente, differenzia le misure di prevenzione per far fronte, senza impatti crescenti, anche ad un possibile e significativo aumento del livello del mare.

Il Piano generale è pertanto articolato secondo linee di azione distinte ma in reciproca relazione che rispondono agli obiettivi chiaramente delineati nella legislazione speciale: la difesa delle acque alte, la difesa delle mareggiate, il recupero della morfologia lagunare, l'arresto e l'inversione dei processi di degrado ambientale del bacino.

Al riguardo il Comitato interministeriale, nella seduta dell'8 marzo 1999, ha esaminato i diversi giudizi espressi nell'ambito della procedura straordinaria di valutazione di impatto ambientale del progetto delle opere mobili delle bocche di porto ed ha deliberato, unitamente ad altre prescrizioni, che il menzionato Piano generale venga verificato alla luce di più «avanzati ed integrati obiettivi di riequilibrio della morfologia lagunare».

Ha inoltre stabilito che l'eventuale adeguamento del progetto delle opere mobili sia congruente al riesame del piano stesso.

Tale decisione rende ancor più pregnante una prassi peculiare nell'affrontare la c.d. «questione Venezia», vale a dire, l'intervenire in modo tale da tenere sempre in debita considerazione la complessità dell'ambiente lagunare.

La difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte, invero, si è sempre coniugata con il problema di ordine generale delle crisi ambientali che da tempo ne investono il territorio.

La difesa dalle acque alte, infatti, solo ad una prima impressione appare il fulcro della «questione Venezia», dato il suo carattere di più specifica emergenza. Tuttavia anche l'altro problema, quello ambientale, è stato sin dall'inizio

(8) Cfr. ord. 29 gennaio 1993, n. 17.

(9) Vd. ord. n. 115 del 9-16 aprile 1998, in *G.U.*, I s. spec., 22 aprile 1998, n. 16.

(10) Come modificato dall'art. 3, co. 1, d.l. 17 marzo 1995, n. 679, conv. in l. 17 maggio 1995, n. 172. Invero esiste un vivace contrasto giurisprudenziale in seno alla terza Sezione penale della Corte Suprema sulla rilevanza penale dello scarico in pubbliche fognature senza autorizzazione alla luce delle modifiche apportate dalla l. 17 maggio 1995, n. 172, per il quale si veda F. MAZZA, *La restaurazione del principio di tassatività della disciplina degli scarichi non autorizzati in pubbliche fognature*, in questa Riv., 1998, 166 e ss. In argomento cfr. Cass. sez. III pen., 22 giugno 1996, n. 6234, *ivi*, 1997, 668; Cass. sez. III pen., 11 gennaio 1997, n. 154, *ivi*, 1998, 571, che sottolinea come il profondo cambiamento sia avvenuto solo per quanto attiene al regime sanzionatorio; conf., Cass. sez. III pen., 29 aprile 1997, n. 4010, con nota di A. TEBANO, *La Corte di Cassazione ritorna sulle modifiche alla legge Merli*, *ivi*, n. 2/1999, 102 ss.; Cass. sez. III pen., 28 febbraio 1998, n. 2640, *ivi*, n. 7/8, 1998, 445 e Cass. sez. III pen., 5 marzo 1998, n. 2845, *ivi*, n. 9/1998, 507; *contra*, Cass. sez. IV pen., 28 aprile 1998, n. 5014, con nota di F. MAZZA, *Sugli scarichi da insediamenti produttivi*, *ivi*, 1999, 177; in senso opposto a quest'ultima Cass. sez. III pen., 22 gennaio 1999, n. 82, *ivi*, 1999, 635. Infine, per un'interessante questione di legittimità costituzionale sorta in relazione all'art. 21, co. 1, legge n. 319/1976 nel raffronto con il comma 3 del medesimo articolo, vd. Cass. Sez. Un. pen., 22 ottobre 1998, n. 11021, con nota di M. CAMPI, *Scarico epistodico ed inquinamento delle acque*, *idem*, 618 ss.

(11) Cfr. 4° considerando e all. II della dir. 91/271 CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 relativa al trattamento delle acque reflue urbane. Per quanto attiene in genere alla normativa europea sull'inquinamento idrico ed al rece-

pimento della stessa in Italia, si veda ampiamente ed esaurientemente, con un interessante raffronto tra sistema francese e sistema italiano, *Esperienze e ricerche*, in *Amb.*, 1999, 350 ss.; per il recepimento in Italia delle direttive CE attraverso un T.U organico cfr., in chiave critica, GIAMPIETRO, *Il nuovo Testo Unico sulle acque ovvero del Millennium Bug della normativa antinquinamento*, in *Amb.*, 1999, 581 ss. e dottrina *ivi* citata; in particolare, per il recepimento della direttiva quadro 96/61 CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, vd. TRICOMI, *Con la nuova disciplina sanzionatoria sono perseguibili anche le condotte colpose*, sub commento al d.l. 4 agosto 1999, n. 372, *Nasce l'autorizzazione integrata ambientale per le imprese a rischio antinquinamento*, in *Guida al Diritto*, n. 45/1999, da p. 23 a p. 41, l'A. opportunamente rileva come a tal proposito la previsione di fattispecie contravvenzionali, pertanto perseguibili anche quando risultino colpose, costituisca una scelta legislativa forte e significativa sul piano del disvalore sociale ad esse riconosciuto; infine, per la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, vd. sent. 29 settembre 1999, causa C-232/97, in questa Riv., 2000, 309, con nota di VILLIRILLI, *L'intervento della Corte comunitaria nel rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze inquinanti*, in ordine alla possibilità per un Stato di adottare disposizioni più severe di quelle previste dalla normativa UE – in particolare per quanto attiene al rilascio di un'autorizzazione di scarico – al fine di proteggere l'ambiente idrico da sostanze pericolose – anche se ciò può rendere impossibile o del tutto eccezionale il rilascio dell'autorizzazione; vd. inoltre sent. 29 settembre 1999, causa C-231/97, sulla nozione di scarico alla luce dell'art. 1, n. 2, lett. d) dir. n. 76/464 CE, in *Amb.*, 1999, 1181.

(12) *Sub art. 4*; al riguardo si veda G. MAZZACURATI, *Salvaguardia di Venezia: il tema della complessità e i traguardi raggiunti*, in *Gazz. Amb. e Territ.*, n. 1/1999, 6 ss.

oggetto delle attività di salvaguardia, per volontà degli indirizzi espressi dalla legislazione speciale (13) e dagli organismi preposti alla programmazione e al controllo; il che si è realizzato con la messa a punto di strumenti atti a garantire una vera e propria diagnosi ambientale della laguna e con una serie di interventi tesi a contrastare e a risolvere gli elementi di crisi, sia quelli di origine risalente che i recenti.

Siffatto approccio strategico ha reso molto complesso il compito di progettazione o di realizzazione degli interventi di salvaguardia e, contemporaneamente, ha imposto la necessità di attuare nuove significative attività di studio e di sperimentazione di carattere propedeutico, per conseguire un quadro conoscitivo generale ed aggiornato delle dinamiche, dei fenomeni e delle tendenze evolutive dell'ambiente lagunare, oltre che delle interrelazioni tra ciascun elemento dell'ecosistema e tra l'ambiente fisico e gli aspetti economici del territorio regionale.

Si è potuti così giungere alla definizione di progetti con caratteristiche tali da evitare ogni conseguenza negativa per l'ambiente.

Alla complessità di questo compito ha corrisposto un impegno di eccezionali dimensioni culminato nell'attività del Consorzio Venezia Nuova, che, attraverso un piano generale di studi, di volta in volta aggiornato e integrato nonché certificato da esperti e gruppi di lavoro qualificati, ha definitivamente realizzato il proprio programma interdisciplinare di studi, indagini e monitoraggio del territorio di Venezia (14).

Tale consorzio, inoltre, ha organizzato il Servizio Informatico costituito da un'imponente banca dati che contiene la memoria storica della laguna ed una delle strutture più avanzate in Italia, dal punto di vista delle tecnologie informatiche applicate alla gestione del territorio.

La salvaguardia di Venezia è stata, infatti, dichiarata problema di preminente interesse nazionale, ed in applicazione di tale principio, sul piano operativo, sono state realizzate le menzionate attività ed a monte fissate competenze prevalentemente statali all'interno delle quali le funzioni amministrative sono state per la prima volta ripartite tra Regione e Stato, rimanendo ferma la competenza del magistrato delle acque (15).

A conclusione di tal breve disamina della legislazione e dei piani attuativi di studio, ricerca ed intervento sulla salvaguardia della laguna veneta, è possibile affermare con certezza che si è in presenza di un sistema speciale di norme applicabile ad un territorio limitato e dettato per la specifica tutela della «vitalità socio-economica di Venezia» (16) e dei valori culturali del suo territorio. Inevitabile appare, dunque, la soluzione accolta dalle Sezioni Unite in commento, del tutto coerente con quei principi di autonomia e di organicità che hanno ispirato e continuano ad ispirare il legislatore nei riguardi di un «territorio-bene ambientale» di particolare interesse.

Antonella Volpe

(13) Cfr. legge n. 171/1973; legge n. 789/84 e legge n. 139/92.

(14) In ordine all'attività del suddetto consorzio ed in particolare per quanto attiene all'elaborazione di questo Piano generale, si veda MAZZACURATI, *op. cit.*, 20, ove l'A. sottolinea come per tale opera il consorzio si sia avvalso della «collaborazione di Università, di centri di ricerca pubblici e privati operanti a livello nazionale ed internazionale, dei maggiori laboratori in Italia ed all'estero, di società di ingegneria, di studi professionali, e dei principali esperti dei singoli settori».

(15) A tal proposito il Consorzio Venezia Nuova si è rivolto al Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova), del Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia, dove sono stati realizzati studi e prove su modelli fisici e matematici funzionali alla realizzazione degli interventi di salvaguardia. Attualmente, proprio in virtù di siffatte attività, tale centro dispone di strumenti che lo qualificano come il più importante CNR in questo campo.

(16) Cfr. art. 1 l. 5 marzo 1963, n. 366 in ordine alla salvaguardia della laguna di Venezia e di Marano-Grado.

Cass. Sez. V Pen. - 16-2-1999, n. 6253 (c.c.) - Consoli, pres.; Marsca, est.; Ranieri, P.M. (conf.) - Cangemi, ric. (*Conferma Trib. Palermo 13 maggio 1997*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vini - Falsità di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli - Abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo di detti documenti - Permanenza - Sussistenza.
(C.p., artt. 476, 479; reg. CEE 30 aprile 1975, n. 1153; d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 35; reg. CEE 4 ottobre 1989, n. 986)

L'abrogazione ad opera del reg. CEE 4 ottobre 1989, n. 986 della norma che rendeva obbligatorio l'accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con apposite bolle (art. 35 d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162 cui corrispondeva l'art. 1 del reg. CEE 30 aprile 1975, n. 1153) non ha fatto venir meno la violazione concernente la falsificazione dei predetti documenti, essendo questa del tutto diversa e quindi autonoma rispetto alla prima (1).

(*Omissis*). - Con ricorso per cassazione il Cangemi dopo aver ricordato il mutamento della normativa ed il venir meno della necessità di bolle di accompagnamento per i prodotti vinosi ed avere dimostrato che tale normativa extrapenale incideva sulla legge penale, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Di parere diverso era il Procuratore Generale della Cassazione che, con requisitoria scritta, rilevava come l'abolizione *criminis* relativa alle bolle di accompagnamento non era rilevante rispetto ai reati di falso, commessi quando esisteva l'obbligo di effettuare idonea documentazione.

Il ricorso non è fondato e deve, quindi, essere rigettato con conseguente condanna alle spese del ricorrente.

In effetti all'epoca in cui sono stati commessi i fatti le bolle di accompagnamento per i prodotti vinosi erano necessarie ai sensi dell'art. 35 del d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162.

L'abrogazione di tale norma, sicuramente avvenuta, cancella tale violazione, che non è più prevista dalla legge come reato. Ma all'epoca il Cangemi fu condannato anche per un fatto del tutto diverso anche se commesso: la falsificazione materiale delle bolle allora necessarie. Il fatto che oggi le bolle non siano più necessarie, non significa però che l'aver falsificato, apponendo anche firme apocriefe, documenti necessari all'epoca dei fatti, non costituisca più reato. Come ha esattamente rilevato il Tribunale, il fatto che la legge abbia escluso la necessità di redigere tali documenti è ininfluente sulla condotta posta in essere, poiché non elimina il fatto-reato commesso da chi non era il soggetto destinatario dell'obbligo giuridico di predisporre le bolle di accompagnamento.

Ma a ben vedere anche il principio enunciato dalla Suprema Corte, che il ricorrente richiama pur senza citare la sentenza, con sentenza 31 maggio 1991, sez. V, Bosio ed altri, n. 9106012, conferma la tesi ora sostenuta.

Infatti si sostiene che avendo il reg. CEE 986/89 abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 1991, la norma che rendeva obbligatorio l'accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con i documenti di cui ai moduli VA1, VA2, VA3, e VA4, a decorrere da tale data falsificare «un documento di accompagnamento» non costituisce reato.

La tesi può anche essere condivisa per il periodo successivo all'entrata in vigore della 986/1989, anche se, in verità, ci sono pronunce della Corte di segno diverso, ma di sicuro non vale a scriminare attività di falsificazione materiale di documenti all'epoca necessari per tutte le ragioni dianzi indicate. (*Omissis*)

(1) SULLA ABROGAZIONE DELLA NORMA CHE PREVEDEVA L'OBBLIGO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI.

Ad una attenta lettura, la sentenza della Suprema Corte appare contraddittoria ed incerta in ordine all'applicazione dei noti principi che governano la successione di leggi penali nel tempo e sembra inoltre disconoscere completamente il canone di offensività del fatto di reato.

Le premesse da cui muove il discorso sono ineccepibili: si sostiene, invero, correttamente che il reg. CEE 4 ottobre 1989, n. 986, concernente i documenti che scortano il trasporto dei

prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, ha comportato l'abrogazione con decorrenza dal 1° gennaio 1991, dell'art. 35 del d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (1). Tale norma prevedeva che i prodotti vinosi non potessero essere estratti dalle cantine o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento, ove dovevano riportarsi alcune indicazioni tassativamente elencate, al fine di consentire un controllo accurato sulla genuinità, sulla quantità e sulla qualità del bene trasportato.

L'intervenuta modificazione di disciplina, ad opera delle disposizioni comunitarie, ha fatto, quindi, venir meno, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento di cui ai moduli VA1, VA2, VA3, VA4, aventi lo scopo di dimostrare che i prodotti in circolazione avessero determinati requisiti quantitativi e qualitativi.

Ne consegue che la falsificazione di un documento non più richiesto dall'ordinamento, in quanto non avente, per una valutazione insindacabile del legislatore, alcuna funzione, nemmeno sul piano probatorio, non costituisce mai reato; di vero, quel documento non può essere configurato come espressione di una potestà di attestazione esercitata dal privato attraverso una delega da parte dell'amministrazione (2), come avveniva nella vigenza dell'art. 35 del d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162 (3).

Ma, quand'anche si volesse ritenere perdurante una qualche rilevanza del documento in questione, sta di fatto che, non essendo concepibile un reato senza offesa, non si comprende l'incriminazione di una condotta materiale, nella specie non lesiva di un interesse specifico, tutelato da una disposizione non più esistente nella trama dell'ordinamento.

Il canone *nullum crimen sine iniuria* sta appunto a garantire il cittadino non soltanto della punizione di condotte che integrano una mera disubbidienza o una violazione di un dovere, ma anche da quelle che denotano una mera pericolosità sociale (4) del comportamento. Ne discende che la citata intervenuta modificazione normativa porta ad escludere la rilevanza penale di qualsiasi tipo di falsità (ideologica o materiale) commessa sui detti documenti di accompagnamento: di vero, in ottemperanza al disposto contenuto nell'art. 2, comma 2°, c.p. dalla rilevata *abolitio criminis* consegue che debbono cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna per un fatto non più costituente reato, in virtù dell'esigenza di non lasciar sopravvivere nella intellaiatura concreta dell'ordinamento giuridico valutazioni di illiceità ormai superate. In tali casi non ha più alcun senso salvaguardare il giudicato che anacronisticamente produrrebbe ancora i suoi effetti (5).

Devesi, quindi, dissentire dalla sentenza in rassegna che cristallizza il disvalore della condotta spesa dall'imputato al momento della situazione normativa all'epoca esistente, soprattutto quando si sottolinea che il cambiamento di disciplina di cui si è ora discorso «non elimina il fatto reato commesso da chi non era il soggetto destinatario dell'obbligho

giuridico di predisporre le bolle di accompagnamento». Si tratta di una affermazione nella quale si avverte l'eco di una ricostruzione anacronistica del reato intero come violazione di un mero dovere di obbedienza alle norme statuali, in contrasto con i più moderni orientamenti della dottrina e della giurisprudenza ormai saldamente ancorati, anche in ossequio ai canoni contenuti negli artt. 25 e 27 della Costituzione, ad una concezione realistica dell'illecito penale come fatto necessariamente offensivo dell'interesse specifico tutelato da una disposizione di legge (6).

Patrizia Mazza

*

Trib. Termini Imerese, Sez. spec. agr. - 25-11-1998, n. 613 - Gallo, pres. ed est. - Bonetti e altri (avv. Riscica, Muffoletto) c. Marchese (avv. D'Aura, Mattaliano).

Contratti agrari - Controversie - Tentativo di conciliazione - Successiva modificazione della causa petendi - Inammissibilità. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46)

Contratti agrari - Inadempimento - Risoluzione - Procedimento - Adempimenti a carico del locatore - Contestazione delle inadempienze e convocazione dinanzi all'Ispettorato dell'agricoltura - Assolvimento con unica e contestuale comunicazione - Inammissibilità - Inosservanza dell'onere di distinte e successive comunicazioni - Conseguenze - Improcedibilità della domanda. (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 5 e 46)

Nelle controversie relative a contratti agrari, il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto a pena di improponibilità della domanda dall'art. 46 legge 203 del 1982, postula l'onere della parte preventiva comunicazione della domanda alla controparte ed all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la quale, oltre all'indicazione della pretesa (petitum), deve contenere la specificazione sia pure schematica o sintetica e per relationem delle ragioni di essa (causa petendi), con la conseguenza che è improponibile la domanda giudiziale che, pur mantenendo un identico petitum, abbia modificato la causa petendi rispetto a quella originariamente comunicata (1).

La domanda di risoluzione di contratto di affitto di fondo rustico per grave inadempimento deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dalla contestazione di cui al 3° comma dell'art. 5 legge 203/82, non essendo all'uopo sufficiente l'unica comunicazione per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge, stante il dispositivo dello stesso art. 46 che il tentativo di conciliazione si svolga dopo che al conduttore sia stato lasciato il tempo di adeguare l'attuazione del contratto alle richieste del concedente (2).

(*Omissis*). - Una prima cernita va immediatamente condotta in merito alle domande proposte nel presente giudizio, delle quali le due subordinate (intese ad ottenere il rilascio, rispettivamente, previa risoluzione per grave inadempimento e previa dichiarazione di cessazione per spirare del termine di efficacia contrattuale),

(1-2) Sul primo punto, giurisprudenza costante: si v., fra le altre, Cass. 25 giugno 1997, n. 5671, in questa Riv. (M), 1997, 599; Id., 12 giugno 1995, n. 5388, *ivi*, 1996, 681; Id., 13 giugno 1992, n. 7243, *ivi*, 1993, 314. La seconda massima esprime, come asserito in motivazione, un principio giurisprudenziale, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 19 gennaio 1993, n. 633 (*ivi*, 1993, 348), assolutamente consolidato, a cominciare da Cass. 18 marzo 1994, n. 2591, *ivi*, 1994, 229. Nella fattispecie, inverso, l'inadempimento (dedotto ed allegato) di cui si era macchiato il concessionario era sanabile, non essendo comunque riconducibile a quelle violazioni della natura stessa del contratto di affitto, in ragione di sistematica violazione degli obblighi scaturenti dalla legge essendo, fra l'altro, possibile il ripristino della situazione *quo ante*.

(1) Vedi in senso conforme, Cass. Sez. V, 16 aprile 1991, Bosio, in *Mass dec. pen.*, 1991, 187.286.

(2) Così sul punto, Cass. Sez. VI, 9 ottobre 1992, Di Piazza, in *Mass. dec. pen.*, 1993, 194.518.

(3) Sulla funzione di controllo della qualità e quantità dei prodotti vitivinicoli che assolvono in genere i documenti di accompagnamento, e sui registri di carico e scarico nell'ambito del d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162, cfr. ANTONINI ANDREOZZI, *I destinatari dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine*, in *Giur. agr. it.*, 1984, 366; MAZZA M., *Sulla omessa o ritardata spedizione delle bollette di accompagnamento delle sostanze zuccherine*, *ivi*, 1984, 310-311. Sulle modificazioni successivamente intervenute cfr. RONDONI, *Produzione di vino e tutela del consumatore: recente legislazione nazionale e comunitaria*, in *Dir. agr.*, 1994, 77 e segg.

(4) Sul punto cfr. MAZZA P., *La pericolosità sociale nel sistema del codice penale: una ricostruzione storica*, in *Riv. pol.*, 1996, 281 e segg.

(5) Cfr. PODO, *Successione di leggi penali*, in *Noviss. dig. it., App. VII*, Torino, 1987, 611 e segg.; ROMANO B., *Il rapporto tra norme penali*, Milano, 1996, 53 e segg.

(6) Cfr. GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 8 e segg.; VAS-SALLI, *Considerazioni sul principio di offensività*, in *Studi Pioletti*, Milano, 1982, 659 e segg.

vanno entrambe – sia pure per ragioni lievemente differenti nei rispettivi casi – dichiarate inammissibili.

È infatti noto come, in via generale, la proposizione di qualsiasi domanda giudiziale attinente a contratti agrari debba essere obbligatoriamente preceduta da un tentativo di conciliazione, da esperirsi nei modi di cui all'art. 46 della legge 203/1982: nella fattispecie v'è da osservare come parte attrice e parte convenuta abbiano prodotto uno scritto a firma del defunto Vincenzo Di Bernardo, consistente appunto in una corposa missiva espressamente preordinata allo scopo di promuovere la comparizione innanzi al competente IPA. ex art. 46 e che risulta sostanzialmente identico in entrambi i casi: salvo che per le date apposte in calce alle due copie rispettivamente prodotte (la data è in un caso il 12 maggio 1990 e nell'altro il 7 dicembre 1989: poiché però nessuna delle due parti contesta si sia trattato di un unico e solo atto, la Sezione non si soffermerà più che tanto sul punto, se non per rilevare *incidenter* come la convocazione inviata dall'IPA in ottemperanza alla richiesta di che trattasi risulti datata 12 febbraio 1990 e faccia riferimento alla missiva del V.zo Di Bernardo come pervenuta il 13 dicembre 1989, così confermando la maggiore attendibilità della datazione apposta alla copia prodotta da parte convenuta).

Tornando al piano dei principi, è pure noto come l'onere di cui all'art. 46 legge 203/82, prescritto a pena di improponibilità della domanda (ovvero di inammissibilità, secondo altra terminologia anche essa corrente) e la cui inosservanza è rilevabile anche d'ufficio, possa considerarsi assolto solo qualora:

a) nella missiva inoltrata dalla parte interessata ai fini del tentativo di conciliazione siano stati indicati sia il *petitum* che la *causa petendi* della domanda che si va a proporre;

b) sia poi effettivamente riscontrabile una perfetta identità, sia per il *petitum* che per la *causa petendi*, tra le pretese svolte in sede di conciliazione amministrativa e quelle spiegate in sede giurisdizionale (Cass. 92/7243; 89/3926): con la rigorosa conseguenza che il giudice dovrà reputare inammissibile la domanda che, pur mantenendo inalterato il *petitum* rispetto a quello preannunziato in sede conciliativa, lo presenti invece, dinanzi alla Sezione specializzata, come sorretto da una *causa petendi* differente da quella evidenziata nella raccomandata ex art. 46 (cfr. Cass. 96/5388).

Orbene, proprio a quest'ultimo proposito, premesso che il rilascio di un fondo (= *petitum*) può essere chiesto per una varietà di ragioni, correnti dalla detenzione affermata *sine titulo* sino alla risoluzione per inadempimento (= *causae petendi*, passando attraverso le diverse ipotesi della cessazione per scadenza alla risoluzione incolpevole ex art. 42 legge 203), va ravvisata esattamente la descritta ipotesi della immutazione non consentita di *causa petendi* laddove il rilascio di un fondo venga richiesto innanzi all'autorità giudiziaria per scadenza del contratto, mentre nella missiva ex art. 46 era stata prospettata una ragione differente (cfr., appunto, Cass. 96/5388 cit.).

Nel caso oggi in esame, lo spirare del termine di efficacia temporale del contratto, addotto come *causa petendi* estremamente subordinata nel ricorso introduttivo, è invece del tutto estraneo al contenuto della (pur corposa) missiva inoltrata dal defunto dante causa degli odierni ricorrenti a fini conciliativi: missiva, la predetta, che risulta, di contro, esclusivamente centrata sull'addebito di detenzione *sine titulo* e su quello di grave inadempimento risolutorio.

Per la esposta ragione, la domanda subordinata di rilascio per scadenza va dichiarata comunque inammissibile; ma alla stessa conclusione deve pervenirsi per l'altra subordinata, concernente l'addebito gravemente risolutorio.

L'art. 5 della legge 203/82 subordina le domande giudiziali del tipo in rassegna ad altra e distinta – rispetto a quella di ordine generale, prevista *sub* art. 46 e della quale si è detto – condizione di ammissibilità (cfr. Cass. 92/9538), consistente nel previo invio di una missiva di specifica contestazione degli addebiti, con assegnazione di termine c.d. «a sanare». Detto adempimento, peraltro, deve necessariamente precedere l'invio della raccomandata ex art. 46, ed essere effettuato con atto autonomo e distinto (sempre a pena di inammissibilità: cfr. Cass. Sez. Un. 93/663 e Cass. 94/2591 indicate anche da parte resistente).

Per quanto concerne l'odierno contenzioso, non risulta affatto che detta autonoma e distinta missiva di contestazione sia mai stata inviata: peraltro l'esame della corrispondenza versata in atti, a firma del fu Vincenzo Di Bernardo, suggerisce alcune considerazioni in merito.

Come si evince dal tenore e dal contesto delle missive acquisite, il dante causa degli odierni ricorrenti era un uomo di ottima cultura generale, nonché una persona dotata di bella tecnica

espressiva e soprattutto di una conoscenza nient'affatto approssimativa della materia oggetto di corrispondenza: contratti agrari e relativo contenzioso.

Cosicché, appare probabile che, all'epoca in cui fu redatta la missiva inoltrata ai fini della comparizione innanzi all'IPA, egli fosse a conoscenza dell'unica (nonché rimasta sola ed isolata) massima della S.C. allora esistente in argomento, e che in effetti ammetteva la possibilità dell'inoltro di un'unica lettera raccomandata, contestualmente ai fini dell'art. 5 ed a quelli dell'art. 46 (purché fossero comunque rispettati i distinti termini; si trattava per l'esattezza di Cass. 89/3926). Nondimeno, all'epoca del deposito del ricorso (a sette anni quindi di distanza dalla redazione di quella missiva), allorché i suoi eredi intesero portare a compimento il contenzioso preannunziato dal loro antecessore, si era già delineato il successivo monolitico orientamento contrario nella giurisprudenza della S.C. (cfr. le massime in precedenza indicate); orientamento, il suddetto, dal quale questa Sezione, dopo essersivi costantemente adeguata, non vede adesso ragione di discostarsi.

Era quindi necessario, da parte degli odierni ricorrenti, ottemperare prima al disposto dell'art. 5 legge 203/82 e reiterare successivamente il tentativo di conciliazione in ordine alla domanda di risoluzione; non essendo ciò stato fatto, va dichiarata la inammissibilità della domanda stessa.

Va infine aggiunto (sullo stesso argomento) un ulteriore riferimento all'ultimo passo della missiva inoltrata ex art. 46, a firma del fu Vincenzo Di Bernardo. Sempre a proposito degli orientamenti giurisprudenziali più noti all'epoca della redazione di quello scritto, larga parte della giurisprudenza di merito aveva preannunziato quello che sarebbe divenuto l'orientamento dominante (necessità di due autonomi e distinti atti in sequenza temporale): soltanto supponendo la conoscenza, nell'autore della comunicazione, del susposto orientamento si spiega l'affermazione (cfr. ultima pagina della missiva) secondo cui quegli inadempimenti «non (erano) sanabili, giacché *quod factum est infectum fieri nequit*».

Ma l'affermazione della insanabilità non risulta assolutamente giustificata, men che mai mediante il riferimento al latinetto sopra riportato (che non risulta conducente: la massima che esso esprime è, in astratto, adattabile a qualsiasi inadempimento onde, ammettendo la sua pertinenza, si dovrebbe pervenire alla *interpretatio abrogans* dell'art. 5 legge 203/82 nella parte in considerazione).

Per di più:

– è vero che, talvolta, si è in giurisprudenza esclusa la necessità della preventiva contestazione a norma dell'art. 5 per gli inadempimenti «insanabili», ma sta di fatto che questa categoria – dai contorni assolutamente incerti – non si attaglierebbe in nessun caso all'odierna materia del contendere;

– infatti, inadempimenti assai più drasticamente distruttivi di quelli ipotizzati a carico del Marchese non sono stati ritenuti, in concreto, insanabili [è ad esempio il caso della radicale occupazione di suolo agricolo, dedotto in contratto d'affitto come tale, mediante costruzione – per di più abusiva – di case destinate a civile abitazione: cfr. Corte d'app. di Palermo, sent. n. 445 del 18 aprile (28 maggio) 1997, che riforma una contraria presa di posizione di questa medesima Sezione];

– cosicché, non si vede perché mai non si possa ritenere astrattamente sanabile il pregiudizio che in questa si assume essersi arrecato al fondo dal Marchese, attraverso una incongrua gestione del terreno e dei manufatti (e ciò del tutto a prescindere dalla adeguatezza o meno, per la dimostrazione in punto di fatto dell'assunto, della non particolarmente perspicua deposizione dell'unico teste ritualmente offerto da parte attrice, Colombo Domenico);

– così pure, non si vede perché si dovrebbe ritenere insanabile l'inadempimento (peraltro assolutamente indimostrato) consistente nel subaffitto a terzi (i quali potrebbero essere convinti a sgomberare il fondo, etc.).

Si deve comunque dar atto di ciò, che nel redigere il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio si è preferito non fare neppure un lontano cenno alla pretesa insanabilità, che si rinviene invece asserita nella comunicazione inoltrata ai fini IPA (rispetto cui, invece, è stato mantenuto inalterato il già segnalato *lapsus calami* dell'«*invito domine*»): in ogni caso, non risultando osservato il precepto dell'art. 5 legge 203/82, secondo quanto già anticipato anche la domanda subordinata di risoluzione dovrà essere reputata inammissibile.

La domanda principale proposta dai Bonetti/Di Bernardo nei confronti del Marchese ha, però, tutt'altro oggetto rispetto a quello appena considerato, vertendo invece su una asserita occupazione

illegittima, perché carente di titolo giustificativo, perpetrata ai loro danni dal convenuto.

In argomento, si faranno preventivamente due puntualizzazioni, una in fatto e l'altra in diritto, su aspetti che in buona sostanza possono dirsi incontrovertibili, non avendo formato oggetto di contestazione ad opera di parte attrice:

1) sul fondo in contesa – e tralasciando al momento la questione del titolo – il Marchese svolge effettivamente attività di allevamento di bestiame (ciò tra l'altro emerge chiaramente dalle deposizioni di tutti i testi escussi: sia i due indicati dal convenuto – Iocolano Antonino e Gulino Giovanni – sia il Colombo Domenico, indicato dai ricorrenti; d'altra parte, la circostanza emergeva già dal contesto dello stesso ricorso introduttivo);

2) nell'ambito del diritto civile (come del resto secondo il comune e corrente apprezzamento) l'allevamento di bestiame è una attività ontologicamente agricola (cfr. art. 2135 c.c.): in conseguenza di ciò, l'affitto di fondo rustico può riguardare appunto un apprezzamento destinato all'allevamento di animali (Cass. 90/9687, indicata anche dalla difesa convenuta), ed allo stesso modo la nozione di coltivatore diretto ricomprende anche gli allevatori di bestiame (Cass. 96/253; 91/617).

Ma non è su questi aspetti che si è appuntata la contestazione mossa al Marchese in ordine alla sua carenza di titolo, quanto piuttosto:

– sull'asserzione per cui solo eccezionalmente gli sarebbe stato concesso l'eratico stagionale (e mai, comunque, sarebbe stato stipulato un qualche rapporto stabile);

– sulla confutazione della sua qualità di coltivatore diretto (ferma restando la mancanza di una prova scritta della sussistenza di un affitto a non coltivatore diretto).

Prima di dire specificamente di tali questioni e dei relativi sviluppi istruttori, la Sezione ritiene di dovere far cenno a due ulteriori questioni:

a) va per prima ribadita la inammissibilità della memoria presentata da parte attrice all'udienza del 2 dicembre 1997 (v. verbale): il Collegio non aveva, invero, autorizzato il deposito o lo scambio di scritti difensivi, né era stata proposta da parte convenuta una riconvenzionale;

b) del pari, va ribadita anche la inammissibilità della prova testimoniale dedotta da parte attrice con riserva di indicare i testi in termine assegnando (v. verbale del 7 aprile 1998), dovendosi invece considerare incompatibile con il rito del lavoro l'antica e tradizionale prassi della indicazione «nell'assegnando termine», in passato fondata sull'art. 244 c.p.c. che tuttavia, al momento della introduzione della presente lite, era stato abrogato anche per il rito civile ordinario (legge 353/90).

Ciò detto, e tornando alla asserzione fondamentale circa la limitata ed eccezionale concessione al Marchese di un eratico stagionale, che la presenza del convenuto sul fondo, quale allevatore di bestiame, è stata concordemente fatta risalire dai testimoni escussi, Iocolano e Gulino, all'anno 1961 (cioè, trentasei anni prima della proposizione del ricorso, il che già – prescindendo da approfondimenti che si vanno a fare – di certo non depone favorevolmente alla verosimiglianza della prospettazione attorea, non essendo francamente razionale il supporre che un occupante a titolo eccezionale, oltre che intrinsecamente transitorio, riesca a rimanere per oltre tre decenni sul fondo senza che gli si intenti una lite).

Una speciale menzione, poi, merita la deposizione del teste Gulino, il quale ha narrato di avere appreso «che il Marchese deteneva in affitto il fondo» da un proprietario confinante, il quale però era un cugino del Vincenzo Di Bernardo, dante causa dei ricorrenti.

Dunque, ci si trova dinanzi ad una indicazione della qualità di affittuario, in capo al convenuto, proveniente da un congiunto del diretto dante causa degli odierni ricorrenti; e l'assunto acquista viepiù verosimiglianza se lo si raffronta con il tenore della prima e risalente (datata 29 agosto 1972) tra le lettere a firma dello stesso defunto dante causa prodotte da parte convenuta: da tale missiva traspare nettamente la precisa consapevolezza di un pregresso rapporto contrattuale stabile in capo al Marchese, rapporto che espressamente viene definito d'affitto e che viene anche confermato mediante richiesta (previa informativa del decesso della madre, Sig.ra Vaccarella) dell'inoltro del canone.

Specificata attenzione merita, poi, altra parte della produzione documentale di parte convenuta, costituita da una serie di missive inviate dal Marchese, coprenti un arco temporale di quindici

anni (tra il 1972 ed il 1987), in accompagnamento di assegni inviati a titolo di corresponsione del canone per l'affitto (sia il canone che il tipo di rapporto contrattuale sono così definiti). Invero, gli attori avevano fatto cenno, in ricorso, ad un invio di denaro non solo recente nel tempo ma anche sporadico nella cadenza (sostanzialmente allo scopo di precostituire una sorta di prova della sussistenza di un – invece inesistente – rapporto; nota però la Sezione che:

– come già detto, l'arco temporale di quelle missive è assai più ampio;

– non risulta, di contro, che prima del 1988, il tenore di quelle lettere sia stato contestato, ovvero l'importo inviato sia stato rifiutato.

Si deve conseguentemente ribadire un concetto già espresso: non appare, cioè, plausibile che fosse titolare di un mero rapporto transitorio come l'eratico stagionale una persona che per ventisei anni (1961-1987) rimane ininterrottamente su un fondo, allevandosi il proprio bestiame, corrispondendo un canone che sia la persona stessa che la sua controparte (v. missiva dell'agosto 1972) hanno costantemente definito di affitto.

Altre e non meno rilevanti indicazioni possono trarsi da altre missive ancora, anche esse a firma del fu Vincenzo Di Bernardo ed allegate al fascicolo di parte convenuta, alle quali però occorre premettere qualche altro cenno – oltre quelli già fatti – su quanto dalla corrispondenza acquisita traspare della personalità del loro autore:

– che costui fosse un uomo di rango si è già detto: si aggungerà adesso che le espressioni di affetto reiteratamente inserite nella corrispondenza diretta al Marchese erano, con tutta probabilità, davvero sincere e non *pro forma* (vds. l'*incipit* della lettera del 26 novembre 1989 e di quell'altra datata 5 dicembre 1989);

– di sicuro, però, quest'affetto si appannava alquanto non appena si veniva a discorrere in concreto della detenzione, da parte del Marchese, del fondo Arduino, il rilascio del quale il Vincenzo Di Bernardo ha in tutti i modi, da un certo momento in poi (1986 circa), tentato di ottenere;

– mai tuttavia, in nessuna circostanza, nel corso di tali tentativi epistolari il Vincenzo Di Bernardo ha affermato in modo netto e diretto che il convenuto non avesse titolo per rimanere sul fondo: al più, con qualche sottile *calliditas* ha tentato di prospettare al suo interlocutore i rischi di un contenzioso giurisdizionale.

Come esemplare di questa condotta *incipite* tenuta dal Di Bernardo si può esemplarmente indicare la missiva datata 26 novembre 1986, pag. 1, paragrafi quarto e sesto:

– «... Non voglio entrare nel merito della contestabilità o incontestabilità del suo titolo ...»;

– «(dopo aver offerto una prelazione sul terreno, qualora gli fosse stato rilasciato) ... so bene che la prelazione (sarebbe comunque garantita per legge), posto che il rapporto di affitto come coltivatore diretto sia incontestabile. Ma è incontestabile? Forse non è sotto vari profili. Ma le ripeto, non vorrei assolutamente scendere sul piano giuridico ...».

Particolare, poi, risulta la *levitas* della missiva datata 5 dicembre 1989, con la quale il Di Bernardo ebbe a preannunziare, in tono di scusa, l'arrivo di una «motivata comunicazione» all'indirizzo del Marchese, volta a perseguire «la possibilità di un accordo con le rispettive OO.SS», specificando inoltre che la intonazione avrebbe potuto forse risultare in qualche modo perentoria al destinatario, il quale però non avrebbe dovuto aversene a male, perché si trattava di tenore comune in uno scritto a contenuto legale; si trattava, evidentemente, di quella stessa comunicazione che oggi si trova allegata ai fascicoli di parte in relazione al tentativo di conciliazione, ed il cui tenore è, apparentemente, litigioso nei confronti del destinatario (mentre l'auspicato «accordo con le OO.SS» altro oggetto non avrebbe potuto di certo contemplare se non il rilascio del terreno).

Non pare per la verità che, malgrado la caratura indubbiamente superiore del suo interlocutore, il Marchese sia rimasto scosso od intimorito in alcun modo da quelle allusioni (come dimostra la stessa esistenza del presente giudizio); comunque, ciò che preme rilevare è come proprio l'andamento *incipite* delle missive in commento ed il costante astenersi del loro autore dal contestare in termini chiari e precisi al destinatario che si vertesse in tema di affitto, e di affitto a coltivatore diretto, consente oggi invece di trarre elementi di convincimento nel senso affermativo (si sottolinea di nuovo che persino la comunicazione inviata ai fini della comparizione innanzi all'IPA, che anticipava

puntualmente il contenuto del ricorso oggi in esame, era stata preannunciata da una missiva intesa a rassicurare il destinatario sul tenore delle affermazioni contenute nello scritto che gli sarebbe stato poi recapitato).

Ma, a tal punto, il quadro degli elementi indiziari presenta compattezza più che sufficiente per affermare che il Marchese da lungo tempo detiene il fondo in contesa non solo come affittuario (e non a titolo meramente transitorio) ma come affittuario/coltivatore diretto.

In tal specifico senso, d'altra parte (non essendo la detta qualità soggetta a restrizioni quanto a mezzi di prova), depongono gli elementi indicativi che possono trarsi:

- dalla estensione del fondo in contesa come si ricava dallo stesso ricorso, che non è certo tale che - una volta dedicato all'allevamento del bestiame - non possa essere accudito da un lavoratore specializzato nel ramo come il Marchese;

- dalla documentazione depositata da quest'ultimo (certificazione S.C.A.U., libretto pensionistico «coldiretti»).

Non è invece indicativa in senso contrario la circostanza, addotta dalla difesa attorea e dedotta da certificazione della camera di commercio, secondo cui il Marchese figurerebbe come socio di una s.n.c. avente oggetto edile ma i cui altri soci sono, in verità, i figli.

Va premesso al riguardo che la segnalata circostanza della partecipazione alla società in questione da un lato in ricorso è stata coniugata con la partecipazione alla Società Coop. Agricola Armentizia a r.l. e dall'altro è stata assunta a base del riferimento, al convenuto Marchese, della qualità di imprenditore edile ed assunto di opere pubbliche.

Ma, in verità:

- la partecipazione ad un cooperativa agricola/armentizia decisamente non può essere addotta per confutare la qualità personale del coldiretto (che, anzi, a rigore la confermerebbe), trattandosi con ogni evidenza di attività collaterale e complementare a quella dell'allevamento (art. 7 legge 203/82, comma 1);

- quanto alla partecipazione alla s.n.c. edile, a stretto rigore la qualità di imprenditore spetta alla società (ancorché a base personale) non ai singoli soci;

- e sempre a quest'ultimo proposito va considerato che, specificamente interpellati in proposito, il teste Iocolano ed il teste Gulino hanno affermato di conoscere, come imprenditori edili, i figli del Marchese e non quest'ultimo;

- d'onde, trattandosi di persone strettamente legate da vincoli di parentela, deve ritenersi che la presenza societaria dell'odierno convenuto, pur certamente comportando la sua esposizione al rischio che è tipico dell'inserimento in una società di persone e pur presumibilmente assicurandogli un reddito, svolga una funzione di supporto e garanzia all'attività condotta prevalentemente dai figli (i quali, per questo, sono quelli «conosciuti» dai testi «come imprenditori»);

- ora, la nozione di coltivatore diretto non postula la esclusiva ed assoluta dedizione ad attività agricola (al più potendosi ipotizzare un profilo di prevalenza), onde sono compatibili attività diverse, qualora non risulti che queste non impediscano di dedicarsi in modo stabile e continuativo alla conduzione del fondo;

- tale principio è stato riconosciuto valevole persino nei casi in cui l'attività concorrente era quella di lavoratore subordinato (cfr. Cass. 84/251): a maggior ragione deve essere ritenuto applicabile qualora si profili un coinvolgimento in una impresa gestita in forma societaria;

- ma la dedizione stabile e continuativa del Marchese all'allevamento del bestiame condotto sul fondo per cui è contesa emerge chiaramente, con risalezza pluridecennale, dal contesto delle missive prodotte e dal tenore delle testimonianze raccolte; il fatto stesso - si ribadisce - che i due testimoni Iocolano e Gulino associassero all'attività edile, nelle rispettive memorie, le persone dei figli e non il Marchese, attesta la marginalità dell'impegno di quest'ultimo nell'impresa sociale.

Sulla scorta delle suesposte premesse anche la domanda principale proposta con il ricorso introduttivo va respinta siccome infondata e, per quanto rassegnato in precedenza, la scadenza - tra l'altro, al 1997 e non al 1998, come precisato dalla stessa difesa del Marchese in memoria di costituzione - del rapporto di affitto a coltivatore diretto non costituisce materia che la Sezione possa esaminare, perché estranea all'ambito della lite come preannunciato nella missiva inoltrata ai fini della promozione del tentativo di conciliazione. (*Omissis*)

Cons. Stato, Sez. IV- 12-10-1999, n. 1555 - Pezzana, pres.; Falcone, est. - Soc. Centro agricolo (avv. Tafuri) c. Reg. Calabria ed altro. (*Conferma T.A.R. Catanzaro 15 dicembre 1993, n. 1047*)

Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Mutui ex art. 4 legge n. 286 del 1989 - Aziende agricole - Nozione.

Ai fini dell'erogazione dei mutui alle aziende agricole previsti dall'art. 4 legge 4 agosto 1989, n. 286, va ritenuto che nella nozione di impresa agricola sono comprese, oltre alle attività fondamentali che costituiscono l'oggetto dell'agricoltura (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame), anche «le attività connesse», individuate in quelle che di per sé potrebbero sostanzialmente connotarsi come attività commerciali o industriali ma che, se svolte in connessione con una delle surrichiamate attività qualificatrici dell'impresa agricola, acquisiscono ex lege carattere agricolo, purché sussista con l'attività agricola un vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale, in assenza del quale l'attività connessa non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura ed assume invece il carattere prevalente, o esclusivo, dell'attività commerciale o industriale (1).

(*Omissis*). - La questione centrale è costituita dalla definizione della natura del Centro agricolo ed in particolare se lo stesso possa o meno qualificarsi «azienda agricola», ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 4 della legge n. 286 del 1989.

La tesi affermativa - sostenuta nel ricorso - si fonda sul fatto che: *a)* nell'atto costitutivo della società del 21 marzo 1984, era prevista la vendita e la trasformazione dei prodotti agricoli ed, in particolare, l'impianto e coltivazione di vivai per il prelievo delle piantine già innestate; *b)* comunque, la definizione della natura di un'impresa non può basarsi esclusivamente sulle attività previste dall'oggetto sociale dello statuto, unicamente rilevando l'esercizio di fatto delle attività disimpegnate dall'impresa; e, nel caso in esame, tale esercizio di fatto è stato provato con ampia documentazione.

Le argomentazioni di parte ricorrente, secondo il Collegio, vanno disattese.

2.1. - Il comma 1 dell'art. 4 della legge n. 286 del 1989, dispone che: «A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'art. 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'art. 1, lettere *b)* e *c)* della l. 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende dirette coltivate, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992».

Dalla formulazione della norma si evince, da un lato che beneficiari sono le aziende agricole, qualificate tali nel periodo 1981-1989, per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive; dall'altro, che i mutui sono concessi per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito di esercizio e di miglioramento.

Nella specie, in base all'atto costitutivo della società del 21 marzo 1984, valido fino all'assemblea del 17 settembre 1987, che aveva ricompresso nel proprio oggetto sociale la «produzione» di prodotti ortofrutticoli e zootecnici, l'impresa non poteva qualificarsi come azienda agricola, ai sensi dell'art. 2135 c.c.

In base a tale disposizione, nella nozione di impresa agricola, sono comprese oltre alle attività fondamentali che costituiscono l'oggetto dell'agricoltura - coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame - anche le attività connesse. Quest'ultime vanno individuate in quelle attività, che di per sé potrebbero sostanzialmente connotarsi come attività commerciali o industriali ma che, se svolte in connessione con una delle surrichiamate attività qualificatrici dell'impresa agricola, acquisiscono *ex lege* carattere agricolo.

Le attività diverse da quelle agricole possono definirsi connesse se le stesse siano tali in senso soggettivo (esercizio dell'attività da parte di un imprenditore agricolo) e in senso oggettivo (collegamento ad una delle tre attività qualificatrici dell'impresa agricola).

L'attività connessa deve, cioè, restare collegata all'attività agricola principale mediante un vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale, in assenza del quale essa non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura ed assume invece il carattere prevalente, o esclusivo, dell'attività commerciale o industriale (Cass. Sez. Lav., 1° febbraio 1984, n. 786).

Nella fattispecie, non può attribuirsi la qualificazione d'attività agricola, alle attività sociali svolte dal ricorrente Centro agricolo, non inerendo alcun vincolo di connessione con le attività principali tipicamente individuate dal predetto art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame).

2.2. - Peraltro, l'attività d'impianto e coltivazione di vivai per il prelievo delle piantine già innestate, prevista nello statuto della società, di data 21 marzo 1984, non può ritenersi sufficiente per la qualificazione agricola dell'impresa, essendo necessario che detta coltivazione rivesta carattere almeno prevalente nell'ambito dell'attività sociale dispiegata dall'imprenditore.

Un tale presupposto non è rinvenibile, nel caso in esame, atteso che, nella variegata specificazione dell'oggetto sociale del Centro agricolo si ricomprendono attività di tipo diverso (oltre le surrichiamate attività di vendita e di trasformazione industriale di prodotti ortofrutticoli e zootecnici sono previste: «la difesa, la propulsione della produzione agricola», «la promozione di studi e iniziative per la ricerca e la sperimentazione di varietà pregiata di prodotti», «l'istituzione sui mercati di consumo di agenzie di vendita e uffici commerciali sia in Italia che all'estero», l'impianto e la gestione di frigoriferi per la conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici», nonché «l'acquisto e la vendita di fertilizzanti, anticrittogamici e macchine agricole»).

Al riguardo, va evidenziato che, con atto pubblico del 26 giugno 1986, la società aveva ottenuto dall'Istituto un finanziamento mediante mutuo, di provvista in marchi tedeschi (2.500.000) «da destinare alle esigenze finanziarie connesse alla realizzazione dello stabilimento per la lavorazione e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli».

Pertanto, il credito con l'Istituto non era riferito ad operazioni di credito d'esercizio e di miglioramento dell'azienda agricola, per il cui pagamento delle rate l'art. 4 della legge n. 286 del 1989, prevede la concessione di mutui decennali. (Omissis)

(1) SULLE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE: SPECIFICAZIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

L'impresa agricola si caratterizza, secondo quanto recita l'art. 2135 del cod. civ., per l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse (1).

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato argomenta in ordine alle «attività connesse», in particolare, sul presupposto che deve ricorrere affinché tali attività possano assumere *ex lege* detta qualifica, pur avendo natura diversa da quella agricola.

Va premesso che lo stesso legislatore, con l'art. 2135 c.c. distingue tra imprese agricole essenziali e imprese agricole per connessione; mentre le prime sono caratterizzate da un preciso collegamento tra l'attività agricola e la terra (coltiva-

zione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame), le seconde sono quelle attività commerciali che, in quanto connesse all'attività agricola principale, trovano identica disciplina di quest'ultima [e quindi esclusione della normativa dell'imprenditore commerciale (2) e in particolare, dell'obbligo delle scritture contabili e della soggezione al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza].

Fatta questa necessaria precisazione, i giudici si chiedono quali caratteri deve possedere un'attività commerciale (nella fattispecie attività d'impianto e coltivazione di vivai per il prelievo delle piantine già innestate) affinché possa essere definita agricola per connessione (3).

Deve sussistere, oltre ad una connessione soggettiva, - l'imprenditore che esercita l'attività agricola principale, (e tale requisito ricorre nella fattispecie in esame) -, anche una connessione oggettiva tra le due attività; sicché l'attività commerciale dovrà presentarsi, rispetto a quella agricola, come accessoria, svolta cioè senza la predisposizione di particolari strutture funzionalmente autonome (4).

A tal proposito, con indubbia chiarezza, il Consiglio specifica che la connessione è data dal collegamento all'attività agricola principale mediante un «vincolo di strumentarietà o complementarietà funzionale».

Ma pure in tal modo, proseguendo nell'analisi occorre chiedersi: quando un vincolo è «complementare funzionalmente»?

Quando, in sua assenza, l'attività connessa non riesce a configurarsi come esercizio normale dell'agricoltura, e non si inserisce nel suo ordinario ciclo produttivo ma continua ad assumere in modo prevalente (o esclusivo) quello dell'attività commerciale-industriale.

Ma i giudici del Consiglio di Stato vanno oltre.

E affermano che può non bastare l'esame dell'attività in sé oggettivamente considerata: l'esercizio «normale» dell'impresa agricola va pure confrontato con il contenuto concretamente dato dall'oggetto sociale: ossia può non essere sufficiente ad attribuire la qualificazione di «agricola» un'attività, che di per sé pur potrebbe considerarsi «connessa», fintanto che non rivesta carattere almeno prevalente (se non esclusivo) nell'ambito della complessiva attività sociale dispiegata dall'imprenditore.

Da ciò viene poi meno la possibilità di imprimere delle particolari condizioni previste per l'impresa agricola, nella fattispecie la concessione di un mutuo secondo le agevolazioni previste *ex lege* n. 286/1989.

Gianluca Rossi

*

T.A.R. Umbria - 15-3-1999, n. 290 - Lignani, pres.; Mastrandrea, est. - Agricola Fratini s.n.c. (avv. Innamorati) c. Amministrazione Provinciale di Terni (avv. Tofanelli).

Caccia - Fauna selvatica - Danni arrecati alle colture - Azienda agricola compresa nel perimetro di un'azienda faunistico-venatoria - Responsabilità.

Rispetto ai danni arrecati dalla fauna selvatica non rientrante tra le specie oggetto di allevamento nelle aziende faunistico-venatorie a fini venatori, le aziende non possono essere considerate come un tertium genus rispetto ai territori protetti ed al resto del territorio regionale, fermo restando che l'accertamento della natura e della provenienza dei danni arrecati deve essere particolarmente rigoroso, attesa la possibile compresenza di selvaggina stanziale allevata nell'ambito dell'azienda (1).

(Omissis). - 1. - La ditta ricorrente, titolare di un'azienda agricola, si è vista rifiutare dalla Provincia di Terni, con la nota gravata, il diritto all'indennizzo *ex l.r.* 39/84, per i danni causati alle col-

(1) Sulla connessione inserita nella materia in generale: BIONE, *L'imprenditore agricolo*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da Galgano, II, Padova, 1978, 495; GOLDONI, *Esercizio normale dell'agricoltura e agrarietà dell'impresa*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, 313. E sulle attività commerciali suscettibili di esserlo: MASI, *Le attività connesse*, in *Dizionario diritto privato*, diretto da Irti, IV, *Diritto agrario*, diretto da Carrozza, Milano, 1983, 107 ss.; GIUFFRIDA M., *Le attività connesse*, in *Dir. agrario e forestale italiano e comunitario*, 2ª ed., Padova, 1999, 110. In particolare sulla connessione svolta in forma associata si veda anche: BUONOCORE, *Attività agricole per connessione e forma associata*, in *Giur. comm.*, 1977, I, 60.

(2) Sul particolare regime dell'imprenditore agricolo va fatto cenno alla recente legge 580/93 che ha istituito il registro delle imprese; l'art. 8 infatti prevede che gli imprenditori agricoli siano iscritti in una sezione speciale del registro medesimo e inoltre conferisce a tale iscrizione funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia. Tale prescrizione se da un lato prevede un nuovo obbligo per tale categoria di imprenditori, dall'altro ne conferma l'autonomia, come detto nella sentenza, rispetto alla figura dell'imprenditore commerciale.

(3) Nel particolare caso in cui l'attività commerciale connessa sia svolta da una cooperativa v. in questa Riv., CARMIGNANI, *Agrarietà, allevamento del bestiame e società cooperativa: questioni in tema di socio sovrano*, 1999, 161

(4) V. ALESSI, *L'impresa agricola*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Schlesinger, Milano, 1990, *sub art.* 2135, 147 ss.

ture dalla fauna selvatica, in quanto i terreni interessati sono risultati compresi all'interno del perimetro dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «S. Pietro».

La ricorrente, che aveva chiesto apposito sopralluogo, negato con la nota in riferimento, al fine dell'accertamento dei danni afferma la spettanza dell'indennizzo rilevando che:

- la finalità della legge regionale è quella di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agrarie;
- per la corresponsione dell'indennizzo è necessaria la presenza di sole due condizioni: che i danni vengano arrecati dalla fauna selvatica o inselvatichita, che si tratti di danni arrecati alle coltivazioni agrarie (o al patrimonio zootecnico), in qualsiasi terreno agricolo quest'ultime siano praticate;
- è la misura dell'indennizzo a variare, a seconda che i danni si verifichino nei territori protetti, ovvero parchi, oasi di protezione, zone di riserva integrale, zone di ripopolamento e cattura, dove l'indennizzo copre fino al 100 per cento dei danni arrecati, oppure negli ambiti territoriali non soggetti a vincolo di protezione, dove l'indennizzo è corrisposto nella misura del 70 per cento dei danni accertati. Analoga misura è prevista per i danni provocati da cinghiali alle colture agricole in tutto il territorio regionale, a condizione che il prodotto danneggiato sia superiore al 20 per cento di quello stimabile per ciascuna coltura.

2. - Orbene il ricorrente contesta l'interpretazione data dall'Amministrazione provinciale intimata alla legge regionale in esame, per quanto peraltro si possa evincere da un provvedimento di cui lamenta l'insufficiente motivazione.

Costituirebbe infatti, a suo avviso, una illogica ed ingiusta discriminazione non riconoscere pregiudizialmente la possibile corresponsione di un indennizzo del tipo indicato alle aziende faunistico-venatorie, anche quando i danni arrecati alle colture siano obiettivamente riconducibili ad animali selvatici vaganti (nella specie cinghiali), e non quindi a selvaggina allevata nell'azienda.

La ditta ricorrente ha concluso quindi per l'annullamento della nota di diniego impugnata e per la declaratoria del diritto ad ottenere l'indennizzo.

3. - L'Amministrazione provinciale di Terni si è costituita in giudizio e, dopo aver controdedotto sui profili di doglianza di parte avversa, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. - Il ricorso merita accoglimento.

Il *thema decidendum* deve correttamente essere individuato nell'interpretazione da fornirsi in punto di diritto relativamente alla normativa regionale (l.r. 13 agosto 1984, n. 39, definitivamente abrogata dall'art. 12 della l.r. 12 agosto 1996, n. 23) che stabiliva indennizzi per i danni arrecati alle colture da parte della fauna selvatica ed inselvatichita, nonché a quella al tempo vigente sulla gestione delle aziende faunistico-venatorie.

Occorre infatti dare per acquisito in punto di fatto, anche perché trattasi di elementi affatto contestati dall'Amministrazione controdeducente, che i danni sono stati arrecati da cinghiali vaganti, non facenti parte, come è ben noto alla Provincia resistente, delle specie oggetto di allevamento nell'azienda a fini venatori.

Orbene non si vede in effetti per quale motivo l'azienda faunistico-venatoria debba essere considerata, ai fini dell'eventuale corresponsione degli indennizzi in questione, come un *tertium genus* rispetto ai territori protetti ed al resto del territorio regionale.

E questo anche quando si tratti di danni obiettivamente arrecati da parte di fauna selvatica non oggetto di specifico allevamento nell'ambito dell'azienda medesima.

Se infatti l'art. 15 del Regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2, recante norme per la gestione delle aziende faunistico-venatorie, detta che «sono a carico del titolare della concessione eventuali danni provocati dalla selvaggina o dall'esercizio dell'attività venatoria alle colture agricole all'interno dell'azienda faunistico-venatoria», esso non intende certo escludere in via pregiudiziale, senza nemmeno che si proceda ai necessari accertamenti e sopralluoghi, l'indenizzabilità di danni arrecati da parte di fauna selvatica vagante e del tutto estranea all'attività dell'azienda.

Altrimenti ne deriverebbe un quadro decisamente discriminatorio, ingiusto ed irrazionale.

Né appare decisivo in senso contrario osservare che solamente il Regolamento precedentemente vigente (Reg. reg. 21 luglio 1981, n. 2) prevedeva esplicitamente che restano a carico del gestore dell'azienda i soli danni arrecati «in relazione alle specie allevate», concedendo sicuramente in linea teorica più spazio quindi all'indenizzabilità dei danni arrecati da specie non allevate.

Sembra infatti trattarsi di modifica incidente sulla forma e non sulla sostanza, anche ermeneutica, del principio di diritto, a meno

che, occorre ribadire, non si voglia dar luogo ad un ingiustificato quadro discriminatorio ed irrazionale, atteso che in tal caso verrebbe pregiudizialmente escluso, senza procedere ai necessari accertamenti obiettivi, ogni indennizzo per danni arrecati a colture agricole, comunque presenti sul territorio regionale, da parte di fauna selvatica del tutto estranea all'attività ed alle finalità dell'azienda faunistico-venatoria.

La finalità di gestione chiusa e controllata della caccia, propria delle aziende di cui si discorre, non rende di per sé il territorio interessato, ai fini degli indennizzi in trattazione, e sussistendone i requisiti, per la corresponsione, una zona diversa dal territorio regionale non protetto.

Quanto detto non esclude ovviamente che l'accertamento della natura e della provenienza dei danni arrecati, attesa la possibile compresenza di selvaggina stanziale allevata nell'ambito dell'azienda, debba essere particolarmente rigoroso.

Nel caso di specie, ed infatti nulla la Provincia resistente ha controdedotto sul punto, era fatto notorio che trattavasi di danni arrecati da cinghiali vaganti, «infestanti» la zona e non appartenenti all'Azienda ricorrente né allevati dalla stessa.

5. - Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra esposte il ricorso può essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato. (*Omissis*)

(1) DANNI PROVOCATI DALLA SELVAGGINA E RESPONSABILITÀ DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE.

Con la sentenza che si commenta, il T.A.R. Umbria prende in esame la questione della indenizzabilità dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle aziende agricole i cui terreni siano compresi all'interno del perimetro di un'azienda faunistico-venatoria.

L'Amministrazione provinciale di Terni aveva negato all'azienda richiedente il diritto all'indennizzo previsto dalla legge reg. Umbria n. 39/1984 sul presupposto che, ricadendo i terreni danneggiati nel comprensorio di un'azienda faunistico-venatoria, su quest'ultima soltanto incombesse un obbligo risarcitorio, e non anche sul fondo apposito istituito ai sensi della normativa regionale.

Il T.A.R. ha però «bocciato» tale interpretazione, ritenuta «ingiustificata» e «discriminatoria», riconoscendo che in tanto può configurarsi un onere risarcitorio a carico delle aziende faunistico-venatorie, in quanto le stesse abbiano specifici poteri di intervento e di controllo nei confronti della selvaggina causa dei danneggiamenti; diversamente – come nel caso del cinghiale, nei confronti del quale l'azienda faunistico-venatoria difetta di qualsivoglia potere – non può configurarsi alcuna responsabilità. In altre parole, l'azienda faunistico-venatoria può essere chiamata a rispondere soltanto dei danni causati dalla selvaggina allevata, e non anche della selvaggina comunque presente sul territorio da essa gestito.

La decisione si pone in linea con una recente pronuncia della Cassazione, resa proprio in merito alla normativa umbra (Cass. Sez. I, 28 marzo 1997, n. 2809, in questa Riv., 1997, 442), che ha affermato il principio secondo cui la «funzione protettiva generale svolta dalle aziende in questione ... non può far nascere un'obbligazione di risarcimento non prevista espressamente e per di più senza attribuzione al soggetto caricato di tale responsabilità di specifici poteri di prevenzione, capaci in astratto di limitare la potenzialità dannosa in questione».

Con riferimento alla fauna non soggetta a controllo delle aziende faunistico-venatorie, dunque la circostanza che i terreni danneggiati ricadano all'interno del perimetro di competenza dell'azienda non assume rilievo alcuno, fermo restando che la possibile compresenza di selvaggina stanziale impone un accertamento particolarmente rigoroso della natura e della provenienza dei danni arrecati.

Con riferimento alla fauna selvatica non controllata, l'onere risarcitorio incombe quindi – in base ai consueti prin-

cipi affermati dalla giurisprudenza – sullo Stato e sulle Regioni. Va ricordato, a questo proposito, l'indirizzo (abbastanza) consolidato dei giudici di legittimità che nega la responsabilità della P.A. ex art. 2052 c.c., dal momento che essa difetta del potere di governo sulla selvaggina, che pure rientra, ai sensi della legge 968/77, nel patrimonio indisponibile dello Stato; la risarcibilità dei danni arrecati alla produzione agraria dalla selvaggina in libertà trova, invece, fondamento nel generale principio del *neminem laedere*, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr., *ex plurimis*, Cass. 12 agosto 1991, n. 8788, in questa Riv., 1992, 481, con nota di S. MASINI, *Sul criterio di imputazione della responsabilità dello Stato per i danni cagionati dalla fauna selvatica*; dello stesso avviso Trib. Rieti 31 agosto 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 3261, con nota di R. SIMONE; Cass. Sez. Un., 29 marzo 1983, n. 2246, in *Giur. agr. it.*, 1985, I, 23, con nota di MAZZA, *Sui danni provocati alla produzione agraria dalla fauna selvatica protetta*. *Contra*, Trib. Perugia 28 giugno 1996, in *Rass. giur. umbra*, 1997, 27, con nota di PRELATTI; Pret. Ceva 22 marzo 1988, in *Giur. agr. it.*, 1989, 110, con nota di S. MASINI, *Sulla responsabilità civile dello Stato per i danni cagionati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 2052 c.c.*).

In ordine alla tematica della giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, cfr. Cass. Sez. Un., 10 agosto 1999, n. 587, in questa Riv., 2000, 106, e, soprattutto, Cass. Sez. Un., 30 dicembre 1998, n. 12901, in *Riv. giur. ambiente*, 1999, 504 (nota di DELEDDA), che adotta come criterio distintivo non tanto quello della ubicazione dei fondi (a seconda che questi si trovino all'interno di oasi di protezione o di aree protette), quanto quello del concreto atteggiarsi della disciplina positiva, la cui applicazione venga in considerazione nel caso concreto. In senso contrario, invece, si sono espresse Cass. Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 12106 (in questa Riv., 1996, 238) e Cass. Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11173 (pubblicate entrambe in *Foro it.*, 1996, I, 564, con nota di M. CAPUTI).

Mario Gorlani

*

Comm. tribut. reg. - Napoli, Sez. XL - 6-12-1999 - Silvestri, pres.; Vanacore, est.; M.I. (avv. G.I.) c. Registro di Benevento. (*Conferma Comm. tribut. prov. Benevento 31 maggio 1997, n. 210*)

Agricoltura e foreste - Proprietà contadina - Agevolazioni - Legge n. 604/1954 - Per l'acquisto di terreno agricolo in esecuzione della prelazione agraria - Legge n. 590/1965 - Differenze.

Imposte e tasse - INVIM - Cessione di terreno agricolo - Acquisto da parte del coltivatore diretto del fondo - In esecuzione della prelazione agraria - Assoggettabilità - Sussiste.

Le agevolazioni fiscali spettanti al coltivatore che, in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi intenda acquistare un terreno agricolo per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui all'art. 1 della legge n. 604/1954, sono diverse da quelle previste dalla legge n. 590/1965, le quali riguardano l'acquisto di terreno agricolo da parte del coltivatore in esecuzione della prelazione agraria spettantegli ai sensi dell'art. 8 della stessa legge (1).

È assoggettabile ad Invim la vendita di un terreno agricolo al coltivatore diretto in esecuzione della prelazione agraria, in quanto l'Invim oltre a riguardare il venditore, è un'imposta istituita soltanto con d.p.r. n. 643/1972, con decorrenza 1° gennaio 1973 (quindi posteriormente alla legge n. 590/1965); inoltre lo stesso d.p.r. n. 643/1972, non contiene alcuna esenzione specifica per la fattispecie in oggetto (2).

(*Omissis*). - Nel merito, ritiene questa Commissione che l'appello del notaio M.I. non può essere accolto. Per l'art. 1 della l.

6 agosto 1954, n. 604, la cui applicabilità è stata prorogata dal d.l. 8 agosto 1996, n. 404, le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina consistono nell'esenzione dall'imposta di bollo e nel pagamento dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura normale (0,40 per cento). Sono queste le agevolazioni che spettano al contadino che, in possesso di determinati requisiti soggettivi (anche familiari) ed oggettivi intende acquistare un terreno agricolo per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Le agevolazioni fiscali, concesse invece dall'art. 25 della legge 590/1965 e consistenti nell'esenzione da qualsiasi imposta, riguardano l'acquisto di terreno agricolo da parte del contadino che al contempo è coltivatore diretto dello stesso terreno, in esecuzione della prelazione agraria, spettantegli ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 590/1965.

La confusione tra i due tipi di agevolazioni fiscali ha portato l'ufficio del registro di Benevento all'erronea tassazione. Infatti se l'ufficio leggeva l'art. 10 del rogito M.I. notava che il possesso materiale dei terreni acquistati era stato già conseguito dai coniugi contadini C.C. e A.C. da oltre quattro anni in virtù di contratto di affitto del 4 aprile 1990, registrato a Benevento il 10 aprile 1990 al n. 614. Quindi il trasferimento avveniva in esecuzione puntuale del diritto di prelazione loro spettante ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590/1965 espressamente richiamato dall'art. 25 della stessa legge, che stabiliva l'esenzione da qualsiasi imposta.

La ratio dell'esenzione è da ricercarsi nella tendenza ad agevolare l'acquisto del terreno da parte del contadino che lo coltiva, al fine di non disperdere la ricchezza dell'impresa agricola creata dal lavoro dell'affittuario.

In ordine all'Invim l'ufficio del registro ha operato correttamente, sia perché riguarda il venditore, che è persona lontana dall'attività agricola sul terreno, oggetto dell'atto di disposizione a titolo oneroso, sia perché è stata istituita soltanto con d.p.r. n. 643/1972 con decorrenza 1° gennaio 1973 e quindi molti anni dopo la legge n. 590/1965. D'altra parte nessuna disposizione della legge istitutiva dell'Invim pone agevolazioni di sorta per i trasferimenti di terreni agricoli in esecuzione del diritto di prelazione agraria ex art. 8 della legge n. 590/1965. Quando il legislatore ha voluto prevedere esenzioni totali o parziali dall'Invim, lo ha detto espressamente, come nel caso dell'acquisto della prima casa di abitazione ex legge n. 549/1995.

Né può essere presa in considerazione la recente sentenza della Cassazione n. 8520 del 27 settembre 1996, che ha ritenuto esente da registro e Invim la vendita di terreno in favore del coltivatore diretto dello stesso terreno, in esecuzione di transazione agraria intervenuta in apposito giudizio sulla prelazione agraria. Ivi si applica l'art. 10, comma 1, della l. 11 agosto 1973, n. 533 che manda esente da qualsiasi imposta (e quindi anche dall'Invim) gli atti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie di lavoro ex art. 409 del c.p.c. e tra l'altro di affitto a coltivatore diretto.

L'atto transattivo di una controversia agraria sul diritto di prelazione va esente da imposizione come l'atto o il provvedimento che definisce una controversia individuale di lavoro; così come l'art. 10 della Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 quando parla di «atti, documenti e provvedimenti...».

Il presupposto dell'esenzione è l'esistenza della controversia definita con la transazione in materia di lavoro o agraria. Nella specie invece trattasi di rogito notarile di trasferimento di terreno agricolo da proprietario affittante a contadino affittuario in esecuzione di prelazione agraria e quindi di fattispecie tipicamente prevista dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 590/1965. La particolare complessità delle questioni giuridiche trattate invitano a compensare le spese di giudizio. (*Omissis*)

(1-2) TASSAZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DI UN TERRENO AGRICOLO IN ESECUZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA.

Con la sentenza in commento, la Commissione regionale di Napoli ha avuto modo di pronunciarsi in ordine al trattamento fiscale da riservare ad un atto di acquisto di un terreno agricolo da parte di un coltivatore diretto, in esecuzione del diritto di prelazione agraria. La problematica fiscale relativa all'atto di acquisto in argomento era di duplice natura: a) stabilire quale norma agevolativa fiscale dovesse

trovare applicazione tra quella prevista dalla l. 6 agosto 1954, n. 604 e quella di cui alla l. 26 maggio 1965, n. 590; b) verificare l'applicabilità dell'Invim all'atto medesimo.

La problematica nasceva dalla circostanza per cui, in sede di stipula dell'atto notarile, era stata richiesta in primo luogo l'applicazione della norma di cui alla legge n. 590/1965 e, in subordine, quella di cui alla legge n. 604/1954. L'Ufficio del registro aveva applicato quest'ultima disposizione.

Giova ricordare che il trattamento agevolato di cui alla legge n. 604/1954, nel tempo più volte prorogato, richiamato nella sentenza in commento, consiste nell'esenzione dall'imposta di bollo e nel pagamento dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa. La legge n. 590/1965 prevede, a sua volta, l'esenzione totale da ogni imposta e tassa.

Prima di analizzare la fattispecie dedotta in giudizio, allo scopo di accertare la disciplina normativa effettivamente applicabile al caso concreto così come stabilito nella sentenza, è necessario richiamare gli elementi soggettivi ed oggettivi di riferimento di ciascuna delle due normative.

La legge n. 604/1954, che reca agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, fa riferimento, dal punto di vista oggettivo: a) agli atti di compravendita; b) agli atti di permuta posti in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina; c) agli atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata; d) agli atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o partecipante; e) agli atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto o la nuda proprietà; f) agli atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà. La legge di cui trattasi pone anche determinate condizioni e requisiti ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni tributarie. E così, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta devono essere persone che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra. Inoltre, il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi deve essere idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, non deve eccedere di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare. Infine, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non devono aver venduto altri fondi rustici o appezzamenti di terreno di superficie complessivamente superiore ad un ettaro, salvo casi particolari. I requisiti appena indicati devono essere attestati con apposito certificato dell'Ispettorato agrario da esibire al momento della registrazione dell'atto o con attestazione provvisoria ma facendo riserva di esibire il certificato entro un anno dalla formalità. Per completezza si ricorda che la norma in esame prevede anche la decadenza dalle agevolazioni tributarie ottenute, nel caso in cui si proceda all'alienazione volontaria del fondo entro 10 anni dall'acquisto ovvero cessi la coltivazione diretta.

La legge n. 590/1965, che reca disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, nell'estendere *tout court* agli acquirenti di fondi rustici le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina innanzi richiamate, dispone altresì che

«nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione dell'art. 8 (della medesima legge 590), il quale contempla il diritto di prelazione dell'affittuario, mezzadro, colono o partecipante in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto, mezzadria, ecc.». In particolare, detto art. 8 stabilisce che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti (dovendosi considerare tali coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento e governo del bestiame, entro limiti predeterminati di forza lavorativa complessiva), l'affittuario ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici per un imponente predeterminato, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà ed enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni, in base a piani regolatori, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. La norma detta quindi ulteriori disposizioni di tipo procedimentale.

Queste essendo le coordinate di riferimento soggettivo ed oggettivo delle due normative, può rilevarsi come la fattispecie concreta che ha formato oggetto di analisi da parte della Commissione regionale di Napoli, agli effetti della sentenza emanata, si riferisce all'acquisto di un terreno da parte di due coniugi coltivatori diretti già affittuari da oltre quattro anni del terreno medesimo. L'acquisto, in buona sostanza, veniva a perfezionarsi in piena aderenza al disposto dell'art. 8 sopra menzionato, vale a dire in puntuale esecuzione del diritto di prelazione, rilevando, pertanto, agli effetti tributari la sola norma di esenzione completa di cui alla legge n. 590/1965, intesa a non disperdere la ricchezza dell'impresa agricola creata dal lavoro degli affittuari. In questo senso dispone la sentenza in esame, che rileva l'erronea tassazione da parte dell'Ufficio del registro, che aveva fatto riferimento alle norme della legge n. 604/1954.

La seconda problematica affrontata dalla Commissione regionale riguarda l'applicabilità o meno dell'Invim all'atto di trasferimento del terreno, una volta considerata rilevante la norma di esenzione assoluta di cui alla legge n. 590/1965.

La Commissione conclude per l'applicabilità di tale imposta osservando puntualmente che l'imposta medesima deve essere corrisposta dal venditore del terreno che non può vantare alcun requisito soggettivo ai fini dell'esenzione. Soprattutto, ed è questa la parte motiva di maggior spessore, l'esenzione non può essere applicata in quanto l'Invim è stata istituita con decorrenza 1° gennaio 1973, otto anni dopo la legge 590 le cui disposizioni, agli effetti di tale imposta, devono considerarsi tacitamente abrogate, e non prevede espressamente per la fattispecie di cui trattasi alcuna forma di esenzione. Non vale neppure l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 8520 del 27 settembre 1996 (in questa Riv., 1998, 232, con nota di ORLANDO, *Sulla tassabilità delle transazioni di controversie agrarie*) atteso che, nella fattispecie dedotta in quel giudizio, si trattava di atto transattivo di una controversia agraria sul diritto di prelazione.

Giuseppe Di Paolo

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

Prelazione e riscatto - Prelazione - Diritto di prelazione «a parità di condizioni» ex art. 8 legge n. 560 del 1965 - Affittuario - Esercizio della prelazione - Possibilità di discriminare le clausole non favorevoli - Inopponibilità di queste ultime - Esclusione. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 23-2-2000, n. 2050 - Fiduccia, pres.; Calabrese, est.; Gambardella, P.M. (parz. diff.) - De Gregorio (avv. Cicchetti) c. Fondaz. Vincenzo Mainieri. (*Conferma App. Napoli 11 dicembre 1997*)

L'art. 8 della legge n. 590 del 1965 attribuisce all'affittuario, in caso di trasferimento del fondo a titolo oneroso, il diritto di prelazione «a parità di condizioni». In tale ipotesi, l'affittuario è posto nell'alternativa tra il «sostituirsi», nel contratto, al promittente acquirente, facendo proprie tutte le obbligazioni previste a carico di quest'ultimo nel preliminare, o «rifiutare» la proposta, senza alcuna facoltà, nel primo caso, di discriminare, tra le clausole contrattuali stipulate dal promittente venditore e dal promissario acquirente, quelle a lui favorevoli e quelle sfavorevoli, in quanto eccessivamente onerose, per inferire l'opponibilità nei suoi confronti solo delle prime. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, aveva ritenuto decaduto l'affittuario dal diritto di prelazione per non aver corrisposto, nel termine di legge, unitamente al capitale, anche gli interessi convenuti nel contratto preliminare di vendita del fondo) (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. 10 dicembre 1994, n. 10586, in *Foro it.*, 1995, 1878, con nota di BELLANTUONO D.; Trib. Verona 29 dicembre 1982, in *Giur. agr. it.*, 1983, 236, con nota di GERI V., *Prelazione agraria e autonomia contrattuale*. Si veda anche Cass. 10 maggio 1993, n. 5731, in questa Riv., 1994, 314; Cass. 28 gennaio 1989, n. 529, in *Giur. agr. it.*, 1989, 504; Trib. Teramo 15 febbraio 1991, in *Giur. merito*, 1993, 76, con nota di DONATELLI R., *Omessa notifica della proposta di alienazione e rilevanza dell'errore del prelazionario*.

*

Usi civici - Occupazioni e legittimazioni - Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici ex d.p.r. n. 616 del 1977 - sottrazione di ogni competenza già attribuita in materia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ivi compresa quella di attestazione di appartenenza di terreni al regime dei beni di uso civico. (D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616)

Cass. Sez. III Civ. - 24-2-2000, n. 2092 - Giuliano, pres.; Finocchiaro, est.; Cinque, P.M. (conf.) - Mattei ed altri (avv. Noschese) c. Possenti ed altri (avv. Bonelli ed altro). (*Cassa con rinvio App. Roma 29 aprile 1997*)

A seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 616 del 1977, che ha disposto il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative, tra l'altro, in materia di usi civici, ivi comprese quelle già attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve ritenersi sottratta a quest'ultimo ogni competenza in detta materia, ivi compresa quella di attestazione dell'appartenenza di terreni al regime dei beni di uso civico (1).

(1) Sul punto non si rinvengono precedenti specifici. Circa il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di usi civici, cfr. Cass. Sez.

Un., 10 dicembre 1993, n. 12158, in questa Riv., 1994, 344. Per una interessante ricognizione legislativa in materia di trasferimento alle Regioni delle competenze statali in materia agricola e forestale, GERMANÒ A., *Ricognizione dei testi normativi statali relativi ad «oggetto» attinenti alla materia agricoltura e foreste di spettanza delle Regioni (l. 15 marzo 1997, n. 59; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143)*, in *Nuovo dir. agr.*, 1999, 877-891.

*

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - In genere - Obbligo di estirpazione - Tutela dell'ambiente e del paesaggio - Limite - Esclusione - Fondamento. (L. 8 agosto 1985, n. 431; c.c., art. 892; Cost., art. 9)

Cass. Sez. II Civ. - 22-12-1999, n. 14455 - Garofalo, pres.; Napoletano, est.; Frazzini, P.M. (conf.) - Mara ed altra (avv. Frediani) c. Merlo (avv. Andreini). (*Conferma Trib. Milano 24 febbraio 1997*)

Cbi piante alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall'art. 892 c.c., non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, e tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo (1).

(1) Sul punto non si rinvengono precedenti specifici.

*

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - In genere - Competenza - Presupposti - Rapporto sorto dal contratto agrario e stipulato dal convenuto con un terzo - Subingresso al terzo dell'attore - Controversia - Competenza del giudice specializzato - Sussistenza. (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9; l. 2 marzo 1963, n. 320)

Cass. Sez. III Civ. - 21-2-1999, n. 14391 - Giuliano, pres.; Vittoria, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Fondo edifici di culto (Avv. gen. Stato) c. Opera Naz.le per il Mezzogiorno d'Italia (avv. Cartoni). (*Regola competenza*)

Appartiene alla competenza della Sezione specializzata agraria la controversia che tende a stabilire se un rapporto sorto dal contratto agrario stipulato dal convenuto con un terzo si sia, fin dal suo inizio, stabilito con l'attore, o perduri con questi, dopo che l'attore è subentrato nella titolarità del diritto in base al quale il terzo possedeva il terreno ed aveva concluso il contratto (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti specifici. Si veda, comunque, Cass. 23 maggio 1997, n. 4610, in questa Riv., 1998, 32, e Cass. 27 luglio 1993, n. 8383, *ivi*, 1995, 36, con nota di GRASSO A., *Competente a decidere il rilascio di un fondo rustico, condotto sine titulo da un affittuario, è il giudice ordinario?*, in cui si sostiene la competenza del giudice ordinario nella causa avente ad oggetto «il rilascio di un fondo rustico in quanto detenuto senza titolo, nella quale il convenuto eccipe di possedere il fondo in virtù di un rapporto di affitto intercorrente con una terza persona», posto che «in mancanza di un rapporto tra la parte che chiede il rilascio ed il terzo preteso affittante, è irrilevante, ai fini della decisione, l'eventuale sussistenza del rapporto agrario».

Prelazione e riscatto - Prelazione - Fondo destinato in parte ad utilizzazione edilizia - Diritto di prelazione - Solo per la parte che ha conservato destinazione agricola. (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 12-4-2000, n. 4659 - Longo, pres.; Perconte Licatese, est.; Palmieri, P.M. (conf.) - Marchionni ed altri (avv. Gaeta) c. Viti ed altri (avv. Bernardini). (*Conferma App. Ancona 20 aprile 1996*)

Tutti i requisiti della prelazione, compresa la destinazione agricola del fondo, devono coesistere al momento del suo esercizio. Conseguo che qualora il fondo messo in vendita sia in parte destinato ad utilizzazione edilizia, il diritto di prelazione (come di riscatto) da parte del colono insediato può esercitarsi solo per la porzione che ha conservato la destinazione agricola (1).

(1) Sulla necessità della sussistenza dei requisiti – soggettivi ed oggettivi – costitutivi del diritto di prelazione al momento del suo esercizio, cfr. Cass. 3 febbraio 1998, n. 1090, in questa Riv., 1998, 214. Circa la possibilità di esercitare il diritto di prelazione solo sulla porzione del fondo che abbia destinazione agricola, cfr.: Cass. 2 agosto 1993, n. 8525, in questa Riv., 1994, 154, con nota di TRIOLA R., *In tema di rapporti tra rinuncia alla prelazione e denuntiatio*; in *Riv. dir. agr.*, 1994, 38, con nota di CARROZZA A.; Cass. 24 novembre 1986, n. 6910, in *Giust. civ.*, 1987, 873, con nota di TRIOLA R., *Prelazione agraria e destinazione edilizia della zona di fondo su cui insiste un fabbricato rurale*; in *Giur. it.*, 1988, 656, con nota di VALLE C., *Destinazione edilizia della proprietà immobiliare negli strumenti urbanistici e prelazione agraria*; in *Nuovo dir. agr.*, 1988, 280, *Destinazione edilizia della proprietà immobiliare negli strumenti urbanistici e interpretazione delle norme sulla prelazione agraria nella giurisprudenza*; Trib. Latina 3 ottobre 1987, *ivi*, 1987, 360, con nota di JESU G., *Due problemi in tema di prelazione agraria*.

*

Contratti agrari - Controversie - Condizione di procedibilità - Tentativo di conciliazione - Necessità - Esperimento nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice - Idoneità - Fondamento - Convocazione nella qualità - Necessità - Esclusione. (C.c., art. 2267; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 46, 48)

Cass. Sez. III Civ. - 14-4-2000, n. 4859 - Longo, pres.; Finocchiaro, est.; Maccarone, P.M. (conf.) - Virgili (avv. Romanelli) c. Fiorini ed altro (avv. Libertini). (*Conferma App. Ancona 29 novembre 1996*)

La condizione di procedibilità di una controversia agraria, costituita dal preventivo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'IPA, sussiste anche se esso è effettuato nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice perché, come per la società semplice, in mancanza della nomina di un rappresentante, ciascun partecipante ne ha l'amministrazione disgiuntiva; a tal fine, non è necessario che il partecipante alla famiglia colonica sia stato convocato espressamente in tale qualità (1).

(1) Sulla possibilità di esperire il tentativo di conciliazione nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice – in virtù del principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte dei membri della stessa – cfr.: Cass. 12 maggio 1999, n. 4686, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1058; Cass. 23 marzo 1998, n. 3068, in questa Riv., 1998, 379; Cass. 20 marzo 1998, n. 2983, *ivi*, 1998, 282.

*

Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere -

Dipendenti da consorzi - Regime anteriore alla legge n. 92 del 1979 - Qualifica agricola o industriale dei lavoratori - Criteri - Riferimento al d.p.r. n. 795 del 1955 sugli assegni familiari - Necessità - Fattispecie relativa al Consorzio di bonifica di Sannio Alifano. (L. 31 marzo 1979, n. 92, art. 6; l. 17 ottobre 1961, n. 1038, art. 6; d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797, art. 33)

Cass. Sez. Lav. - 6-12-1999, n. 13637 - Sommella, pres.; Cellerino, est.; Raimondi, P.M. (conf.) - Consorzio di bonifica Sannio Alifano (avv. Irace e altro) c. I.N.P.S. (n.c.). (*Conferma Trib. S. Maria Capua Vetere 31 gennaio 1997*)

Per stabilire ai fini contributivi la qualifica agricola o industriale da attribuire ai dipendenti di un consorzio nel regime anteriore alla legge n. 92 del 1979 (che, con disposizioni innovative e non interpretative, considera, tra l'altro, lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da consorzi di irrigazione o di miglioramento fondiario, nonché di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento), occorre far riferimento alla disposizione del d.p.r. n. 797 del 1955 (come modificato dalla legge n. 1038 del 1961) sugli assegni familiari, che ha ricompresso i consorzi di miglioramento fondiario tra le imprese agricole, e, viceversa, i consorzi di bonifica tra le imprese industriali, giacché questi ultimi, a differenza dei primi, perseguono fini generali (igienici, demografici, economici) che trascendono gli interessi strettamente agricoli e la cui attuazione solo indirettamente ed occasionalmente giova all'eventuale attività agricola dei singoli proprietari consorziati. (Nella specie, la sentenza della Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto corretto l'inquadramento dei dipendenti del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano nel settore industriale) (1).

(1) In senso conforme Cass. 17 marzo 1987, n. 2705 in *Inf. prev.*, 1987, 1488.

Sul carattere innovativo e non interpretativo della disciplina dettata dall'art. 6, lett. b) l. 31 marzo 1979, n. 92 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 20) – secondo il quale, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da... -b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione – v. Cass. 23 maggio 1985, n. 3139, in *Giur. agr. it.*, 1986, 377. In precedenza, l'art. 33 d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797 – nel testo modificato dall'art. 6 l. 17 ottobre 1961, n. 1038 – nel fissare la misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dai datori di lavoro – rinviava alla allegata tabella A che equiparava i consorzi di bonifica alle imprese e esercenti attività industriale ed i consorzi di miglioramento fondiario alle imprese esercenti attività agricola: tale inquadramento, ancorché limitato alla materia degli assegni familiari, finì per avere applicazione di carattere generale in campo previdenziale (cfr., ad esempio, Cass. 20 agosto 1983, n. 5451, in *Foro it.*, Mass., 1983, che ha ritenuto l'attività di irrigazione di un consorzio, svolta per conto e nell'interesse delle imprese ad esso associate, di natura agricola per connessione, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Diversa è la posizione dei consorzi di bonifica che, in genere, hanno soggettività di diritto pubblico pur svolgendo attività di carattere economico (enti pubblici economici) e sono finanziati con contributi obbligatori (di natura tributaria) a carico dei consorziati: dette attività, però, non potendo ricondursi all'esercizio primario di alcuna delle operazioni di coltivazione, di allevamento e di silvicoltura propriamente agricole, in nessun caso potevano essere qualificate agricole per connessione, a fini civilistici (e previdenziali, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, sopra richiamata, del 1979), tant'è che Trib. Salerno 20 marzo 1990, n. 558 (in *Lav. prev. oggi*, 1990, 405) ha sostenuto la non assimilabilità di tali consorzi ai datori di lavoro dell'agricoltura e, di conseguenza, la non applicabilità nei loro confronti dell'art. 6 l. 18 aprile 1962, n. 230 che esclude dalla disciplina dettata da tale legge in materia di durata dei rapporti di lavoro, quelli dei salariati fissi, comunque denominati, del settore agricolo. D'altro canto, il tenore ambiguo dell'art. 6, lett. b), legge n. 92 del 1979 sembra limitare l'inquadramento nel settore agricolo degli operai assunti dai consorzi di bonifica limitatamente a quelli addetti ad attività di manutenzione di impianti irrigui, di scolo e di somministrazione di acque ad uso irriguo. (C.G.)

Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Sanità Pubblica - Smaltimento di rifiuti - Raccolta e smaltimento di autoveicoli - Senza autorizzazione - Reato anche dopo la abrogazione del d.p.r. 915 del 1982 - Art. 51 d.lgs., n. 22 del 1997. (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51; d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25)

Cass. Sez. III Pen. - 16-12-1999, n. 3731 - Acquarone, pres.; Teresi est.; De Nunzio, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Baurelly. (*Annulla senza rinvio Trib. ries. Napoli, 26 maggio 1999*)

La gestione non autorizzata di rifiuti consistenti nella raccolta e nello smaltimento di carcasse di autoveicoli e di parte di essi è ancora prevista come reato, anche dopo l'abrogazione del d.p.r. 915 del 1982, dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (1).

(1) Sotto il vigore del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 cfr. Cass. Sez. III, 26 settembre 1997, n. 2810 (c.c.), Artuso, in *Mass. dec. pen.*, 1998, 114, 209.541.

*

Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di autolavaggio - Natura di insediamento civile - Esclusione. Ambiente - Inquinamento atmosferico - Gas di insediamento produttivo - Richiesta di emissione - Tutela diritti dei terzi - Permane - Conseguenza

Cass. Sez. III Pen. - 1-10-1999, n. 112 - Acquarone, pres.; Di Nubilia, est.; P.M. (para diff.) - Zompa, ric.

L'attività di autolavaggio non può considerarsi insediamento civile, ma va considerata attività industriale, siccome attività di esecuzione di un servizio in forma professionale ed organizzata, atta a scaricare rifiuti liquidi di natura inquinante (1).

Il fatto di avere chiesto l'autorizzazione ad emettere nell'atmosfera gas provenienti da un insediamento produttivo - ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 - non pregiudica i diritti dei terzi, vale a dire non discrimina l'operatore se si i vapori e gas immessi nell'ambiente sono così intensi, acri e molesti da cagionare disturbo alle persone; integrando ciò la previsione di cui all'art. 674 c.p. (2).

(1) In termini Cass. Sez. III, 26 aprile 1999, n. 5465, Fingolo, in *Mass. dec. pen.*, 1999, 213.551; Cass. Sez. III, 20 febbraio 1998, n. 2148, in questa *Riv.*, 1998, 638.

(2) Non risultano precedenti specifici.

*

Bellezze naturali (protezione delle) - Concessione edilizia relativa a lavori che richiedono l'autorizzazione paesaggistica - Momento di integrazione dell'efficacia - È quello dell'esaurimento della procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione medesima - Autorizzazione paesaggistica - Momento di integrazione dell'efficacia - È quello della decorrenza del sessantesimo giorno dalla data in cui il provvedimento è pervenuto all'autorità tutoria - Fattispecie in tema di abuso di ufficio per il quale è stato ritenuto mancante l'estremo della realizzazione di un ingiusto profitto in relazione alla inefficacia della concessione. (c.p., art. 323; r.d. 3-6-1940, n. 1357, art. 25; l. 29-6-1939, n. 1497, art. 7; l. 28-2-1985, n. 47, art. 20; d.l. 227-6-1985, n. 312, art. 1 *sexies*; l. 8-8-1985, n. 431)

Cass. Sez. VI Pen. - 11-11-1999, n. 12928 - Pisanti, pres.; Trifone, est.; Matera, P.M. (diff.) - Mautone, ric. (*Annulla senza rinvio, App. Salerno 23 novembre 1998*)

Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 6/2000

Poiché, secondo quanto previsto dall'art. 1 d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, l'autorizzazione paesaggistica è sottoposta al potere di annullamento del ministro per i B.C.A., essa non può considerarsi efficace prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è pervenuto all'autorità tutoria; ne deriva che la concessione edilizia relativa a lavori che richiedono l'autorizzazione paesaggistica può a sua volta dirsi efficace solo dopo il decorso di tale ulteriore termine. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che non era stato integrato il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. - relativamente alla concessione edilizia ritenuta illegittima ma ad un tempo inefficace - per mancata realizzazione dell'ingiusto profitto (1).

(1) In termini Cass. Sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1492, Svava, in *Mass. dec. pen.* 1998, 209.923.

*

Bellezze naturali (protezione delle) - Rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Revoca per incompatibilità con l'intervenuta sanatoria - Incompatibilità futura o eventuale - Idoneità - Esclusione - Incompatibilità esistente ed insanabile - Necessità - (L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 *sexies*)

Cass. Sez. III Pen. - 8-4-1999, n. 441 (c.c.) - Tridico, pres.; Fiale, est.; P.M. (conf.) - De Laurentiis, ric. (*Conferma Pret. Lanciano 26 maggio 1998*)

*L'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 1 *sexies* della l. 8 agosto 1985, n. 431, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale (1).*

(1) Sulla natura dell'ordine di ripristino cfr. Cass. Sez. III, 5 agosto 1998, n. 9180, Capolino, in *Mass. dec. pen.*, 1999, 211.818. La sentenza di cui alla massima è pubblicata per esteso in *Riv. pen.*, 1999, 451 con nota di DE LAURENTIS.

*

Sanità Pubblica - Smaltimento di rifiuti - Disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità. (d.lgs. 5-2-1997, n. 22, art. 51; d.p.r. 10-9-1982, n. 91, art. 25)

Cass. Sez. III Pen. - 17-5-1999, n. 6107 - Giammanco pres.; Di Nubilia, est.; De Nunzio, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Pluda e altri. (*Annulla con rinvio, Pret. Brescia 25 febbraio 1998*)

Ai sensi dell'art. 51, comma primo del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il fatto di chi effettua il trasporto e lo smaltimento di rifiuti, propri o di terzi, senza la prescritta autorizzazione o iscrizione, costituisce tuttora reato. Si è, infatti, realizzata una successione di leggi penali nel tempo che regolano lo stesso fatto, con il comportamento di chi contravveniva all'art. 25 del d.p.r. 915 del 1982 (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 23 dicembre 1998, n. 13577, Busi, in *Mass. dec. Pen.*, 1999, 212.545.

Giurisprudenza amministrativa

Caccia e pesca - Pesca - Ritiro dall'attività di pesca - Concessione di contributo - Procedimento - Domanda di contributo - Termine - Entro sessanta giorni dalla riconsegna della licenza di pesca - Necessità. (D.M. marina mercantile 7 giugno 1991, n. 226)

Caccia e pesca - Pesca - Ritiro dall'attività di pesca - Concessione di contributo - Procedimento - Modalità fissate dagli Stati membri - Osservanza - Necessità. (Reg. C.E.E. n. 4028/86, art. 25, co. 2)

T.A.R. Lazio, Sez. III *ter* - 4-6-1999, n. 1456 - Leva, pres.; Capuzzi, est. - A. e G.F. (avv. Abbate) e Ministero risorse agricole (Avv. gen. Stato).

In tema di contributo per l'arresto definitivo dall'attività di pesca, il decreto della marina mercantile 7 giugno 1991, n. 226, disciplina due diversi procedimenti: il primo, ordinario, prevede l'arresto definitivo dall'attività di pesca solo dopo la concessione del beneficio, mentre l'altro, atipico, riguarda l'ipotesi in cui il ritiro dall'attività di pesca sia anticipato rispetto al decreto di concessione del beneficio, per cui la domanda di liquidazione precede il decreto di concessione; in entrambi i casi, però, deve essere rispettato il termine di decadenza di sessanta giorni dalla riconsegna della licenza di pesca per la presentazione della domanda del contributo (1).

Il reg. C.E.E. n. 4028/86, riguardante l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che realizzino una riduzione dello sforzo di pesca nelle acque comunitarie, ha espressamente previsto, all'art. 25, co. 2, che gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari limitative per la concessione del contributo per il fermo o il ritiro dall'attività di pesca, per cui la cessazione dell'attività è condizione necessaria, ma non sufficiente all'erogazione del premio, occorrendo anche il rispetto delle modalità procedurali fissate dagli Stati membri nel modulare l'erogazione, tanto più che i fondi oltre che comunitari sono anche nazionali (2).

(1-2) Nella specie è stato riconosciuto legittimo il provvedimento di decadenza dal contributo di arresto definitivo dall'attività di pesca, di cui al d.m. marina mercantile 7 giugno 1991, n. 226, in quanto la relativa domanda era stata presentata oltre il termine di sessanta giorni dalla data del processo verbale di riconsegna della licenza di pesca, a nulla rilevando che, nel termine di centoventi giorni dalla ricezione del decreto di ammissione al beneficio, sia stato effettuato il ritiro dall'attività di pesca.

*

Agricoltura e foreste - Quote latte - Provvedimenti di aggiornamento - Ricorsi per riesame - Modalità istruttorie - Carattere regolamentare - Esclusione - Necessità del previo parere del Consiglio di Stato - Esclusione. (L. 27 gennaio 1998, n. 5; d.m. politiche agricole 17 febbraio 1998; l. 23 maggio 1988, n. 400, art. 17; l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, co. 25)

Agricoltura e foreste - Quote latte - Provvedimenti di aggiornamento - Termine - Carattere ordinatorio - Conseguenze. (D.l. 1° dicembre 1997, n. 411, conv. in l. 27 gennaio 1998, n. 5, artt. 2, co. 4 e 4, co. 1)

Agricoltura e foreste - Quote latte - Determinazione - Ricorsi per riesame - Eccezione di legittimità costituzionale - Inammissibilità in sede di contenzioso amministrativo. (D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 8)

Procedimento amministrativo - Rapporti tra P.A. e privati - Principio dell'affidamento - Applicazione - Limiti.

Cons. Stato, Sez. II - 14-7-1998, n. 1246/99 - Ministero politiche agricole. (*Parere su ricorso straordinario*)

Il decreto del Ministro delle politiche comunitarie 17 febbraio 1998 che, in applicazione della l. 27 gennaio 1998, n. 5, disciplina le modalità istruttorie dei ricorsi per il riesame dei provvedimenti di aggiornamento delle quote latte, non costituisce atto di natura regolamentare, rivolto a disciplinare previamente e in via generale una determinata materia, ma costituisce atto di natura contingente, sia pure a contenuto generale; perciò, va escluso che per la sua emissione fosse necessaria la previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 17 della l. 23 maggio 1997, n. 400 e 17, co. 25, della l. 15 maggio 1997, n. 127 (1).

Il termine del 31 gennaio 1998 di cui agli artt. 2, co. 4, e 4, co. 1, del d.l. 1° dicembre 1997, n. 411, conv. in l. 27 gennaio 1998, n. 5, previsto per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento assegnati a ciascun produttore di latte è meramente ordinatorio e non decadenziale, per cui il suo mancato rispetto da parte dell'A.I.M.A. non incide sulla legittimità dei provvedimenti adottati dopo la sua scadenza (2).

La questione di legittimità costituzionale delle norme che consentono la determinazione delle quote latte a posteriori non possono essere sollevate in sede di contenzioso amministrativo ex art. 8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 (3).

Nei rapporti tra la pubblica Amministrazione e i privati, il principio del legittimo affidamento può trovare applicazione soltanto in mancanza di disposizioni normative (4).

(1-4) Si tratta del parere espresso dal Consiglio di Stato in merito ad un ricorso straordinario.

Sulla prima massima, in via generale, v.: LA MEDICA D., *Il Consiglio di Stato in sede consultiva*, in *Cons. Stato*, 1997, II, 713.

*

Inquinamento - Inquinamento marino - Tutela - Competenza del Ministero ambiente. (L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, co. 10)

Inquinamento - Inquinamento marino - Tutela - Competenza del Ministero ambiente - Anche nelle aree portuali.

Cons. Stato, Sez. II - 27-10-1999, n. 1234/99 - Ministero ambiente. (*Parere su quesito*)

Ai sensi dell'art. 1, co. 10, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, tutte le funzioni in materia di inquinamento marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente (1).

Anche nelle aree portuali ove sia stata istituita la relativa autorità, le competenze in materia di pulizia e disinquinamento degli specchi d'acqua spettano al Ministero dell'ambiente che dovrà provvedere direttamente, oppure per interposizione dei servizi dell'autorità portuale, all'organizzazione delle relative attività, con i conseguenti oneri finanziari a suo carico (2).

(1-2) Si tratta del parere espresso dal Consiglio di Stato in ordine a specifici quesiti posti dal Ministero dell'ambiente.

PARTE III - PANORAMI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Modifica del reg. (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole. *Reg. Commissione 22 maggio 2000, n. 1122/2000.* (G.U.C.E. 27 maggio 2000, n. L 127)

Regime di aiuti applicato dall'Italia in favore delle società cooperative della regione Sicilia. *Dec. Commissione 22 febbraio 2000, n. 2000/359/CEE.* (G.U.C.E. 30 maggio 2000, n. L 129)

Modifica del reg. (CE) n. 2705/98 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità. *Reg. Commissione 30 maggio 2000, n. 1156/2000.* (G.U.C.E. 31 maggio 2000, n. L 130)

Completamento dell'allegato del reg. (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche di cui al reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. *Reg. Commissione 5 giugno 2000, n. 1187/2000.* (G.U.C.E. 6 giugno 2000, n. L 133).

Modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. *Dec. Commissione 5 giugno 2000, n. 2000/374/CE.* (G.U.C.E. 8 giugno 2000, n. L 135)

Ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. *Dir. Commissione 19 maggio 2000, n. 2000/32/CE.* (G.U.C.E. 8 giugno 2000, n. L 136)

Ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. *Dir. Commissione 25 aprile 2000, n. 2000/33/CE.* (G.U.C.E. 8 giugno 2000, n. L 136)

Modifica del reg. (CE) n. 2714/1999 della Commissione recante disposizioni transitorie in materia di gestione e di controllo dei pagamenti diretti nei settori dei seminativi e delle carni bovine. *Reg. Commissione 14 giugno 2000, n. 1235/2000.* (G.U.C.E. 15 giugno 2000, n. L 141)

Modifica del reg. (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la data limite di utilizzazione dell'aiuto specifico, il rimborso delle somme non utilizzate e le modalità dell'anticipo sull'aiuto specifico. *Reg. Commissione 15 giugno 2000, n. 1249/2000.* (G.U.C.E. 16 giugno 2000, n. L 142)

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.* (G.U. 20 marzo 2000, n. 66)

Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 6/2000

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina». *D.M. (politiche agricole e forestali) 25 maggio 2000.* (G.U. 3 giugno 2000, n. 128)

Approvazione dei parametri contributivi per il concorso pubblico nella spesa assicurativa delle produzioni agricole dell'anno 2000. *D.M. (politiche agricole e forestali) 28 gennaio 2000.* (G.U. 3 giugno 2000, n. 128, suppl. ord. n. 85)

Proroga dei termini fissati dal d.m. 29 febbraio 2000 relativo a: «Annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 4 novembre 1996, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castelli Romani» in conformità della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II-ter, n. 2539/99 per l'espletamento degli accertamenti delle caratteristiche fondanti la delimitazione della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani». *D.M. (politiche agricole e forestali) 9 giugno 2000.* (G.U. 9 giugno 2000, n. 133)

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella». *D.M. (politiche agricole e forestali) 27 maggio 2000.* (G.U. 10 giugno 2000, n. 134)

Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti della regione Puglia ai fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico. *D.P.R. 6 marzo 2000.* (G.U. 13 giugno 2000, n. 136)

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore». *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 maggio 2000.* (G.U. 15 giugno 2000, n. 138)

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave». *D.M. (politiche agricole e forestali) 26 maggio 2000.* (G.U. 16 giugno 2000, n. 139)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999. *L. 26 maggio 2000, n. 159.* (G.U. 17 giugno 2000, n. 140)

Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. *D.L. 16 giugno 2000, n. 160.* (G.U. 17 giugno 2000, n. 140)

Designazione del «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92. *D.M. (politiche agricole e forestali) 13 giugno 2000.* (G.U. 22 giugno 2000, n. 144)

Imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Frascati». *D.M. (politiche agricole e forestali), 15 giugno 2000.* (G.U. 27 giugno 2000, n. 148)

Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi. *D.L.g.s. 25 febbraio 2000, n. 174.* (G.U. 28 giugno 2000, n. 149, suppl. ord. n. 101/L)

Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli allegati alla legge n. 748 del 1984, in materia di fertilizzanti. *D.M. (politiche agricole e forestali) 27 marzo 2000*. (G.U. 28 giugno 2000, n. 149)

Fissazione della cadenza dei pagamenti degli aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati ad uso zootecnico in applicazione dell'art. 22, paragrafo 4, del reg. CE n. 2799/99 del 17 dicembre 1999. *D.M. (politiche agricole e forestali) 14 giugno 2000*. (G.U. 29 giugno 2000, n. 150)

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD). *L. 23 giugno 2000, n. 176*. (G.U. 30 giugno 2000, n. 151)

Approvazione dello statuto del «Consorzio vini del Trentino» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche tutelate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. *D.M. (politiche agricole e forestali) 5 giugno 2000*. (G.U. 30 giugno 2000, n. 151)

LEGISLAZIONE REGIONALE

BASILICATA

Modifiche ed integrazioni alle l.r. 24 novembre 1997, n. 47 (Istituzione del parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane) e l.r. 7 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione dell'Ente di gestione del Parco Archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano). *L.R. 22 febbraio 2000, n. 9*. (B.U. 25 febbraio 2000, n. 11)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

L.r. n. 23/1999, art. 9. Regolamento relativo al riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate. Approvazione. *D.P.G. 30 novembre 1999, n. 0373/Pres.* (B.U. 19 gennaio 2000, n. 3)

Regolamento di esecuzione della l.r. n. 6/1996 e successive modifiche ed integrazioni per la certificazione della qualifica dell'imprenditore agricolo a titolo principale - I.A.T.P. - Approva-

zione. *D.P.G. 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.* (B.U. 9 febbraio 2000, n. 6)

LAZIO

Norme sul governo del territorio. *L.R. 22 dicembre 1999, n. 38*. (B.U. 30 dicembre 1999, n. 36, suppl. ord. n. 7)

Modificazioni alla l.r. 12 agosto 1996, n. 34, concernente: «Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre». *L.R. 22 dicembre 1999, n. 39*. (B.U. 30 dicembre 1999, n. 36)

Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio. *L.R. 22 dicembre 1999, n. 40*. (B.U. 30 dicembre 1999, n. 36)

TOSCANA

Modifica dell'art. 3 della l.r. 29 giugno 1996, n. 48 recante «Nuove norme per l'esercizio dell'attività di gestione dei beni della riforma fondiaria e nomina del commissario straordinario». *L.R. 22 dicembre 2000 n. 66*. (B.U. 31 dicembre 1999, n. 36)

Modifiche alla l.r. 22 marzo 1999, n. 16 «Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei». *L.R. 22 dicembre 1999, n. 68*. (B.U. 31 dicembre 1999, n. 36)

Modifiche ed interpretazione autentica della l.r. 18 maggio 1998, n. 25 concernente: «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati». *L.R. 22 dicembre 1999, n. 70*. (B.U. 31 dicembre 1999, n. 36)

Modifiche alla l.r. 2 settembre 1992, n. 42 «Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale» ed alla l.r. 18 aprile 1995, n. 66 «Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana». *L.R. 31 dicembre 1999, n. 73*. (B.U. 10 gennaio 2000, n. 1)

VENETO

Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio. *L.R. 20 gennaio 2000, n. 2*. (B.U. 26 gennaio 2000, n. 8)

Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. *L.R. 21 gennaio 2000, n. 3*. (B.U. 26 gennaio 2000, n. 8)

LIBRI

Province e pianificazione urbanistica, di ANDREA PACCHIAROTTI.

Strumenti di diritto pubblico, serie coordinata da Luciano Vandelli, Maggioli Editore, Rimini, 1999, pp. 286, L. 40.000.

La provincia ed il suo ruolo urbanistico, a dieci anni dall'entrata in vigore della l. 8 giugno 1990, n. 142, attirano l'attenzione dell'autore dell'opera in rassegna, alla luce anche della nuova normativa contenuta nella l. 3 agosto 1999, n. 265 che ha ampliato qualitativamente l'autonomia della provincia, ente non solo di coordinamento dei comuni e di raccordo con la regione, ma anche espressione diretta dei più svariati interessi economici e culturali della comunità locale formata dai singoli cittadini.

Il volume si compone di sei capitoli, di un'appendice documentale e di una ricca bibliografia.

Nel primo capitolo è analizzata compiutamente la fisionomia funzionale della provincia con riferimento alla l. 8 giugno 1990, n. 142 che ha ridisegnato per intero il sistema degli enti locale, ai quali, oltre alla funzione programmatica, è conferita anche una vasta e significativa funzione di gestione e amministrazione attiva. Successivamente vengono esaminati il ruolo della Regione nel processo di conformazione funzionale della provincia, i problemi di attuazione della legge n. 142/1990 e della n. 59/1997, la c.d. «Bassanini 1».

Il secondo capitolo è dedicato per intero al nuovo ruolo dell'urbanistica che non è più visto come semplice disciplina statica attinente all'assetto e all'incremento edilizio dei centri abitati, ma come vera e propria disciplina dinamica i cui obiettivi sono la razionale e flessibile organizzazione di tutto il territorio e non solo quello già urbanizzato con la sua programmazione socio-economica, l'ambiente, il paesaggio e la difesa del suolo. Il riconoscimento della potestà urbanistica della provincia nella legislazione regionale anteriore alla legge n. 142/1990 e nella legislazione regionale di attuazione della medesima normativa, nonché le prospettive di ulteriore potenziamento del ruolo urbanistico alla luce del d.lgs. 112/98 chiudono il capitolo.

La funzione territoriale di coordinamento è esaurientemente analizzata nel terzo capitolo, dove viene precisato come nell'ambito della funzione urbanistica, la dottrina prevalente sia solita distinguere quattro gruppi di funzioni: la funzione precettiva, la funzione di gestione del territorio, la funzione di controllo preventivo sull'uso dei suoli e la funzione sanzionatoria.

Il capitolo quarto tratta dettagliatamente del piano territoriale di coordinamento provinciale negli ordinamenti urbanistici delle regioni a statuto ordinario, mentre nel quinto capitolo l'A. si sofferma brevemente sulle prospettive di superamento del sistema di gerarchia dei piani e sulla configurazione del piano territoriale provinciale come strumento di coordinamento sussidiario.

Il sesto ed ultimo capitolo è dedicato ai rapporti del piano territoriale di coordinamento provinciale con gli strumenti di programmazione e pianificazione di livello regionale e con la pianificazione urbanistica di livello comunale. In tale ambito, viene tra l'altro analizzata la legislazione urbanistica delle Regioni Marche, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Liguria ed Abruzzo.

Il volume si chiude con un'appendice documentale sintetica le svariate leggi regionali che conferiscono funzioni urbanistiche alle province, che disciplinano il piano territoriale di coordinamento provinciale e che attribuiscono alle province medesime le competenze nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali comunali.

L'opera testé recensita, di facile consultazione, è diretta ai dirigenti, ai funzionari ed agli amministratori di comuni, province e regioni, nonché ai professionisti del settore amministrativo-urbanistico, ai quali offre un panorama completo ed esaustivo sull'ente provincia sotto il profilo del ruolo urbanistico.

Francesco Mazza

L'espropriazione per pubblica utilità, di ALDO SGRO, Giuffrè ed., Milano, 2000, pag. XVII-260, L. 38.000.

La materia delle espropriazioni per pubblica utilità ha sempre rappresentato per gli operatori un arduo impegno di coordinamento, per il continuo susseguirsi di decisioni giurisprudenziali non sempre univoche. Se a ciò si aggiungono le numerose sentenze della Corte costituzionale, l'esigenza di un continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale cui riferirsi diventa imprescindibile per professionisti e funzionari. In questo volume l'autore risolve oltre cinquecento quesiti, riportando circa mille massime sui seguenti argomenti:

– espropriazione; verifica di conformità agli strumenti urbanistici; piano particellare; piano finanziario; dichiarazione di pubblica utilità e deposito atti; occupazione preordinata all'espropriazione; occupazione non preordinata all'espropriazione; indennità di espropriazione; indennità di occupazione; cessione volontaria; decreto di espropriazione; occupazione illegittima; retrocessione; servitù coattive, indennità di asservimento.

Il manuale, di facile consultazione, offre alle complesse problematiche, soluzioni esaurienti e documentate.

Manuale per l'ambiente, di MARIO ROSSI LOCCI, Maggioli Editore, Rimini, 2000, pag. 353, L. 56.000.

Questo "manuale per l'ambiente" viene ad aggiungersi alle numerose pubblicazioni realizzate da Agenzia Regione Recupero Risorse, Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana e dallo stesso Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali della regione Toscana allo scopo di fornire strumenti informativi e formativi agli operatori di settore, e a quanti si interessano dell'ambiente.

Il manuale costituisce un pregevole arricchimento e completamento del materiale editoriale esistente (in particolare del Codice regionale dell'ambiente), completo del commentario giuridico delle norme nazionali e regionali in materia ambientale. Per ogni settore riporta una descrittiva dei principi, degli adempimenti, delle procedure e delle scadenze, insieme a spiegazioni e ad indicazioni di comportamenti e limiti. Un capitolo è dedicato alla ricostruzione storica della sequenza normativa, che è di grande utilità per l'approfondimento delle singole norme.

Il volume si articola nei seguenti capitoli: Ambiente e sviluppo - Inquinamento acustico interno - Inquinamento acustico esterno - Amianto e piombo - Inquinamento atmosferico - Inquinamento interno - Rifiuti - Albo smaltitori - Rischi incidenti rilevanti - Valutazione di impatto ambientale - Sicurezza interna - Strumenti di controllo - Altri adempimenti - Certificazioni e bilanci di azienda - IPPC - Prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento - Sanzioni - Legislazione ambientale.